Avv. Costantino Mantovani

E-11-51
2
d.5.
Lombardo Veneto

321.3
H36gIb

MANUALE

DI

GIUS FEUDALE

COMUNE ED AUSTRIACO

DI HEINKE

AGGIUNTOVI

UN ESTRATTO DEL CODICE FEUDALE VENETO,
ED UNA RACCOLTA DEI DECRETI ITALICI ED AUSTRIACI
IN MATERIA DI FEUDI

VENEZIA,
PER LA VEDOVA GATTEI E COMP.
TIPOGRAFI EDITORI

1843

321.3
H36gIb

A

GIO. BATTISTA WEISS

NOBILE DI STARKENFELS

DOTTORE IN LEGGE
CES. R. CONSIGLIERE DI STATO E DELLE CONFERENZE
COMMENDATORE DELL'ORDINE PONTIFICIO
DI SAN GREGORIO IL GRANDE
GIA' DIRETTORE E PRESIDE DELLA FACOLTA'
POLITICO-LEGALE
E
RETTORE MAGNIFICO DELL'VNIVERSITA'
DI VIENNA
DELLE SCIENZE E LETTERE CALDO AMATORE
E DEGLI STVDI VALIDISSIMO CVLTORE

IN ATTESTATO DI PROFONDA VENERAZIONE
IL TRADVTTORE
CASIMIRO BOSIO
NOBILE DI KLARENBRVNN

5357[illegible]

Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

http://www.archive.org/details/manualedigiusfeu00cava

PREFAZIONE DEL TRADUTTORE

Lo studio del Gius feudale fu sempre e generalmente riputato uno dei più dilettevoli. Esso ci ricorda una dell' epoche più originali della storia umana. Il feudalismo riepiloga in sè l'indole, le consuetudini e le istituzioni di tutto il medio evo. È impossibile senza la perfetta conoscenza del Gius feudale d' intendere appieno gli avvenimenti di quella età.

Ma il sistema feudale era ormai giunto in molti paesi al colmo della sua corruzione. I mali infiniti di cui fu causa, provocarono finalmente una violenta reazione; ed i feudi furono od aboliti o riformati.

Per quegli Stati in cui essi sussistono ancora, lo studio della Giurisprudenza feudale è affatto indispensabile per chiunque si dedica al foro. Nel Regno Lombardo-Veneto vi è tuttavia una infinità di feudi, come apparisce dai catasti feudali esistenti presso i Governi di Milano e di Venezia. Molte ed importanti sono le controversie che insorgono in Giudizio in punti di Gius feudale, e specialmente sulla feudalità delle cose nella separazione dell' allodio dal feudo. Nè si creda che sì facile riesca la loro decisione; chè anzi bene spesso presentano tali difficoltà, ch' è quasi impossibile ad un giudice non consumato nelle

materie feudali il pronunciare una giusta sentenza. Ciò attestano tutti i Giureconsulti pratici; e quindi è chiaro quanto deve dare opera allo studio di questa materia chi vuole riuscir perfetto nell' arte di Temi.

Dei feudi scrissero in Italia con somma lode non pochi celebri Autori, il Riccheri, lo Sclopsis, il Valsecchi. Ma le loro Opere, per quanto d' altronde siano commendevoli, non potrebbero servire di comodo e completo prontuario; giacchè o sono a tale scopo troppo diffuse, com' è quella del Riccheri; o comprendono molte altre materie, e fra queste è da annoverarsi quella dello Sclopsis; o sono troppo ristrette, e tale è l' opera del Valsecchi, che tratta dei feudi solo per sommi capi.

L' Italia, ricca com' è di Opere legali, non possiede però un Compendio di Gius feudale in cui questa materia sia e svolta in tutti i suoi principii, e trattata a un tempo entro brevi confini. Eppure siffatti Compendii sono, come ognuno sa, di un aiuto e di un comodo grandissimo, tanto ai principianti che ai pratici.

Tra le colte nazioni, è noto che quella tedesca ha un genio ed un talento particolare per raccogliere materiali, per ordinarli e ridurli in acconcio sistema. Ma tra i molti Trattati di Gius feudale tedeschi, uno certamente dei migliori è quello del Barone Procopio Heinke, intitolato il *Gius feudale comune ed austriaco* di cui diamo la traduzione. In quest' Opera sono esposti tutti i principii che regolano la materia feudale secondo il Gius comune e quello austriaco. Nissuna parte è ommessa; e tutte le più importanti questioni vi sono trattate e discusse con brevi sì, ma succosi cenni. Il metodo poi dell' Autore è facile e

chiaro, e serve mirabilmente a facilitare la intelligenza delle dottrine che svolge. Esso cita e riporta testualmente i passi più decisivi di legge; ed addita inoltre al lettore ad ogni singola dottrina gli Autori più rinomati che se ne occuparono.

Chi possiede adunque l' Opera di Heinke può calcolare di aver un ottimo Trattato sui feudi, ed una guida sicura in tutte le questioni attinenti a questa materia.

E per fermo, nissuno era in miglior situazione dell' Autore per comporre un buon Trattato; avvegnachè esso per una lunga serie d' anni presiedette all' amministrazione dei feudi dell' Austria e fu incaricato di compilare un Codice feudale per tutta la Monarchia.

Persuaso dei pregi di quest' Opera, desiderai di farla conoscere al colto pubblico italiano. Per rendere più utile la mia traduzione, ho creduto opportuno di aggiungervi un Estratto del Codice feudale veneto, contenente quelle fra le leggi in esso comprese che, anche dopo l' emanazione del Decreto 15 Aprile 1806, ritennero fino a questi nostri giorni il loro vigore. E poichè anche sotto il cessato Governo italico e sotto l' attuale austriaco non pochi Decreti comparvero in materie feudali, volli arricchire anche di questi la mia traduzione, facendone la raccolta per ordine di tempi; acciò il Lettore abbia piena e perfetta conoscenza dell' odierno stato della legislazione feudale di queste provincie.

INTRODUZIONE

§ 1. *Origine dei feudi.*

Considerato il feudo in sè stesso, altro esso non è che la donazione che altri fa a taluno, dell' usufrutto di una cosa o di un diritto, sotto condizione di reciproca fedeltà, e per servigi che il concessionario deve prestare (*a*).

Noi riscontriamo il feudalismo presso la maggior parte dei popoli orientali: appo i Persiani trovavasi pressochè in perfetta attività (*b*); e l'impero dell' Americano Montezuma era costituito sopra esso (*c*). I pospoliti delle nazioni slave, e la insurrezione dei Maghiari si attribuiscono del pari al sistema feudale (*d*).

(*a*) G. M. Weber, Manuale del diritto feudale, vigente in Germania, secondo i principii di G. L. Boemero. Lipsia, 1807-1811, parte I, pag. 3-7.

Krüll, Principii del diritto odierno feudale comune, vigente in Germania. Ingolstadt, 1801, § I.

Püttmann, Elementa jur. feud. § I.

Eichorn, Introduzione al diritto privato tedesco, compreso il diritto feudale. Gottinga, 1823, pag. 487; ove si legge: *Feudo dicesi quell' oggetto, di cui compete il dominio diretto ad uno, ed il dominio utile ad un altro, con obbligo di speciale fedeltà reciproca.*

(*b*) Blakston, Commentario delle Leggi Inglesi. Oxford, 1765-1769, vol. II, cap. 4.

Eisenhart, Come i feudi fossero in uso presso i popoli orientali, tomo II, num. 8.

Zepernik, Miscellanea di diritto feudale, tom. I, num. 2, ove dimostra che i feudi erano conosciuti in Oriente fino dai più remoti tempi.

Riguardo alla Persia, si confronti la Storia della decadenza e della caduta dell' Impero romano del Gibbon, Vienna, 1790, tom I, pag. 335. Anche al presente il regno della Persia orientale detto degli Afgani, posa sul sistema feudale, e le forze dei Turchi consistono nella massima parte in vassalli, stipendiati con appositi beni stabili.

(*c*) Rollin, Storia Moderna, continuata da Richer, t. XX; Baumgarten, Storia degli Americani, parte II.

(*d*) Jeckel, Rivoluzioni della Polonia, parte I; Engel, Storia del Regno d' Ungheria, parte I.

Ma i feudi, che formano il soggetto di quest' opera, riconoscono la loro origine dai popoli germanici. Secondo alcuni scrittori, questi feudi ebbero il loro principio già fin da quei tempi, in cui i Germani non avevano ancora stabile sede, e vivevano tuttavia in uno stato selvaggio. I primi vassalli erano, a mente di quegli scrittori, i compagni d'armi dei condottieri di quelle torme di ventura; e luogo della fedeltà vassallitica teneva la loro obbedienza a quei capi (*e*). Ed in vero, non si può negare che il vincolo che univa quei capi ai loro soggetti, non avesse qualche cosa di somigliante al vincolo feudale; ma ciò che mancava, era la cosa infeudata. Solo in progresso di tempo cominciò il feudalismo a prender forma determinata. La prima causa dell' origine dei feudi fu, da una parte, il bisogno dei capi di quella nazione di avere a loro disposizione braccia e mezzi per conseguire i loro fini; e dall' altra, la mancanza in cui versavano di denaro (*f*). I seguenti brevi cenni serviranno a dimostrare la verità di questo asserto.

Anche dopo aver fermata la loro stanza, i Germani, uomini animosi, e caldi amatori di libertà e sdegnosi di ogni freno, serbavano in petto lo stesso sentimento d' indipendenza che gli animava dapprima nelle loro foreste. I loro capi o re non potevano e non osavano trattarli come soggetti: i Germani non obbedivano che alle leggi che si erano imposte da sè (*g*). Ma questi capi seppero non pertanto conservarsi, anche dopo finite le guerre, il primo grado e il primo posto nelle loro tribù; e divennero i Giudici delle medesime (*h*). Senonchè l'amor troppo vivo ancora del popolo per l' indipendenza, non permetteva loro di andare più oltre. A volere adunque accrescere e consolidare la loro autorità, dovettero pensare a tenere altre vie, e si avvisarono di servirsi di un corteo di persone loro affezionate, dette altrimenti *i loro fidi*. Era questo in effetto il mezzo a ciò più sicuro; poichè i cortei, ossiano le scorte dei fidi

(*e*) Schmid, Storia dei Tedeschi, parte I, pag. 42; Saggio di una Storia prammatica dei feudi sino all' estinzione dei Carolingi, Francoforte, 1785; Montesquieu, l' Esprit des loix, liv. XXX, chap. 3.

(*f*) In quanto si considerino i feudi come una istituzione stabile, non come il prodotto dei costumi nazionali, i quali altro ad essi non impartirono, che la forma estrinseca e meglio ne determinarono lo scopo.

(*g*) Vedi il Saggio citato di sopra § 54; Remer, nelle sue note alla Storia di Carlo V, di Robertson, sez. I; Greg. di Tours, Hist. Franç. lib. III, cap. 27; Schmid, Storia dei Tedeschi, tom. I, pag. 194.

(*h*) Schmid nel tom. I, cap. XII soggiunge: « essendo i primi re nelle pro- » vincie soggiogate non altro che conquistatori, era loro facile di ordinare ogni » cosa a lor posta presso popoli, che tutto a loro dovevano ». Questi condottieri rimanevano anche in appresso alla cima della loro nazione, e la loro potenza fu dai Vescovi favoreggiata, specialmente dopo che i popoli accettarono la fede di Cristo: Vedi Gibbon sulla decadenza dell' Impero romano, tom. I, pag. 96.

erano già di loro natura consoni allo spirito della nazione (*i*).

Per affezionarsi viemmaggiormente tali loro seguaci, donavano ad essi in parte l' usufrutto di quella porzione dei paesi conquistati ch' era loro nella divisione toccata in sorte (*k*); avvegnachè altro non possedevano da distribuire ai medesimi.

Per tal modo si formò dapprima la corte e la guardia dei re. Ma siccome nei primordii non si presentavano al loro servigio tanti quanti erano loro necessarii (*l*); così posero in grande onore la condizione di vassallo (*m*), e nelle nuove conquiste ebbero in particolare considerazione i loro fidi (*n*). Ma per assicurarsi la loro fedeltà, vollero sempre che prestassero uno speciale giuramento solenne, detto *il vassallaggio* o *l' omaggio*, e lo esigettero fino agli ultimi tempi, come richiesto dalla natura di ogni feudo (*o*). Tale fu l' origine dei feudi, come la storia ce lo insegna, presso tutte le nazioni di origine germanica (*p*).

(*i*) Quando ancora i Germani si trovavano più indietro nell' incivilimento, ed in uno stato quasi di barbarie, era presso loro il costume, che molti di essi si stringessero attorno a qualche valoroso compagno, cui servivano con rara fedeltà: Tacito, De moribus Germanorum cap. XIII e XIV. Lo stesso uso vige ora presso i selvaggi dell' Ohio, e del Mississipi dell' America Settentrionale. Vedi la Descrizione de' viaggi di America di Perrin du Lac, di Alessandro Makenzie e d' Isacco Weld.

(*k*) Le orde germaniche, che invasero l' Impero romano, si divisero fra sè le Provincie conquistate: da qui le così dette *sortes Gothorum*, *Vandalorum*, e la così detta *terra salica*. In queste divisioni i re trovavano modo in varie maniere di procacciarsi una parte più grande degli altri. Schmid, Storia de' Tedeschi, tom I, pag. 345; Robertson, Storia di Carlo V, tom. I, nell' introduzione; Procopius, De bello vandalico, lib. I, cap. 5. Paolo Diacono dice che i Magnati longobardi lasciavano al re la metà dei loro beni per il mantenimento della sua corte, e perchè gratificar potesse i suoi figli. Vedi il Muratori, Antichità d' Italia tom. I.

(*l*) Vedi il Saggio citato di sopra § 54; e Pfeffel, Antichità feudali della Baviera, Monaco, 1776.

(*m*) Questi onori e privilegi consistevano in questo, che doveva essere pagata una multa maggiore per l' uccisione di un Vassallo; che il Vassallo non perdeva i suoi beni senza previa condanna, se non compariva in giudizio dopo di esservi stato citato tre volte; che in caso di trascuranza de' suoi obblighi dapprima non poteva esser punito che col digiuno; che solo il suo signore aveva autorità di sentenziarlo; ed in questo finalmente che a corte godeva un rango particolare. Vedi Bertram, Dei privilegi dei Vassalli presso i Franchi, nella Raccolta di scelte dissertazioni di Zepernik, parte II, num. 5; Montesquieu, nell' opera citata di sopra, lib. 31, cap. 8.

(*n*) Schmid, Storia dei Tedeschi, tom. I, pag. 341; Storia Universale, tom. XXXV di Galetti, lib. I, cap. 6.

(*o*) Schmid, tom. I, pag. 200. La formula di questo giuramento si trova in Marcolfo. Teodoro Bignonio rese di pubblica ragione la raccolta di Marcolfo, Parigi, 1665. Per dare al giuramento maggior validità, i Franchi usavano deporlo sulle reliquie dei Santi; uso questo, che in Germania non è mai generalmente invalso. Vedi la Miscellanea di Zepernik, tomo II, num. 13.

(*p*) Vedi Giannone, Denina e Muratori riguardo all' Italia; Gregorio di

§ 2. *Come i feudi siensi di mano in mano perfezionati.*

Informi ed indeterminati erano da principio i rapporti feudali, nè si estendevano più in là che ad un picciol numero d'uomini fedeli ed affezionati ai loro capi (*a*) che vegliavano alla sicurezza di questi e li seguivano nelle loro scorrerie e ne ricevevano in concambio il mantenimento.

Fu presso i Franchi, che il sistema feudale incominciò a prendere una forma determinata (*b*). I primi re di quella popolazione erano intraprendenti; ma siccome il servizio militare, che incombeva a tutta la nazione (detto con vocabolo franco *arimannia*) si limitava rigorosamente alla difesa del patrio terreno (*c*); così essi per ottenere i loro fini rivolsero l'animo ad aumentare la loro scorta ossia il ruolo dei loro fidi, e ad introdurre fra i medesimi l'opportuno ordine e regola. Da qui nacque una doppia milizia, la *stabile* ossia l'*arimannia*, e la *vaga* ossia la scorta o seguito dei re. Questa ottenne uno stipendio (*d*), che consisteva nell'usufrutto di terreni, non avendo i re denaro da dar loro. Tali stipendii militari, infissi sopra terreni, si chiamavano *beneficii*. Ecco la vera origine della istituzione dei feudi (*e*), i quali incominciarono dalle scorte dei re, poi crebbero colla milizia, e terminarono col divenire il fondamento della maggior parte degli Stati di Europa (*f*). Fino ai tempi di Carlo Magno tale istituzione era fluttuante presso tutti i popoli di origine alemanna. Poichè sebbene i Codici de' Visigoti e dei Longobardi contengano parecchie dispo-

Tour, e la Storia prammatica dei feudi fino all' estinzione dei Carolingi, rispettto alla Francia, ed alla Germania; e Blakston, Stuard e de Lolme rispetto all' Inghilterra.

(*a*) Da principio si chiamarono questi segnaci *antrustioni*, *clienti*, *fedeli*, e più tardi *vassalli*.

(*b*) Saggio di una Storia prammatica. §§ 53-65; Tommasio, Dell' origine dei feudi, Halla, 1710; Schmid, Storia dei Tedeschi, tom. I.

(*c*) Storia della milizia francese di Daniel, tom. I, lib. I; Corrado Sikel, De vi militari veterum Germanorum herribannaria, exerc. I, Lipsia, 1799.

(*d*) Vedi Gregorio di Tours, lib. II; ed il Codice delle leggi dei Visigoti, lib. V, tit. 3, cap. IV; nonchè Remer, Manuale della Storia moderna, pag. 39.

(*e*) Lezioni di diritto feudale comune, secondo i principii di Boemero, Vienna, 1793, pag. 30. Si disputò molto tempo, se questi beneficii fossero veri feudi: Muratori e Boemero lo misero in dubbio; ma se quei beneficii non avevano tutte le particolarità dei feudi germanici, ne avevano però l'essenziale natura: veggasi il più volte citato Saggio della Storia prammatica dei feudi, nonchè la dissertazione di Madihn contenuta nella Raccolta di Zepernik, parte II, num. 11, intorno al quesito, se i feudi derivino dai beneficii dei Franchi.

(*f*) Köster, Dell' origine, e della costituzione della forma feudale di governo degli antichi regni feudali, Raccolta di Zepernik, parte II, num. 3. Ma con ciò l'antica libertà spirò, e nacque una monarchia, che degenerò indi in aristocrazia, e finalmente in una anarchia desolatrice.

sizioni sui feudi, contuttociò questi erano ancor di gran lunga lontani dall'avere una natura loro precisa. Infino a quell'epoca essi erano soltanto un' istituzione privata, comechè alle volte da loro si traesse partito nelle pubbliche occorrenze (*g*). Ma Carlo Magno fece entrare il feudalismo nella costituzione dello Stato, e fondò sopra esso tutto l'ordine del suo regime (*h*). Morto Carlo Magno e divisi i suoi dominii tra i suoi successori, questi conservarono le sue istituzioni; e quindi si regolarono sul sistema feudale il servigio militare, la forza pubblica, e l'amministrazione delle provincie, e coi feudi si fondarono gli emolumenti delle autorità militari e civili (*i*).

§ 3. *Come il sistema feudale peggiorasse.*

Nei suoi primordii l'istituzione dei feudi era benefica e conforme ai tempi, che allora correvano; nè alcuno avrebbe mai alzato la voce contro di essi, se i feudi fossero unicamente rimasti ciò ch'erano in origine, uno stipendio cioè per l'armata e pegli occorrenti impiegati (*a*). Ma la maniera di pensare e i costumi delle popolazioni, presso le quali nacquero i feudi; lo spirito inoltre ancor rozzo di que' tempi; l'egoismo dei feudatarii, e più di tutto la circostanza che le costituzioni degli Stati non avevano peranco ottenuta la necessaria consistenza, e che i poteri non si erano ancora convenientemente equilibrati; tutto ciò fu causa che il sistema feudale, in sè stesso tanto semplice, aperse le porte ad una desolatrice anarchia (*b*).

(*g*) Il vassallo era addetto di sua persona alla casa del re, e si risguardava come un di lui servo immediato; cosicchè i feudi erano considerati strettamente come proprietà dei re stessi: Schmid, Storia dei Tedeschi, tom. I, pag. 344; Pfifter, Storia dei Tedeschi, tom. I, p. 310, data in luce da Heeren, ed Ukert; Luden, Storia del popolo tedesco, tom. IV e V.

(*h*) Schmid, Storia dei Tedeschi, tom. II, p. 156; Montesquieu, Spirito delle leggi, lib. 30, cap. 17; Rösler, nella sua Introduzione al Prospetto pratico delle leggi sui sudditi delle signorie dell'Austria inferiore di Hauer, in pochi tratti ci dà il quadro della pubblica amministrazione attivata da Carlo Magno, avuto particolarmente riguardo all'Austria, § 9, pag. 31-35. Vedi del resto i Capitolari di Baluzzio, e quelli specialmente dell'anno 807. Carlo Magno diede in benefizii o feudi intiere provincie; così fece dell'Aquitania e del Regno dei Longobardi; Eginhardi, Vita et gesta Caroli Magni; e Bodini, lib. 2 De republ., c. 2.

(*i*) Regni intieri si concedevano in feudo verso l'obbligo di tener sempre pronto un dato numero di uomini d'arme. Di qui i suffeudi. I vassalli dei re erano i loro grandi, e questi avevano i proprii vassalli, che conducevano seco alla guerra. Köster, nella Dissertazione citata di sopra, p. 23. Da principio il poter militare e quello civile erano riuniti in una sola persona. Schmid, tom. II, pag. 156. In appresso furono separati l'uno dall'altro; locchè diede origine ai così detti feudi ministeriali: Weber, Manuale del Diritto feudale vigente in Germania, parte I, pag. 110.

(*a*) Blakston, Comentario delle Leggi Inglesi. Oxford, 1765-1769.

(*b*) Wys, Riflessioni sull'origine, sullo stabilimento e sulla decadenza del sistema feudale; Miscell. di Zepernik, tom. I, num. 11.

I. Anzichè costituire il rapporto feudale nella debita dipendenza da quello di suddito; i signori divisero in certo modo i loro feudatarii dallo Stato (*c*). I vassalli si avevano per soldati dei padroni del feudo. I conquistatori, che diffusero il sistema feudale, consideravano i loro vassalli come sudditi immediati; e fin anche nell'applicare tale sistema alle costituzioni degli Stati, lo si riteneva come un rapporto meramente privato (*d*). Insomma al rapporto feudale cedeva ogni altro rapporto; dimanierachè a mano a mano andò rimovendosi ogni idea di sudditanza, e per ultimo non si conobbe più altro nesso, che quello feudale (*e*).

II. Tra per questa opinione, e tra per essere assai debole il legame, che a quei tempi stringeva ancora i singoli individui al capo dello Stato, ognuno che il volle, ebbe il destro di fondar feudi e di farsi partigiani. L'amore di libertà era talmente radicato nel cuore dei popoli di origine Germanica, che essi non comprendevano, come si potesse proibire di fondare feudi coll'obbligo del servigio militare. Ancorchè quelle popolazioni avessero i loro principi, i singoli individui liberi potevano nonostante esercitare il diritto della vendetta privata (*f*); diritto, che ci richiama ancora alla mente le foreste della Germania, e che fu la base del noto diritto del più forte (*g*).

III. Ma anche nel feudalismo s'innestò il principio di libertà, tanto caro ai Germani. Era libero infatti ad ogni feudatario di

(*c*) Schmid, Storia dei Tedeschi, tom. I, pag. 45, osserva che *il vizio fondamentale del sistema feudale consisteva in ciò, che per esso i rapporti naturali furono posposti a quei convenzionali, e che il Principe non apparteneva allo Stato.* Il vassallo era detto *servo* del signore; e la fede che a questo giurava e che rinnovar doveva ad ogni cambiamento nella persona dell' uno o dell' altro, riputavasi la più importante e la prima.

(*d*) I Carolingi chiamavano i loro fidi *vassi nostri famulantes.* Nel punire i delitti si riteneva pel più grande la fellonia, ossia ogni mancamento al giuramento di fedeltà, nè ad altro si risguardava che alla persona del signore. Robertson, Storia di Carlo V.

(*e*) Muratori, Antichità italiane del medio evo; Hume, Storia della Gran Brettagna; Mably, Osservazioni sull'Istoria di Francia; Schmid, Storia dei Tedeschi, hanno ciò dimostrato a piena evidenza.

(*f*) Meissner, Della guerra privata e pubblica, Miscellanea di Zepernik, parte II, num. 9. Ciò che diede causa a simili disordini furono specialmente i suffeudi.

(*g*) Schmid, tom. IV, lib. 6, cap. 16. Il diritto del più forte favorì lo stabilimento del sistema feudale anche per un' altra ragione. La sicurezza personale richiedeva che ciascuno procurasse di aver più aderenti che poteva. A questo oggetto ogni e qualunque cosa, che producesse qualche utile, si assoggettava al vincolo feudale. Chi sapeva di essere troppo debole offriva i suoi beni in feudo ad un qualche potente per goderne la protezione. Da ciò originarono le tante oblazioni di feudi, le quali si facevano singolarmente ai Vescovi ed ai Conventi, che a quei tempi combattevano con doppie armi spirituali e temporali. Weber, parte I, pag. 130-140, ed il mio Manuale del Diritto feudale dell'Austria Inferiore, parte I, pag. 24.

abbandonare il suo padrone restituendogli il feudo, e di passare al servizio di un altro. Un' unione, che non si potesse sciogliere a loro talento, era per quegli uomini liberi un peso insopportabile; cosicchè non si potevano avvezzare a considerare il rapporto feudale come permanente. Il cambio frequente di padroni, che in tal guisa aveva luogo ad arbitrio dei vassalli, fu causa, per lo stato sociale, di conseguenze le più funeste, e rese più grave l' anarchia (*h*).

IV. I feudatarii tennero modo, che i feudi divennero ereditarii (*i*). Quindi il legame fra il padrone e i vassalli rallentò ancora più; e il loro attaccamento reciproco divenne più freddo. L'unico interesse dei feudatarii diventò quello di conservarsi nel possesso assicurato alle loro famiglie, e di estendere sempre più i diritti acquistati. Ben presto tutti si strinsero insieme per isforzare i loro padroni a far le maggiori possibili concessioni (*k*). A tale oggetto profittarono di ogni opportunità, che loro si offerse; la destinazione originaria dei feudi cadde in dimenticanza; e si risguardarono come una specie di fedecommessi di famiglia.

V. Finalmente per maggiore disavventura comparve in campo il barbarismo scolastico della giurisprudenza del medio evo, e per esso venne scusato ogni abuso e difesa, e in certo qual modo santificata, a furia di sofismi, ogni nequizia.

§ 4. *Crollo del feudalismo.*

Queste novità introdotte nel sistema feudale produssero la sua rovina, com'era ben forza che la producessero.

Ed in vero siccome i vassalli, dopochè avevano ottenuta la eredità dei feudi nelle famiglie, cercarono, per quanto veniva lor fatto, di sottrarsi dal servizio, ed in genere volsero in loro utile, come la storia lo insegna, tutti i difetti del sistema feu-

(*h*) Schmid, tom. I, pag. 201. Quest' uso trovasi confermato anche dalle leggi feudali comuni (II, feud. 38), però con qualche mitigazione. Chiamavasi *quietum clamare*, e solo colla Bolla d' oro (cap. 14, § 1) fu in Germania posto ad esso un argine. Weber, parte IV, pag. 351.

(*i*) Solo a grado a grado i feudi divennero ereditarii. Dapprima l' eredità concedevasi solo in via di eccezione, e dagli scrittori di quei tempi si risguardava sempre per un privilegio speciale, come si raccoglie dalle loro cronache. Durante il dominio dei Carolingi si riscontrano già dei feudi, di cui erasi ai figli assicurata la successione. Ma l' eredità dei feudi fu solo nell' undecimo secolo stabilita generalmente pei figli maschi abili all'armi, e divenne una proprietà naturale dei feudi. Weber (pag. 94-110) narra diffusamente come i feudi diventassero ereditarii. Vedi anche Ludeu, tom. V, pag. 117; e Leo, Storia del Medio Evo.

(*k*) Schmid, parte IV, pag. 337; Pfister nel secondo tomo della Storia dei Tedeschi espone in modo assai istruttivo e profondo come sia ciò avvenuto per parte dei principi tedeschi, protetti dalla Santa Sede.

dale, comportandosi verso i loro benefattori più presto da nemici e rivali che da fedeli seguaci (*a*); così i Principi furono in certo modo da necessità ridotti a procacciarsi per altre vie la forza armata loro occorrente. Essi presero quindi dapprima al loro soldo delle *bande* di malfattori e di avventurieri (*b*). Indi a mano a mano si organizzarono le milizie mercenarie (*c*). Per esse nel servigio militare non andò guari che s'introdusse un ordine diverso. I condottieri di tali milizie si diedero premura di distinguersi coll' arte loro e di supplire al piccol numero delle loro soldatesche con una maggiore mobilità delle stesse: il che fu già causa, che la nobiltà feudale, solita combattere gravemente armata, decadde in genere dalla sua importanza militare.

Si aggiunse che le città al tempo delle crociate erano pervenute ad un punto di opulenza e di potere fino allora insolito. I Principi seppero trarre profitto da ciò, favorirono le città dando loro varii privilegii, e si servirono di esse per fiaccare l'orgoglio dei lor fieri vassalli (*d*). Ma tutto ciò succedeva soltanto a lenti passi. In ogni paese, in ogni distretto i vassalli uniti sotto il nome di Stati o Diete (*e*) e i Principi signori feudali si fecero per ben più secoli la guerra, finchè poi da ultimo la maggior parte degli Stati ricevettero una precisa costituzione lor propria.

In Francia prevalse l'autorità dei re (*f*). Nell'Inghilterra i baroni ed il popolo, col quale fecero lega contra i loro sovrani,

(*a*) Ciò era del loro interesse; essi cercavano modo di trasformare in allodio i beni ricevuti in feudo. Nessuno sforzo rimase intentato; ciocchè separati non potevano ottenere colla forza o coll' inganno, tentarono di estorquere uniti. Schmid, p. III e IV; Baumer, Storia della Casa di Svevia; Denina, Rivoluzioni d' Italia, e specialmente il tomo secondo; Remer, Saggio di Storia della Rivoluzione Francese, cap. 5 e 6, Helmstadt, 1795.

(*b*) Daniel, Della milizia francese, lib. 3. — Simile feccia chiamavasi coi nomi di *coterelli*, *ruptuarii*, *brabantini*.

(*c*) In Francia, in cui fu introdotto prima che altrove il sistema feudale, la prima spinta al suo decadimento fu data nel 1445 coll' introduzione della milizia stabile, o delle così dette Compagnie di Ordinanza. Heinrich, Storia della Francia, p. II, periodo 5, pag. 400. Tanto i principi stessi di Francia poi, quanto gli altri, assoldarono svizzeri, e lanzinecchi tedeschi.

(*d*) Schmid, p. IV, pag. 337.

(*e*) Da principio si formarono delle confederazioni fra cavalieri, ossia delle unioni spontanee di alcune famiglie nobili; in appresso si strinsero insieme tutti i vassalli di un' intiera nazione. Siccome essi facevano già prima l'ufficio di consiglieri (poichè per la loro qualità di possessori di feudi doveano prestarsi tanto pel servizio militare che per quello civile), così sotto colore di operare pel bene del paese, si unirono ai pochi Dinasti liberi, che vi erano, e si costituirono rappresentanti della nazione. Questo successe nominatamente ai tempi delle contese fra l'Impero e la Chiesa; i fulmini del Vaticano contribuirono non poco al rilassamento dell' obbedienza dei sudditi verso i lor principi.

(*f*) Boulainvillier, Storia dell' antico reggimento della Francia, tom. III.

rimasero superiori (*g*). Nella Castiglia e nell'Aragona ottenne il sopravento per qualche tempo la nobiltà, che ammetteva però nelle sue file qualunque purchè pretto spagnuolo; ma poi prevalse il poter regio, troppo grande per la costituzione di quelle provincie (*h*). Soltanto la Germania rimase un regno feudale finchè cessò di essere unita, il che avvenne prima per le guerre di religione, poi per la pace di Vestfalia, infine per essersi diviso l'interesse dei vassalli da quello di tutto il corpo della nazione. Anche nelle provincie austro-tedesche, e precisamente in quelle dell'Austria superiore e inferiore e della Stiria e Carinzia il sistema feudale tralignò, come altrove; ed anche quivi le stesse cause produssero gli stessi effetti, senzachè il nesso feudale troppo rilassato potesse porvi riparo. I vassalli divenuti potenti, e sicuri, per l'eredità loro concessa dei feudi, del possesso di questi, non si lasciavano sfuggire opportunità di opporsi ai loro principi (*i*) e di allargarsi nell'amministrazione dei loro feudi; il che loro venne in parte anche fatto (*k*). Contuttociò la proprietà della sostanza dei beni feudali comunque limitata, rimase sempremai presso i principi, come signori dei feudi. Una mutazione essenziale non poterono quindi i vassalli introdurla, sebbene gli enti feudali sieno stati in varie maniere impiccioliti. I feudi, che consistevano solo in privilegi e prerogative, tranne le cariche ereditarie, nella maggior parte si estinsero, nè rimangono quasi altri feudi, che quelli i quali un giorno erano destinati ai bisogni dello Stato, e specialmente a quelli militari, per cui venne esatto il servigio l'ultima volta nel 1705 (*l*). Dopo quest'epoca i beni feudali si trovano in mano dei vassalli, senzachè da loro si esiga altra cosa che le tasse,

(*g*) De Lolme, Costituzione dell'Inghilterra, cap. I, II e III; Hume, Storia della Gran Brettagna; e Robertson, Storia di Scozia.

(*h*) Mariana, Storia di Spagna. Io non potei avere di quest'Opera che un estratto in francese, ma mi giovai poi della Storia di Spagna contenuta in quella Universale di Guthrie e di Gray.

(*i*) Nell'Austria inferiore le contese fra la Corona ed i vassalli, uniti sotto il nome di *Stati*, scoppiarono con più violenza dopo l'estinzione della Casa di Bamberga, durante il così detto interregno. Nella Stiria e nella Carinzia avevano già guadagnato ancora maggior terreno. Da un lato l'estinzione anteriore della Linea regnante, dall'altro la debolezza dei Principi avevano favorito l'impresa. Vedi Lambacher sull'Interregno dell'Austria, Vienna, 1773; Cäsar, Storia politica della Stiria, Grätz, 1786; Olenschlager, Storia politica della prima metà del secolo decimoquarto; Gerardo de Roo, Cronica storica.

(*k*) I vassalli non trascurarono alcuna occasione di conseguire la libera disposizione dei loro feudi, come lo comprovano gli antichi atteggi che si trovano negli Archivi; nè omisero di estendere, ogni qual volta poterono, i loro privilegi. Per tal guisa gli Stati dell'Austria inferiore ottennero, sebbene solo a rilento, le così dette concessioni feudali. Vedi il mio Manuale del diritto feudale dell'Austria inferiore, p. 1.ª pag. 89. La nobiltà della Stiria aveva raggiunto già prima quest'intento.

(*l*) Vedi la relativa Citazione riportata nel mio Manuale sopra indicato, p. II, n. XXVIII, pag. 215 della Collezione delle pezze giustificative.

sebbene per legge il vincolo feudale diminuisca di un quinto il valore del feudo, e lo si deduca dal medesimo in tutti i cambiamenti prodotti da vendita, da donazione od altro (*m*); per cui i vassalli gratuitamente godono per grazia del signore del feudo senza correspettivo un tal quinto (*n*). Ma siccome non c'è alcuna prescrizione od alcuna convenzione esplicita, per cui i vassalli si possano risguardare prosciolti dal loro servigio, così le leggi feudali restano in ciò ancora in pieno vigore, ed il diritto del signore del feudo non è che dormiente.

§ 5. *Corollarii.*

Da ciò che abbiamo fin qui detto, prima dell'origine, poi dell'incremento, indi della corruzione e finalmente del crollo del sistema feudale emerge:

I. Che i feudi nella loro origine e secondo la loro destinazione altro non erano che uno emolumento in natura (*a*) introdotto in difetto di denaro, prima per la sicurezza personale dei principi, poscia per imprese più vaste, per ultimo per fare fronte ai pesi dello Stato.

II. Che i motivi del corrompimento del sistema feudale non furono la sua indole ed essenza intrinseca, ma sibbene i rapporti personali, che sovr'esso influirono, quali erano il carattere i costumi e il modo di pensare delle popolazioni presso cui nacque (*b*).

III. Che dal momento in cui il sistema feudale formò parte della pubblica amministrazione, e in cui per la sua fondazione vennero impiegati beni nazionali, esso divenne in ciò una isti-

(*m*) Anzi nella Stiria, per privilegio concesso nel 1567 dall'Arciduca Carlo, i vassalli non pagano tasse, ma sole competenze di scritturazione.

(*n*) In forza dell'ancor vigente Patente di stima dei beni in casi di concorso, emanata da Maria Teresa li 29 giugno 1765, in simili perizie giudiziali i campi vincolati a feudo si devono stimare un quarto, i prati poi un terzo di meno di quelli liberi; ed in genere nella rilevazione delle rendite ciò ch'è feudale si calcola a sei, e ciò ch'è libero a cinque per cento. Ma in pratica è invalso l'uso di stimare il dominio diretto il venti per cento, ossia un quinto del valore di tutto l'ente, la qual misura serve generalmente di norma per regolare l'importo che pagar si deve per l'allodializzazione. Lo stesso osservasi in Baviera ed in tutte le curie feudali da me conosciute.

(*a*) Perciò Struvio definisce il feudo in senso obbiettivo: *Res cujus utilitas sub lege fidelitatis loco salarii est concessa.*

(*b*) Vedi, a preferenza di ogni altro, Schmid, t. I, p. 201-257, t. II, p. 156, t. III, p. 19, t. IV, p. 347-371. Confronta anche Blakston nell'Introduzione al suo Comentario delle Leggi Inglesi; e Saint-Palage sugli ordini cavallereschi del medio evo secondo la loro costituzione politica e militare, tradotto in tedesco da Klüber, edizione di Norimberga del 1786, nella quale opera è dimostrato con sufficiente evidenza qual parte avesse il carattere nazionale sull'ordinamento degli ordini cavallereschi, che tanto s'intralciano nel sistema feudale, e quali conseguenze ne derivassero. Veggasi pure Weber, p. I, pag. 159-210.

tuzione pubblica sostenuta coi mezzi dello Stato; per il che i feudi formati in tal guisa sono da risguardarsi come parte del patrimonio dello Stato, sui quali spettano al Sovrano in tutta la loro estensione i diritti fondati nel Gius pubblico naturale, e intorno ai quali incombe al medesimo il dovere correlativo di averne la debita cura, di provedere alla loro conservazione, e di prevenire quindi il danno, che potrebbe ad essi derivare dall' altrui ignoranza di legge, o da negligenza (*c*).

IV. Che siccome lo scopo primario dei feudi è la prestazione di servigi militari (*d*), e che tutte le norme in materia di feudi hanno di mira una tal prestazione, così al presente non potendosi più domandare servigi militari (*e*) atteso il diverso metodo di guerreggiare, ha luogo in questo rapporto soltanto una semplice finzione legale; senza però che con ciò cessino i doveri relativi dei feudatarii, mentre questi godono tuttavia l' emolumento costituito originariamente per la prestazione dei detti servigi militari, e quindi restano nel loro pieno vigore i diritti anteriori, e si giudica di conformità tanto la capacità di posseder feudi, che l' estensione ed efficacia degli obblighi derivanti dal contratto primitivo e regolati e determinati più precisamente dalle Leggi; nè più nè meno come se sussistesse ancora l'antica condizione di cose.

V. Siccome il feudalismo si era successivamente tanto diffuso, e tanta parte abbracciava della pubblica amministrazione, che in molti stati la maggior parte dei diritti regali erano dati in feudo e quasi tutti i diritti delle classi privilegiate erano fondati sul sistema feudale, e buona parte dei rapporti dei servi coi loro signori dipendevano da tale sistema; così è naturale, ch' esso di sovente fosse in dissonanza collo scopo dello Stato e colla indole dei tempi. Oltracciò, la causa principale delle frequenti oppressioni a cui andavano soggetti i sudditi, e della ineguaglianza dei diritti, era appunto il feudalismo (*f*).

(*c*) Questo è il vero aspetto, sotto cui devonsi considerare i feudi dello Stato, ed a ciò devesi principalmente aver mira.

(*d*) Introdotti da conquistatori, e confacenti alle viste di questi, il primo oggetto, per cui si fondarono i feudi, fu quello di avere un esercito mobile. L'obbligo del servizio militare fu risguardato fin da principio come una proprietà loro naturale, cosicchè anche allorquando si concedevano feudi per impieghi civili, vi si sottintendeva sempre compreso anche il servizio militare, nè si riputarono feudi proprii quelli, cui non era annesso un tal obbligo. Weber, p. I, p. 112; Chimani, Esposizione del diritto feudale comune secondo i principii di Boemero, Vienna, 1793, Introd. cap. II.

(*e*) Ciò vale dei feudi privati, perchè i loro signori non hanno diritto di far la guerra.

(*f*) È quasi incredibile a qual punto giungessero gli abusi nell' esecuzione del contratto feudale. L'amministrazione della giustizia era pressocchè universalmente feudale. In più regni, le cariche supreme dell'amministrazione erano state concesse in feudo. Weber, p. II, e Reinhard, Collezione di dissertazioni giuridiche, p. I.

Niuna meraviglia adunque, se in questi ultimi tempi tanto si è declamato contro i feudi: ma in ciò non si distinse ciò ch' era un' applicazione ingiusta e dannosa del feudalismo, una pazza estensione data al medesimo e gli abusi che ne derivarono, e ciò che costituiva la proprietà nazionale data in dominio utile ad una determinata serie di persone verso servigi da prestarsi, o in ricompensa di servigi già prestati, o finalmente ad oggetto di conservare in tal modo per sempre allo Stato i suoi beni (*g*).

Di qui nacque una confusione d' idee che fu spinta all' eccesso. Ma prima che la verità si facesse strada, che si rettificassero le opinioni sul regime feudale e le sue conseguenze, e sulla proprietà nazionale data in feudo, e che si fosse tirata una linea di demarcazione fra questa e quelli; il sistema di distruzione del medio evo aveva già colpito in più paesi i feudi regi, e nominatamente in Francia si sbracciarono a spogliare ciecamente la nazione dei medesimi, rendendoli liberi nei loro possessori. Ma ben presto si scoperse l' errore, e le Repubbliche traspadana, cisalpina, romana e partenopea, figlie di quella francese, si appigliarono all'opposto partito, avocando i feudi allo Stato, e privandone i loro possessori. Ma il governo francese, che in questo mezzo si era in parte riorganizzato, ordinò che fossero restituiti agli anteriori loro possessori i feudi ch'erano stati in Italia già confiscati, conservando però gli obblighi ad essi inerenti.

Finalmente una delle cause della decadenza dei feudi deve ricercarsi nella scienza dell' economia nazionale, ora ridotta a sistema, la quale stabilisce il principio, che solo *la proprietà indivisa è utile al ben' essere sociale*; e richiede quindi che i feudi si svincolino, perchè sono un impedimento alla libera disposizione ed alla buona cultura dei fondi.

In teoria non v' ha dubbio esser giusta questa massima, e sarebbe anzi da desiderare che si effettuasse rispetto a quei beni feudali che formano parte di altri maggiori, nonchè riguardo ai diritti ed ai privilegi feudali, dando il corrispondente indennizzo allo Stato. Ma nel concedere lo svincolo dei feudi vuolsi usar somma cautela, onde il pubblico patrimonio non venga dilapidato, ma lo Stato riceva il suo. Migliorare, non distruggere: ecco ciò che far conviene.

(*g*) Per questo ultimo motivo l' imperatore Giuseppe I alienò, colla riserva del vincolo feudale, i beni appartenenti alla casa arciducale, posti nel Mantovano, o derivanti dalla duchessa Matilde. La Repubblica Veneta non vendeva nemmeno negli ultimi tempi alcun fondo pubblico, altrimenti che sotto riserva del nesso feudale, e del conseguente diritto di caducità.

§ 6. *Stato attuale dei feudi nelle provincie della monarchia austriaca.*

Nell' Austria superiore ed inferiore la curia feudale principesca è di molta importanza. Secondo l' ultima revisione, ed il catasto feudale ora compito, compresi i suffeudi, essa conta infatti 898 feudi nobili, e 2760 feudi rustici, i quali uniti insieme si compongono di 18,000 enti feudali, fra cui si annoverano varie rilevanti signorie e censi. Il così detto sistema di purificazione territoriale basato sulla pace di Presburgo del 1805, arrecò a quella curia un aumento significante, mentre per esso quella signoria feudale che fino a quell'epoca goduta aveano nell'Austria superiore e inferiore alcuni principi esteri ecclesiastici o laici (*a*) si devolse alla casa arciducale. Si aggiunga poi, che l'Arciduca d'Austria per concessione dell'imperatore Federico I, del 1166, ha il privilegio, che tutti i feudi posti nell'Austria inferiore sono senza eccezione di lui suffeudi (*b*), e che quindi esso è il primo immediato padrone di tutti i feudi nell'Austria superiore ed inferiore.

Anche i feudi principeschi della Stiria sono importanti, sebbene i privilegi particolari che godono colà i vassalli, e l' amministrazione uffiziosa dei detti feudi esigano una sorveglianza

(*a*) Quando l'Austria era ancora una provincia immediata dell' Impero Germanico, e come tale si riputava cosa di quella corona, gl' Imperatori della casa di Sassonia, e di Franconia donarono intieri distretti ai monasteri di Passavia, di Ratisbona, di Freipinga, di Salisburgo e di Bramberga; i quali monasteri, seguendo il costume d'allora, li concedevano in parte in suffeudo, tra per conservarsi in possesso del dono ricevuto, tra per adempire l' obbligo ad essi incombente della difesa del paese. Rauch, Storia dell'Austria, p. I.ª 1 e 2 periodo; Schrötter, Saggio d'una storia politica dell'Austria; Herchenhan, Storia dei Bamberghesi; Heinke, Manuale del diritto feudale dell' Austria inferiore, p. I, § VI, p. II, § 1. Diviso è il parere dei dotti circa l'origine dei feudi brandeburghesi nell'Austria. Vedi le Memorie di Brandeburgo del re Federico II; Spiess, Dell'origine e del possesso delle signorie, e dei beni dell'Austria inferiore, dati in feudo dai principi e Burgravi di Norimberga; Schrötter, nel suo Saggio citato di sopra.

(*b*) Ecco le precise parole di quel documento: *Imperium quoque nullum feodum habere debet Austriae in ducatu, si vero princeps aliquis vel alterius status persona nobilis vel ignobilis, cujuscumque conditionis existat, haberit in dicto ducatu possessiones ab ipso jure feodali dependentes, has nulli locet, seu conferat, nisi eas prius conduxerit a duce Austriae memorato, cujus contrarium si fecerit, eadem feuda ad ducem Austriae devoluta libere sibi ex tunc jure proprietatis directi domini pertinebunt, principibus et monasteriis exceptis dumtaxat in hoc casu* » colle quali ultime espressioni (come a ragione osserva Schrötter nel suo Saggio pag. 351, e come la pratica lo conferma) altro non si volle significare senonchè solo agli ultimi, cioè agli ecclesiastici, si condona la pena di fellonia, fermi nel resto anche per essi, come per tutti gli altri signori diretti dell'Austria, gli obblighi prescritti dal Regno.

scrupolosa (§ 110). Oltre a questi feudi ve ne sono nell' Austria inferiore anche di quelli privati. Nella Boemia e Moravia venne il feudalismo introdotto in parte coll' unione di que' due regni colla Germania, ma esso non arrivò mai ad estendersi in modo da riuscire pregiudizievole nei suoi effetti a quei sovrani; che anzi il potere ed il lustro del loro trono ne crebbero, essendochè la giurisdizione feudale dei re di Boemia si estendeva molto più in là dei confini territoriali, ed abbracciava la maggior parte delle provincie limitrofe (*c*). La Lusazia infatti, la Slesia, la Moravia e una gran parte della Sassonia e della Franconia erano soggette altre volte alla signoria feudale della Corona di Boemia. Presentemente una tale signoria si limita ai feudi di Carlstein, al territorio di Asch, al rinomato suffeudo di Olmütz e ad alcune signorie soggette al vincolo feudale.

Nel Tirolo vi sono ancora più di 2000 feudi regi. In Gorizia ed in Gradisca, e in quella parte dell'Istria ch'era altre volte soggetta alla Repubblica Veneta, gran parte del territorio è soggetto alla marca feudale verso lo Stato. Anche nella Dalmazia vi sono alcuni feudi regi d'importante estensione (*d*).

Nel Regno Lombardo-Veneto la Repubblica cisalpina aveva abolite tutte le giurisdizioni, tutti i diritti di privativa, privilegi e titoli annessi ai feudi, e volle avocare tutti i feudi regi, ch'erano ivi assai numerosi, cancellando così ogni resto di feudalismo. Ma il susseguente governo Italico-Francese disapprovò questo ultimo consiglio; fece che si restituissero i beni feudali ai loro antecedenti possessori; e dichiarò espressamente che conservava le obbligazioni inerenti ai detti beni, tanto a favore dei chiamati, che dello Stato, e che spettava alla pubblica Amministrazione di esercitare a tale oggetto la opportuna vigilanza (*e*).

Così i feudi regi, di cui ve n'ha più migliaia, continuano in questo Regno a sussistere in tutto il loro vigore.

(*c*) Vuolsi ascrivere alla sete dell' imperatore Carlo IV d' ingrandire gli Stati della Boemia, di cui era Re, se quella corona estese tanto i suoi dominii feudali. Egli fu fondatore dei feudi di Carlstein. Vedi Pelzel, Carlo IV re di Boemia, Praga, 1780; Coment. de vita Caroli IV in Freheri script. rerum bohem.; Lünig Corp. jur. feud. t. II, pag. 7, presenta un prospetto dei feudi della Boemia *extra curtem*, i quali però andarono per la maggior parte perduti in seguito all' indicato sistema di purificazione territoriale, stabilito dalla pace di Presburgo nel 1805.

(*d*) Lo stato di questi feudi è perfettamente lo stesso di quello ch'era nel 1809 al tempo dell'invasione dei Francesi, poichè questi, rispetto ai feudi regi, durante la loro dominazione non fecero alcuna innovazione. Nel Tirolo settentrionale il Governo Bavaro prescrisse bensì alcune modificazioni coll'Editto feudale 7 luglio 1808, ma però non abolì i feudi.

(*e*) Come il governo Italico-Francese abbia considerati, e trattati i feudi, si raccoglie dalla legge 15 aprile 1806, art. 1.° La giurisdizione, i diritti di privativa, i dazii e diritti regali d'ogni natura annessi ai feudi sono avocati allo Stato; art. 2. I beni, e le rendite feudali indipendenti dall' esercizio di un diritto re-

Riassumendo le cose dette circa ogni singola provincia, e che io attinsi a fonti le più sicure, si scorge che buona parte della Monarchia austriaca è affetta da marca feudale regia. Nei regni di Ungheria e di Galizia non vi sono feudi. I popoli slavi e maghiari non hanno mai conosciuto i feudi del diritto comune. È vero che le starostie della Polonia, e le così dette donazioni regie dell'Ungheria somigliano in parte ai feudi; ma cionnonostante feudi non sono.

§ 7. *Fonti del Diritto feudale.*

Le fonti del Gius feudale sono o *generali*, o *speciali*, secondochè abbracciano tutti i feudi, oppure quelli di una data provincia o di una data curia.

Esse sono inoltre *principali*, o *sussidiarie:* le prime contemplano i feudi direttamente, le seconde servono solo a meglio intendere ciò che ad essi si riferisce.

Siccome il rapporto tra il vassallo ed il suo padrone è un rapporto sotto ogni aspetto al tutto ipotetico, che ha per base un contratto, con cui una parte dà l'usufrutto di una cosa e l'altra promette dei servigi, e siccome dipende dalla volontà espressa o tacita dei contraenti di dare a tale contratto quella forma e contenuto che loro più quadra; così è chiaro, che nel valutare le fonti dei diritti nascenti da ogni singolo feudo, vuolsi innanzi tutto aver riguardo a tale convenzione, e conoscerne l'indole sua particolare. Valgono quindi le seguenti regole:

1.° La prima ragione del decidere sono gl'istrumenti risguardanti il feudo, vale a dire l'investiture, le reversali, le specifiche degli enti feudali e simili. Questi documenti indicano qual è la natura del feudo e quale fu il relativo contratto.

2.° La seconda fonte a cui si deve ricorrere, sono, se ve ne ha, i privilegi e le concessioni accordate dal signore; imperciocchè esse formano parte integrante del contratto, e contengono le dichiarazioni del signore circa il contratto stesso, cosicchè appartengono al corredo degl' istromenti della prima categoria, sebbene non fossero stati in esso citati. Lo stesso deve dirsi dei contratti famigliari, conchiusi con saputa del signore diretto, mentre valgono per essi gl' identici motivi.

3.° Vengono quindi le leggi feudali. Il contratto feudale si

gale, rimarranno presso i possessori attuali, conservate le obbligazioni inerenti a detti beni tanto a favore de' chiamati, che dello Stato.

Questi feudi furono dati in amministrazione nella loro qualità di beni nazionali alla Direzione del Demanio, boschi ec., sotto controlleria del Fisco, e si ordinò che i possessori dei feudi dovessero denunziarli, sotto pena di sequestro. Ma allorchè successe il dominio Austriaco, i governi di Milano, e di Venezia ebbero la tutela dei feudi.

suppone sempre che sia stato conchiuso sotto l' osservanza di quelle leggi, cosicchè tacitamente si ritiene che sieno in esso contenute.

Ma prevalgono al diritto feudale comune quelle leggi che risguardano esclusivamente la corte a cui appartiene il feudo di cui si tratta (*a*). Tali leggi appartengono alla classe delle speciali, e quindi vale il principio che alle leggi generali derogano quelle particolari (*b*). Sia poi che queste norme siano scritte, oppure soltanto sanzionate dalla consuetudine (*c*, certo è ch' esse determinano la qualità particolare dei feudi.

4.° Ma se in un dato caso non somministrano alcuna norma a decidere, nè le leggi speciali della corte, nè quelle comuni feudali, allora convien ricorrere all' analogia legale, indi al diritto civile (*d*), ed in fine ai principii di diritto naturale (*e*), poichè in difetto di leggi speciali vuolsi osservare quelle generali.

§ 8. *Del diritto feudale longobardico ossia comune.*

Quantunque le condizioni espresse o tacite del contratto feudale esprimano l' indole particolare di questo, e quantunque perciò si debba aver principalmente riguardo agl' istromenti che vi si riferiscono ed ai privilegi, e alle altre modificazioni a ciò attinenti ciò non ostante il diritto feudale comune resta sem-

(*a*) Molto si disputò se debba applicarsi il così detto *jus Curiae* o il *jus feudi siti*, oppure il *jus contractus*. Essendo compresi molti Stati dell' antico Impero Germanico in tutto od in parte nel territorio di un altro Stato, tal questione si agitava assai spesso, ed essa aveva un interesse pratico. Ma negli Stati Tedeschi ereditarii dell'Austria, quello che fu osservato esclusivamente, anche dai feudatarii esteri, si fu il diritto della Curia. Le leggi del paese non hanno fatto che modificarlo nella sua applicazione. Weber, p. I, pag. 285-303; Lezioni di diritto feudale longobardico, germanico ed austriaco, Vienna, 1801, pag. 70-72.

(*b*) Pel diritto feudale comune s' intende in genere quello longobardico; esso non è che sussidiario (§ 8). Il diritto feudale Sassone e Svevo non è a parlar propriamente, che la norma di alcune curie feudali, per cui esso non si può in senso stretto risguardare che per un jus curiae.

(*c*) Remerich, De probab. consuetud. et observant., Halae et Lipsiae, 1775. Nelle materie feudali vale negli Stati Austriaci ancora la consuetudine, giacchè il Codice civile, a senso del § 359, non è applicabile ai feudi. I §§ 10 e 12, non sono adunque da estendersi ad essi.

(*d*) Vedi Wagner professore di diritto feudale nella città di Vienna sul rapporto del Codice civile agli altri rami speciali del diritto privato degli stati ereditarii austriaci tedeschi pei sudditi di condizione civile. L'autore sviluppa con profonda cognizione di causa la questione, se ed in quanto il Codice civile universale Austriaco si possa risguardare come fonte sussidiaria del diritto feudale comune.

(*e*) La maggior parte degli scrittori in materia feudale presuppongono l'esistenza di un diritto feudale naturale; ma questo in fondo altro non è, che una logica esposizione dei principii legali dipendenti dall' essenza e dalla forma del contratto di feudo. Volfio scrisse così un diritto feudale naturale. Vedi anche Biener, De finibus jurisprudentiae natur. circa feuda regundis. Lipsiae, 1784.

pre la norma (*a*). Occorre quindi di formarsene un' idea completa. Essendo il feudalismo una istituzione ipotetica, vi ebbe ben presto bisogno di regole positive per introdurre uniformità in quelle materie. Le più antiche leggi dei Bavari e dei Visigoti (*b*) contengono delle regole relative ai feudi. I capitolari dei re Franchi (*c*) sono in ciò ancora più precisi e dettagliati. In appresso, da un lato le leggi date dagli Imperatori tedeschi in Roncaglia; dall' altro le consuetudini che invalsero a grado a grado, ed i giudicati passati in forza di legge avevano già nel secolo XI costituito nell' Italia superiore un informe abbozzo di diritto feudale. Un incognito tentò prima dell' anno 1136 di porre in ordine questi sparsi materiali. Dicesi che il Console di Milano Gerardo Negri della famiglia dei Capagisti, abbia disposto sistematicamente questa raccolta, e l'abbia anche aumentata (*d*). A questo primo lavoro s' aggiunsero in seguito quattro appendici, due lettere di Oberto dall' Orto, Console anch' esso di Milano, alcune collezioni e leggi degl' imperatori Federico I e Lottario II (*e*). L' opera in questa forma ridotta fu insegnata pubblicamente alla Università di Bologna sotto il nome di libro feudale, o di consuetudini dei feudi, e fu munita di glosse (*f*). Dopochè si fecero più compilazioni e revisioni di simile collezione, fu essa per ultimo da Ugolino verso l' anno 1220 inserita sotto il titolo di libri dei feudi, nel corpo del gius civile qual *decima* collezione, aggiungendovi e

(*a*) In quanto cioè il contratto di cui si tratta, si avvicini o si allontani dalla natura dei feudi. Il diritto feudale comune serve di criterio pratico.

(*b*) Biener, Saggio di diritto di stato, di guerra e feudale del regno dei Goti occidentali di Spagna, collezione di Zepernik, p. IV, dissert. XIV; Pfeffel, Antichità del diritto feudale bavaro, disertaz. VI; Aventini, Annal. Bojor., lib. I e II.

(*c*) Baluzii, Capitularia regum francorum; t. II, Paris, 1677.

(*d*) Eichhorn (pag. 22), Introduzione al diritto privato tedesco; Paetz, Diritto feudale. Tuttavia due dei principali scrittori di materie feudali discordano intorno a questo argomento. Il professore Diek nella Storia letteraria del diritto longobardico sostiene che autore del primo articolo sistematico che s' incontra nella collezione delle consuetudini feudali longobardiche fu Gherardo, ed adduce di ciò attendibili ragioni. Il professore Laspeyres nella sua opera Sull'origine ed ordinamento più antico dei libri dei feudi, alla pag. 148, sostiene con molta erudizione essere falsa una tale opinione, mettendo in dubbio l' origine milanese dei libri feudali.

(*e*) Vedi Diek pag. 15 - 106, e Laspeyres, cap. II; C. W. Paetz, De vera librorum juris feud. longobard. origine prolusio; G L. Boehmer, de aetate vetustae consuetudinum feud. longobard. collectionis; Weber, Manuale del diritto feudale vigente in Germania, p. I, pag. 217 e seguenti.

(*f*) Circa ai glossatori del diritto feudale e specialmente circa al primo glossatore e circa all' autore della glossa ordinaria, sono Diek e Laspeyres di opinione differente. Il primo, dalla pag. 217 alla pag. 232, si sforza di dimostrare che il primo glossatore fu Pillio, e che la glossa ordinaria è opera di Colombi, e non di Accurlio; laddove Laspeyres accede all' opinione comune che Bulgaro fosse il primo glossatore, come Colombi l'autore della glossa ordinaria: veggasi il quarto Capitolo della sua opera Sull'origine, e primo ordinamento dei libri dei feudi.

cambiandovi alcune cose ed unendovi le costituzioni imperiali di que' tempi. Così le leggi feudali formarono parte del codice civile romano, e furono con questo dichiarate formalmente valide per l'Impero Germanico nell' anno 1495 (*g*), sebbene anche prima le norme ivi contenute fossero generalmente state tacitamente accettate per regola dei giudizii feudali. Ma non ottennero forza di legge tutti già i capitoli che si trovano oggidì nel così detto diritto feudale longobardico; ma solo quelli che a tempi di Ugolino furono aggiunti al codice Romano come la X collezione di cui è composto. Questi capitoli si chiamano ordinarii e sono quelli che formano il primo libro fino al Capitolo 58 inclusivo. I capitoli susseguenti si chiamano straordinarii ed anche estravaganti: essi furono inseriti solo nel secolo XVI nei corpi di diritto civile a stampa (*h*).

Questa collezione constava da principio di un libro solo. Ma i glossatori in appresso ne formarono tre e finalmente due libri; ed in quest' ultima forma fu aggiunta al corpo di diritto civile. Questa collezione contiene in generale poco ordine; e si vede apertamente che fu composta a brani. Quindi è che nel secolo XV più giureconsulti tentarono di ordinare meglio le materie feudali in essa contenute. Antonio Minuccio di Pratovetere di Bologna ne formò 6 libri, e Bartolommeo Baraterio scrisse un' opera intitolata *Libellum feudorum reformatum*, in cui espone tutte le leggi feudali in un ordine più chiaro.

Anche il giureconsulto Cuiaccio cercò di migliorare l'ordine dei libri feudali formandone cinque. Lasciò il primo libro com' era, perchè ritenne che ne fosse autore Gerardo Negri Console di Milano. Del secondo libro si servì a formare il secondo, il terzo, e parte del quarto libro della sua opera. Nella seconda parte del quarto libro inserì i Capitoli straordinarii. Nel quinto libro pose varie costituzioni degl' Imperatori tedeschi in materie feudali. Ma successe lo stesso a lui di quello ch'era avvenuto agli altri, che avevano migliorato l' ordine della legge feudale: le sue proposte non furono generalmente accettate, ma si ritenne l'antica distribuzione delle materie, sebben difettosa (*i*).

(*g*) Locchè avvenne per ordin e dell' imperatore Massimiliano I, che introdusse la procedura giudiciaria della Camera del Regno, prescrivendo il Codice romano a legge formale dell'Impero Germanico.

(*h*) Secondo Eichhorn (Introd. al Diritto privato tedesco, compreso il diritto feudale, pag. 34), i capitoli straordinarii furono sotto il titolo di *capitoli stravaganti* raccolti da Jacopo Ardizzone discepolo di Ugolino. Dick opina che quei capitoli contengano due collezioni e stravaganti di cui ascrive la seconda al suddetto Jacopo Ardizzone.

(*i*) Weber, p. I, pag. 227-250; Bertram, Analisi dei libri feudali longobardici (collezione Zepernik, p. II, dissert. 17): questo autore sottopone ad un severo esame l'autenticità dei singoli passi di quei libri.

I due libri del diritto feudale comune, ossia longobardico sono divisi in titoli ed in capitoli, ed i titoli più grandi in paragrafi. I paragrafi più estesi hanno più capi, e in quasi tutti i titoli avanti il primo paragrafo si trova un proemio. Le citazioni si fanno nel modo che segue:

Prima si cita il numero del libro, indi quello del titolo, e si aggiunge il proemio o il numero del paragrafo p. e. I feud. 8 prove; II feud. 1, § 3; II feud. 22, § 2.

Il diritto feudale comune ci traccia la forma originale del feudalismo ed insegna come abbia in seguito cangiato forma (lib. I, feud. 1). La natura dei feudi, e lo scopo della loro istituzione vi sono dimostrati a perfezione. Ma quel diritto non è applicabile che ai feudi; e tutte le norme in esso contenute in materie di diritto pubblico o di beni allodiali, non posseggono in Germania forza di legge, poichè quel diritto fu colà introdotto solo pegli oggetti feudali. Appartiene qui anche il titolo 20 del 3.° libro delle Decretali del Corpo delle leggi canoniche, il quale tratta in principalità della riconcessione e dei passaggi dei feudi ecclesiastici, nonchè dell'ordine di successione e della prescrizione. Del rimanente il diritto longobardico non è che sussidiario, mentre si applica solo nel caso che manchino leggi patrie feudali (§ 7) (*k*).

§ 9. *Del diritto feudale germanico.*

Fatta la collezione del diritto feudale longobardico in Italia e da' giureconsulti italiani, è naturale che buona parte di tale collezione fu desunta dalle consuetudini costà vigenti. Queste consuetudini penetrarono in Germania solo in appresso ed a poco a poco. Ma gli alemanni avevano anch' essi già le loro costumanze. Se non che le varie collezioni di questi non giunsero mai ad ottenere forza generale di leggi; ma rimasero sempre norme particolari di questa, o di quella corte feudale, secondochè potevano o no le parti dimostrare che quelle costumanze erano in esse corti vigenti; locchè non si presumeva (*a*).

Simili collezioni sono:

(*k*) Come si è già detto, i diritti delle curie e le consuetudini servivano di norma principale. Il diritto longobardico non operò che cessassero, ma non fece che supplire a quanto lasciavano d' indeterminato. Zacharias, Liber feudorum quatenus sit fons juris. feud. germ. comunis, 1797; Ern. Joach. Westphal, De fatis et usu studii jur. feud. in Germ., in thesaur. jur. feud., t. I, p. 135, di Jeniken. Lezioni di diritto feudale universale tedesco secondo i principii di Boemero.

(*a*) Siccome esse formano sempre una fonte speciale di conoscenza dei rapporti individuali feudali, così è necessaria la prova che sieno state accettate qual norma.

1. Quella conosciuta sotto il titolo di *Autor vetus de beneficiis* (*b*).

2. Il diritto feudale sassone, che forma parte del così detto specchio sassone (*c*).

3. Il diritto feudale svevo, che è la seconda parte del pure così detto specchio svevo (*d*).

4. Il Gius cesareo ossia una compilazione privata di leggi Imperiali, molte delle quali trattano di materie feudali (*e*).

5. Appartengono qui anche le collezioni delle consuetudini delle varie corti feudali tedesche, come di quelle della Lusazia, della Slesia e della Pomerania (*f*).

Nelle provincie ereditarie tedesche e boeme della Monarchia Austriaca ha piena forza di legge il diritto feudale comune. Poche eccezioni di esse formano le costumanze di qualche corte, i privilegi concessi e le poche leggi patrie in materia di feudi; nè quelle costumanze sono tanto numerose, nè quei privilegi, bene esaminati, di tanto peso, nè le leggi patrie così generali da formare un apposito corpo di gius feudale. In dubbio si presume sempre che valga il diritto feudale comune, il quale perciò deve riguardarsi come la legge fondamentale (*g*).

(*b*) Questa collezione, di cui non si conosce l'autore, ha il suggello di un'epoca assai lontana. Discordi sono gli scrittori intorno al tempo di sua compilazione, convenendo però tutti in ciò ch'essa sia la più antica delle leggi feudali tedesche. Weber, p. I, p. 251.

(*c*) L'autore di questa collezione appellasi Eicke di Repgow. Si crede che sia stata fatta tra l'anno 1215 e 1218. Essa stava in grande riputazione nell'impero germanico, specialmente per essere stata arricchita di molte glosse, ma non fu giammai elevata a diritto comune, essendo sempre rimasta limitata alla Sassonia ed ai paesi vicini. Hiener, Comment. de origine et progressu legum juriumque Germanorum, p. II.

(*d*) Questa collezione sembra essere stata fatta fra il 1250 e il 1282. Essa concorda colle leggi feudali longobardiche, e si vede che anche le massime canoniche sui feudi furono in essa ritenute. Ha l'aspetto di essere stata compilata da qualche chierico: circa l'età, e lo spirito di questa collezione scrissero Schilter, Wyrer, Lambacher e Gonne.

(*e*) Questa collezione fu scoperta da Senkenberg. Non la si può adoperare che per intendere meglio le antiche consuetudini feudali, essendo spoglia di ogni pubblico carattere. Vedi J. C. Rudolph, De vetere legum collectione, vulgo jus caesar, Erl., 1759; Storia della controversia sull'autore, sull'età e sull'uso così detto cesareo di Senkenberg; A. F. Schotti crit., sect. VIII.

(*f*) Queste collezioni si riferiscono solo ad alcune provincie. Si trovano raccolte nel corpo del diritto feudale germanico, t. II, di Lünig. Circa il diritto feudale di Görlitz, di cui Weber fa cenno, veggasi la miscellanea di Zepernik, t. I, n. 1.

(*g*) Vedi le leggi antiche, e nuove dei monarchi austriaci in materia di feudi. In tutte le stesse il diritto comune feudale serve di base, e ad esso frequentemente si fa richiamo. Per parlare in particolare dell'Austria inferiore esso vi fu prescritto più volte colle risoluzioni 16 ottobre 1542, 2 gennaio 1715, Decreto Aulico 28 aprile 1814. L'autore di quest'opera si diede ogni cura di porsi al fatto di tutte le particolarità dei feudi delle diverse provincie della Monarchia Austriaca, ma ad onta che l'officio ch'ei copre gli abbia a ciò appianata la via

Ogni eccezione di questa regola deve essere di volta in volta dimostrata.

Non esiste alcuna collezione generale delle consuetudini, dei privilegi, e delle norme sovrane emanate in oggetti feudali, la quale abbia forza di codice. Per tale causa è necessario di svogliere con grave fatica le antiche compilazioni delle leggi provinciali onde trovare le norme occorrenti (*h*). Wollersthal nel 1795 diede alla luce una raccolta di tutte le consuetudini, e delle leggi feudali delle varie provincie della Monarchia Austriaca; ma essa non è di alcun uso per gli errori, e per le inesattezze di cui è zeppa.

Per l'Austria inferiore vi ha la raccolta di Kofler, del 1775, la quale ha bensì del merito ma non è completa. Per supplire a questo difetto ho tentato nel mio Manuale del diritto feudale dell'Austria inferiore di dare un' idea esatta delle costumanze esistenti in questa provincia indicando quali tra esse hanno forza di legge, ed aggiungendo una raccolta esatta dei privilegi e dei regolamenti tanto dell'Austria superiore, che di quella inferiore. Per le altre provincie non vi sono simili raccolte; perlocchè conviene rispetto ad esse, ricorrere a quel poco che Lünig ne ha scritto nel suo Corpo di diritto feudale germanico o che si trova sparso a caso in qualche opera. Per le Provincie Venete vi ha il Codice feudale, il quale è una raccolta ufficiale fatta nel 1780 di tutte le terminazioni e regolamenti della cessata repubblica in oggetti feudali a datare dall'anno 1328. Si raccoglie dal detto codice però, che, tranne alcune mag-

non trovo tuttavia che in nessuna di esse provincie esistano eccezioni generali d' importanza del diritto feudale comune. Da per tutto trovò che le eccezioni si limitavano ad una classe privilegiata, e che fu sempre necessario il concorso di circostanze straordinarie perchè ciò avesse luogo.

Nell'Austria inferiore, in Tirolo, nell' Istria, in Gorizia, nella Dalmazia, nonchè nel Regno Lombardo-Veneto si giudica secondo il diritto feudale comune, e ciascuna eccezione dello stesso deve essere dimostrata con qualche privilegio tuttora vigente o con qualche determinazione speciale della primitiva investitura, o col dimostrare di aver ottenuto il consenso stesso dal signore del feudo. Le particolarità, che talvolta s' incontrano, non si riferiscono nella massima parte che a formalità soggette di lor natura a cambiamento.

(*h*) Così si consultino per la Boemia, la Costituzione nonchè il Regolamento pei feudi dell' imperatore Carlo IV, e la Costituzione da lui emanata nel 1355, come pure la Costituzione vecchia e quella rinnovata; per la Stiria, la Costituzione dell'arciduca Carlo del 1567, ed i conclusi degli stati del 1575 e del 1580; per la Carinzia, la Costituzione di quel paese, e per l'Austria inferiore il Codex Austriae e le così dette Consuetudini austriache di Suttinger, nonchè il Regolamento sui feudi dell' imperatore Massimiliano II, il qual regolamento non ottenne mai, è vero, forza di legge, ma serve a dimostrare in modo il più chiaro le consuetudini nelle materie feudali. Il Barone di Bretfeld, celebre scrittore di letteratura diplomatica, ci diede un' idea assai succosa e profondamente sviluppata della costituzione dei feudi Boemi, nell'archivio di geografia, di storia, di politica, e di tattica militare (fasc. n. 1815-1816 dell'anno 1812).

giori penali, e poche eccezioni concernenti i feudi impropri del Friuli, il Gius feudale longobardico fu ricevuto e riconosciuto negli stati della repubblica veneta, qual norma principale nelle materie feudali. Tanto è ciò vero, che anche al presente nelle Provincie Venete i libri dei feudi servono di base nel conoscere e giudicare delle cause feudali.

§ 10. *Della letteratura feudale.*

Siccome il feudalismo si è costituito all'indole e ai costumi delle nazioni presso cui è sorto; indole e costumi che riflettono in certo modo lo spirito ed il genio di quell'età (§ 5) e siccome i contratti feudali sono antichissimi, per cui non è possibile di conoscere gli obblighi attuali senza una esatta conoscenza di quelli antichi: così chi vuole penetrare lo spirito del feudalismo per dedurne le sue leggi deve:

a) Studiare la storia, i costumi e gli usi dei popoli presso cui nacque il sistema feudale;

b) Apprendere l'arte di leggere ed interpretare gli antichi istrumenti, ossia l'arte diplomatica, e l'ermeneutica;

La storia e la diplomatica sono adunque le prime scienze sussidiarie, per bene conoscere le leggi feudali; indi l'araldica, la genealogia e il diritto privato dei nobili.

Il diritto feudale fu già coltivato per tempo. Nel secolo XI Filiberto vescovo di Chartres scrisse un'operetta intitolata *De forma fidelitatis inter dominum et fidelem.* Nel secolo XII e XIII s'incominciò ad aggiungere delle glosse ossia delle brevi osservazioni, dopochè la collezione delle leggi longobardiche fu destinata a servire per le lezioni alla università di Bologna. Indi vennero i trattatisti ed i commentatori fra' quali Jacopo Ardizzone di Broilo, Giovanni Bianco, Martino Silimanno, Ottofredo Ostiense, Giacomo di Belvisio, Andrea di Isernia, che fu chiamato l'evangelista dei feudi e fu anche un martire delle leggi feudali; poi Giacomo Alvorotti, Baldo degli Ubaldi, Matteo degli Afflitti, e Giasone del Maino. In seguito Antonio Minuccio, Bartolommeo Baraterio, e dopo di essi Cuiaccio tentarono di meglio ordinare le leggi feudali; ma i loro tentativi non ottennero alcuna approvazione, e riuscirono frustranei.

Io non ho nè l'intenzione di dare un'idea completa di tutte le opere di materia feudale, nè sarei in grado di farlo: mi limito quindi ad accennare quelle opere di cui mi sono valso.

I. *Opere che trattano dell'origine e dei progressi, nonchè dello spirito del feudalismo.*

Schmid, *Storia dei tedeschi.*

Montesquieu, *Esprit des loix*, t. III.

Lodovico Antonio Muratori, *Antiquitates italicae medii aevi*, t. V.

Saggio di una storia prammatica dei feudi dall' origine della Monarchia Francese fino all' estinzione dei Carolingi nella Germania.

Köster, *Dell' origine e della costituzione degli antich i stat feudali.*

Boemero, *Diss. de juribus et obligationibus ex veteri statu militiae Germanorum pendentibus* (1749), *in elect. jur. feud.* t. I, n. 2.

Blakstone, *Commentario della legislazione inglese*, t. IV. Oxford, 1765-1769.

Wys, *Osservazioui sulla origine, sull' ordinamento e sulla decadenza del sistema feudale.*

Marchand, *Nuovo sistema circa l'origine dei feudi per servire alla cognizione della storia ed alla intelligenza dei costumi.* Parigi, 1776.

Saggio di storia generale della proprietà feudale. Londra, 1757.

Robertson, *Storia di Carlo V, t. 1 nella introduzione, colle note di Remer*, 1796.

Hume, *Storia d' Inghilterra*, Appendice II. *Del governo feudale ed anglo-normanno.*

Mably, *Osservazioni sulla storia della Francia*, t. I-III.

Lolme, *Costituzione dell' Inghilterra*, cap. I, II e III.

Veggasi in fine gli scrittori moderni dei tempi del medio evo, come sono Raumer, *Storia degl' Imperatori di Svevia*; Leo, Pfister, Luden, ec. ec.

II. *Opere che servono ad intendere le formule ed i termini dei vecchi istromenti d' investiture feudali.*

Gatterer, *Elementa artis diplomaticae universae*, vol. I. Gottinga, 1765.

Gruber, *Sistema di diplomazia universale.*

Ludwig, *Reliquiae manuscriptorum omnis aevi, diplomatum ac monumentorum ineditorum.* Halla, 1720-45.

Car. du Fresne du Change, *Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis.* Bas., 1762.

Halthaussi, *Glossarium german. medii aevi.* Lips., 1758.

Carpentier, *Glossarium novum ad scriptores medii aevi.* Parigi, 1767.

Adelung, *Glossarium manuale ad scriptores mediae et infimae latinitatis.* Halla, 1772.

Sull' ermeneutica del Gius feudale:

Edkhard, *Ermeneutica juris*, 1779.

Biener, *Primae lineae hermeneutices juris feud. longob.* Lips., 1799. — *Specimen hermeneuticum jur. feud.* ad II feud. 26, § ult. e II feud. 49, nec non I feud. 20 e II feud. 12.

III. *Opere che trattano ex-professo del Gius feudale e dei diritti provenienti dai feudi.*

a) Storia del Gius feudale:

Dick, *Storia letteraria del Gius feudale longobardico fino al secolo XIV.* Halla, 1828.

Laspeyres, *Dell' origine e della prima compilazione dei libri dei feudi.* Berlino, 1830.

Gartz, *De vera librorum juris feudalis longobardici origine prolusio.* Gottinga, 1805.

Eichhorn, *Storia del diritto.*

Sartori, *Dell' origine e del progresso del diritto feudale longobardico.* Augusta, 1783.

Biener, *De origine et progressu legum juriumque Germanorum.* Lips., 1788.

Böhmer, *De aetate vetustae collectionis consuetud. feud. in observ. jur. feud.* n. 1.

b) Il Gius feudale naturale:

Wolf, *Jus natur.*, t. VI.

Langemack, *Il Gius feudale comune filosoficamente dedotto.* Potsdam, 1747.

Biener, *De finibus jurisprudentiae circa feuda regundis.* Lips., 1782.

Nettelblad, *Syst. jur. pr. natalis.*, p. I, lib. 2.

Engelhard, *Spec. jur. feud.* 4., Lips., 1754.

c) Fonti delle leggi feudali:

Lünig, *Corpus jur. feud. Germ.*, Lips., 1727.

Senkenberg, *Corpus jur. feud. Germ.*, 1772.

d) Sistemi e compendi:

Schrader, *Tract. feud. in decem partes distributas.* Opera Joh. Brandis, t. II. Francof., 1594.

Rosenthal, *Tract. et synops. totius jur. feud.*, t. II. Francfort, 1722.

Struvii, *Syntagma jur. feud.* Jen., 1653.

Horni, *Jurisprudentia feud. longobardico-teutonica.* Vitebergae, 1705.

Majeri, *Comment. ad jus feudale.* Tubing., 1714.

Schilter, *Ad jus feudale utrumque germanicum et longobardicum introductio cum notis* Heineccii. Ber., 1742.

Henrici, *De Cocceji hypomnemata jur. feud.* Francof. ad Viadr., 1707.

Strykii, *Exæmen jur. feud.* Francof., 1766.

Struvii, *Jurisprud. feud.* Jenae, 1727: la quale opera intitolasi altresì, *Elem. jur. feud.*

Titius, *Il Gius feudale germanico giusta le sue particolarità e la costituzione dell' Impero germanico*, 1730.

Fleischer, *Institutiones jur. feud.* Hallae, 1730.

Senkenberg, *Jur. feud. primae linae.* Gottingae, 1737.

Siegel, *Principia jur. feud.* Lips., 1766.

Brockes, *Doctrina jur. feud.* Jen., 1745.

Mascov, *De jure feudorum.* Lips., 1763.

Lorbeer a Störchen, *Institutiones jur. feud. tam german. quam longob.* Norimb., 1766.

Schmid, *Principia jur. feud.* Ingolstadt, 1769.

Boemero, *Principia jur. feud. praesertim longobardici, quod per Germaniam obtinet.*

Püttmann, *Elementa jur. feud. tam privati quam publici.* Lips., 1781.

Hagemann, *Introduzione al Gius feudale germanico.* Annover, 1792.

Merten, *Principii del Gius feudale comune.* Friburgo, 1789.

Gmeiner, *Il Gius feudale comune germanico.* Gratz, 1795.

Schmalz, *Manuale del diritto germanico comune e feudale.* Konisberga, 1796.

Krüll, *Principii del Gius feudale comune vigente in Germania.* Ingolstadt, 1801.

Paetz, *Manuale del Gius feudale.*

Eichhorn, *Introduzione al Gius germanico privato, compreso il Gius feudale.* Gottinga, 1823.

Dick, *Il Gius feudale comune osservato in Germania, coi relativi passi di legge.* Halla, 1823.

Questo comodissimo Manuale di Gius feudale fu già ristampato la seconda volta con varie aggiunte.

Gründer, *Il Gius comune e quello feudale vigenti negli stati della Confederazione germanica.* Norimberga, 1828.

e) Commentatori:

Schilter, fu commentato da Buri, che scrisse delle Osservazioni alle sue *Istituzioni di Gius feudale germ. e longob.* Giessen, 1732-1738; — da Runde, che fece delle aggiunte e correzioni all'opera del Buri. Giessen, 1783: ma questo pregevolissimo commentario non fu compiuto; — da Gundling, che illustrò le suddette Istituzioni. Francoforte e Lipsia, 1736.

Coccejo ebbe per commentatore Langguth. Jena, 1723.

Strikio fu illustrato, da Winziger, *Annotationes.* Lips., 1708; — da Thjilio, *Observationes et notae.* Heidelb., 1713; — da Hertelio, *Meditationes accessoriae.* Jen., 1713; — Frier, *Animadv. cum notis C. M. Daegneri;* — Hildebrand, *XVI Disputationes.*

Altorf., 1715; — Roth, *Commentarius.* Francof., 1740; — Ludwig, *Observationes.* Francof., 1751.

Mascov, da Hommel che scrisse intorno ad esso dei Discorsi accademici assai utili stampati a Lipsia nel 1757.

Boemero conta per suoi Commentatori: Schnaubert che scrisse delle Glosse ai di lui *Principii di Gius feudale*, stampate a Giessen nel 1784, con due *Appendici* uscite, l'una nel 1794, e l'altra nel 1795. Ma Schnaubert non terminò questo suo lavoro, il quale arriva soltanto fino al § 158 del suindicato Compendio di Boemero; — Chimani, *Esposizione del Gius feudale longobardico, germanico ed austriaco secondo i principii di Boemero e le lezioni della Università di Vienna.* Vienna, 1801; — Weber, *Manuale del Gius feudale vigente in Germania giusta i principii di Boemero.* Lipsia, 1807-1811; — *Spiegazione del Gius feudale comune germanico giusta i principii di Boemero.* Vienna, 1793.

f) Raccolte di dissertazioni sopra singole materie di Gius feudale:

Jenichen, *Thesaurus juris feudalis*, t. I-III. Francof. ad Moen., 1750-1754.

Zepernik, *Collezione di alcune scelte dissertazioni in materie feudali*, t. I-IV. Halla, 1781-1783.

— *Analecta juris feudalis, sive selectae variorum observationes feudales hactenus sparsim extantes junctim editae*, t. I e II. Hallae, 1783-1784.

— *Miscellanea di Gius feudale.* Halla, 1787-1794.

Seyfert, *Magazzino di Gius pubblico e feudale germanico.* Wetzlar, 1785-1791.

Eyben, *Electa juris feud.* Giessen, 1669.

Christ. Thomasii, *Selecta feudalia.* Magd., 1728.

Estor, *Observationes juris feud.* Jenae, 1740.

Buder, *Amoenitates juris feud.* Jenae, 1741.

Kopp, *Saggi di Gius feud. germanico.* Marburgo, 1757.

Hommel, *Oblectamenta jur. feud.* Lips., 1754.

Püttmann, *Antecessoris Lipsiensis obs. juris feud.* Lips., 1783.

Boemero, *Observ. jur. feud.* Goetting., 1784.

Westphal, *Il Gius feudale germanico moderno.* Lips., 1787.

Bauer, *Opuscul. academ.*, t. I e II. Lips., 1787.

Dabelow, *Meletematum jur. feud.* Hallae, 1791.

Boemero, *Electa juris feud.*, t. I e II. Lemg., 1795.

Vi sono poi più autori che nelle proprie opere inserirono delle dissertazioni di Gius feudale, e questi sono:

Gundling, nella sua *Raccolta Gundlingiana.*

Ludwig, nelle sue *Miscellanee*, e nelle sue *Notizie scientifiche.*

Coccejo, *Dissertazioni di diritto*, vol. I e II. Lemg., 1722.
Estor, *Opuscoli scelti.* Giessen, 1732-1739.
Hertius, *Commentarii ed opuscoli.* Francof., 1737.
Senkenberg, *Meditazioni.* Giessen, 1739.
Kramer, *Opuscoli.* Marb., 1742-1767.
Knorr, *Osservazioni giuridiche, dissertazioni e consulti.* Halla, 1752-1757.
Moser, *Opuscoli sul Gius di stato e delle genti.* Francof., 1751-1765.
Joachim, *Collezione di osservazioni in oggetti di Gius di stato, di Gius feudale.* Halla, 1753.
Gerker, *Dissertazioni di Gius feudale e di Gius germanico.* Lips., 1771-1781.
Schott, *Giornale giuridico.* Lips., 1772-1775.
Struben, *Ricreazioni.* Annover, 1778-1783.
Hellfeld, *Opuscula jur. can. crim. et feudalis*, dati alla luce da Fischer, 1789.
Pütter, *Illustrazioni ed esempii di Gius di stato e dei principi della Germania.* Gottinga, 1790-1797 (*a*).

IV. *Opere che hanno per oggetto speciale il Gius feudale vigente nelle provincie ereditarie tedesche della Monarchia Austriaca.*

A conoscere le leggi può servire:
Lünig, *Corpus jur. feud. germ.*, t. I-III.
Suttinger, nelle sue *Consuetudini dell'Austria*, a pag. 445-482, alla voce *feudi*, contiene delle utili nozioni per l'Austria inferiore.
Finstelwalter, nelle sue *Osservazioni pratiche* vi espone le consuetudini feudali dell'Austria superiore.
Grenek, *Teatro della giurisdiz. austriaca:* nelle note ai §§ CV e CVI, si riscontrano dei cenni sui feudi dell'Austria inferiore.

Trattarono del Gius feudale dell' Austria inferiore in genere:
Procopio Heinke, *Direttore dei feudi di quella Provincia.* Vienna, 1812.
Merten, *Principii di Gius feudale comune, e particolarità speciali dei feudi dell'Austria superiore e di quella inferiore.* Friburgo, 1789.
Boemero, *Principia jur. feud.* Vienna, 1793.
Ma a questi due ultimi celebri autori mancò l' opportunità di conoscere le leggi dell'Austria.

(*a*) Nel Manuale di Weber si trovano più diffusamente indicate le dissertazioni di materie feudali contenute nelle opere fin qui citate, ed in altre ancora di giureconsulti.

Circa i feudi brandeburghesi ch'esistevano in addietro nell'Austria inferiore, scrissero:

Stelzer, che trattò della loro origine nel *Magazzino patrio, storico e diplomatico*, t. II, pag. 2.

Struve, *De dominio directo Seren. Margraf. Brandeb. in Austria.*

Schorch, *De feudis Marchionum Brand. in Austria occasione pacis Teschensis.* Erf., 1781.

Spiess, *Dell'origine e del possesso dei beni dati in feudo nell'Austria inferiore dai Burgravi di Norimberga.*

Circa i feudi boemi, veggansi Neumann de Bucholtz, *De natura feudorum Bohemiae*, e la risposta data allo stesso da Bünau nel *Tesoro di Gius feudale di Jenichen*, t. III, sez. XXI e XXII. Anche nel *Repertorio teorico-pratico* di Zepernik, pag. 48, nonche nel *Manuale della Giurisprudenza pratica della Boemia* di Leonardo Stör, Praga, 1796, p. I, cap. 4, si trovano degli utili cenni sui feudi boemi.

SEZIONE I.

DELLA FONDAZIONE E DELL'ACQUISTO DEI FEUDI.

CAPITOLO I.

Nozione fondamentale e proprietà dei feudi.

§ 11. *Nozione.*

Chiamasi *feudo* (*feudum*) quel rapporto fra due persone fisiche o morali, per cui in dipendenza di una convenzione, ad una spetta il diritto al percepimento di tutti gli utili ordinarii e straordinarii di una cosa o di un *diritto*, ossia le compete il dominio utile (*a*), ed all'altra resta il diritto sulla sostanza della cosa, cioè il dominio diretto (*b*); e ciò coll'obbligo di conservare l'una verso l'altra una fedeltà regolata da norme sue proprie e relativa a questo solo particolare rapporto, detto appunto per ciò *fedeltà speciale*. Nel linguaggio comune, la voce feudo si usa per la cosa concessa in feudo ossia per l'oggetto del feudo. Nelle curie soglionsi prendere i feudi in questo significato, chiamando cioè feudi, tutti i beni e i diritti contemplati dalla investitura.

L'etimologia della parola *feudum* è soggetto di controversia

(*a*) Attesa la grande estensione di questo diritto di usufrutto e del conseguente diritto di proporre l'azione di rivendicazione, chiamasi anche *dominio utile*, sebbene impropriamente, stando alle Lezioni di diritto longobardico tedesco ed austriaco p. 9. Vedi per altro Eichhorn *Introduzione al diritto privato tedesco, compresovi il diritto feudale*, pag. 408; esso opina che in tedesco non vi sia altra parola tecnica corrispondente. Ma in latino l'espressione *dominium utile* adoperata ed introdotta dai glossatori non corrisponde al senso dato ad essa in origine dalle leggi feudali, ma fu usurpata in un senso improprio. Ciò non ostante l'uso comune diede la cittadinanza a questa espressione. Circa l'origine dei vocaboli *dominium directum* e *dominium utile*, si confronti Weber, p. I, pag. 10.

(*b*) II feud. § 2, 8 quamvis possessio per beneficium (ad vassallum) pertineat, tamen proprietas ad dominum spectat. Vedi del resto Weber, p. I, cap. I: Esso adduce le spiegazioni della parola *feudo* date dagli scrittori moderni. Le diffinizioni degli antichi giureconsulti si trovano nella dissertazione De jure clientari Germ. in feud. et colon., di Ludwig.

fra gli eruditi. Il diritto feudale comune (II feud. 3 in fine) si esprime: *a fidelitate feudum dicatur, vel a fide*; ma varii interpreti non si acquietarono a questa spiegazione, e si avvisarono di derivare la parola latina *feudum* dalla lingua tedesca (*c*).

§ 12. *Proprietà essenziali dei feudi.*

Nei feudi, come in qualunque altro contratto, si distinguono proprietà essenziali, naturali ed accessorie.

Le prime sono quelle, senza le quali non vi possono esser feudi. Le seconde si fondano nelle leggi feudali e nelle consuetudini, e sempre si presumono. Le terze non sono dell'essenza dei feudi, nè sono contenute nelle leggi, ma contemplano patti speciali del contratto feudale.

È dell'essenza dei feudi che vi sia:

1. Una cosa suscettiva del vincolo feudale, ossia un oggetto, su cui cada il feudo. Non occorre che questa cosa od oggetto siano divisibili. Si possono dare in feudo titoli, dignità, ed altri diritti indivisibili (§ 27);

2. Una persona, che abbia il diritto di esigere il vassallaggio, detta il padrone del feudo (*dominus directus, senior, seigneur*);

3. Una persona fisica o morale, a cui spetti il diritto di avere, come concessionario, tutti gli utili derivanti dal feudo, chiamata vassallo (*bassus, vassus, miles*);

4. Infine una fedeltà reciproca speciale, e in questa è riposta propriamente la caratteristica del feudo; e consiste, per parte del padrone, nel concedere la sua protezione al vassallo, e per parte di questo, nell'obbligo di essere fedele e rispettoso verso il suo padrone, come altresì pronto a' suoi cenni (§§ 81 e 86) (*a*).

Siccome, onde possa sussistere un feudo, è necessario che concorrano tutti questi estremi, così essi chiamansi *proprietà essenziali* dei feudi. Per esse i feudi si possono distinguere da altri rapporti, che loro rassomigliano per avere certe qualità, per cui si risguardano come ramificazioni, od aborti di feudi. Fra questi voglionsi annoverare specialmente i contratti di enfiteusi e di livello, i così detti precarii del Gius canonico, come pure

(*c*) Alcuni scrittori fanno derivare la parola *feudo* dalla voce *fayde, fahde*, (guerra). Altri sostengono che sia composta dalle voci *fe* (stipendio) e *od* (possesso). Hommel, Discorsi accademici sul libro De jure feudorum, cap. II, § 4, di Mascov; e Zepernik, Dissertazioni scelte di materie feudali, t. II, dissert. 1.

(*a*) Weber, p. II, pag. 4; Volfio, De notione substantialium, naturalium et accidentalium feudi, nella collezione di Zepernik, p. IV, dissert. 23; Helferich, De essentialibus, naturalibus et accidentalibus feudi, negli Annali, tom. I, Obs. I, di Zepernik.

i contratti di locazione ereditaria ed i fedecommessi (*b*). Dopo un breve esame però degli obblighi reciproci derivanti da questi contratti, è facile convincersi, che ad essi tutti manca il requisito della fedeltà reciproca speciale, ch'è una parte integrante di ogni feudo. Non sono d'altronde da confondersi con essi le alterazioni a cui in più provincie andarono i feudi soggetti, allorchè cessarono di far parte della costituzione degli Stati, e furono soppressi gli onori, i titoli e le prerogative che vi erano annessi, e solo furono conservati i diritti reali inerenti ai medesimi. È vero, che il sistema feudale ottenne una forma molto diversa; ma gli obblighi dei vassalli continuarono a sussistere, e quindi anche la fedeltà reciproca, sebbene sotto altro aspetto.

§ 13. *Proprietà naturali.*

Oltre alle proprietà essenziali, i feudi ne posseggono ordinariamente anche di quelle, che non formano parte integrante ed essenziale di essi, ma che però furono introdotte fin da principio, oppure in progresso, da ben intese consuetudini o leggi. Sogliono queste proprietà chiamarsi *naturali* (*naturalia feudi*, *communis ratio feudorum*), perchè sono consone allo spirito delle leggi feudali (*a*).

Le medesime hanno il loro fondamento:

1. O nella destinazione primitiva dei feudi, ossia nella ragione, per cui furono attivati;

2. O in norme espresse, oppure fissate dalla consuetudine, colle quali si determinarono più da vicino le proprietà essenziali dei feudi, e si diede a questi una forma più precisa e più durevole (*b*).

Di queste norme, altre sono *generali*, altre *particolari*, ossia proprie di singole curie feudali. Egli è perciò che non è possibile di fissare in astratto in maniera completa le qualità naturali dei feudi, ma ch'è necessario a tale oggetto di aver sempre riguardo alle consuetudini e leggi delle curie, in cui essi

(*b*) Suolsi in pratica confondere talvolta i fedecommessi coi feudi, quantunque nei primi non si distinguano nè la fedeltà reciproca, nè l'infeudante; e lo scopo della loro istituzione sia unicamente lo splendore e la conservazione delle famiglie, e sebbene la loro essenza e natura si regoli secondo l'atto speciale di fondazione, laddove i feudi si regolano con leggi proprie. Vedi il mio Manuale, p. II, pag. 60 - 65.

(*a*) Krüll, Principii di diritto feudale odierno vigente in Germania, § 37; Struvio, Elem. jur. feud., cap. I, § 7; Strichio, Exam. jur. feud., cap. III, § 3; Weber, Manuale, p. II, pag. 2 - 17.

(*b*) Con ciò si concretarono le idee oscillanti che si avevano sulla forma e sulla durata dei feudi, e fu determinato ciò che doveva presupporsi per legge e per natura proprio di ogni feudo. Strichio, De praesumpt. feud., cap. II.

ritrovansi (*c*). Cionnonostante *delle proprietà naturali dei feudi si possono esporre quelle, le quali pel diritto feudale comune sono proprie di tutti i feudi in genere, e che si presumono esistere fintantochè qualche disposizione speciale non vi abbia derogato* (*d*).

I feudisti non sono tra loro d'accordo del determinare quali sieno le proprietà naturali dei feudi. Alcuni ne ammettono di più, altri di meno, secondoche prendono in considerazione le consuetudini di un popolo, piuttostoche quelle di un altro. Ma prescindendo da differenze accessorie, tali proprietà secondo il diritto comune si riducono alle seguenti:

1. Siccome l'instituzione dei feudi ha per iscopo il servigio militare (§ 2) così *questo viene in essi sempre presunto.* (II feud. 21, 28, 55 § 1) (*e*);

2. *Le femmine* (quoniam nec faidam levare, nec pugnam facere possunt), *il clero* (II feud. 21. Desinit esse miles saeculi, qui factus est miles Christi), *nonche tutti quelli che non sono capaci di prestare i servigi di vassallo* (II feud. 36, 37) *sono esclusi dal possesso dei feudi* (*f*);

3. Siccome il godimento di un feudo fa le veci in certo modo di salario, pel quale si dà, verso servigi da prestarsi, l'uso di una cosa, riservandosi il concedente il dominio diretto; così si usano dare in feudo soltanto beni immobili, o cose che in diritto si risguardano come immobili (II feud. 1. Sciendum est autem, feudum sive beneficium non nisi rebus soli aut solo cohaerentibus, aut in iis, quae inter immobilia connumerantur, posse consistere);

4. Ad oggetto che la marca feudale non cada in dimenticanza, fu statuito dalla legge, che *si debba rinnovare l'investitura ogni qualvolta succeda un cambiamento nella persona del padrone o in quella del vassallo* (I feud. 22. Sancimus ut nemo miles ultra annum et mensem vadat, ut investituram a filio vel successore domini sui petat, vel post mortem domini sui, vel patris sui, vel alterius, cui succedere debet. — II feud. 24 e 40).

5. Per rendere più fermo il vincolo feudale, e per assicurare viemmaggiormente al padrone l'osservanza degli obblighi del

(*c*) Così, rispetto ai così detti feudi antichi regii dell' Austria inferiore, si risguardano come una proprietà naturale le così dette grazie feudali, dimodoche vuolsi un'espressa indicazione dell'investitura per ritenere che non sieno applicabili al feudo di cui si tratta.

(*d*) Queste proprietà, dal diritto feudale longobardico (II feud. 2.), sono dette: communis ratio feudorum.

(*e*) Lo scopo del sistema feudale è il servizio militare annesso al possesso di una cosa: ogni pagina dei libri dei feudi conferma questa asserzione, e costituisce questa proprietà.

(*f*) Hartmann, De capacitate feud., Goetting., 1801.

vassallo, *questo deve solitamente dare il suo giuramento* (II feud. 3, § ult. Nulla investitura debet ei fieri, qui fidelitatem facere recusat: nisi eo pacto acquisitum sit ei feudum, ut sine juramento fidelitatis habeatur — II feud. 4. Fidelitatem autem dicimus, Jusjurandum, quod a vassallo praestatur domino);

6. Siccome la successione fu già introdotta dalle leggi nei feudi, limitatamente però alle persone capaci di prestar servigio; così si annovera fra le proprietà naturali dei feudi anche questa, *che in essi succedono i discendenti maschi del primo acquirente* (II feud. 11 — II feud. 31, ove è detto, che la successione nei feudi si estende *usque* infinitum, dum constat ab eo, qui id acquisivit, per masculos descendisse);

7. È una proprietà naturale dei feudi *anche questa, ch'è proibito di alienarli.* Di fatti le leggi feudali vietano al vassallo in un modo troppo assoluto (II feud. 52, 55 proem.) di porre arbitrariamente le mani nella sostanza del feudo, perchè non si debba ognora presumere che sussista tale proibizione (II feud. 52, 55 proem. Sancimus, ut non liceat feudum totum, vel partem aliquam vendere, vel pignorare, vel quocunque modo distrahere, vel alienare, vel pro anima judicare);

8. *I vassalli non possono essere spogliati dei feudi loro concessi, che per fellonia comprovata* (I feud. 21 proem. Sancimus, ut nemo miles sine cognita culpa beneficium suum amittat. II feud. 23 e 24). Con ciò resta loro assicurato il godimento del feudo, fintantochè non se ne rendono indegni (*g*).

§ 14. *Proprietà accidentali.*

Le proprietà accidentali dei feudi sono quelle, che non hanno il lor fondamento nè nella destinazione primitiva dei medesimi, nè in leggi posteriormente emanate, ma che si basano unicamente sopra valide disposizioni private. Le medesime sono di due specie, secondochè con esse si deroga alle proprietà naturali dei feudi, oppure si fa qualche altra disposizione (*a*). Così p. e. la successione delle femmine nei feudi, la determinazione delle forme con cui debba farsi, la misura delle tasse feudali e simili, sono proprietà accidentali.

(*g*) Vedi il mio Manuale, p. I, pag. 67 - 70.

(*a*) Ciò nasce o nel concedere ciò che non è acconsentito dalle leggi feudali, o nel derogare ad una proprietà dei feudi, come sarebbe, p. e., la trasmissibilità: di qui i così detti *pacta naturam feudi augentia, naturam feudi imminuentia.* Mascov, De jure feudi, § 10; Progetto di un Regolamento generale sui feudi austriaci, § 7; Moller, Distinct. feud., cap. III. Il diritto privato ammette tali deviazioni secondo l'adagio: *pacta dant legem contrahentibus.* Tali deviazioni sono infatti permesse, mentre per esse le parti rinunciano reciprocamente ai loro diritti, oppure si assumono maggiori obblighi.

Alla divisione delle proprietà dei feudi in essenziali e naturali si è opposto, che queste non si distinguono abbastanza da quelle e dalle accidentali: poichè se le proprietà naturali sono inerenti ai feudi, è forza che si fondino o nelle leggi o nella consuetudine. Ma queste o le indicheranno come necessarie o no. Nel primo caso, sono essenziali; nel secondo, accidentali.

A ciò si risponde, che non ogni proprietà dalla legge prescritta, è perciò essenziale. Le leggi contengono delle disposizioni a benefizio delle Parti, a cui queste possono rinunziare, senzache ne resti alterata la essenza dei feudi. Chi potrà mai sostenere, che la inalienabilità dei feudi, il giuramento e simili, siano parti essenziali di essi, sebbene ognor si presumino (*b*)?

§ 15. *Regole per giudicare delle proprietà dei feudi.*

1. *Le proprietà essenziali dei feudi debbono sempre sussistere*, mentre altrimenti non vi sarebbe feudo;

2. Siccome regge sempre la presunzione per ciò ch'è conforme alla legge ed allo scopo dei feudi (*a*), così vale il principio, *che si debbono ritenere ognora come esistenti le proprietà naturali.*

Chi sostiene quindi, che manca taluna di esse, deve provarlo di volta in volta (II feud. 2 § 2. Praeterea si aliquis tenor praeter communem feudi rationem in investitura a domino dicatur intervenisse omni facultate probandi domino adempta, habeat vassallus potestatem se defendendi per sacramentum I 3. Item si vassallus per pactum speciale contra feudi consuetudinem allegat, velut de filiarum successione, liceat ei tenore m, si potest, sicut investituram probare).

Si sottintende del resto da sè, che tale presunzione vale in tutta la sua estensione; e perciò se le leggi o la consuetudine avranno introdotte certe proprietà nella maggior parte dei feudi di una data curia, le quali ne determinino la natura, in tal caso dette proprietà si riterranno in ogni incontro siccome sussistenti (*b*). Non si può inoltre passar sotto silenzio, che comunque al presente più non si esiga il servigio militare, cionnon-

(*b*) Weber, Manuale, p. II, pag. 19-21: esso confuta le ragioni addotte da Brann contra questa divisione.

(*a*) Vale anche qui in tutta la sua estensione l'antica regola legale *praesumptio stat pro lege.*

(*b*) Essendo stato accettato generalmente negli stati ereditarii tedeschi della Monarchia austriaca il diritto longobardico feudale, vale in genere sempre la presunzione per esso; ma se rispetto a qualche specie di feudi è provato esistere qualche eccezione legale, o se la maggior parte dei feudi di una data curia deviano dalla comune natura in uno o nell'altro punto, in tal caso la presunzione sta che anche gli altri feudi della stessa curia formino la stessa eccezione. Vedi il succitato progetto, § 9.

ostante le primitive proprietà naturali dei feudi continuano ancora a sussistere, mentre il diritto del padrone di avere tale servigio non è stato abolito. S' è nato un cambiamento rispetto ai servigi inerenti ai feudi, questo non risguarda già il diritto di esiger tali servigi, nè l'obbligo di prestarli, ma soltanto la prestazione di fatto dei medesimi. Se il padrone ha la capacità subbiettiva di esigerli, come la possiede p. e. nei feudi regii, dipende da lui il domandare l'adempimento delle condizioni, sotto le quali il feudo fu dato.

3. *Le proprietà accidentali debbono all' opposto essere di volta in volta provate particolarmente;* mentre hanno origine da fatti, e dipendono da apposite convenzioni private. I feudi che conservano tutte le lor proprietà naturali (§ 13), si chiamano *proprii* (feuda propria), ed *improprii* (feuda impropria) quelli, a cui manca l' una o l' altra di esse.

Siccome le proprietà naturali si presumono sempre nei feudi, così ne segue:

1. Che ogni feudo si deve risguardare per proprio, finchè non è provato il contrario;

2. Che se un feudo è improprio in un rapporto, non si dee ritenerlo tale anche in altri; giacchè in questi rimane proprio, mentre qualunque eccezione della legge vuol essere provata, ed è da presumere che le Parti abbiano voluto dipartirsi il meno possibile dalle proprietà naturali, fondate nelle leggi e nelle consuetudini (*c*);

3. Che, per conseguenza, fra più maniere di feudi della stessa specie, devesi presumere sempre quella che meno si discosta dalla natura dei feudi; cosicchè, trattandosi p. e. di feudi femminini, in mancanza di dati sicuri, si dee ritenere che il feudo sia sussidiario, ch'è quello in cui le femmine succedono, solo allorchè si estingue la linea mascolina (§ 51).

CAPITOLO II.

Del rapporto, in cui stanno i feudi collo Stato.

§ 16. *Supremazia feudale e suoi effetti.*

Il nesso feudale è soggetto, come qualunque altro rapporto sociale, al supremo potere dello Stato. La Sovranità esercita in

(*c*) Se è provato che un feudo è anomalo per un dato conto, ciò non vuol dire che lo sia per altri, dimodochè se uno sostiene che abbia delle altre improprietà va più in là, e deve provare il suo asserto.

genere la sua azione sui feudi nella sua qualità di *Supremazia territoriale*. La misura di tale azione è determinata dallo scopo dello Stato. La Sovranità considerata unicamente nel suo rapporto coi feudi si chiama *Supremazia feudale*. Questa devesi ben distinguere dalla *Signoria feudale*, la quale è limitata dalle norme del diritto feudale, e restringe la sua azione a conservare i feudi. Questi due poteri possono esser e in mano di una sola o di più persone: ma la Signoria feudale resta sempre subordinata alla Supremazia territoriale (*a*).

Il dovere di vassallo poi è affatto diverso da quello di suddito, mentre il primo si riferisce esclusivamente alla fedeltà speciale promessa dal feudatario; ha per oggetto l'adempimento dei patti conchiusi, e la prestazione dei servigi stipulati; e si fonda sulla riconoscenza (II feud. 22 e 24, § 2): laddove il dovere di suddito vien regolato dallo scopo dello Stato. È facile convincersi pienamente di ciò, purchè vogliasi per poco esaminare gli effetti provenienti dallo scopo dei feudi e quelli dallo scopo dello Stato (*b*).

CAPITOLO III.

Chi possa costituire e concedere feudi.

§ 17. *Nozioni preliminari.*

La concessione del feudo (collatio feudi) è quell'atto, con cui esso si conferisce ad una persona, sia che la cosa che si dà in feudo fosse o non fosse per lo addietro infeudata.

(*a*) Behr, Disert. sulla differenza fra la Signoria e la Sovranità feudale, Wirzburgo, 1799. Questa differenza aveva durante l'impero Romano-Germanico un interesse pratico, mentre al presente non ne ha che uno teoretico. Negli stati ereditarii tedeschi della Monarchia austriaca il Signore è contemporaneamente sovrano dei feudi e la Signoria feudale è una emanazione della Sovranità. I Sovrani di Casa d'Austria hanno sempre riconosciuta l'importanza dei loro diritti come supremi principi nelle materie feudali. La sollecitudine da essi dimostrata d'impedire che il sistema feudale non degenerasse in un'ordinazione contraria allo Stato, e le frequenti ordinanze emanate per indicare ai vassalli con precisione la parte che devono adempiere e per determinare i relativi reciproci diritti ce ne somministrano una prova. Vedi il mio Manuale, p. I, § 18, 19; non che il Progetto del Regolam. gen. austriaco sui feudi, § 10.

(*b*) Il vassallo non può essere punito che colla perdita del feudo; egli è inoltre libero di rinunciare al feudo stesso, e di esaminare se abbia da sottoporsi agli ordini del suo Signore (II feud. 28). Da un lato gli obblighi del vassallo sono più stretti di quelli del suddito, mentre sono tenuti ad una speciale fedeltà verso la persona del loro Signore, ma dall'altro quegli obblighi non sono tanto estesi, perchè meno importante è il loro scopo e perchè sono sempre soggetti al dovere di sudditi che è di una natura assai più elevata. Weber, Manuale, p. I, pag. 4.

La costituzione del feudo (constitutio feudi) poi è quell'atto, mediante cui altri cambia in feudo una cosa ch'era prima libera ossia allodiale; e si chiama *fondatore del feudo* quegli che lo costituisce.

Ma siccome senza investitura non si possono costituir feudi (I feud. 25 proem. Sciendum est, feudum sine investitura nullo modo constitui posse), e quindi la fondazione loro succede simultaneamente alla loro investitura; così a ragione gli scrittori di Gius feudale chiamarono *infeudazione* o *prima investitura* la costituzione del feudo.

Se all'incontro vien concesso di nuovo un feudo già costituito, allora dicesi *riconcessione*, *reinfeudazione* (§ 20).

Dalla riconcessione o reinfeudazione vuolsi distinguere la *rinnovazione della investitura* (renovatio feudi), giacchè con questa altro non si fa che confermare dei diritti già acquisiti (§ 77).

§ 18. *Costituzione dei feudi.*

Per costituire un feudo occorre:

1. Un titolo legale (§ 30);

2. Il contratto feudale (contractus feudalis), ossia il consenso delle persone che devono essere interessate nel feudo;

3. La investitura, con cui s'infeuda una cosa ch'era in addietro libera (*a*).

I trattatisti di feudi non sono tra loro d'accordo circa il numero degli atti che si richiedono per erigerli. Ma in pratica ciò nulla importa; poichè tanto si può prima promettere altrui un feudo, e poi stipulare intorno ciò un apposito contratto, ed indi concedergli la investitura, quanto far tutto questo in una volta sola all'atto della investitura, la quale già contiene in sè stessa il contratto feudale per le reciproche promesse che in essa le parti si fanno; cosicchè non occorre un patto speciale che per quelle condizioni particolari che volessero stabilire.

§ 19. *Chi possa costituire feudi.*

Siccome costituendo un feudo si aliena il dominio utile di cose o di diritti, e le Parti si obbligano ad una speciale fedeltà vicendevole, così è chiaro per sè, che non può erigere un feudo se non quegli:

1. che abbia il diritto di alienare la cosa da infeudare (*a*); e

(*a*) Eichhorn, Introduz. al diritto privato tedesco compresovi il diritto feudale, pag. 509; Weber, Manuale, p. II, pag. 49 - 62: esso adduce le opinioni degli scrittori di Materie feudali circa le parti integranti di ogni infeudazione.

(*a*) La legge così si esprime: *novi enim vero investitura feudi non ab alio recte fit, nisi ab eo, qui legitime bonorum suorum administrationem*

2. che possa esigere i servigi proprii del feudo, che vuole erigere (*b*).

Siccome costituendo un feudo si dispone di una cosa allodiale, così per sapere se quegli che vuole erigerlo, possa disporre a suo piacere della cosa che a ciò destina, conviene ricorrere in principalità alle leggi allodiali. Chiedesi inoltre, se in uno stato ben regolato altri possa costituir feudi senza il sovrano permesso? Se vuolsi porre mente allo scopo dei feudi, certamente non sarebbe cosa cauta il concedere a dei sudditi la facoltà di farsi da altri promettere servigi militari; ma siccome questi servigi non sono che una proprietà naturale dei feudi, che può essere quindi modificata, ed anche ommessa (§ 15), così dipende dal Governo il vedere ciò che trova di stabilire in proposito. Nella Monarchia austriaca non vi ha, è vero, una legge espressa che proibisca la erezione di feudi senza il sovrano consenso; ma le leggi risguardanti la fondazione dei fedecommessi sono troppo precise per poter credere che senza una speciale autorizzazione si possano costituire feudi, che tanto sono simili ai fedecommessi (Vedi il § 52 del Progetto di un Regolamento generale sui feudi dell'Austria).

Rispetto alla capacità di costituir feudi, il Gius comune non fa distinzione di sesso e di condizione; anche le donne e gli ecclesiastici hanno simile capacità (II feud. Foemina quoque investituram facere potest---II feud. 35. Clerico investituram faciente de suis bonis, ejus successor omniferam cogitur eam adimplere). E l'esperienza dimostra tuttodì la verità di questa proposizione; giacchè e borghesi e contadini hanno fondato dei feudi (*c*) in quanto potevano esigere la fedeltà feudale: mentre la facoltà di costituir feudi, non la si reputò un diritto maestatico, ma un corollario della proprietà.

Quindi nel giudicare della capacità di eriger feudi, voglionsi

habet, qui qualibet ratione de suis rebus impeditur alienare, is nec per feudum poterit investituram facere (II feud. 3); Püttmann, Elem. jur. feud., § 151; Weber, Manuale, p. III, § 81; Progetto d'un Regolamento generale austriaco sui feudi, § 14.

(*b*) Per lo scopo comune dei feudi questi obblighi consistono nel servizio militare corrispondente al possesso della cosa data in feudo; cosicchè a costituire un feudo è necessario, nel senso antico, che il concedente potesse esigere i servigi militari stessi. Ma siccome in appresso si stipularono anche degli altri servigi, così deve intendersi semplicemente che chi costituisce il feudo possa altresì ripetere la prestazione dei servigi corrispondenti alla qualità del feudo stesso. *Kräll*, Principii del diritto feudale odierno vigente in Germania, § 82.

(*c*) Selchow, In elect. jur. germ. n.° II, Diss. de juribus ex statu ingenuorum in German. *cap.* II, § 33 an rustici feuda capiant et concedant. Tuttavia la costituzione dei feudi così detti militari rimase sempre un privilegio della nobiltà. Vedasi Kluber, De jure nobilium feuda militaria constituendi, 1786. L'opinione di Estor che solo l'alta nobiltà avesse questo diritto, è contrastata dalla storia delle singole provincie dell'Impero Germanico.

innanzi tutto considerare le restrizioni, che il Gius allodiale comune statuisce circa il possesso e la libera disposizione della proprietà. E perciò:

a) I beni ecclesiastici non possono essere infeudati che sott'osservanza delle prescrizioni e solennità fissate dal Gius canonico per la vendita dei medesimi (*d*);

b) I procuratori costituiti per l'erezione di un feudo devono avere una procura speciale (*e*);

c) I pupilli ed i curandi sottostanno alle limitazioni dalle leggi stabilite in materia di vendite (*f*);

d) Finalmente non hanno la facoltà di erigere feudi tutti quelli, che sono esclusi dal possesso dei beni immobili o che non possono disporre liberamente delle cose loro *(g)*.

S'intende del resto da sè, che ora non si potrebbe più costituire un feudo da un privato coll' obbligo dei servigi militari, come in origine si usava. E prescindendo anche da questo, siccome i feudi nei loro effetti somigliano in parte ai fedecommessi, così basta ciò, perchè non si possano costituire senza l'intervento e il permesso superiore (§ 17). Quanto però ai feudi esistenti, questi lo Stato li lascia sussistere in ciò che non è contrario al proprio scopo. Così la originaria destinazione dei feudi attualmente rimane senza effetto; ed essi di fatto non riposano che sopra un dovere ideale.

§ 20. *Della reinfeudazione.*

La concessione di una cosa già soggetta al vincolo feudale non si può risguardare, a parere di alcuni Feudisti, per una alienazione.

Ma ove si consideri che qualunque feudo aperto diventa di regola di proprietà indivisa del suo padrone, e che per concederlo di nuovo occorrono le stesse condizioni che sono prescritte per fondarlo, si vedrà doversi ritener per principio, *che ogni reinfeudazione è un'alienazione (a).*

(*d*) Vedi Pehem, Praelect. in jus ecclesiast. univer., p. II, sez. II, art. III; Weber, Manuale, p. II, § 57; e Barthel, Diss. de rebus eccles. non alienandis.

(*e*) Codice civile, § 1008. Trattandosi che vi ha in certo modo una vendita.

(*f*) Sono d'accordo gli scrittori di materie feudali in ciò, che i figli di famiglia possono costituire feudi sul loro patrimonio castrense ed avventizio straordinario; Struvio, Syntag. jur., feud. cap. V, § 4; Krüll, § 81.

(*g*) Fra questi si annoverano gli ebrei, gli autori di gravi delitti, i prodighi dichiarati e simili, in quanto essi non possono possedere l'oggetto di cui si tratta e non ne possono disporre liberamente.

(*a*) Weber, Manuale, p. II, § 78-89; Püttmann, Elem. jur. feud., § 56; Lorbeer a Storchen, tit. VI; August da Balthasar, Diss. De jure infeudationis, Grypswald, 1750. Questa opinione concorda perfettamente colle leggi sui fidecommessi vigenti negli stati austriaci; attesochè se si estingue un fidecommesso, e si vuole

Sono per altro da eccettuarsi le così dette *res infeudari solitae*, propriamente dette, le quali devono alla loro apertura concedersi di nuovo in feudo, sia per la qualità del prodomino, sia per espressa disposizione di legge, o per valida consuetudine, o per patti contenuti nella investitura (§ 29). Quelle cose si considerano come destinate a rimanere affette dalla marca feudale, e la loro reinfeudazione non si reputa una nuova alienazione, ma una continuazione della prima investitura. La loro reinfeudazione è di obbligo, perchè il signore del feudo è in dovere di farla, ed esso altro non fa che confermare la marca feudale; per il che è detta anche *conferma del feudo*. In essa non occorrono più quelle formalità che sono da osservarsi nella prima investitura.

Quindi è che i Superiori ecclesiastici sono autorizzati a concedere i feudi già eretti, senza osservare le solennità prescritte per la vendita dei beni ecclesiastici.

In genere vale qui la massima, *che il diritto di concedere i feudi si regola dietro la capacità subbiettiva d' esercitare il diritto di proprietà.*

Se sia o no necessario il consenso del Capitolo (*b*), ciò dipende in parte dagli ordini interni delle comunità religiose, ed in parte da contratti speciali, e dalla consuetudine (*c*).

§ 21. *Del prodominio feudale.*

Il dominio diretto del feudo può appartenere a taluno, e l'esercizio dei dipendenti diritti ad un altro. Così nei feudi eccle-

costituirlo di nuovo, è necessario un apposito permesso. Per lo spirito della legislazione austriaca, non essendovi alcuna prescrizione particolare sulla costituzione dei feudi di cui al § antecedente, sembra incombere lo stesso obbligo di riportare la superiore autorizzazione per effettuare una reinfeudazione. Devesi però notare, che nelle due provincie dell' Austria superiore ed inferiore esiste la consuetudine provata, che i signori privati dei feudi devono di nuovo concedere i feudi vacanti, perchè tutti questi sono suffeudi derivanti dal trono.

(b) Pehem, Praelectiones in jus ecclesiasticum universum, part. II, § 811; Semler sul quesito, se ed in quanto un Prelato nella reinfeudazione abbia bisogno del consenso del capitolo, consenso che dovette avere nella costituzione originaria; Miscellanea di Zepernik, p. III, § 254; Progetto di un Regolamento generale austriaco sui feudi, § 20.

(c) Nelle comunità religiose regolari, quello che conferisce i feudi vacanti durante la mancanza del capo, è il capitolo, poichè desso è il vero proprietario. In quelle secolari all' incontro, devesi distinguere se i feudi da conferirsi appartengano alla mensa, od al capitolo. Nel primo caso, è necessario di attendere l' elezione del nuovo capo, nel secondo il capitolo può esercitare i diritti competenti al signore del feudo.

Rispetto ai tutori ed ai curatori regna in Austria la consuetudine che in caso di doversi ricostituire un feudo essi abbiano a riportare il consenso dei pupilli se questi hanno oltrepassato gli anni dell' infanzia. Trattato sui feudi dell'Austria inferiore, titolo 27; Progetto di un Regolamento generale austriaco sui feudi, § 22.

siastici il dominio diretto è della Chiesa, ma viene esercitato da chi è ad essa preposto. L' esercizio del dominio diretto, che uno fa in nome di un terzo, ma però *per un diritto suo proprio* (con che siffatto esercizio si distingue da qualsiasi procura), dicesi *prodominio feudale*, e la persona che n' è investita, chiamasi *prodomino* (*a*).

La necessità, in cui versano le persone morali, quali sono lo Stato, le comuni e le famiglie, di avere uno che le rappresenti nell' esercizio dei loro diritti in materia di feudi, fu causa che s' introducessero i prodomini.

Se la sunnominata facoltà di esercitare i diritti del dominio diretto ha il suo fondamento nella Supremazia civile, si nomina *prodominio sublime* (prodominium sublime); si dice *prodominio semplice* (prodominium simplex), se fondasi sopra un altro titolo, come sarebbe un seniorato, l' officio di preposto ecclesiastico, e simili.

Il prodomino non può far uso che di quel potere il quale gli fu concesso; esso non è che un amministratore delle cose altrui, e perciò sottostà a tutti gli obblighi, che incombono ad ogni amministratore fedele ed onesto (*b*). Il suo potere di esercitare i diritti del signore del feudo è spesso circoscritto:

1. Da eventuali particolari contratti col proprietario diretto (*c*);
2. Dalle leggi e dagli statuti (*d*); in fine
3. Dai principii e dalle prescrizioni, che regolano in genere l'amministrazione delle cose altrui o comuni (*e*).

CAPITOLO IV.

Delle persone che possono acquistar feudi.

§ 22. *Del vassallo e del provassallo.*

Appellasi in genere vassallo, feudatario, soldato, fedele, o cliente quegli, a cui fu dato il feudo (*a*).

(*a*) Esposizione del diritto generale germanico feudale secondo i principii di Boemero, Vienna, 1793, § 84 e 85; Kräll, § 83; Struvio, p. I, Observ. 1; Heinke, Manuale del diritto feudale dell'Austria inferiore, p. I, § 26.

(*b*) Schnaubert, Spiegazione del diritto feudale vigente in Germania, § 85; I. S. Strykius, De prodominio feudi directo, Hallae, 1717.

(*c*) Così il principe può essere legato dalle leggi fondamentali del regno, ed il signore privato, da private convenzioni.

(*d*) Fra questi appartengono le leggi canoniche sui feudi ecclesiastici, nonchè gli statuti di famiglia.

(*e*) Vedi il Progetto più volte citato del Regolamento austriaco sui feudi, § 21, ed il Codice Civile, § 1002 - 1013.

(*a*) Weber, Manuale, p. III, pag. 18. Sui varii nomi che si diedero ai vassalli,

Siccome non sarebbe una contraddizione, che quegli che riceve il feudo eserciti il dominio diretto qual è fondato nelle leggi feudali, e che un altro si assuma e presti i servigi dovuti o pattuiti; così alle volte concorrono due persone, cioè:

a) Quegli, a cui spetta propriamente il dominio diretto, e che perciò si chiama vassallo nel vero e special senso della parola (*b*) (§ 23); e

b) Quegli che si assume gli obblighi derivanti dal feudo, e vi si assoggetta col prestare l' omaggio, e chiamasi provassallo (*c*) (§ 26).

A. Del vassallo propriamente detto.

§ 23. *Requisiti ch'esso deve avere.*

Questi requisiti consistono nella capacità di possedere il dominio diretto e di adempiere le condizioni, che le leggi feudali impongono o che l'infeudante esige da quello a cui concede il feudo.

Il vassallo deve quindi esser capace:

1. Di possedere ed esercitare il diritto di proprietà, quanto l'indole della cosa infeudata il ricerchi;

2. Di obbligarsi a quella fedeltà ed a prestar quei servigi che furono stipulati secondo la diversa natura del feudo (*a*). La capacità feudale dipende, è vero, dalla qualità dei singoli feudi, del cui acquisto si tratta, ed è perciò relativa; ma siccome vale sempre la presunzione per tutto ciò ch' è di legge e di consuetudine (§ 15), così per lo scopo a cui erano in origine destinati i feudi, si presume sempre che l'acquirente debba essere atto al servizio militare. Ogni eccezione in proposito dev'essere rigorosamente provata.

§ 24. *Chi sia incapace di acquistar feudi.*

Dall' esposto nel paragrafo antecedente, si vede che sono esclusi dall' acquisto dei feudi:

1. Quelli, che mancano della capacità di possedere in genere (*a*). Dicesi *assoluta* una tale incapacità, perchè nasce dalla inattitudine

veggasi Brocri, De variis vassallorum nominibus in diplom. obvenientib., negli Annali di diritto feud , tomo I, osser. 41, di Zepernik; Hommel, Oblect. jur. feud. n. 1.

(*b*) Esposizione del diritto feudale generale universale germanico secondo i principii di Boemero, Vienna, 1793, § 88.

(*c*) Krüll, § 91.

(*a*) Krüll, § 92; Püttmann, Elem. jur. feud., § 162; Weber, p. III, pag. 19; Hartmann, Diss. de capacitate feud., Goetting., 1801; Sturm, De personis feuda constituentibus et acquirentibus, Vit., 1735.

(*a*) I Giudei non possono acquistare feudi in quelle Provincie dell' Austria in

di acquistare la cosa infeudata anche se fosse libera (*b*); cosicchè non istà in arbitrio nemmeno del signore del feudo di dispensare da essa.

2. Sono incapaci per impotenza a prestare i servigi che in origine si esigevano dai feudatarii, le seguenti persone:

a) Le femmine (I feud. 8 proem. e § 1; I feud. 24; II feud. 1, § 3, e II feud. 11), poichè esse non sono atte al servigio militare e sono escluse dagli stipendii di questo genere (*c*).

Ma la loro inabilità dipende dall' indole speciale dei feudi, di cui si tratta, secondochè debbonsi prestar servigi militari, oppur d'altra specie. Così esse non sono incapaci di acquistar feudi censuali, e pecuniarii: giacchè in essi, invece di servigi feudali, si corrisponde una somma di denaro, o simile. In genere vale qui la regola, che le femmine sono escluse dal possesso dei feudi solo in tanto in quanto esse non possano soddisfare agli obblighi inerenti ai medesimi.

Ciò ha luogo in ispecie nei feudi nobili e in quelli di uffizio. Negli stati ereditarii della monarchia austriaca osservasi esattamente una tal pratica. Egli è perciò, che ogniqualvolta succeder debbano delle donne in feudi *nobili* è necessario a tale uopo ch' esista un motivo speciale, un privilegio od una dispensa (*d*); poichè la presunzione milita per ciò che dicesi la ragione comune dei feudi.

cui non hanno la facoltà di possedere beni fondi. Gli autori di delitti sono esclusi dal possesso di feudi nobili, se furono spogliati della loro nobiltà Se vi sono feudi, come le cariche creditarie, o se le costituzioni del paese, come per esempio quelle della Boemia e della Moravia, richiedono nel possessore la qualifica di membro degli Stati, quelli a cui questa manca, non hanno la capacità di possedere simili feudi.

(*b*) Krüll, § 93.

(*c*) Boemero, Diss. de juribus et statu militari veterum Germ. in jur. feud. pendentibus; Elect. jur. feud. tom. I, 1795; Kemerich, nella sua Diss. de institutis Germ. ad famil. conservandum splendorem spectantibus, opina che l'esclusione delle femmine dai feudi, abbia per oggetto di mantenere lo splendore delle famiglie; ma gli scrittori tanto antichi che moderni di materie feudali sono di contrario avviso, e ritengono ch'essa dipenda dall' incapacità loro di assumere ed eseguire i servigi feudali, e dietro tale incapacità giudicano se una data femmina possa andar al possesso di un dato feudo. — Consuona perfettamente con tal principio anche l'antico diritto sassone, cap. II, nonchè il così detto specchio svevo, cap. I, § 4.

(*d*) Nelle provincie dell' Austria superiore ed inferiore l' incapacità delle femmine di possedere feudi nobili è una consuetudine comprovata: trattato dei feudi dell' Austria inferiore, tit. 39; Suttinger, Consuetud. austr., pag. 475 e 476. Nella Boemia, nella Moravia, nell' Austria inferiore, nel Tirolo, nell' Istria, e nella Dalmazia, e così pure negli stati Austro-Italici, questa regola è fondata nelle leggi feudali comuni. In tutte queste provincie, se le investiture anteriori non provano che alle femmine fu conceduto il diritto di succedere, è necessario il consenso speciale del signore del feudo. Nella Stiria le donne succedono nella maggior parte dei feudi, perchè solo *dieci* feudi maschili retti esistono in quella provincia.

b) I sacerdoti (II feud. 21; II feud. 26 § 5; e II feud. 30, 36), attesochè per le ordinanze canoniche (Conc. chalced., cap. 3, c. XX, qu. 3, e cap. 10, c. XXIII, qu. 8), essi non possono prestare servigi militari i quali a senso di legge sono una condizion naturale dei feudi (*e*). Secondochè questo motivo di esclusione dei sacerdoti sussiste o no, rispetto a dati feudi, è da giudicarsi della loro capacità di acquistarli e possederli. Quindi i membri degli ordini militari ecclesiastici, i cavalieri dell' ordine teutonico, i cavalieri di Malta sono atti al possesso feudale, poichè è lor lecito di usar l'armi. In egual modo possono, per pratica generale immemorabile, i conventi e i monasteri, che posseggono beni stabili, acquistar come tali dei feudi, a condizione che pei servigi da prestarsi costituiscano un provassallo (*f*); con che i singoli sacerdoti di detti monasteri o conventi rimangono esclusi (*g*).

c) Sono esclusi i non nobili, perchè anticamente il servigio militare era un privilegio esclusivo della nobiltà. Secondo il diritto longobardico per altro, ogni uomo libero poteva acquistar feudi (*h*). Ma nell' Alemagna era necessaria la nobiltà (*i*). Ora solo nei feudi nobili essa si esige.

Negli stati ereditarii *austro-tedeschi* è prescritto rigorosamente, e massime pei feudi nobili di regia collazione, che il vassal-

(*e*) La legge è chiara (II feud. 21): Desinit esse miles saeculi, qui factus est miles Christi, nec beneficium pertinet ad eum, qui non debet gerere beneficium.

(*f*) Già nei capitolari dei Carolingi trovasi scritto, ad an. 803 apud Baluzium tom. I, pag. 409: Reliqui, qui ad ecclesias suas remanent, suos homines bene armatos nobiscum, aut cum quibus jusserimus, dirigant. Nelle provincie ereditarie tedesche della monarchia austriaca, i conventi hanno posseduto feudi dai tempi più remoti, ponendo alla testa dei soldati che dovevano menare al signore del feudo, parte capitani lor proprii, e parte provassalli a ciò appositamente destinati, e sostenendo nelle picciole guerre spesso una parte importante. Si scorrano le storie delle singole provincie, e nominatamente quella della Stiria.

(*g*) Che i singoli religiosi siano esclusi dai feudi, ciò è detto nell' ordinanza dell' imperatore Carlo VI, 18 settembre 1713 (veggasi il mio Manuale, p. II, pag. 167), essere una regola generale, ed una legge prammatica, e viene estesa anche a quelli che ricevettero i soli ordini minori. Vi sono però eccezioni, come per esempio, nei feudi di Olmütz.

(*h*) Krebel, De diversis vassallorum ordinibus ex jure feudi longobard, Lips., 1763. I vassalli si dividevano in tre classi: 1.° nei capitani, 2.° nei valvasori maggiori, 3.° nei valvasori minori, 4.° nei così detti valvasini. Weber, p. III, pag. 40. L'ultima classe dei vassalli corrisponde ai possessori di feudi semplici non nobili. In Italia questi si chiamano in presente feudi *improprii* e di loro vi ha ancora un gran numero. Struvio ed Ottone Frisingo, richiamandosi al libro II dei feudi proemio X, dicono che vi sono tre categorie sole di vassalli. Vedi del primo l' opera intitolata Elem. jur. feud., Jenae, 1754, pag. 74.

(*i*) Il vecchio autore de' benefizi, nonchè il diritto sassone e svevo feudale, determinano che sono esclusi dai feudi quelli i quali non contano quattro gradi di nobiltà. Boemero, De jur. ex statu milit. Germ. pendent., nelle sue Elect. jur. feud. Non si tardò però a concedere delle eccezioni. Ledderhofe, De jure ingenuorum adquirendi feuda, in Zepernik, Analect. jur. feud., tom. II, obs. 29.

lo appartenga al ceto nobile; cosicchè non si possono concedere a nessun popolano se non abbia prima riportata apposita espressa dispensa; ed inoltre deve farsi rappresentare da un provassallo che abbia i requisiti dalla legge voluti, ed a questo si fa l'investitura (*k*).

Nelle cariche ereditarie ed in varii altri feudi privilegiati è necessaria poi la cittadinanza della provincia in cui si esercitano, o sono posti.

d) I comuni e le corporazioni, nonchè tutte le persone morali sono incapaci di acquistare feudi per comune consenso degli scrittori, perchè i feudi passerebbero in mani morte (*l*); ciò non ostante in Germania fin dai tempi più antichi non si ebbe alcuna difficoltà di accordare feudi a comunità religiose e laiche, con questo però che costituissero un provassallo, che prestasse per esse i servigi feudali (*m*).

Nelle provincie tedesche della monarchia austriaca le comunità religiose e laiche posseggono da tempi immemorabili ogni sorta di feudi, col solo obbligo di costituire un provassallo capace, mancando il quale si risguarda come avvenuto un cambiamento nel feudo (*n*).

Tuttavia nell'Austria inferiore si dee risguardare come una eccezione il possesso dei feudi per parte di comunità; poichè l'ordinanza dei 12 maggio 1655 dell'imperatore Ferdinando III dispone espressamente, che non si possono concedere feudi a comunità nelle quali non vi è luogo a reversibilità; e ciò si desume anche dalla pratica ch'esige il consenso particolare del signore diretto perchè il feudo si devolva ad un comune.

e) Per mancanza di abilità al servigio militare, le leggi comuni feudali escludono dai feudi i sordi, i muti ed i pazzi (I feud. 6 § 2, II feud. 36). Fino a tanto che si esigeva rigorosamente il servigio militare personale, non si ammisero in

(*k*) Nei feudi dell'Austria inferiore derivanti da principi ecclesiastici dell'impero, tanto i dottori di legge quanto gl'impiegati della curia feudale potevano possedere feudi nobili anche senza essere nobili, ma però solo per la loro persona. Vedi il mio Manuale del diritto feudale dell'Austria inferiore, p. I, pag. 107.

(*l*) Rosenthal, Sinops. jur. feud., cap. IX; Schrader, Tract. feud., p. VIII; Vultejus, Exegesis feud., I feud., cap. 10.

(*m*) Helferich, De universitate feud. capac.; Zepernik, Analect. jur. feud., tom. I, pag. 103; Horn, Quaest. Universitas an et in quantum ab acquisitione bonorum immobilium a Domino jurisdictionis, emphyteuseos et feudali arceri potest, ap. Zepernik l. c., tom. I, obs. XV.

(*n*) Rispetto al modo con cui i servigi feudali devono prestarsi dai comuni servono di norma le investiture, le quali contengono alle volte delle clausole affatto particolari. Per molti comuni vi ha l'obbligo di rinnovare di decennio in decennio l'investitura. Per altro non si contempla minimamente la condizione del provassallo, purchè sia capo del comune od un altro ragguardevole membro di questo.

Germania al possesso di feudi le persone difettose di mente o di corpo *(o)*; ma però dovevano essere mantenute coi proventi dei feudi, come prescrivono i libri feudali (II feud. 36, in fine).

In progresso di tempo si accordò loro di poter costituire un provassallo; ma da un secolo in quà, si prescinde in pratica intieramente da simili difetti; e si risguardano quelle persone come degli infelici, rispetto a cui vale il principio, che nessuno perder possa il feudo senza propria colpa (*p*).

Anticamente erano esclusi dai feudi in Germania le persone senza buon nome, poichè la condizione del vassallo è onorifica, e nessun feudatario non voleva servire in loro compagnia (*q*). Ma al dì d'oggi servono di norma le leggi circa la punizione dei delitti. Edè secondo esse, che deve giudicarsi, se ed in quanto il delinquente decada dall'esercizio dei diritti civili (*r*).

Similmente erano altre volte incapaci di acquistar feudi gli eretici perchè scomunicati dalla Chiesa.

Una bolla di Urbano VIII fu causa, che la maggior parte dei conventi tedeschi di primo ordine inserissero nelle investiture la condizione, che il vassallo fosse cattolico; ma nel concedere poi i feudi non erano in ciò tanto severi (*s*).

Negli Stati ereditarii austriaci questo impedimento ha intieramente cessato, almeno rispetto ai feudi regii (*t*).

I figli di famiglia ed i minorenni possono certamente acquistare feudi; ma essi sono soggetti alle condizioni che le leggi civili hanno stabilite circa la loro capacità in genere di acquistare (*u*).

(*o*) Veggasi il diritto feudale sassone, capo XXX; indi il vecchio autore, De benef., § 80 e 81; Berger, Diss. utrum et quousque surdi et muti feudorum sunt incapaces; Weber, Diss. de imperfecto feudorum incapace, Bamb., 1795.

(*p*) Spiegazione del diritto feudale universale tedesco secondo i principii di Boemero, Vienna, 1793, § 93. Solo rispetto alle cariche ereditarie si ha riguardo alla costituzione fisica dei vassalli, perchè si vuole che possano prestare i servigi feudali all'atto dell'omaggio. Vedi il mio Manuale, p. II, § 7.

(*q*) Zacharia, Quatenus infamia a feudo acquirendo et retinendo prohibeat, opusc. acad., t. I, Lips., 1805.

(*r*) Per gli stati ereditarii tedeschi austriaci vale il Codice Penale dell'imperatore Francesco I (§ 23). Accaddero in pratica effettivamente nelle materie feudali dei casi, che si risguardarono come morti civilmente dei delinquenti condannati per delitti.

(*s*) Così più famiglie protestanti possedevano feudi del convento di Passavia e di altri monasteri, sebbene nelle investiture fosse espressamente contenuta la condizione della religione cattolica.

(*t*) Con ordinanza 26 novembre 1808, si prescrisse per i feudi del trono di ommettere d'indi in poi nelle investiture la clausola che il vassallo dovesse professare la religione cattolica.

(*u*) Intorno al quesito, se i pupilli possano acquistare feudi senza il consenso del tutore, veggasi Weber, Manuale, p. III, pag. 55; per le provincie tedesche della monarchia austriaca, i §§ 244, 246, 310 ed 865 del Codice Civile contengono le norme a ciò relative.

§ 25. *Continuazione.*

Se l'incapacità feudale dipende dall'inabilità personale del vassallo a servire, il signore può condonarla; imperciocchè il feudo si fonda in un contratto, e siccome si costituisce specialmente a favore del signore diretto, così dipende certamente da questo, se ed in quanto voglia accordare facilitazioni al feudatario. Si nomina *relativa* questa specie d'incapacità feudale. Ma se però avviene che quegli a cui vuolsi concedere il feudo, sia incapace di possederlo anche per motivi estranei, allora non dipende dal signore diretto di condonare un tale difetto; ed in tal caso l'incapacità denominasi *assoluta* (§ 24). Ciò avviene ogni qual volta le leggi civili o politiche proibiscono a taluno di assoggettarsi agli obblighi inerenti ai feudi; o quando l'osservanza degli stessi pregiudicasse diritti già acquisiti (*a*).

Del resto la facoltà del signore diretto di condonare l'incapacità relativa è circoscritta dai confini posti al suo diritto di esercizio del dominio diretto; e quindi i chierici non possono, accordando grazie e dispense, cangiare l'indole della prima investitura, poichè l'oggetto è un bene ecclesiastico. Nella stessa guisa gli anziani di famiglia devono osservare i contratti di famiglia nel caso che debbano conferir feudi in tale loro qualità. Nel caso poi che nascano dubbii circa dispense concedute dal signore diretto, vale sempre la presunzione per ciò che si è altre volte usato, ed è più consono alla natura del feudo di cui si tratta.

Solo rispetto ai feudi regi s'intende per sè, che siccome sta in facoltà del Principe di far cessare qualsiasi impedimento, così dipende anche da esso di condonare qualsiasi difetto. Sta in lui di concedere feudi a chi vuole e la sua concessione produce immediatamente la capacità feudale.

B. Del provassallo.

§ 26. *Sua definizione, e suoi requisiti.*

Come già si è accennato al § 22, si può separare il godimento del feudo dai servigi che il vassallo deve fare. Dicesi *provassallo* quegli che si assume di prestare i servigi, e vi si obbliga in nome proprio (*a*). Offizio di questo si è di eser-

(*a*) Veggasi II feud. 26 e II feud. 30 e 36 da cui si raccoglie manifestamente, che l'incapacità di posseder feudi derivante dalla incapacità personale può essere condonata dal signore del feudo, come lo conferma altresì l'uso universale.

(*a*) Weber, p. III, pag. 67, dà più definizioni del provassallo e le assoggetta

citare e di mantenere i diritti del vero vassallo, in cui luogo subentra, in quanto tali diritti provengono dal feudo (*b*). I provassalli sono di origine tedesca: il diritto feudale comune conosce semplicemente procuratori in materie feudali *(c)*.

Sembra che i provassalli siensi introdotti all'epoca che s'incominciarono a concedere feudi a persone morali, quali sono le comunità laiche e religiose, ed a persone fisiche che per la loro età o pel loro sesso, erano inabili al servizio feudale; e ciò perchè il Signore avesse a chi rivolgersi quanto al servizio stesso, e perchè dall'altro lato vi fosse chi vegliasse alla custodia dei diritti del vassallo *(d)*.

Secondo la differenza del titolo, il provassallaggio è sublime, o semplice (provassallagium sublime aut simplex); necessario o volontario (provassallagium necessarium aut volontarium) *(e)*.

Il carattere distintivo del provassallaggio consiste in ciò, che il provassallo si obbliga in proprio nome.

Da qui nasce ch'egli deve avere le qualità richieste pel feudo di cui si tratta. Esso è quegli che prestar deve il servizio personale; di modo che venendo esso a mancare, occorre di rinnovare l'investitura, e di nominare un nuovo provassallo.

Il provassallo è quindi, da una parte il rappresentante del vassallo, e dall'altra è obbligato al servizio personale per proprio conto; giacchè esso vi si assoggetta quando presta l'omaggio, nè può al momento del pericolo esimersene. Esso è infatti quegli a cui il Signore diretto si attiene, e che gli risponde strettamente del servigio feudale.

I casi in cui, secondo la pratica universale, è necessario che vi sia un provassallo, sono i seguenti:

a) Quando la persona del feudatario per qualche difetto fisico o morale, non può assumere il servizio feudale;

b) Quando fu conceduto un feudo a più persone, perchè lo posseggano in comune;

c) Quando si dà un feudo a persone morali (*f*).

ad esame. Spiegazione del diritto feudale universale tedesco secondo i principii di Boemero, § 88.

(*b*) Krüll, § 103; Schrötter, Dissertazione sui provassalli. Lipsia, 1801.

(*c*) II feud. 3, § 3. *Sed utrum ipse vel alius pro te investituram faciat, vel suscipiat, nihil interesse putamus. Potest enim hoc negotium et per procuratorem ab utraque parte expediri.*

(*d*) Discordano gli eruditi sull' origine dei provassalli. Vedi Eberhard, Saggio sulla dottrina dei provassalli; Franc. Car. Conradi, Dissert. de provassallis; Kopp, Sulla curia feudale di Rienek; Weber, Manuale, p. III, pag. 70: ciò che è certo si è, che i primi provassalli furono costituiti dalle chiese e dai conventi e che solo in appresso furono posti in uso anche per le comunità secolari.

(*e*) C. A. Gründler, De provassallis eorumque distinctione in necessarios et voluntarios, Erlang., 1797.

(*f*) Prog. di un Regol. gen. austr. sui feudi, § 29.

Ma non solo l'ossequio dovuto al Signore diretto, ma sì anche l'indole stessa dei feudi che si fonda sulla fiducia del Signore verso una determinata persona, per il che non si potrebbe obbligarlo ad accettare un estraneo, esige che sia prima proposto il vassallo al Signore stesso, e che questi lo approvi (*g*).

Dal provassallo vuolsi distinguere il procuratore che si destina per prestare l'omaggio, o per qualche altro atto feudale, e che dicesi appunto per ciò *procurator ad-actum*. Questi non è personalmente interessato nel feudo; esso non è che autorizzato a rappresentare il vassallo in qualche caso particolare, per cui deve produrre una procura speciale. In pratica, per costituire un tale procuratore, è necessario il consenso del Signore (*h*); e questo consenso nell'Austria inferiore non suole accordarsi dalla Regia Curia feudale, che dietro fondate ragioni. I vassalli dell'Austria superiore, a senso del Rescritto Aulico 7 agosto 1602, se si trovano nei proprii feudi in quella provincia, possono ottenere senza difficoltà la licenza di prestare omaggio a mezzo di un procuratore munito delle dovute facoltà (*i*).

CAPITOLO V.

Delle cose che possono darsi in feudo.

§ 27. *Di quelle a ciò* idonee.

Sono *capaci* di essere infeudate (feudi capaces) tutte quelle

(*g*) Il § 30 del sudd. Regol. così si esprime: *il vassallo può costituire un provassallo abile e di aggradimento del signore del feudo solo col consenso di questo*. Del resto s'intende per sè che se esistono contratti in cui il provassallo fu già nominato, il signor deve accettarlo, come avviene p. e. nei così detti feudi di Seniorato, in cui il più anziano della famiglia è sempre il provassallo.

In Tirolo è provassallo il primogenito di quella linea a cui appartenevano i provassalli antecedenti. Nell'Austria superiore vi è la consuetudine che, domandandosi la rinnovazione dell'investitura di un feudo antico, quegli a cui tocca di subentrare nel possesso del feudo si chiama ordinariamente nella relativa istanza il provassallo, e ricerca perciò l'investitura per sè e qual procuratore degli altri. Siccome però esso succede nel feudo secondo l'ordine stabilito dalla legge, così non si è mai richiesto che produca la procura dei suoi agnati. Solo se fu concesso un feudo comune a più persone o famiglie affatto differenti, esigesi che produca una procura.

(*h*) Secondo il diritto longobardico (II feudo 3, § 1) è libero il vassallo di costituire un procuratore, perchè presti in sua vece l'omaggio, e ciò si usa anche rispetto alla maggior parte dei feudi privati della monarchia austriaca. Ma pei feudi del trono si volle ognora che i vassalli si presentassero personalmente. Gli antichi atteggi somministrano la prova che in assai rari casi si deviò da tal massima.

(*i*) Vedi il mio Manuale, p. II, pag. 214.

cose, di cui si può concedere ad altri il *godimento* sotto l'obbligo di speciale fedeltà e con riserva del dominio diretto (*a*).

Diconsi poi *idonee ad essere date in feudo* (res feudi idoneae) quelle che ammettono divisione di *proprietà*, senza che il dominio diretto del Signore corra perciò pericolo (*b*).

Secondo questa massima, soltanto le cose immobili in senso stretto sono atte alla infeudazione. Il Gius feudale longobardico richiede perciò (II feud. 1, § 1), che l'ente feudale sia una cosa immobile (res soli aut solo cohaerens), od almeno ad un immobile equipollente (quae inter immobilia connumerantur); e perciò l'immobilità si annovera fra le qualità naturali dei feudi. Ma s'incominciò già per tempo a concedere in feudo ogni sorta di oggetti utili, come diritti, prerogative, privilegi, e perfino semplici azioni (*c*). Quindi, per pratica generale, si può costituire un feudo anche di qualunque cosa mobile ed incorporale; ed anzi perfino di cose fungibili, purchè ne siano guarentiti al padrone diretto il prezzo e la quantità (*d*).

Ma se si danno in feudo giurisdizioni, prerogative, titoli e simili che non siano annessi al possesso di fondi, come vi ha divisione di proprietà, se il vassallo solo è quello che possiede l'oggetto del feudo, cioè la giurisdizione, la prerogativa, od il titolo che consistono nel solo esercizio, e se per conseguenza al Signore diretto nulla rimane? — A ciò si risponde, che sulle cose corporali date in feudo rimangono all'infeudante tutti i diritti che gli competono per le leggi feudali, cioè il diritto alla fedeltà speciale, ai servigi feudali, alla investitura ec. ec. Non occorre infatti una divisione materiale del feudo; e le infeudazioni di cose incorporali sono delle concessioni fatte verso l'obbligo dei servigi feudali. Così svanisce ogni contraddizione, e si possono dare in feudo perfino azioni e diritti litigiosi, com'è talvolta effettivamente avvenuto.

(*a*) Tra questi appartengono specialmente i diritti ed i privilegi dati in feudo, e di cui la proprietà non è divisibile. Weber, p. II, pag. 97.

(*b*) Schnaubert, Commentario del diritto feudale vigente in Germania, Giessen, 1799, § 52.

(*c*) Stieglitz, De jur. et act. feudi titulo conces., Lipsiae, 1747; Buder, Amoenitates juris feud. etc., Ienae, 1741, n. XIII; De singularibus quibusdam jur. in feudo concess., pag. 91.

(*d*) Il § 33 del Prog. del Regol. gen. sui feudi così si esprime: *tutte le cose e i diritti di cui si può liberamente disporre, possono essere dati in feudo, quando anche fossero cose pubbliche, diritti regali, o privative, oppure cose private, corporali od incorporali, mobili od immobili, fungibili o non fungibili, cose singole od una comunità di più cose.* Nel Regol. dei feudi dell'Austria inferiore dell'imperatore Massimiliano II si trova una lunga numerazione delle cose che, secondo la consuetudine di quel paese, possono essere date in feudo.

§ 28. *Delle pertinenze.*

Diconsi *pertinenze* quelle cose che appartengono all'oggetto feudale, come parti al tutto, e che altri non si raffigura mai disgiunte da quello. Il motivo del loro legame coll'ente feudale è riposto:

a) nelle leggi, o

b) nella costituzione del paese, oppure

c) in un patto speciale (*a*).

Tutto quello perciò che le leggi, la costituzione del paese, od un patto speciale stabiliscono come pertinenza di una cosa, si risguarda come ad essa congiunto, e come parte integrante della medesima. Ma ciò non dispensa dal provare che le pertinenze, benchè come tali riconosciute, sieno veramente feudali (*b*). Su questo punto si possono stabilire le seguenti regole:

1. Ciò che al momento della prima investitura era unito al feudo, o vi fu sostituito;

2. Ciò che in seguito fu appositamente concesso in pertinenza del feudo;

3. Ciò che il vassallo offerse espressamente al Signore diretto, o fece inserire nella rispettiva reversale come pertinenza feudale; finalmente

4. Ciò ch'è diventato feudale in virtù della prescrizione, e quindi per espressa disposizione di legge: tutte queste cose devono considerarsi come pertinenze feudali, per cui milita la più stretta presunzione di legge (*c*).

Di scorta servono in ciò gl'istrumenti di collazione, le investiture, e le reversali; da queste si desumono le prove. Ma quei documenti hanno ordinariamente termini affatto lor proprii, che fa d'uopo di ben conoscere. La interpretazione si deve fare partendo, parte dalla storia e dallo scopo dei feudi, e parte dalle usanze del paese (*d*).

(*a*) Beselin, De pertinentiis, Gottinga, 1782: consono a ciò è il § 294 del codice civile.

(*b*) Suolsi fare una differenza fra le pertinenze del feudo e le pertinenze feudali. Westphal, Diritto feudale tedesco, Lipsia, 1787, diss. II; Kramer, De differentia inter partes feudi, et pertinentias feudales in obs. jur. univ., tom. V.

(*c*) Il Prog. del Regol. gen. aust., § 37, contiene le stesse regole; Spiegazione del diritto generale feudale germanico secondo Boemero, pag. 96; Schrader, Diss. de clausula investit. feud. cum pertinentiis, Tüb., 1686.

(*d*) Così si trova spesso l'espressione *con tutta la ciurma*, con che s'indicavano i suffeudatarii. La clausola *cum omni honore* significava invece, ora la giurisdizione, ora la sovranità del paese, ed ora il complesso dei diritti concessi: Weber, p. II, pag. 108; Treuer, Obs. de signif. honorum in feudorum concess.; Zepernik, p. II, diss. XXX; C. F. Conradi, Diss. de investitura cum omni honore, Helmst., 1747.

Ma di ciò si parlerà più diffusamente nella quarta Sezione che tratta della separazione del feudo dall'allodio (§ 93).

§ 29. *Delle cose destinate ad essere infeudate (de rebus infeudari solitis).*

Dicesi *res infeudari solita* in *senso lato*, quella cosa che fu data, quand'anche una sol volta, in modo valido in feudo, e che si è di nuovo aperta al Signore del feudo.

Siccome il nesso feudale si fonda in un patto, il quale cessa da sè col mancare dei contraenti, così ordinariamente sta in arbitrio del Signore diretto d'investire nuovamente un altro di un feudo a sè devoluto, oppure di ritenerlo per sè.

Chiamasi poi *res infeudari solita* in *senso stretto*, quella cosa ch'è destinata a rimaner feudo, e che perciò deve senza più essere riconcessa ad altri. In questo caso il Signore non può disporre del feudo che gli si è aperto, ma è obbligato ad investirne di nuovo un terzo.

Il motivo di ciò può essere riposto o nella qualità subbiettiva di quegli a cui spetta di concedere i feudi (*a*), o in leggi positive (*b*), nell'osservanza (*c*), od in ciò che l'oggetto fosse già in origine destinato ad esser feudo (*d*).

Molto si è scritto e disputato tra gli scrittori tedeschi, circa quando sia da considerarsi una cosa come solita ad essere infeudata; circa le condizioni che a ciò si richiedono, e se nella reinfeudazione si possano fare innovazioni. Tuttociò era d'importanza, quando esistevano i principi ecclesiastici dell'Impero, e vi erano suffeudi imperiali, e particolarmente dopochè il Gius canonico acquistò somma autorità presso i Signori diretti di stato ecclesiastico. Ma oggidì la soluzione di questi quesiti non è di alcun valore, e dipende dalla condizione individuale degl'infeudanti, e dalla regolarmente comprovata consuetudine delle curie in uno alla comune ragione dei feudi, se questa non fu modificata da qualche uso passato in legge (*e*).

L'infeudazione di una cosa destinata a darsi in feudo non si può mai risguardare come un'alienazione, perchè non è che

(*a*) Di qualunque sorta esso sia, tanto sia che eserciti la giurisdizione feudale per l'officio che copre, o nella qualità di capo spirituale o di anziano della famiglia.

(*b*) I feud. 6; II feud. 35; c. 2, X, De feudis.

(*c*) Nell'Austria inferiore vi è l'uso che i signori privati dei feudi e specialmente gli ecclesiastici, non possono ritenere per sè i feudi attivi, ma debbono concederli ad altri. Vedi il mio Manuale, p. I, pag. 118.

(*d*) Tostochè i feudi divennero una pubblica instituzione, e servirono a formare gli eserciti, si destinarono a ciò dei tratti di terreno più o meno grandi, aggranandoli, per così dire, del servizio feudale. Weber, p. II, pag. 49.; Braun, Diss. de re infeudari solita.

(*e*) Weber, p. II, pag. 70-94.

una conferma del feudo (§ 20). Ma in caso che nel frattempo la cosa fosse stata adoprata ad altri usi, quand'anche per breve tempo, come p. e. se un bene ecclesiastico, costituito prima in feudo, non fosse subito dopo la sua devoluzione riconcesso, ma fosse impiegato ad altri usi; allora ha luogo una alienazione, e devono essere osservate tutte le solennità e condizioni a ciò necessarie *(f)*, perchè la destinazione della cosa ad esser feudo fu interrotta.

CAPITOLO VI.

Del titolo e del modo di acquisto dei feudi.

§ 30. *Del titolo, ossia fondamento legale.*

Senza titolo non può aver luogo veruna acquisizione valida *(a)*. Nei feudi il titolo sta riposto o nelle leggi, come sarebbe nella successione feudale, e nella prescrizione; oppure in un contratto bilaterale; o finalmente in altra qualunque legittima disposizione, come p. e., se il testatore ordina all'erede di dare un feudo a taluno coi beni che gli lascia, o se in pena altri trasmuta in feudo un bene allodiale.

Se ha luogo un contratto, come ordinariamente succede, in tal caso gli si possono dare diverse forme, e modificazioni; e i diritti che ne nascono non perdono già la loro natura per motivo della qualità feudale, ma sono soggetti a regole loro proprie e determinate *(b)*.

Sebbene le qualità naturali che emanano dallo scopo primitivo, e dalla indole dei feudi si debbano ognora presumere; tuttavia mediante le modificazioni e le condizioni, contenute nel contratto, ogni feudo acquista una forma sua propria; e perciò il contratto feudale è la fonte principale, il principio, da cui derivano i diritti e gli obblighi di ogni feudo *(c)*.

§ 31. *Dei modi di acquisto dei feudi.*

In generale non si presume che una cosa sia feudale *(a)*; per effettuare il nesso feudale è necessario un fatto. I diritti

(f) Spiegazione del diritto generale feudale germanico secondo i principii di Boemero, pag. 91 e 101.

(a) Zeiller, Diritto naturale privato, § 58; Codice civile § 316 e 380.

(b) Vedi Prog. del Reg. ec. ec., § 48.

(c) Spiegazione del diritto feudale gen. germanico secondo i principii di Boemero, pag. 84; Schnaubert, Commentario ai principii di diritto feudale di Boemero, § 44-53; Weber, p. II, pag. 47-52.

(a) I feud. 4, § 3; II feud. 26, proc., e § 1; e II feud. 41.

che ne scaturiscono, devono essere acquistati. I modi con cui può aver luogo l'acquisizione sono *originarii* (modi acquirendi originarii), se viene costituito un nuovo feudo che prima non esisteva; o *derivati* (derivativi), se un feudo già prima esistente passa ad un altro possessore (*b*).

I modi originarii di acquisizione sono due:

A. La infeudazione, ossia investitura;

B. La prescrizione ed usucapione.

L'acquisizione derivata poi ha il suo fondamento, o

1. nelle norme del Gius feudale, ed è detta acquisizione legale; e qui appartiene la successione feudale (II feud. 3) in tutta la sua estensione, e l'aspettativa feudale; oppure

2. in un contratto, ed allora l'acquisizione si chiama convenzionale (*c*).

L'acquisizione poi che succede mediante investitura, si appella ordinaria (modum acquirendi ordinarium); ma se si acquista il possesso del feudo soltanto in forza dell'usucapione, senza una precedente investitura, in tal caso l'acquisizione è straordinaria (modum acquirendi feudum extraordinarium).

CAPITOLO VII.

A. Della infeudazione.

§ 32. *Sua definizione.*

Per costituire appieno un feudo si richiede, come fu già accennato, un atto solenne, con cui il Signore diretto trasferisca effettivamente al vassallo il dominio utile coll'obbligo della reciproca fedeltà (*a*). Quest'atto si chiama la infeudazione, ossia investitura (*b*). Essa viene considerata come il modo proprio ed ordinario di acquistare i feudi (*c*).

(*b*) Esposizione del diritto longobardico germanico austriaco secondo i principii di Boemero, e secondo le lezioni dell'università di Vienna. Hellfeld, Elem. jur. feud., § 111 e 112; Püttmann, Elem. jur. feud., § 51.

(*c*) Krüll, § 1 e 9.

(*a*) Weber, p. III, pag. 98; Krüll, § 168; Boemero, Princip. jur. feud., § 102.

(*b*) Sull'etimologia della parola investitura, discorde è l'opinione degli eruditi. Alcuni la fanno derivare dai vestiti di galla con cui i vassalli comparivano talvolta a ricevere l'investitura; altri ritengono che provenga dall'antica parola tedesca *vest* che significava fortificare. Weber, p. III, pag. 101. Certo è che l'investitura è un atto di origine germanica e che per essa si conferivano diritti, e chi la riceveva acquistava la prova dell'acquisto del feudo, nonchè la sicurezza di essere in esso protetto. Eichorn, Introduzione al diritto privato germanico, pag. 451.

(*c*) Vedi Prog. del Reg. gen. aus. sui feudi, § 53.

Dalla definizione della investitura segue ch' essa consta di due parti, e sono:

1. La tradizione del dominio utile;
2. La solenne promessa della fedeltà feudale.

Secondo il Gius feudale comune la tradizione si eseguiva mediante una solenne dichiarazione fatta alla presenza dei pari della curia (parium curiae) (*d*), e poscia era ordinariamente presentato al vassallo un segno visibile, ossia un qualche simbolo di quest'atto, in conferma di esso (*e*).

La solenne promessa della fedeltà dovea, secondo le leggi longobardiche, essere confermata con giuramento (II feud. 3, § 4. Nulla investitura debet ei fieri, qui fidelitatem facere recusat: nisi eo pacto acquisitum sit feudum, ut sine juramento fidelitatis habeatur). Ma il giuramento non è tuttavia indispensabile nella investitura (II feud. 24, § 1. Sunt quaedam feuda ita data, ut pro his fidelitas non sit praestanda). In Germania la fedeltà prestavasi per lo più collo stringersi il Signore ed il vassallo l'un all'altro la mano (*f*) (§ 38).

§ 33. *Divisione dell' infeudazione.*

I. Se il vassallo è in uno colla infeudazione immesso nel possesso del feudo, allora essa chiamasi infeudazione *propria* (infeudatio propria); ma se non ottiene che il dominio utile senza l'effettivo possesso, allora dicesi *impropria* (infeudatio impropria), od altrimenti *abusiva*, e *simbolica*, perchè si usano dei simboli per rappresentare la finta tradizione della cosa.

La investitura impropria si faceva ancora con dichiarare solennemente a voce nella curia, che il vassallo restava investito

(*d*) II feud. 32. Sive clericus, sive laicus sit dominus, ad probandam novam investituram semper pares curiae sunt necessarii, et si sine eis facta sit investitura, etiamsi dominus confiteatur factam, quia tamen sine hac solemnitate facta est, non valet. — Nel concedere feudi ecclesiastici usavasi di chiamare in testimonio anche estranei, II feud. 58, § 5. Spiegazione del diritto universale germanico feudale secondo i principii di Boemero, § 168.

(*e*) I principali simboli che si usavano nell' investitura erano una bandiera, un bastone, un anello e simili. Weber, p. III, pag. 105; Ester, De inaugurationibus beneficiariis, earum simbolis et ritibus; Zepernik, Collezioni di diss. in materie feudali. Ora gli atti d' investitura tengono luogo di siffatti simboli.

(*f*) Nelle provincie tedesche della monarchia austriaca il vassallo non giura, ma promette fedeltà stringendo semplicemente la mano al signore. Il § 71 del Prog. del Reg. feudale universale austriaco proibisce anzi che s' inserisca la formula *in luogo di giuramento*, ed il § 55 non accorda che si presti giuramento che nei feudi del trono in cui le antiche investiture lo esigevano. Nel Tirolo quelli che possedono feudi del trono sono obbligati *di* prestare l' omaggio col deporre il giuramento in persoua, e toccando lo scettro se ricevettero in feudo qualche giurisdizione. Nell' Istria e nella Dalmazia, i vassalli della repubblica veneziana prestavano il giuramento in ginocchioni; il qual uso però ora più non si osserva.

della tale e tal cosa, e ch' esso era abilitato a prenderne possesso (*a*).

(II feud. 2 proem. *Investitura quidem proprie dicitur possessio* (ciocchè significa la investitura propriamente detta inchiudere in sè la tradizione del possesso): abusivo modo dicitur investitura, quando hasta vel aliud corporeum quidlibet porrigitur a domino feudi, se investituram facere dicente — II feud. 33, proem. Sciendum est feudum acquiri investitura, successione, vel eo quod habetur pro investitura, ut ecce, si dominus alicui coram paribus curiae dixerit: vade in possessionem illius feudi et teneas illum pro feudo. Licet enim non intercesserit investitura, tamen tale est, ac si intercesserit). Siccome la parte essenziale della investitura è la tradizione del dominio utile, così è che simile dichiarazione, fatta innanzi i pari della curia, era all' uopo sufficiente.

II. La investitura può comprendere una persona sola, fisica o morale, o più persone. Nel primo caso, l' infeudazione è *semplice* (investitura singularis) ed il feudo dicesi *singolare*; nel secondo poi, essendovi più infeudati, ha luogo una *coinvestitura*, ed il feudo appellasi *comune*.

La coinvestitura può seguire in tre maniere:

a) *Secondo il Gius longobardico*, ed i coinvestiti acquistano una comunione di proprietà, ma non di tutta intiera la cosa (in solidum), ma soltanto di parti determinate, benchè non separate di essa (partes intellectuales). Ogni coinvestito acquista una porzione del feudo comune per sè, e per la sua immediata discendenza; e perciò non ha luogo alcuna successione reciproca (I feud. 8, § 3. In feudo, quod habuit initium tantum a fratribus, non succedit unus alteri sive una investitura sive duabus: nisi fuerit dictum expressim, ut alter alteri succedat — I feud. 14, § 2. Si duo fratres simul investiti fuerint de beneficio novo et non de paterno: si unus eorum sine descendentibus masculini sexus mortuus fuerit, dominus succedit, non frater. — II feud. 12, proem. Si duo fratres de novo beneficio, non de paterno simul investiti fuerint: uno sine haerede defuncto ad alterum non pertinet ejus beneficii portio) (*b*).

(*a*) Weber, p. III, pag. 111; Bauer, De indole et natura investit. feud.; Westphal, Diss. legali, n 5.

(*b*) Questa specie di coinvestitura, in cui ciascuno coinvestito si obbliga agli stessi servigi feudali, corrisponde perfettamente alla primitiva destinazione dei feudi, che è quella della milizia. Tale coinvestitura è ancora in pieno vigore negli stati tedeschi della monarchia austriaca nel caso che a due persone di linea affatto differenti sia stato conceduto il feudo. Veggasi il § 65 del Prog. del Reg. feud. univ. austr. — Nell' Istria, nella Dalmazia, nel Veneto, ed in genere nell' Italia questa specie di coinvestitura è pressochè la sola che si conosca. Egli è perciò, che in queste provincie è assai difficile di tenere in evidenza i beni feudali, a motivo delle molte divisioni dei feudi principali da cui sorsero altri feudi.

b) *Secondo le leggi germaniche del medio evo*: per esse i coinvestiti acquistavano, nonchè un diritto comune, il promiscuo possesso e godimento dei feudi; e perciò se uno di essi moriva senza discendenti, la sua porzione si devolveva agli altri coinvestiti. Ma se succedeva fra di loro una divisione, allora cessava la proprietà comune ed il diritto di successione; e la divisione dicevasi *distruttiva* (Todtheilung). I discendenti peraltro restavano esclusi dal possesso comune; perchè essi sono chiamati alla successione del feudo già in virtù della prima infeudazione, anche senza coinvestitura (*c*).

Ma i vassalli procurarono per tempo d'indurre i Signori a concedere loro di potersi dividere fra essi il possesso ed il godimento dei feudi senza perdere il diritto di reciproca successione. E sovente ottennero un tale permesso; con che a poco a poco, aumentandosi ognora le istanze dei vassalli, venne in uso la coinvestitura.

c) *Secondo le nuove leggi germaniche*, in virtù delle quali uno soltanto, cioè il principale investito, acquista il possesso ed il godimento del feudo e deve prestare il servizio; ed i coinvestiti non ricevono che il diritto di proprietà comune, senza possesso e godimento, e tale loro diritto non diventa operativo che alla totale mancanza della discendenza del primo vassallo capace di succedergli. Questa specie di coinvestitura si chiama investitura *simultanea*, o *individua* (*d*).

Essa è la più ordinaria; ma siccome è un ritrovato dei tempi posteriori, nè si fonda nel Gius feudale, così è necessario che sia di volta in volta dimostrata. Avvegnacchè poi il diritto di successione feudale è regolato dalle leggi, perciò la investitura simultanea corrisponde ne' suoi effetti alla investitura eventuale, ch'era prima in uso (§ 75).

III. L'infeudazione può essere *incondizionata* (investitura pura) ossia tale che produce immediatamente il suo effetto, cioè il passaggio del dominio utile; o *condizionata* (investitura eventualis), e diventa operativa soltanto dopo l'adempiersi di una condizione, od al verificarsi di un dato fatto (*e*) (§ 76).

IV. Essa si divide oltracciò in investitura *prima* (investitura prima), e dicesi così quando vien conferito in feudo un oggetto ch'era

(*c*) Spiegazione del diritto feudale universale germanico secondo i principii di Boemero, § 180; Schmid, De diversis simult. investit. spec. earumque differentiis, Lips., 1728; Biener, De orig. et progressu jur. germ., tom. II, p. II. Circa questa divisione veggasi il Diritto svevo, cap. 37, § 1 e 2. L'autore antico dei beneficii così si esprime al § 84, I: Si voluerint ab invicem separari - dividant inter se secundum libitum totaliter concessum beneficium, sed et postea illorum nullus in parte alterius aliquod jus habebit.

(*d*) Weber, p. IV, cap. X, pag. 78, enumera gli scrittori che trattarono di questa specie d'investitura.

(*e*) Boemero, Elect. jur. feud., tom. I, exerc. IV; tom. II, exerc. I e IX.

prima libero, o se viene dato per la prima volta un feudo ad una nuova serie di persone; in *reinvestitura* (reinfeudatio); ed in *rinnovazione d'investitura* (renovatio investiturae). Quest'ultima non è altro che una ripetizione, prescritta dalle leggi, dell'atto d'infeudazione, per cui succedendo dei cambiamenti nella persona del padrone diretto, o in quella del vassallo, viene riconfermato il già esistente nesso feudale (*f*).

V. Finalmente l'investitura può conferirsi a tutta la discendenza del primo acquirente, oppure essere circoscritta ad un tempo determinato; ed in questo ultimo caso chiamasi *temporaria* (investitura temporaria) (*g*). La prima specie forma la regola (§ 15), ed ha quindi in suo favore la presunzione legale; giacchè è una qualità naturale dei feudi quella di passare a tutti i discendenti del primo acquirente, capaci di succedergli (II feud. 11 e 31). Vi sono tuttavia dei casi in cui per la natura stessa della cosa, la investitura non può essere che temporanea, come sarebbe p. e. nei feudi pignoratizii.

§ 34. *Effetti della investitura.*

Il titolo produce soltanto un diritto personale; esso importa bensì un'obbligazione perfetta, ma non ancora l'esistenza effettiva del feudo (*a*). Mediante la investitura, il vassallo secondo il Gius comune feudale acquista un diritto *reale*; e precisamente il dominio utile coll'effettivo possesso, se ebbe luogo la investitura propria (§ 33) (*b*). Ma se non gli fu consegnato in uno alla investitura il possesso, allora può pretendere che ciò senza indugio si faccia (II feud. 4 proem. Si autem controversia inter dominum et fidelem de feudi investitura, quid juris sit, videamus? Si investitura facta fuerit coram paribus curiae aut in breve testato: recte eum, qui investitus est cogitur dominus mittere in feudi possessionem — II feud. 7, § 1. Investitura vero facta et fidelitate subsecuta omni modo cogatur dominus investitum in vacuam possessionem mittere. Confer. II feud. 26, § 14), e può far valere l'azione rivendicatoria contra ogni possessore. (II feud. 8, in proem. Rei autem per beneficium recte investitae vassallus hanc habet potestatem, ut tanquam dominus possit a quolibet possidente sibi quasi vindicare) (*c*). Non occorre

(*f*) Krüll, § 280.

(*g*) Preuschen, Dei feudi rinnovabili; Zepernik, p. I, diss. 1; Hagemann, Dei feudi personali, Göttinga, 1786.

(*a*) Krüll, § 117.

(*b*) Spiegazione del diritto feudale universale germanico, § 103. Veggasi anche II feud. 2, (§ 33 ad a).

(*c*) La dottrina degli effetti dell'investitura devesi giudicare secondo il diritto germanico, giusta cui le cose immobili, senza effettiva tradizione, non si possono trasmettere che per una solenne dichiarazione da farsi in Giudizio.

ch'egli sia immesso in possesso ex offitio, o mediante commissarii del Signore; ma è autorizzato a prenderselo da sè, od a procurarselo mediante sentenza giudiziale, sia in confronto di terzi, che del Signore medesimo.

Ma presentemente in virtù del Codice Civile, p. II § 431, per il passaggio della proprietà di cose immobili, è necessaria anche la inscrizione dell'atto d'acquisto nei libri pubblici. Il vassallo adunque mediante la investitura è pienamente abilitato a far trascrivere l'atto che fu con lui conchiuso, producendo l' istrumento d' investitura, e ad assicurarsi in tal guisa ogni diritto di proprietà (*d*).

§ 35. *Legge della investitura.*

Le determinazioni sul feudo contenute nella investitura, ed il complesso delle condizioni sotto cui viene conferito, formano ciò che si dice la *legge della investitura*.

Siccome la investitura esprime l' accordo dei contraenti, così essa è la guida, e la fonte primaria da cui si deve desumere la natura propria di ogni singolo feudo. Ma siccome le qualità naturali, la comune ragione dei feudi, sempre si presumono; così la legge della investitura consiste propriamente soltanto in quelle determinazioni che si dilungano dalla natura ordinaria dei feudi. (II feud. 2, § 2. Si aliquis tenor, praeter communem feudi rationem in investitura intervenisse dicatur) (*a*).

§ 36. *Delle persone che intervengono nella investitura.*

Nell' atto solenne delle investitura devono intervenire almeno due persone; quella cioè che conferisce il feudo, e quella che lo riceve. Nei primi tempi doveano essere presenti, come testimoni, i Pari della curia (Pares curiae) (*a*). Ora negli stati tedeschi ereditarii austriaci per la investitura dei feudi nobili regii (Ritterlehen) devesi adunare il consiglio; ma pei feudi del Trono sono prescritte delle apposite solennità giusta il ceremoniale di Corte.

Secondo il Gius feudale comune, tanto il padrone diretto quanto il vassallo si possono in quest' atto far rappresentare da

(*d*) Vedi il mio Manuale, p. I, § 38. Finchè sussiste il diritto feudale comune, il dominio utile del feudo non si può trasmettere in altri senza investitura coll'inscriverlo solo nelle pubbliche tavole; giacchè deve a ciò precedere sempre la investitura, altrimenti vi sarebbe una vera contraddizione nella legge.

(*a*) Schnaubert, § 104; Spiegazione del diritto feudale ec. ec., pag. 173; Weber, p. III, pag. 118.

(*a*) II feud. 2; II feud. 32; II feud. 58, § 5.

un terzo (*b*); locchè ancora si osserva presso le corti feudali private (*c*) dell'impero austriaco. Ma trattandosi di feudi regii, l'ossequio dovuto al padrone diretto non permette che i vassalli prendano la investitura per mezzo di un mandatario, senza averne prima ottenuto il permesso. Anzi si è sempre rigorosamente voluto, che i vassalli prestino personalmente il giuramento feudale (*d*).

Nel caso poi, che l'età, o il sesso, o la condizione non permettessero che chi acquista il dominio utile di un feudo, assuma eziandio la prestazione del servizio feudale, allora gli si permette che sostituisca un provassallo (§ 26), che diventa una persona intermedia fra il vassallo e il signore.

§ 37. *Del tempo entro cui si deve prendere la investitura.*

Per la prima investitura non è prescritto alcun termine. La legge (II feud. 24, ℣ 1) così si esprime: *Vassallus tanquam ingratus* feudum amittit, si dominus pollicendo vassalli fidelitatem petierit; et illo non praestante dominus tribus vicibus convenienti tempore interposito forte septem dierum spatio ad curiam suam super hoc reclamaverit; et vassallus tribus vicibus citatus a suis paribus jurare noluerit. Siccome nella infeudazione, chi non ha ricevuto la investitura non è ancora vassallo; così non sembra che occorra contra un tale d'istituire un processo di fellonia giusta quanto prescrive I feud. 21, proem. Sancimus, ut nemo miles sine cognita culpa beneficium suum amittat. Quegli che ha da ricevere ancora la investitura non è per anco vassallo *(miles)*. La cosa non è senza interesse pratico, poichè spesso, venduto un feudo con consenso del Signore diretto, l'acquirente lascia scorrere degli anni prima di domandare l'infeudazione. Sebbene innanzi la prima investitura non vi sia ancora feudo (I feud. 25), perchè solo con essa la cosa viene infeudata, rimanendo questa fino allora allodiale, e non essendovi per anco vassallo; e sebbene, per conseguenza, a parlar rigorosamente, la eccitazione a prender la prima investitura non sia propriamente un atto feudale, ma si dovesse applicare il ℣ 936 del Codice Civile, giusta cui i diritti dipendenti da un contratto da stipularsi si estinguono, se dentro un anno non si conchiude in effetto: ciononostante essendo ancora in parte in uso i

(*b*) II feud. 3, § 1, così si esprime: Potest enim hoc negotium per procuratorem ex utraque parte expediri.

(*c*) Dapprima l'investitura si concedeva in Germania costantemente dal Signore in persona, e solo per motivi importanti si delegavano dei commissarii, locchè dicevasi delegazione feudale. Ma in appresso il diritto feudale comune fece dimenticare questa antica consuetudine dei Germani. Weber, p. III, pag. 122.

(*d*) Vedi il mio Manuale, p. I, § 40.

monitorii di tal genere, e parlando il Gius così esplicitamente, non potevasi ommettere di riportarne le parole (II feud. § 1). Per la rinnovazione della investitura prescrivono le leggi il termine di un anno ed un mese; ma di ciò si tratterà più particolarmente in fine della seguente sezione terza.

§ 38. *Del vassallaggio.*

Per vassallaggio (vassallagium) s' intende la solenne dichiarazione del vassallo di assumersi tutte le obbligazioni dipendenti dal contratto feudale e dalle leggi feudali. Un tal atto si chiama anche omaggio (*a*), ma però impropriamente, perchè l' omaggio è oggigiorno quello che i sudditi rendono al loro Sovrano. Ma negl' istrumenti antichi il vassallaggio è chiamato spesso *homagium*, ed anche *hominium* da *homo* (*id est fidelis*). Secondo le leggi feudali comuni, col vassallaggio, devesi prestare giuramento (*b*); ma in Germania, e specialmente negli Stati austriaci esiste già da gran tempo la pratica di confermare soltanto con una stretta di mano la formula del vassallaggio che ordinariamente si legge ad alta voce (§ 35); vi sono anche dei feudi in cui non ha luogo alcuna solenne dichiarazione del vassallo, ma questo rilascia in vece semplicemente una reversale (*c*).

§ 39. *Dei documenti feudali.*

All' atto della investitura le Parti si consegnano a vicenda degl' appositi istrumenti in prova e conferma di ciò che hanno fatto; e sono

A. Da parte del padrone diretto, la investitura, e

B. Da parte del vassallo, le così dette reversali e i confessi, documenti questi con cui conferma la ricevuta di ciò che gli fu dato, e dichiara di risponderne e di volere adempiere agli obblighi assuntisi (*a*).

(*a*) Weber, p. IV, pag. 277.

(*b*) II feud. 3, § 4; II feud. 24, § 1. — II feud. 7: quest' ultima legge contiene la formula del giuramento da prestarsi.

(*c*) Nell' impero germanico era costume di ommettere la prestazione dell'omaggio, se quegli che riceveva il feudo era in più alto grado di chi lo dava. Weber, p. IV, pag. 278; Corrado, Diss. de feudo manuali; e più di tutti veggasi Hagemann, De feudo injurato, vulgo feudo manuali, p. I, Annover, 1794.

(*a*) La compilazione delle investiture e delle reversali è un ritrovato de' tempi posteriori che incominciò a generalmente introdursi, solo dopo che si principiò a deviare dalla primigenia costituzione dei feudi. Estor, De inaugurat. benefic., cap. III. La più antica investitura fu estesa sotto l' imperatore Enrico IV. Gli ecclesiastici furono i primi che ne fecero uso; *quoniam memoria labilis est*, come si esprimono le antiche investiture.

A. La investitura per corrispondere al suo scopo deve contenere:

1. Il nome e il titolo del padrone diretto, ossia del collatore;

2. Il nome del vassallo, e quello

3. Dei coinvestiti, se ve ne sono;

4. L'ordine di successione feudale; e se vi devono essere delle eccezioni dalle regole ordinarie, oppur delle particolarità riguardo alla successione feudale, tali eccezioni e particolarità devono essere esposte chiaramente, e con precisione;

5. La indicazione della cosa data in feudo, e delle sue pertinenze;

6. La qualità del feudo, cioè se feudo nobile, se non nobile, o censuario o simile;

7. Il patto della fedeltà feudale, e le altre speciali condizioni con cui fu fatta la collazione;

8. Il luogo e la data; e finalmente

9. La sottoscrizione del padrone diretto, o delle persone a ciò incaricate (*b*), impressovi od appesovi il suo sigillo (*c*).

Diverso è lo stile e la forma degl' istrumenti feudali, e dipendono dalla pratica della Curia feudale da cui derivano (*d*).

B. Le *reversali* (literae reversales) sono le controscritture degl' istrumenti feudali, e perciò non devono stare con questi in contraddizione. Esse confermano la ricevuta investitura, indicando gli oggetti ottenuti in feudo, ed inoltre ordinariamente contengono di nuovo il vassallaggio (*e*).

I confessi (dinumeramenta) vennero introdotti per garanzia dei padroni diretti, e comprendono:

a) Un esatto elenco degli enti feudali compresi nella investitura.

(*b*) Nei feudi sovrani austriaci la sottoscrizione del Signore supremo suolsi fare solo nei così detti feudi del trono, di cui l'investitura si concede direttamente dal Sovrano; le investiture degli altri feudi e nominatamente dei feudi nobili si sottoscrivono dal governatore, e quella dei feudi laudemiali, dal direttore della curia feudale.

(*c*) Intorno all' origine ed agli estremi dei documenti d'investitura, veggasi principalmente Weber, p. III, pag. 131-155; Zepernik, Analect. jur. feud., tom. I, n. LX; Diss. di Bocris, De literis investiturae observ., e tom. II, n. XI; Diss. di Kind, De origine literarum clientelarium; Rau, De literarum investiturae causis et prima origine, Lips., 1786.

(*d*) Nel Corpo del Diritto feudale germanico di Lünig, si trovano module di alcune specie d' investiture che si usano in Germania, comprese quelle degli Stati austriaci.

(*e*) Dalla regia curia feudale dell' Austria inferiore non si esigono dal vassallo reversali, ma solo la nota degli enti feudali contenente la clausola di responsabilità. Anche in Sassonia non sono conosciute le reversali. All'incontro tutte le curie feudali private degli Stati austriaci tedeschi esigono le reversali, oltre alle suddette note, o confessi. Intorno ai documenti feudali, veggasi Friese, Diss. de literis feudi reversalibus, Ienae, 1720; Fritsch, De literis revers.

b) La così detta *clausola di manutenzione*, con cui il vassallo dichiara di possedere realmente questi effetti, e ne garantisce la loro conservazione. Siccome la erezione e la concessione dei feudi sono un' emanazione del diritto di proprietà, e siccome qui non c' entrano riguardi pubblici, ma il contratto feudale si regola giusta il gius civile; così i documenti feudali fin qui indicati, nelle provincie tedesche della monarchia austriaca hanno forza di prova solo per quanto loro la concede il Regolamento giudiziario 1 marzo 1781. E siccome questo stabilisce il principio, che i documenti privati fanno bensì prova contra il loro autore, ma non già a suo favore; così l' investitura serve di prova al vassallo, e le reversali e le specifiche, al Signore diretto. Ed è appunto per questo che in pratica si usa la cautela di far che intervengano due testimoni alla firma del vassallo nelle specifiche.

Ma se le reversali sono composte regolarmente e conforme al loro scopo, e se le specifiche sono, come devono essere, dettagliate e precise, ciò può servire ad ovviare ogni questione, ed a procurare al Signore del feudo la piena sicurezza del suo dominio diretto. Per altro vi sono dei feudi in cui, fin dai tempi più remoti, in luogo dell' investitura si pratica di dare al vassallo un semplice certificato (breve testatum) della seguìta infeudazione (*f*). Ma il numero di questi feudi è assai piccolo. In questa specie di feudi, in caso di contestazioni, bisogna rimontare all' istrumento della prima collazione, ed in dubbio milita sempre la presunzione per ciò che prescrivono le leggi comuni feudali.

La interpretazione delle investiture si deve fare secondo i principii dell'ermeneutica legale; e se dello stesso feudo vi sono più investiture, quella anteriore prevale alla posteriore (*g*), tranne se si comprovi legalmente, essersi fatta una posteriore novazione.

Fra i documenti concernenti la investitura appartengono ancora gli atti corsi sulla medesima, e i relativi protocolli, ed a tutti questi devesi prestare pubblica fede. Ma tra essi merita tuttavia la preferenza riguardo alla sua destinazione il catasto, in cui i feudi sono d' officio allibrati e descritti, e nominati i loro possessori. Siccome poi colla Patente del 12 aprile 1785, fu generalmente ordinato, che la marca feudale venga senza eccezione inscritta nelle tavole provinciali, sotto comminatoria altrimenti che lo stabile sia ritenuto di proprietà libera ed allo-

(*f*) La parola *breve testatum* riscontrasi nel I feud. 2, § 1, — e nel II feud. 88. — Weber, p. III, pag. 137.

(*g*) Weber, p. III, pag. 148. Confuta l' opinione di Broke (Diss. de fide recentiorum literarum invest. antiquis majore) che le investiture posteriori prevalgano alle anteriori.

diale, così questa iscrizione devesi risguardare negli Stati austro-tedeschi come una delle principali fonti, a cui ricorrere per valutare i documenti feudali.

§ 40. *Del laudemio, e delle altre tasse della investitura.*

Il laudemio è quella tassa che il vassallo paga al padrone diretto all' atto di ogni investitura. Ordinariamente la si chiama tassa dominicale (lehen-herrliche Taxe). Circa l' origine di essa le opinioni degli scrittori sono fra loro discrepanti (*a*). Sembra peraltro che essa derivi dai regali che, secondo il costume della nazione, facevano coloro che conseguivano qualche grazia (*b*). In seguito, il laudemio diventò una specie di ricognizione del dominio diretto, ed appartiene certamente alla classe di quelle tasse che si pagano in causa di cambiamenti di possesso (*c*). In forza delle vigenti sovrane prescrizioni, il laudemio nell'Austria inferiore non può essere aumentato dai privati signori diretti (*d*).

Le altre tasse che i vassalli devono corrispondere in occasione della investitura, e che si chiamano con altro nome *il piccolo laudemio*, ossia la *tassa feudale*, sono determinate, parte dall' osservanza delle singole curie feudali, e in parte consistono nell' indennizzo da darsi per gli oggetti occorsi per l' erezione degl' istrumenti, come la pergamena, la capsula, il bollo prescritto, ec. (*e*).

(*a*) Weber, p. IV, pag, 230, Hommel, Discorsi accademici sopra Mascov, cap. VII; Franke, Tract. de laudemiis, Ienae, 1664; Bekmann, De laudemiis; Schrôtter, Diss. teoretica e pratica sui laudemii e sulle altre tasse feudali, Berlino, 1789.

(*b*) Herrgewett, Observ. jur. publ. et feud.; Zepernik, p. I, Spiegazione del Diritto feudale ec. ec., pag. 286.

(*c*) Almeno per ciò che risguarda i feudi degli Stati austriaci, si trovano di ciò bastanti traccie. Negli archivii sonovi delle normali sulle tasse da cui si scorge che si commisuravano nello stesso modo che i laudemii.

(*d*) Mandato generale del 1. decembre 1582, e 23 aprile 1665. Vedi il mio Manuale, p. II, appendice n. XXIV e XXXVIII, ove sono ivi inserti per esteso.

(*e*) Dôbner, Detaxa feud., Erf., 1719; Christ, De sportula sive taxa clientelari et feud., Halla, 1726. Il re di Boemia, e l' Arciduca d' Austria erano altre volte nell'impero germanico esonerati dalla tassa feudale. Lünig, pars special.

CAPITOLO VIII.

B. Della prescrizione.

§ 41. *Sua definizione.*

La prescrizione feudale è quella *acquisitiva*, e corrisponde all'usucapione dei tedeschi (*a*). Essa è bensì un modo di acquisizione primitivo, ma tuttavia straordinario; e consiste in ciò, che mediante un possesso pacifico e continuato, per tutto il tempo dalla legge prescritto, si acquistano i diritti del dominio diretto, o quelli del dominio utile; e si forma così un feudo che prima non esisteva. In tre modi può far nascere un nuovo feudo:

Primo: « Se uno sopra una data cosa o sopra un dato di» ritto esercita senza contraddizione i diritti del dominio diretto » in confronto del pieno loro proprietario, e si mantiene sen» za interruzione in possesso dei medesimi per tutto il tempo » dalla legge richiesto; »

Secondo: « Se taluno, avendo la capacità feudale e comportan» dosi da vassallo, si mette in possesso del dominio utile di una » cosa o di un diritto in confronto del suo proprietario indi» viso, e continua a mantenervisi nella stessa qualità di vas» sallo; »

Terzo: « Se un terzo si appropria il dominio diretto del pa» drone diretto, ovvero l'utile del vassallo, e lo esercita pel » tempo legale lasciando sussistere la marca feudale (*b*). »

Nei due primi casi, la cosa che diventa feudo era prima allodiale; ma nel terzo, non succede che un cambiamento nella persona del Signore, e del vassallo.

Siccome questo Capitolo tratta in principalità della prescrizione come modo di acquisto dei feudi, così si è dovuto cominciare da quella *acquisitiva*. Ma vi può essere pei feudi anche la prescrizione *estintiva* (§ 42), che porta seco lo svincolo del feudo. Per essa la cosa infeudata ritorna allodiale. Come pertanto la prescrizione acquisitiva si regola col Gius longobardico e colle leggi civili comuni, così quella estintiva devesi giudicare colle norme del Codice civile. Circa i feudi ecclesiastici, esistono le leggi canoniche.

(*a*) Giusta il nuovo codice civile, p. III, § 1451 e 1452.
Vedi la spiegazione del diritto feud. universale tedesco secondo i principii di Boemero, e le lezioni dell'università di Vienna, pag. 290-295; Illustrazioni secondo le lezioni dell' università di Vienna, pag. 348-355; Weber, Manuale, p. IV, pag. 249-263.

(*b*) Prog. d'un Reg. feud. gen. austr. sui feudi, § 192-194.

§ 42. *Sua divisione.*

La prescrizione feudale è *ordinaria* (praescriptio ordinaria), quando non si fanno eccezioni riguardo al tempo generalmente dalle leggi prescritto circa il possesso; e *straordinaria* (praescriptio extraordinaria), quando vi sono eccezioni, come n' esistono a favore dei beni ecclesiastici, e dei diritti regali.

Oltracciò, la prescrizione, nonchè dar vita ad un nuovo feudo ed operarne l' acquisizione, può anche svincolare quelli già esistenti. Nel primo caso la prescrizione si chiama *acquisitiva*, nel secondo *estintiva (a)*.

§ 43. *Suoi requisiti.*

Perchè la prescrizione sia valida si richiede:

1) *Un possesso di buona fede, e non interrotto.* Nelle leggi feudali, a vero dire, non si trova alcuna prescrizione che ordini il possesso di buona fede, o la buona fede come un requisito essenziale per la prescrizione (*a*); e perciò si decideva giusta le norme del Gius canonico (*b*). Ma adesso bisogna ricorrere al vigente Codice civ. austr. p. III, cap. IV. Parlando in generale, per difetto di leggi determinate del Gius feudale, la prescrizione è di una natura mista; e devesi per ciò che ad essa si riferisce, decidere per la maggior parte dei casi giusta il Gius civile comune.

2) Nella prescrizione acquisitiva *la cosa da prescriversi deve essere posseduta* a titolo di feudo. I Giureconsulti chiamano questa prescrizione *investitura tacita* (*c*).

3) *Si richiede che per uno spazio di* 30 *anni*, la cosa sia stata sempre posseduta *pacificamente*. Su di ciò vi è nel Gius feudale comune (II feud. 26, § 4) una espressa determinazione del seguente tenore: Si quis per triginta annos rem aliquam ut feudum possedit, et servitium domino exhibuerit, quamvis

(*a*) Schmid, De praescriptione acquisitiva, Jenae, 1758; Rau, Princip. doctrinae de praescript. acquisitiva et extinctiva; Weber, p. IV, pag. 249-263, tratta specialmente della prescrizione feudale acquisitiva, e si sforza di dimostrare, che ogni prescrizione feudale in cui il signore, o il vassallo, od un terzo acquistano diritti, è sempre una prescrizione acquisitiva.

(*a*) II feud. 52, § 3: Inter dominum et vassallum nulla fraus, nullum malum ingenium intervenire debet: questo passo è troppo generale. La norma poi contenuta nel II feud. 87: Si vero malam fidem habuerit, nulla se praescriptione tueri potest — non appartiene ai capitoli ordinarii del diritto feudale, e perciò può tutto al più servire di prova storica, che già fin d'allora si faceva ricorso su questo punto al diritto canonico.

(*b*) Spiegazione del dir. gen. feud. germ., pag. 291.

(*c*) La prescrizione feudale estintiva richiede che altri abbia posseduto per 30 anni il feudo come cosa allodiale.

de ea re non sit investitus, praescriptione tamen triginta annorum se tueri potest. — Ma fa duopo osservare, che quando si fosse fatta una illecita alienazione del feudo, in tal caso in forza delle leggi (II feud. 40 e 55) non può mai aver luogo la prescrizione (*d*). Vuolsi altresì notare che per avere il vassallo, durante trenta anni, semplicemente trascurato il servizio feudale, non si matura la prescrizione in pregiudizio del padrone diretto (*e*), amenochè il vassallo non avesse ricusato espressamente il servizio.

Se possa aver luogo la prescrizione a danno delle chiese, e rispetto ai diritti regali, ciò deve giudicarsi, parte col Gius canonico, a cui quello feudale longobardico non ha minimamente derogato (*f*), e parte col Gius pubblico (*g*).

Del resto per la prescrizione non è necessario alcun titolo particolare, facendone le veci la tolleranza da una parte di chi soffre pregiudizio e l' uso della cosa dall' altra (*h*).

(*d*) Vedi il mio Manuale, p. I, pag. 154. Quelle leggi parlano chiaramente. Nulla obstante praescriptione — nullius temporis praescriptione impediente.

(*e*) Püttmann, Elem. jur. feud., § 408.

(*f*) Spiegazione del diritto feud., § 293; Rosenthal, De feud., cap. VI, conclus. 78.

(*g*) Thomasii, Diss. de praescriptione regal. ad jura subditorum non pertinent; Werlof, De alienatione et concessione jurium que vulgo dicuntur regalia; Bauer, De praescript. regalium.

(*h*) Vedi la spiegazione del Diritto feud. gen. germ. secondo i principii di Boemero, e secondo le pubbliche lezioni dell' università di Vienna in cui alla pag. 294, § 205, si legge quanto segue: «per la prescrizione feudale non è ne» cessario un apposito titolo legale; perchè tiene suo luogo per una parte l'uso » della cosa e per l'altra il comportarlo che altri fa ». Concorda in ciò anche la spiegazione del Dir. feud. longobardico, germanico ed austr. secondo le lezioni dell'università di Vienna, pag. 353; Weber, p. IV, pag. 255.

SEZIONE II.

DELLE DIVERSE SPECIE DEI FEUDI.

§ 44. *Divisione dei feudi.*

Al contratto feudale si possono dare più forme, per cui sorgono più rapporti particolari. Per facilitarne la conoscenza suolsi dividere i feudi:

1. Riguardo alle loro qualità naturali, in *proprii* ed *improprii*.

2. Rispetto alla loro origine, in feudi *dati*, ed *offerti*.

3. Relativamente al loro titolo, in feudi di *grazia*, di *pena*, o di *compra*.

4. In quanto all'acquisto, in *antichi*, *nuovi*, ed *informi* (unförmliche).

5. Riguardo al collatore, in feudi *sovrani*, *privati*, ed *ecclesiastici*.

6. Relativamente all'infeudato, in feudi *maschili* e *femminili*, in *nobili* e *non nobili*, e *rustici*.

7. Riguardo al loro oggetto, si distinguono in feudi *pubblici*, di *regalia*, *ecclesiastici*, di *uffizio*, *pecuniari*, e *censuali*.

8. Relativamente alla successione, in feudi *ex pacto et providentia majorum*, ed *ereditarii*.

9. Riguardo ai servigi, i feudi sono *ligi* o *non ligi* ec. ec. ec.

§ 45. *Dei feudi proprii ed improprii.*

Proprii chiamansi quei feudi che conservano tutte le loro qualità naturali; ed *improprii*, quelli a cui ne manca qualcuna.

Siccome vale sempre la presunzione per gli attributi originarii e legali dei feudi (§ 15), così si presume che ogni feudo sia proprio. Ma questa qualità di *proprio* è relativa, e non si riferisce sempre ed esclusivamente all'indole dei feudi qual'è stabilita nel Gius comune, ma bene spesso alla pratica ed alle leggi speciali delle singole corti feudali. Perciò i Trattatisti di Gius feudale chiamano *feudi retti* (feuda recta) quelli che conservano integra la comune natura dei feudi (*a*).

Presentemente, soltanto i feudi nobili sovrani negli Stati ere-

(*a*) Vedi il mio Manuale, p. I, pag. 159; Weber, p. II, pag. 22, fa l'analisi della Diss. di Braun circa la dottrina dei feudi improprii, contenuta nella collezione di Zepernik, p. III, n. 10.

ditarii austriaci sono feudi veri e proprii; poichè in essi la fedeltà feudale conserva ancora il pieno suo significato. E siccome si conferiscono sempre secondo il Gius feudale; così milita la presunzione per l'esistenza in essi delle qualità naturali fondate nel Gius comune (§ 13). Chi pertanto sostiene il contrario, deve provarlo.

§ 46. *Dei feudi dati, offerti, e misti.*

Si chiamano *dati* (feuda data) quelli che taluno costituisce su beni di piena sua proprietà. Ma se il feudo era per lo innanzi proprietà del vassallo, e questi lo diede al padrone diretto coll' intenzione di esserne indi investito, il feudo in tal modo costituito chiamasi *offerto* (feudum oblatum) (*a*). Oltre a questi, avvene una terza specie, cioè i *misti* (feuda mixta) i quali sono in parte dati, ed in parte offerti (*b*).

Il motivo per cui molti offersero in feudo i beni di loro proprietà, e rinunziarono alla libera disposizione di essi, si deve attribuire alla importanza che aveva la protezione del padrone diretto in quei tempi di anarchia, in cui si doveva combattere da singolo a singolo per la propria sicurezza (*c*).

Parecchi Scrittori di Gius feudale sostengono che quei vassalli i quali posseggono feudi offerti, siano da trattarsi con più riguardi degli altri, e che perciò godano del benefizio della succession femminile, perchè non è da supporre, dicono essi, che abbiano voluto donare altrui la loro roba in modo da totalmente escluderne le donne da loro discendenti. Ma questo ragionamento cade da sè, e i feudi offerti devonsi ritenere per proprii e retti, se si considera che il contratto feudale, è un contratto oneroso (contractus onerosus), di cui non tutto il vantaggio ridonda a benefizio del padrone diretto, incombendo a questo l'obbligo della protezione, il cui peso non si può sì facilmente calcolare nelle sue conseguenze; e dovendosi riflettere che il vassallo nell'offrire il feudo avrà certamente saputo calcolare il valore di questa protezione, mentre è a credere che avrebbe domandato qualche privilegio, o che si sarebbe riservati particolari diritti e franchigie,

(*a*) Spiegazione del Diritto feud. gen. germ. secondo Boemero, pag. 85.

(*b*) Weber, p. II, pag. 68; I feudi misti sono assai frequenti, poichè quando taluno offriva in feudo le cose proprie, esso le riceveva poi di ritorno insieme ad altre e con dei privilegi e giurisdizioni. I feudi veneti della terra ferma sono in gran parte di loro origine feudi misti, poichè la repubblica concedeva i titoli e i privilegi da' suoi sudditi desiderati, solo se offrivano in feudo beni proprii, e univa poi al feudo stesso quei titoli e quei privilegi.

(*c*) Anche per motivi religiosi nascevano molte oblazioni di feudi, avvegnachè spesso si cercava la protezione dei Santi, e le Chiese esercitavano in tal caso i diritti dell'infeudante. Weber, p. I, pag. 130; Hertius, De feudis oblatis opusc., vol. I; Bischof, Commentatio historico-juridica de feudis oblatis., Helmst., 1790.

se non avesse ritenuta la protezione che acquistava del Signore del fondo per sufficiente compenso del dominio diretto, di cui si spogliava senza alcuna riserva o condizione (*d*).

Per costituire un feudo offerto sono necessarii due atti, l'oblazione (oblatio), e l'investitura, che per altro possono farsi amendue in una volta. Dapprincipio i beni offerti dovevano prima della infeudazione restare per un anno ed un giorno in piena proprietà del padrone diretto, ed essere dallo stesso durante questo tempo posseduti come cosa propria, per togliere così qualunque dubbio che insorger potesse sulla validità dell'offerta, e per prevenire le opposizioni degli agnati; ma in seguito quest'uso fu di rado osservato, e cessò finalmente del tutto (*e*). Siccome poi l'offerta di un feudo è una specie di alienazione, mentre con essa si assoggetta al vincolo feudale una cosa ch'era prima libera; così non può farsi se non da chi può liberamente disporre delle proprie sostanze (§ 19).

§ 47. *Dei feudi di grazia, di compra, e di quelli di pena.*

Se il feudo viene conferito al vassallo gratuitamente, si chiama di *grazia* (feudum gratiae); ma se il padrone diretto chiede un correspettivo, il feudo dicesi di *compra* (feudum emptitium). Da questo vuolsi distinguere il così detto *feudo comprato* (feudnm emptum), il quale non si acquista dal padrone diretto, ma da un terzo, sempre per altro col consenso del primo. Finalmente può una pena esser causa del conferimento di un feudo, e allora appellasi *di pena*, o *penale* (*a*).

Secondo il Gius feudale comune (*b*), la collazione del feudo si deve fare gratuitamente; ma se cionnonostante fu stipulato un correspettivo, siccome ciò non altera la qualità del feudo, così non s'infirma la legge, e perciò i feudi di compra devono es-

(*d*) Spiegazione del Dir. feud. long. germ. aust. secondo i principii di Boemero, pag. 102; Weber, p. II, pag. 72. — Il Prog. del Reg. gen. aust. sui feudi al § 4 così si esprime: « La circostanza che l'oggetto dato in feudo provenga » originariamente dal signore del feudo, ovvero che il proprietario glielo abbia » offerto con animo di riceverlo da lui e possederlo in feudo, non produce in » regola alcuna differenza degli obblighi e diritti tra di loro. »

(*e*) Il fondamento principale per cui i signori diretti dovevano possedere per un anno il feudo offerto, questo si era che il vassallo lo ricevesse poi di ritorno come un vero dono del signore stesso. A quei tempi era uso di risguardare il feudo come un vero Beneficio; nè era ancor conosciuta quella che oggi si chiama proprietà divisa fra il signore e il vassallo. Quest'ultimo si riputava un semplice usufruttuario, che riconoscer doveva il suo possesso dal signore. Bischof, De feudis oblatis, § 27; Schnaubert, Commentario sul diritto feudale vigente in Germania, Appendice I, Giessen, 1794.

(*a*) Vedi il mio Manuale, p. I, pag. 163.

(*b*) I feud. 27. Feudum non sub praetextu pecuniae, sed amore et honore domini acquirendum est.

sere considerati come feudi proprii. Riguardo a quelli comprati, il prezzo di compera non influisce nemmeno esso sull' indole loro, tanto più che il vassallo non può trasferire al compratore maggiori diritti di quelli che competono a lui stesso. Il compratore perciò non può mai far valere in dipendenza del suo acquisto, maggiori diritti verso il padrone diretto (*c*). Egli subentra negli obblighi del vassallo, e se soffre danno, deve ascriverlo a sè medesimo: *Vigilantibus jura.*

§ 48. *Dei feudi antichi e nuovi.*

Finchè il feudo è posseduto dal primo acquirente, si chiama *nuovo* (feudum novum); ma se già è passato ad un altro per diritto di successione, dicesi *antico* (feudum antiquum) (*a*).

Nei feudi antichi, tutti i discendenti del primo acquirente sono già capaci di succedere; e questa capacità, nonchè matura, è già realmente operativa. Il successore feudale è chiamato dalla legge alla successione; il suo diritto è già fermo, ed egli può esercitarlo contra lo stesso signore diretto: ogni posteriore innovazione riguardo alla successione feudale è per sè stessa inefficace, amenochè tutti gl' interessati non vi abbiano acconsentito.

All'incontro, nei feudi nuovi la capacità di succedere è ancora nel suo nascere, e la successione feudale nel suo primo verificarsi è rappresentativa come quella civile (*b*). Al primo acquirente compete il vantaggio, concessogli dalla legge, di una più libera disposizione (§ 73). I feudi antichi possono trasformarsi in nuovi:

1) *In virtù di una rinunzia del feudo*, tranne se fosse stata fatta dal vassallo a favore del proprio figlio, o degli agnati chiamati alla successione; giacchè in tal caso, è operativo il diritto da essi acquistato colla prima investitura, La legge decide a favore del figlio (Feud. 14. *Quidam vassallus, cum decrepitae aetatis esset, feudum suum in manu domini ad hoc refutavit, ut Sejum et Sempronium filios suos de eodem benefitio investiret. Vassallo mortuo, Sempronius sine legitimo haerede,*

(*c*) Bocri, Diss. feudum emptum propriis feudis accensendum est; Zepernik, Analect. tomo I, n. LI. Vedi inoltre il mio Man., p. II, pag. 165.

(*a*) Il libro II feud. 11, e il II feud. 50 chiamano *paterni* i feudi antichi. Nei tempi più remoti soleansi risguardare per paterni i feudi che si possedevano dopo quattro passaggi per successione, ed antichi i feudi di cui si contava un possesso più remoto. Di ciò si trovano ancora traccie nel Regol. sui feudi dell'imperatore Massimiliano II.

(*b*) Vedi il mio Man., p. I, pag. 167; Weber, p. III, pag. 354; Bauer, De feudo novo et veteri; Quehl, De feudo antiquo; Hofmann., Diss. de differentiis feudi novi et antiqui. Vedi Jenichen, Thesaur. jur. feud., tom. I, sect. XL et XLI; Zepernik, Miscell., tomo III, diss. n. XIX.

Sejo adhuc superstite, decessit. Lis inter dominum, tanquam novum feudum sibi delatum esse dicentem: et Sejum, paternum esse dicentem. Unde eorum sententia praevaluit, qui dixerunt, hoc feudum quamvis refutatum, nihilominus esse paternum). Lo stesso vale rispetto agli agnati; avvegnachè non possono i loro diritti, derivanti dalla prima investitura, essere pregiudicati dalla incompetente rinunzia fatta da uno di essi che si trova nell'effettivo possesso del feudo. Ma Andrea Isernia, e Cujaccio interpretano in modo differente l'uno dall'altro il testo II feud. 26, § ult. e quello II feud. 49, sui quali si fonda questo ragionamento. Nelle corti austriache, si rispettano in simili casi i diritti degli agnati (*c*).

2) *Mediante alienazione del feudo;* tranne se col consenso del signore diretto fosse stata pattuita la ricompra, nel qual caso la proprietà del vassallo si risguarda come nel frattempo sospesa. Il vocabolo *alienazione* si prende quì nel suo senso stretto, e perciò diventa nuovo anche il feudo comprato col prezzo ricavato dal feudo vecchio. Medesimamente diventano nuovi quei feudi che si permutano; mentre i feudi passano a persone che non erano comprese nella prima investitura. Quanto agli agnati, se il feudo era inalienabile, hanno il diritto di ricupera da esercitarsi entro il tempo dalla legge fissato; ma se il feudo era alienabile, possono domandarne il prezzo di vendita *(d)*.

Finalmente, può un feudo nuovo essere conferito nella qualità di antico. In questo caso vi ha una finzione di diritto, mediante cui gli agnati del primo acquirente ottengono la capacità di succedere. Ordinariamente si usa di estendere il diritto di successione ai fratelli, ed ai figli dei fratelli del primo acquirente; e si finge che fosse il padre di questo il primo acquirente, e da lui s'incomincia a computare la successione. Ma tuttociò dipende dal modo con cui s'esprime l'investitura *(e)*.

(*c*) Weber, nel suo Man., p. III, pag. 355-360, tratta diffusamente di questa questione.

(*d*) Weber, pag. 362. Tocca agli agnati in simili casi di essere molto guardinghi onde ottenere il compenso loro dovuto.

(*e*) Discordi sono gli eruditi intorno i collaterali del primo acquirente quali sono in tal caso chiamati a succedere: alcuni come Ludwig e Rosenthal, sono d'avviso che tutti i collaterali senza distinzione hanno diritto di succedere; altri invece come Zasio, Gayl, e Strichio, ritengono i collaterali possano succedere fino al settimo grado. La maggior parte dei nuovi scrittori di materie feudali sono di parere, che il diritto di successione competa ai soli fratelli ed ai figli dei fratelli del primo acquirente; poichè le parole si debbono in questo caso interpretare nel senso più limitato, amenocchè nell'investitura non fosse espresso il contrario: essendochè trattasi di una eccezione, dell'ordine di successione stabilito dalla legge pei feudi. Vedi Börner, Diss. de feudis antiquis jure novorum, et novis jure antiquorum praeditis; Weber, p. III, pag. 366. Presso le curie feudali tedesche avvi il costume, che se il feudo fu conceduto come feudo familiare, succedono in esso tutti quelli che derivano dallo stesso stipite. Ma se il feudo fu dato semplicemente

È da notare che per altro i feudi nuovi concessi come antichi, si distinguono da questi in ciò, che il loro possessore è più libero nel suo dominio utile; giacchè può senza curarsi degli agnati, alienarli e permutarli, ed il feudo in caso di fellonia si devolve direttamente al Signore diretto; e ciò perchè gli agnati non furono compresi nella investitura, ma succedono a suo tempo nel feudo solo per grazia del suo Signore *(f)*.

§ 49. *Dei feudi informi.*

Si chiamano *informi* (feuda informia) quei feudi che furono costituiti in un modo straordinario (§ 30), cioè mediante la prescrizione o la usucapione.

Questi si distinguono dagli altri solo rispetto al modo con cui si fondano; e in tutto il resto sono feudi proprii nel senso stretto della parola, perchè milita sempre la presunzione che abbiano la vera natura comune dei feudi; tanto più che alla loro formazione non precorre alcun contratto che quella modifichi (*a*).

§ 50. *Dei feudi sovrani e privati.*

Rispetto alla persona dell'infeudante, i feudi sono *sovrani* o *privati*, secondochè i diritti del signore diretto competono al Sovrano, o ad una persona privata, sia ecclesiastica, sia secolare (*a*).

I feudi sovrani sono di due sorte: cioè quelli in cui il Sovrano è il vero Signore diretto, e quindi conferisce i feudi jure-proprio, e questi appartengono propriamente al patrimonio privato della Casa Regnante; e quelli dei quali esso gode il prodominio come Capo supremo dello Stato, e su cui in questa sua qualità esercita i diritti di Signore diretto (*b*).

I feudi privati si suddividono in quelli che hanno per signore diretto un estero, ed in quelli il cui signore è un nazionale (*c*).

I feudi sovrani hanno una indole loro propria; e in essi più

come antico, allora vale l'eccezione minore, della ragione comune dei feudi, e perciò si concede che succedano solo i fratelli del primo acquirente.

(*f*) Weber, p. III, pag. 374.

(*a*) Spiegazione del Dir. feud. gen. germ. secondo Boemero, pag. 294; Brukner, De feudo informi praescriptione quaesito; Jenichen, Thesaur. jur. feud., tom. II, sect. XL.

(*a*) Confronta il mio Man., p. I, pag. 170.

(*b*) Questi ultimi feudi si chiamano propriamente feudi dello Stato, o pubblici e ne tratteremo più sotto.

(*c*) Questa distinzione, dopo il così detto sistema di purificazione territoriale introdotto negli Stati Austriaci in seguito alla pace di Presburgo del 1805, non ha più verun uso pratico.

elevato è lo scopo dei doveri dei vassalli. Gli ostacoli che si frappongono alla verificazione dell'oggetto primitivo dei feudi, cessano qui interamente (*d*). Nei feudi privati all'incontro la cosa è tutto diversa. Questi si fondano attualmente in una pura finzion di diritto; poichè il servizio militare dei vassalli non può essere più prestato, sebbene tutte le obbligazioni dei vassalli a ciò si riferiscano, e sebbene ancora oggidì si giudichi della capicità del vassallo di possedere il feudo da quella di prestare il detto servizio.

I feudi privati negli Stati ereditarii austriaci sono soggetti ad una rigorosa sorveglianza per parte del Governo. Quelli che li conferiscono, non possono aggravare i vassalli di nuove condizioni, e di maggiori tasse. Ai vassalli è libero il ricorso al Sovrano, e deve loro esser fatta giustizia in prima istanza, cioè dalle rispettive corti feudali. Non si può fare nemmeno la pubblicazione delle citazioni dei vassalli a prendere la investitura, senza una speciale licenza superiore (*e*).

§ 51. *Dei feudi mascolini, e di quelli femminini, nonchè delle diverse specie di questi.*

Quei feudi in cui il vassallo deve esser un uomo, e dal cui possesso sono escluse le donne e la loro discendenza, si chiamano feudi *mascolini;* ma se possono succedere anche le donne, oppure i loro discendenti, allora i feudi diconsi *femminini* in genere. Ma le donne possono aver diritto alla successione o in virtù del contratto feudale primitivo, ovvero di una convenzione posteriore. Nel primo caso si chiamano feudi *femminini originarii* (feuda foeminea propria), e più precisamente feudi di *canocchia* (Kunkellehen) se la prima acquirente fu una donna;

(*d*) Nei feudi sovrani il servizio militare può avere il pieno suo effetto. Vedi la p. II del mio Man. laddove tratta delle conseguenze legali dell'essere il signore del feudo contemporaneamente anche principe del paese.

(*e*) La più antica ordinanza su questo argomento, è il così detto libello d'Innsbruch del 1518; a su questo tennero dietro i mandati generali dei 10 aprile 1537, del 4 febbraio 1540, del 16 ottobre pure 1540. Vedi il mio Man., p. II, pag. 177-182. Si consultino innoltre le patenti 27 luglio 1559 (Cod. Austr. p. I, pag. 773), del 1 decembre 1582, (Vedi il mio Man., p. II, pag. 206), e del 15 aprile 1665 (Cod. Austr. p. I, pag. 775). Finalmente si riferiscono a questo tema anche le risoluzioni sovrane 7 febbraio 1752, e 11 gennaio 1764, contenute nel Cod. Austr. p. V, pag. 635, e p. VI, pag. 530. Nell'Austria inferiore tutti i feudi privati pei privilegi della casa arciducale (§ 6 nota 6), sono suffeudi del principe. I signori diretti non possono quindi esercitare come vogliono i loro diritti, nè allodializzarli, o ritenerli per sè come proprietà indivisa. Questi feudi sono affetti dalla marca di feudi sovrani e l'ente feudale è destinato ad essere ricostituito ancora in feudo (res infeudari solita). Veggasi Süttinger, Consuet. aust.

nel secondo caso poi si chiamano feudi *femminini ex pacto et privilegio.*

Se nella successione si ha riguardo soltanto alla prossimità del grado, senza calcolare la differenza del sesso, allora i feudi si dicono *femminini promiscui* (feuda foeminea promiscua); ma se le donne possono succedere soltanto sussidiariamente, cioè solo allorchè non vi sieno maschi, in tal caso si chiamano feudi femminini *sussidiarii* (feuda foeminea successiva). Se finalmente non sieno chiamate a succedere le donne, ma soltanto i loro discendenti maschi, allora i feudi appellansi femminini *per trasmissione* (feuda foeminea ex transmissione) (*a*).

Il fondamento della successione femminina devesi ripetere o dall'acquisizione del feudo per parte di una donna, o da un contratto speciale del primo acquirente (II feud. 50) (*b*). La legge è troppo chiara, per non tenere come femminino quel feudo che fu conferito ad una donna. Ma appunto perchè la legge è così precisa (II feud. 17: Non enim patet locus foeminae in successione, donec masculus superest ex eo, qui primus de hoc feudo fuerit investitus. — II feud. 30: Eadem ratione, quia est femineum, transit in femineam prolem, etiam masculis ex tantibus, quod falsum est): vale in diritto la presunzione per la successione sussidiaria delle femmine, ed è manifesta la erroneità dell'opinione di Strikio e di Sousbechio (*c*), che le donne della linea più vicina escludono i maschi di quelle più lontane. Negli Stati ereditarii austriaci si è sempre rigorosamente osservato ciò che prescrive su questo argomento il Gius longobardico, come si ha dagli Atti antichi; e perciò le donne furono ammesse alla successione feudale solo in mancanza di maschi discendenti dal primo acquirente. Ma vedi su ciò il § 69 della sez. III della successione feudale.

§ 52. *Dei feudi nobili, non nobili, e rustici.*

Si chiamano ordinariamente feudi *nobili* (*a*) quelli, cui è annesso il servizio militare; e siccome una volta solo i nobili potevano andare alla guerra, così per possedere simili feudi era

(*a*) Krüll, § 152, 153; Spiegazione del Dir. feud. gen. germ. secondo Boemero, § 91, 124 e 125; Weber, p. III, pag. 24, e 267 - 279; Kind., Diss. de feudis feminineis, Lips., 1769.

(*b*) II feud. 50. Successionis feudi talis est natura, quod ascendentes non succedunt, verbi gratia pater filio, inferius vero filius patri succedit et non filia, nisi ex pacto, vel nisi sit femineum.

(*c*) Strichio, Elem. jur. feud., cap. 15, e Sonsbeck, Comment. in usu feud., Colon., 1600, p. 9, n. 143; Gönner, nell'archivio per la legislazione e la riforma dello studio giuridico, tomo II, fasc. II, n. xv; Weber, t. III, pag. 295-304.

(*a*) Spiegazione del Dir. feud. gen. germ. secondo Boemero, § 231; Püttmann, Elem. jur. feud, § 133; Bek., De vera indole feudi officii nobilis.

necessaria la nobiltà. Presentemente se si risguarda alla differenza pratica, per feudo nobile s'intende quello, il cui possessore deve esser nobile (*b*); e gli si contrappone il feudo non nobile, che può essere posseduto anche da un popolano (*c*).

Nei feudi nobili si richiede anche oggigiorno con tanto rigore la nobiltà, che se per grazia un popolano acquista uno di questi feudi, deve farsi rappresentare da un provassallo nobile, a mezzo del quale gli viene concesso.

Feudi rustici denominansi quelli per cui invece di servizi feudali, si contribuisce una data somma, sia annualmente, sia solo all'atto che nasce cambiamento nella persona del vassallo, o del Signore (*d*). Questi feudi si allontanano ordinariamente assai dalla comune natura feudale; poichè possono essere acquistati secondo le leggi della successione civile, essere venduti a talento dal loro possessore, nonchè trasmessi dallo stesso ultimo detentore per atto di ultima volontà a chi meglio gli piace, senza distinzione di sesso o di condizione (*e*).

Avvicinandosi essi per tal guisa alla natura dei laudemii, avvenne che negli Stati ereditarii austriaci con Decreto 24 decembre 1789, fu espressamente dichiarato, doversi essi trattare come semplici beni rustici.

§ 53. *Dei feudi pubblici.*

Se il dominio diretto dei feudi appartiene allo Stato, si chiamano *pubblici*. Tali feudi si distinguono da quelli sovrani in ciò, che questi possono anche appartenere al patrimonio privato del Principe (§ 49).

Se vuolsi risalire alla primigenia destinazione dei feudi e consultare ad un tempo la storia, facile è convincersi che i feudi pubblici da principio altro non erano che i terreni altre volte destinati ed impiegati al mantenimento della milizia (*a*). Il go-

(*b*) Presentemente si ha riguardo unicamente alla condizione del vassallo, e perciò si annoverano fra i feudi nobili anche le cariche ereditarie, che importano soltanto l'obbligo di prestare servigi a corte.

(*c*) I feudi non nobili si reggono strettamente secondo il diritto feudale, perchè sono feudi propri e v'ha solo questo di particolare in essi, che anche i non nobili li possono possedere. Tuttavia la pratica c'insegna, che rispetto questi feudi quasi ogni curia ha le sue proprie consuetudini secondo cui essi si allontanano più o meno dai commi attributi dei feudi, dei quali però in dubbio si ritiene l'esistenza. Vedi il Prog. di un Reg. gen. aust. sui feudi, § 133.

(*d*) Se per questi feudi si contribuisce ogni anno un censo, si chiamano feudi censuari. Ma i feudi di questa qualità esistenti nell'Austria Inferiore, sono semplici feudi laudemiali, in cui ad ogni passaggio si deve pagare il 5, o il 6 per 0/0, del valore di stima. Patente del 10 luglio 1786.

(*e*) Vedi il Reg. sud., § 134; Confr. inoltre il mio Man., p. I, pag. 179-183 in cui è sviluppata diffusamente la natura di questi feudi.

(*a*) Vedi l'introduzione al mio Man., § III; Schmid, Storia dei tedeschi, tomo

dimento del feudo teneva luogo dello stipendio, ed i fondi formavano la dotazione. Le anomalie che in alcuni casi avevano luogo per qualche provincia, debbono risguardarsi come eccezioni (*b*).

Siccome i feudi pubblici sono beni pubblici in senso stretto, di cui la proprietà appartiene a tutto lo Stato; così tutti i diritti e tutti gli effetti del potere supremo sui beni di simil genere, hanno qui pienamente luogo (*c*). E perciò:

1. Rispetto ad essi resta escluso ogni arbitrio; perchè questi feudi sono beni nazionali nel significato più rigoroso della parola, e quindi semplicemente affidati al Sovrano.

2. I diritti del Signore diretto si confondono con quelli del sommo Imperante circa il patrimonio immediato dello Stato.

I vassalli sono in questi feudi contemporaneamente sudditi del Signore diretto. Trattandosi di beni pubblici, vuolsi nelle decisioni adoperare tutta la circospezione, come ricerca il bene dello Stato.

3. L'obbligo originario del servizio militare può essere in questa sorta di feudi pienamente eseguito. La capacità di accettare simile servizio appartiene benissimo al Principe. La fedeltà feudale può essere e domandata ed eseguita nell'originario suo senso. Se il Principe non esige il servizio a cui ha un perfetto diritto, ciò non è che un atto di grazia.

§ 54. *Dei feudi di regalia.*

Diconsi *feudi di regalia*, quelli il cui oggetto è un diritto regale. Gli scrittori di giurisprudenza feudale deducono dal libr. II feud. 56, che contiene l'enumerazione dei diritti regali allora in uso, la dottrina di tali diritti, cioè quali fra gli stessi possono darsi in feudo (*a*). Ma non appartiene qui l'esaminare quali diritti nei varii Stati si ritengono per regali. Trattasi solo di sapere se furono concessi in feudo anche diritti che negli

II, III. Vedi anche il saggio della storia prammatica dei feudi, § 37-40; Stuard, Passaggio dello Stato sociale dell' Europa dalla rozzezza alla civilizzazione, cap. IV, Lips., 1779.

(*b*) Nelle provincie Austr. trovasi che anche le cariche ereditarie, a cui fu annesso il semplice obbligo di servizio di corte, furono la maggior parte dotate di feudi pubblici. Del resto su questa categoria di feudi dell'Austria inferiore, veggasi il mio Man., p. I, pag. 184; nonchè tutta la p. II.

(*c*) Egger, nel suo Dir. naturale pubblico secondo Martini, § 165-196, tratta con molta aggiustatezza di questi diritti.

(*a*) L'enumerazione dei diritti legali ivi contenuta, serve soltanto a far conoscere, che cosa in quei tempi s'intendeva per essi. Ma l'esperienza ci ha dimostrato che persino la supremazia civile fu resa oggetto di feudo. Carpzow, Diss. De regalibus maioribus seu Maiestatis; Schröder, De feudis regal., Jenn., 1671; Weber, p. II, pag. 173-201; Spieg. del Dir. feud. gen. germ., pag. 117-128.

Stati ereditarii austriaci si risguardano come un' emanazione della Sovranità. L'esperienza e lo stato attuale delle cose c'insegnano, che fu conceduto l'uso di più diritti regali, quali accessorii e quali essenziali, e ciò da tempi immemorabili ed in forma di feudi (*b*).

Circa a questi feudi vuolsi osservare:

1. Che essi sono sempre in origine feudi sovrani, mentre solo il Sovrano può disporre della Sovranità. Quindi se un privato concede in feudo un diritto regale, ciò può essere soltanto come suffeudo.

2. I diritti regali concessi rimangono tuttavia sempre soggetti alla giurisdizione ed ispezione suprema del Principe.

3. Quegli a cui fu concesso un diritto regale, ha la presunzione per sè che ad esso solo ed esclusivamente appartenga l'uso di tale diritto, entro i limiti in cui gli fu conceduto (*c*).

4. In caso di dubbio circa il senso ed il tenore della concessione di diritti regali, l' interpretazione deve strettamente regolarsi secondo i principii generali dei privilegi; imperciocchè, la concessione di qualsiasi diritto regale è una grazia con cui si accorda ai vassalli di esercitare parte dei diritti del Supremo Imperante (*d*).

Del resto, devesi osservare, che dei diritti regali essenziali non si può che accordare l' uso in feudo, e che quindi simili feudi sono propriamente feudi *di uffizio*. L' amministrazione dei diritti inerenti a questi feudi, è soggetta alla ragione di Stato, secondo la quale se ne regolano i confini, come avviene rispetto alla giurisdizione feudale. Dipende inoltre dalla volontà del Principe di far cessare simili feudi; avvegnachè esso può tanto più riprenderli in propria amministrazione, ch' essi stanno sotto la immediata sua ispezione (*e*).

§ 55. *Dei feudi ecclesiastici e così detti di altare.*

Se l'oggetto del feudo appartiene ad una comunità religiosa o ad una chiesa, allora dicesi *feudo ecclesiastico* (*a*).

È necessario che il dominio diretto appartenga ad una chie-

(*b*) La corona di Boemia diede in feudo la sovranità di più importanti provincie, come p. e. della Lusazia, della Moravia ec. ec. Diritti regali minori, e specialmente quello della giurisdizione, si concessero spesso in feudo nell' Austria inferiore, e in quella interiore. Ma per la nuova patente di giurisdizione dell'imperatore Giuseppe di gloriosa memoria, la maggior parte di questi feudi fu posta fuori di attività.

(*c*) Vedi il mio Man., p. I, pag. 188.

(*d*) Prog. d'un Reg. ec., § 45; Schnaubert, § 64.

(*e*) I diritti regali, ossia l'esercizio dei diritti regali dati in feudo, furono rivocati nel regno Lombardo-Veneto, e così pure nelle provincie Austro-tedesche in quanto alle dogane ed ai dazi.

(*a*) Boemero, Doctrina de feudis ecclesiasticis; Bartmann, Diss. de feud. eccles.

sa o ad un ecclesiastico; mentre il semplice diritto che avesse un religioso di concederlo, non basterebbe per fare che il feudo fosse ecclesiastico (*b*).

Questi feudi si distinguono dagli altri soltanto per rispetto alla loro costituzione; giacchè per conservare i beni ecclesiastici si fecero coi sacri canoni più prescrizioni circa al modo di concedere simili feudi; nè si può cangiare la prima costituzione a danno del signore diretto (*c*). Del rimanente, questi feudi sono nei loro effetti del tutto eguali a quelli concessi dai laici.

La divisione delle cose ecclesiastiche, in sacre ed in beni della Chiesa, e quella in capitolari o della mensa vescovile, non produce veruna differenza nei feudi. Il lib. I feud. 6, così si esprime : Si episcopus, vel abbas, vel abbatissa, vel dominus plebis feudum dederit de rebus ecclesiarum, quae eis subjectae sunt, et tituli vocantur, nullum habet vigorem secundum id, quod constitutum est a papa Urbano in synodo. Ma questo passo non fa che applicare ai *titoli* la regola generale, che i beni ecclesiastici non si possono dare a feudo ; e siccome l'alienazione dei beni ecclesiastici è permessa solo sotto l'osservanza di certe condizioni, così quella legge altro non significa, se non che anche rispetto ai *titoli* devonsi osservare le consuete solennità; e così in pratica si è sempre interpretata (*d*).

Vi hanno tre sorta di così detti feudi dell'altare:

1. Dicesi feudo dell'altare, l'officio a taluno concesso di legger messa, colle rendite annessevi;

2. Il diritto di nominare a tale officio e di concedere i relativi proventi;

3. Il diritto di godere i beni concessi all'altare (*e*).

Devonsi poi distinguere dai feudi ecclesiastici, quelli così detti di *patronato*, con cui si concede a taluno il patronato di qualche chiesa. Questi negli stati ereditarii austriaci si risguardano come feudi laici, non influendo minimamente sulla loro natura l'oggetto su cui cadono (*f*).

§ 56. *Dei feudi di ufficio, di gastaldia e titolari.*

Se l'oggetto immediato del feudo è una carica, in tal caso il feudo dicesi di *ufficio;* che se si concede in feudo qualche

(*b*) Confr. il mio Manuale, p. I, pag. 189, nota a.

(*c*) Le solennità necessarie per la costituzione dei feudi ecclesiastici, sono esposte succintamente da Weber nel suo Man., p. II, pag. 125; Vedi inoltre il mio Man., p. I, pag. 93.

(*d*) Weber, p. II, pag. 304; Spieg. del Dir. feud. gen. germ. secondo Boemero, pag. 101 - 108.

(*e*) Chladenius, De altaragio in ejus infeud. apud Jenichen, t. I, sect. IV.

(*f*) Vedi il mio Man., p. I, pag. 192.

cosa coll' obbligo di esercitare un pubblico ufficio, allora il feudo dicesi di *gastaldia* (*a*). I feudi della prima qualità inducevano l'obbligo nel vassallo, di esercitare in persona l' ufficio, come avviene anche al presente rispetto alle cariche ereditarie. Ma quelli della seconda classe potevano essere amministrati anche da un terzo in nome dell' investito.

L' origine di questi feudi dipende dall' antico ordine di cose, quando in mancanza di denaro si concedeva il godimento di terreni pei servigii che altri prestava.

Da principio erano questi stipendii concessi soltanto alla persona; ma a poco a poco si cominciò ad estendere anche ad essi il sistema feudale, ch' era di sua natura destinato soltanto pel servizio militare, ed erasi ormai avanzato nel suo sviluppo, estendendo anche a tali cariche e possessi la trasmissibilità, quantunque ciascun ufficio esiga per parte di chi lo copre, particolari nozioni. Di qui nacquero i Capi, i Giudici, gli Amministratori ereditarii e simili; i quali però al presente sono negli Stati Austriaci intieramente cessati (*b*).

Questi feudi sono improprii, perchè non esigono alcun servizio militare. Fuor di questo però, essi si reggono intieramente secondo la ragione feudale. I più importanti dei feudi di ufficio sono nell'Austria le cosi dette cariche ereditarie, nelle quali si esige sempre che il vassallo abbia le debite qualità (§ 24), dappoichè devono prestare personalmente il servizio feudale nella solennità dell' omaggio (*c*).

Finalmente vi aveva anche feudi *titolari*, detti così perchè il

(*a*) Krüll, § 63; Buder, Amoenit. jur. feud., cap. 10; Rossmann, Del feudo di uffizio; Collezione di Zepernik, t. I, diss. XI; Weber, p. II, pag. 305-320, enumera più sorte di simili feudi, esponendo le consuetudini d'altre volte intorno agli stessi. Circa i feudi di gastaldia V. Gonne, De feudo quataldiae German., Halla, 1736; Weber, p. IV, pag. 328.

(*b*) Boemero, Observ. jur. feud., n. 6; Ludwig, De officiis et muneribus feud.; Buder, De feudis officialium hereditar., opuscul., Jena, 1745. Fra questi sono da annoverarsi anche i feudi degli scoltetti di cui Weber nel suo Man., p. II, pag. 320-331 diffusamente discorre; Struvio, Commentat. de feudis scultetorum, 1775; Wildvogel, De feudo scultetico; Thes. jur. feud., t. II, sect. XL.

(*c*) Vedi il mio Man., p. II, pag. 25; ed il Prog. del Reg. ec., § 47. Nelle provincie ereditarie tedesche, tutte le cariche ereditarie sono feudali: ma non sempre eguale è il loro numero, il quale dipende dalle consuetudini del paese. Nell' Austria superiore ve ne sono 16; ed altrettanti in quella inferiore; in ciascuna poi delle altre provincie ve ne sono soli 10 o 12 incirca. Il più anziano della famiglia, a cui fu conceduto la carica ereditaria, è quello che deve ricevere l'investitura, e porta il privilegiato titolo di supremo, p. e. di Ciambellano supremo, o di Maggiordomo supremo ec., ed è tenuto di fare il servizio prescritto all'atto dell' omaggio; perlocchè in questi feudi chi ha difetti corporali, non avendo attitudine a tale servizio, ne resta escluso. Oltracciò i possessori di questi feudi per la Sovrana Risoluz. 18 aprile 1791, devono di tre in tre anni indicare alla corte feudale il luogo di loro soggiorno, onde poterli ad un bisogno citare a prestare il loro servigio, trascurando il qual obbligo per 10 anni perdono il feudo.

loro oggetto era semplicemente qualche titolo, o qualche onorifica distinzione; e fra questi sono specialmente da annoverarsi i così detti feudi *dell' arma*, ossia *dello stemma gentilizio* (*d*).

§ 57. *Dei feudi censuarii.*

Se fu conceduto un censo a taluno in luogo di fondi, o l'uso di qualche diritto, allora il feudo dicesi *censuario* (*a*). Questi feudi di loro natura sono intieramente simili agli altri, mentre il loro oggetto non influisce sulla loro indole. Il diritto concesso in feudo, non cangia perciò la propria natura, e soggiace ancora alle regole generali di prima. Ma questi feudi possono più facilmente subir qualche cambiamento; perchè il determinare l'efficacia dei censi e dei diritti, nonchè la loro estensione dipende dal Sommo Imperante, e soggiacciono quindi alle limitazioni volute dal bene generale, ed occorrendo anche alla totale loro abolizione (*b*).

§ 58. *Dei feudi pecuniarii.*

I feudi *pecuniarii* consistono in un capitale assicurato, il cui godimento spetta al vassallo sotto il vincolo feudale (*a*).

Tre sono le maniere con cui possono costituirsi simili feudi:

1. Conservando il signore il capitale presso di sè, e contribuendone al vassallo gl' interessi;

2. Dando il capitale ad un terzo coll' obbligo di corrispondere i frutti al vassallo;

3. Lasciando il capitale nelle mani del vassallo stesso, perchè ne goda le rendite.

La natura di questi feudi esige che siano assicurati, tanto il capitale, quanto gl' interessi.

(*d*) Confr. il mio Man., p. II.

(*a*) Fra questi appartengono i feudi di decima, tanto frequenti, quelli di avvocazia, quelli di rendite e simili. Un' esatta enumerazione di questi diritti in quanto esistono nell' Austria inferiore, trovasi nel Codice Austr. antico, p. I, pag. 581. Circa i feudi di decima si consulti, Weber il quale alla p. II, pag. 381 - 455, versa sull' origine e sulla storia delle decime, e dimostra come esse in parte sieno divenute feudali.

(*b*) Vedi il mio Man., p. I, pag. 195.

(*a*) Lynker, De feudo pecuniario; Milius, Diss. de feudo in pecunia consistente; Frankenstein, Diss. de feudo in pecunia constituto; Jenichen, Thes. jur. feud., tom. III, sect. 38. Tutti questi scrittori opinano, che questo feudo consista in un capitale assicurato, come accenna il Prog. del Regol. gen. austr. sui feudi. All' incontro vi sono varii scrittori antichi feudali, e fra questi Struvio, e Carzovio, i quali ritengono che il vero soggetto del feudo è la moneta, e che per conseguenza debba il principe prima spogliarla della sua qualità di allodio. Ma quanto ciò sia erroneo, trovasi dimostrato nella più volte citata Spieg. del dir. feud. gen. germ. di Boemero, pag. 141.

Non appartiene qui l'esaminare come debbasi conseguire tale assicurazione. Siccome nel Gius feudale longobardico è fatto cenno di feudi pecuniarii solo in un luogo (lib. II feud. 25), senza che si riscontrino altre prescrizioni su questo argomento, così è necessario di ricorrere alle leggi civili (*b*).

Ciò che dee farsi, è di convertire possibilmente l'ente feudale in una cosa, almeno nei suoi effetti legali, immobile, onde il feudo diventi proprio.

Il feudo pecuniario non deve confondersi col denaro impiegato a comperare un dato feudo, nè con quello ricavato dalla sua vendita (*c*); dappoichè, fino a tanto che non vi ha la marca feudale, non si può risguardare come un vero feudo pecuniario il denaro suddetto, quantunque soggetto a vincolo (*d*).

§ 59. *Dei feudi pignoratizii e fiduciarii.*

Vi ha feudo *pignoratizio*, allorquando si concede ad un creditore in feudo il diritto di pegno sopra una cosa consegnatagli a sua sicurezza.

Soddisfatto il debito, tal feudo viene a cessare. Se si estingue ancor prima del pagamento, sia per colpa del vassallo, sia in altro modo, il creditore o i suoi eredi conservano bensì il loro credito; ma cessa il diritto di pegno, se fu conceduto semplicemente qual feudo, con contratto feudale e con investitura.

Qui l'oggetto del feudo è il diritto di pegno concesso al creditore; ma la cosa data in pegno resta allodiale. Il creditore rispetto al diritto di pegno, ha tutti gli obblighi di un vassallo; per il che, dal perdere esso il feudo pignoratizio, non ne segue che perder debba anche il credito sovra lo stesso assicurato. Del resto, non si deve confondere il feudo pignoratizio col *feudo oppignorato;* poichè in questo, la cosa su cui cade il pegno, è feudale (*a*).

Il feudo pignoratizio è improprio; perchè non è costituito

(*b*) Circa alla cauzione e circa alla classe in cui debbono essere posti i feudi pecuniarii nel Concorso dei creditori, il Codice Civile serve di norma. Le opinioni degli scrittori di diritto feudale circa a questo argomento si leggono in Weber, p. II, pag. 474-482.

(*c*) Prog. del Regol. ec. ec., § 39.

(*d*) Perchè il denaro si converta in vero feudo, è necessario che segua fra il signore ed il vassallo un atto intorno a ciò, e questo altro non può essere che la investitura o la prescrizione; poichè ciò che non è stato dato in feudo per investitura o che non si è acquistato colla prescrizione, non si può risguardare per tale.

(*a*) Krüll, § 69; Marbach e Strichio, De feud. pignorat.; Jenichen, Thesaur. jur. feud. tom. III; Siegel, De feudo pignorat. re fundamenti et utilitatis egena, Lips., 1742: questo autore però contiene molte nozioni erronee, partendo dal principio, che questa sorta di feudo non sia che una finzione.

in perpetuità, ma cessa coll' estinzione del credito. Ma siccome per essere un feudo improprio sotto un aspetto non lo si può risguardare per tale anche sotto altri; così fuori di questo punto esso è proprio e quindi possono succedere in esso quei soli discendenti del primo acquirente che sono capaci di acquistar feudi. Di qui segue che le donne non possono pretendere il diritto di pegno, sebbene il credito come allodiale si trasmetta anche ad esse (*b*).

Tuttavia vuolsi osservare che ordinariamente simili feudi furono costituiti come feudi femminini e misti, perlocchè non può aver luogo la loro estinzione prima che il debitore ricuperi il pegno.

Feudo *fiduciario* dicesi quello che deve essere restituito dopo un dato tempo o quando così piace al signore diretto. L'investitura che se ne concede, chiamasi *fiduciaria*. Questi feudi coincidono con quelli pignoratizii in ciò, che possono devolversi al signore diretto prima ancora che la linea mascolina si estingua; ma il loro soggetto, non è il diritto di pegno (*c*).

§ 60. *Dei suffeudi.*

Se viene concesso in feudo a terzi il già diviso dominio, avvi allora il suffeudo. Tanto il signore diretto quanto il proprietario utile possono concedere a terzi in feudo il loro diritto (*a*). In tal guisa quattro sono le maniere con cui si possono costituire i suffeudi.

1. Il vassallo dà in feudo in forma legale il proprio dominio diretto. In questo caso il vassallo resta rispetto al suo signore nello stesso rapporto di prima, e solo diventa signore subalterno rispetto al suffeudatario da lui creato.

2. Il vassallo offre ad un terzo il suo feudo, ma senza pregiudizio dei diritti del suo signore. In questo caso il vassallo cessa di stare col suo signore antecedente nell' immediato rapporto di prima; rispetto quello a cui offerse in feudo il suo dominio diretto, diventa sottovassallo; e quegli che ricevette il feudo oblato, viene ad essere il primo ed immediato feudatario.

3. Il signore concede ad un terzo in feudo il suo dominio diretto, ed in tal caso vi ha un altro signore.

4. Il signore offre in feudo il suo dominio diretto, ed allora resta esso bensì nello stesso rapporto di prima rispetto a' suoi

(*b*) Spieg. del dir. feud. gen. germ. secondo Boemero, pag. 139.
(*c*) Preüschen, Dei feudi fiduciarii e della loro investitura; Zepernik, Collez. p. I, diss. 1; Braun, Dei feudi improprii, p. III, diss. x.
(*a*) Krüll, § 50; Prog. di un Reg. gen. cc. cc., § 34 e 35

vassalli, ma diventa vassallo di quello a cui offerse il suo dominio diretto (*b*).

Il diritto feudale comune accorda a qualunque vassallo di concedere a terzi il suo dominio utile (II feud. 34, § 2; II feud. 9, e 55) (*c*). Ma egli rimane vassallo come prima e vassallo immediato; e il signore acquista un secondo vassallo, essendo anche il nuovo obbligato a servirlo (*d*).

Per costituire un suffeudo nel primo modo il vassallo secondo l'opinione della maggior parte degli scrittori, non ha bisogno del consenso del suo signore se questi non ne risente alcun danno (*e*). Ma varii giureconsulti moderni sostengono, che sia necessario un tale consenso, poichè la subinfeudazione è sempre una specie di alienazione, ed il signore deve conoscere i diritti del suffeudatario (lib. II feud. 19), e d'altronde non può il vassallo costituire una servitù personale sul feudo (*f*).

Tuttavia è cosa di fatto che, se il signore per l'infeudazione non soffre alcuna perdita, ma anzi acquista un nuovo vassallo, si può sempre presumere il suo consenso; ma se il signore va a soffrire un danno o se la infeudazione si fa in mala fede, allora essa non solo è nulla, ma è inoltre punibile (*h*). Siccome poi il diritto del vassallo è soltanto temporaneo, così questi non può concederlo a terzi se non per il tempo durante il quale lo gode egli stesso. Col diritto del subinfeudante cessa anche il suffeudo (*i*).

(*b*) Spieg. del dir. feud. ec. ec., pag. 97-99; Burri, pag. 605-607.

(*c*) II feud. 34, § 2: Similiter nec vassallum feudum sine voluntate domini alienabit, in feudum tamen recte dabit, si secunda persona sit talis, quae feudo servire potest, ut si dans miles est, et ille, qui accepit feudum inveniatur miles, ad hoc ut feudum si contigerit, domino similiter servire ut et prior possit et hoc dare liceat in infinitum.

(*d*) Per questo motivo i signori diretti e specialmente quelli più potenti promossero sempre con ogni favore la moltiplicità dei suffeudi; Buder, De vetusta origine subfeudorum eorumque necessitate, Jenae, 1761. S'introdusse l'uso di dare in feudo delle terre coll'obbligo che fossero ulteriormente concesse in suffeudo. In questo modo l'imperatore Carlo IV, nella sua qualità di re di Boemia, diede a Teodoro Portitz in feudo le così dette insegne di Alberto di Leuchtenberg, a condizione che gli conducesse 50 suffeudatari Boemi, Glafeg., in Syll. anecd., p. I; Hart. Laur. Gatzert, De jure nobilium subvassallos dominis in servitiis milit. adducendi, Giessae, 1781.

(*e*) Vultejus, De feud. libr. I, c. 10; Möller, Diss. feud. XIX; Struvio, Synt. jur. feud., cap. XII: dello stesso parere sono la maggior parte degli antichi scrittori di materie feudali.

(*f*) Pagenstecher, Della vera natura dei suffeudi secondo il diritto longobardico, e germanico; Zepernik, Collez., tom. II, diss. 26; Estor, tom. I, pag. 3; Puffendorfio in obs. jur. univ., tom. III, observ. 140.

(*g*) Weber, p. IV, pag. 502-510; Boemero, Princip. jur. feud., § 287.

(*h*) Spieg. del dir. feud. ec. ec., pag. 141; Pertsch, Diss. de jure subvassalli in feudo aperto, Helmst., 1748.

(*i*) Weber, p. IV, pag. 503; Struben, p. I.

Del resto non si possono concedere suffeudi se non alle stesse condizioni a cui fu accordato il feudo principale (lib. II feud. 34, § 2: Profecto ille qui suum beneficium alii dat, in feudum non debet alia lege dare nisi qua ipse habet). Se inoltre vi sono diritti appartenenti a terzi, non possono questi essere lesi e quindi nella subinfeudazione non si possono sorpassare gli agnati (§ 84) (*k*).

Ma se si costituisce il suffeudo colla obblazione del vassallo o col concedere od offrire che fa il signore il suo dominio diretto, nel primo caso è necessario il consenso del signore, e nel secondo quello del vassallo, poichè qui tanto il signore che il vassallo vengono ad essere costituiti in rapporti affatto differenti da quelli di prima (§ 78) (*l*).

Nei suffeudi in cui il vassallo concede ad altri il feudo, od offre in feudo il suo dominio utile, quello diretto del primo signore, ossia nel linguaggio feudale, del signore superiore, resta affatto lo stesso di prima, sia nella sua sostanza, sia nelle conseguenze legali. Quindi è, che al signore diretto nelle allodializzazioni dei suffeudi deve corrispondersi il risarcimento dovutogli per il dominio diretto ceduto (*m*). I signori subalterni possono pretendere soltanto il risarcimento delle tasse; ma dei diritti e degli obblighi dei subinfeudanti tratteremo più sotto (V. § 83).

§ 61. *Dei feudi ex pacto et providentia majorum, di quelli ereditarii ed alienabili.*

Secondochè la successione feudale ha luogo giusta le leggi comuni feudali o l'ordine della successione civile, i feudi si chiamano ex pacto et providentia majorum, o feudi ereditarii. Se la capacità di succedere, ed il diritto e l'ordine di successione si reggono per la pretta ragione feudale, il feudo dicesi ex pacto et providentia majorum; ma se diversifica da simile ra-

(*k*) Weber, p. IV, pag. 510; Vultejo nel luogo citato. Confronta anche il mio Man., p. I, pag. 203.

(*l*) Nettelblad, De oblatione feudi in subfeudum absque consensu domini invalida.

(*m*) Negli Stati ereditarii tedeschi della monarchia austriaca, si riscontrano dei suffeudi della sola prima categoria, in cui i vassalli hanno già concesso a terzi i loro feudi. In forza dei privilegi della casa d'Austria tutti i feudi privati dell'Austria inferiore sono suffeudi di essa casa, ed a lei ne spetta il dominio diretto. Vi ha inoltre rispetto a questi feudi la consuetudine, che non possono senza saputa e permesso del signore superiore del feudo essere svincolati, o ritenuti per sè dal vassallo, dovendo anzi i suffeudatarii aver tutta la cura di conservarli (Vedi il mio Man., p. I, pag. 204 e 205). Questa consuetudine fu ridotta a legge determinata con Circolare 5 aprile 1824 del Governo dell'Austria inferiore, assenziente la suprema corte feudale.

gione, ed è invece conforme alla successione intestata civile, allora il feudo chiamasi ereditario.

Secondochè i feudi più si allontanano dalla successione loro naturale, o si accostano a quella civile, soglionsi dividere in feudi ereditarii puri ed in feudi ereditarii misti (*a*).

I feudi ereditarii puri e quelli ex pacto et providentia majorum, si distinguono fra loro principalmente in ciò, che nei secondi succedono i soli discendenti maschi secondo l'ordine delle leggi feudali; laddove nei primi non si fa differenza alcuna fra i due sessi, nè vi ha ordine speciale di successione, ma i successori entrano direttamente al possesso delle quote ereditarie determinate dalla legge civile, nè si calcola la qualità feudale degli oggetti, risguardandosi i feudi come qualunque altra parte dell'asse ereditario.

Queste differenze sono ammesse e riconosciute generalmente, ma discordi sono gli scrittori circa i feudi che risguardar si devono come ereditarii (*b*). Tutto dipende in ciò dai termini delle investiture, e perciò non resta che a fissare le regole come interpretare si devono.

Dappoichè nei feudi ogni eccezione della legge ed ogni deviazione dalla pretta ragione feudale (§ 13 e 15) deve essere precisa e strettamente dimostrata, così è mestieri:

a) Che prima di tutto i termini che indicano il feudo ereditario, si prendano secondo il significato che avevano quando furon usati.

b) Che si consulti l'osservanza della corte feudale, in cui il feudo è sito, se per essa debbasi intendere che il feudo sia effettivamente ereditario (*c*).

c) Se i termini indicano bensì un feudo ereditario, ma solo in genere senza accennarne la qualità, in tal caso vale la presunzione per l'eccezione minore (*d*).

(*a*) V. il mio Man., p. I, pag. 205; Krüll, § 155, 156; Weber, p. III, pag. 342-352; Meyer, Diss. de jure successionis ex pacto et providentia majorum, Alt., 1759; Roth, De feudo haereditario; König, De differ. feud. haereditarium, atque ex pacto et providentia talium; De Coccey, Diss. de feud. haereditar. mixto; Jenichen, Thesaur. jur. feud., tom. II, lect. XXVII, XXXIII e XXXV.

(*b*) Menken, De logomachiis et dissentionibus juris feud. interpretum circa divisionem feudorum in haereditaria et ex pacto et providentia majorum; Lambert, De spuriis et genuinis feudi haereditarii notis; Jenichen, tom. II, lect. XXIX e XXXII.

(*c*) Nella corte feudale dell'Austria inferiore per gli eredi indicati nelle investiture s'intendono sempre solo gli eredi legittimi; Suttinger Consuetudo austr., pag. 176. V. il mio Man., p. I, pag. 209-210.

(*d*) Se la qualità del feudo non è comprovata, in tal caso si deve supporre che il feudo sia misto, perchè così meno si devia dall'ordine legale. Il Prog. del Reg. gen. austr. sui feudi così si esprime al § 129: « La qualità di feudo ereditario » dev'essere comprovata, ed ogni eccezione dalla legittima successione feudale » deve strettamente interpretarsi. »

Vuolsi poi aver cura di non confondere i feudi ereditarii con quelli alienabili. Questi ultimi rispetto alla successione sono invariabili, e si distinguono dagli altri feudi solo in ciò che possono alienarsi (*e*).

§ 62. *Dei feudi ligii e non ligii, di quelli di rocca, di castello, e di quelli in corte e fuori di corte.*

I feudi ligii erano quelli in cui il vassallo era obbligato di servire il suo signore contro qualunque ad eccezione del solo imperatore (*a*).

I feudi non ligii dicevansi quelli in cui si eccettuavano alcune persone contro le quali il vassallo non era obbligato a servire; se il feudo poi non era soggetto ad alcun servizio, appellavasi *feudo franco* (*b*).

I feudi di *rocca*, di *castello*, di *fortezza*, e simili ricevevano il loro nome dall' oggetto che era stato affidato alla custodia del vassallo, e di cui questo ordinariamente godeva come di feudo le rendite (*c*).

I così detti *feudi di apertura* consistevano nell' obbligo di aprire al signore quand' esso lo ricercava, il castello dato in custodia.

I feudi in corte diconsi quelli che sono entro i confini della provincia a cui sono soggetti, e *feudi fuori di corte* sono quelli posti altrove (*d*).

(*e*) L'autore dell' opera intitolata: Spieg. del dir. feud. ec. ec., alla pag. 214, così ragiona: Altro è alienare il feudo, ed altro succedere in esso secondo le leggi civili.

(*a*) La formula con cui si concedevano feudi ligii, era che il vassallo dovesse servire al padrone in vita ed in morte contro qualunque; Hommel, Discorsi accademici sull' opera di Mascov, De jure feud., cap. II, § 32. — II feud. 7: Ego Titius tibi Cajo domino meo juro, quod ero fidelis contra omnem hominem excepto imperatore et rege. Si eccettuava anche il signore anziano, se il vassallo ne aveva due (II feud. 28, § 24).

(*b*) V. le diss. sui feudi franchi di Hübner, di Pollmann, di Pagenstecher contenute nel Thesaur. jur. feud., tom. II, lect. XIX, XXI di Jenichen.

(*c*) Nell' impero Austriaco per feudi *in corte* s' intesero sempre quelli entro della monarchia, *fuori di corte* s' intendevano quelli che appartenevano a qualcheduna delle provincie austriache, ma che erano situati nel territorio di uno stato estero. Così la Boemia aveva molti feudi in Sassonia ed in Franconia, ed il Tirolo ne aveva nel Mantovano, e nella Svevia. Ma tale divisione dei feudi per la pace di Presburgo cessò come si è detto, di avere verun pratico interesse.

(*d*) Weber, p. III, pag. 625, tratta di alcune specie particolari di feudi. Il feudo della posta tanto nell' Austria inferiore quanto nella maggior parte delle altre provincie della Monarchia Austriaca, è una carica creditaria di cui l'imperatore Ferdinando II, investì nell' anno 1664 i conti, e poscia principi Paar, concedendolo loro come feudo maschile. In Tirolo il feudo della posta è posseduto dai principi Thurn e Taxis, nel Veneto lo hanno i conti di Colloredo.

Vi sono bensì molti altri feudi che hanno un nome lor proprio, e che sembrano perciò formare una classe propria di feudi; ma esaminati più davvicino si scorge, ch' essi altra cosa non sono che piccole eccezioni dei feudi finora esposti, e che hanno ricevuto il loro nome dalla cosa su cui sono costituiti. Così i *feudi di caccia* e *di posta* sono feudi di *regalia*; i *feudi di avvocazia* appartengono a quelli di uffizio; e *quelli di camera* e *di caneva*, sono feudi censuali, perchè consistono nel godimento di date rendite.

SEZIONE III.

DELLA SUCCESSIONE FEUDALE.

§ 63. *Della successione feudale in genere.*

La successione nei feudi non esisteva in origine; essa è un ritrovato di tempi posteriori. Da principio non era una proprietà naturale dei feudi quella della loro trasmissibilità (*a*). Solo a poco a poco potè introdursi in ciò un cambiamento. Nei libri feudali (I feud. 1) (*b*) leggesi in succinto come incominciò e come si perfezionò la successione feudale. Scorgesi da essi, che solo a mano a mano prese piede il diritto di successione, e si convertì in attributo naturale dei feudi. In Germania questo diritto non s'introdusse stabilmente che verso la fine del duodecimo secolo. E qui voglionsi distinguere tre epoche: nella prima non si conosceva alcun diritto di successione; nella seconda succedevano soltanto i figli; nella terza finalmente fu ricevuto il Gius feudale longobardico in tutta la sua estensione.

Le antiche costumanze dei Tedeschi, e le idee, che avevano rispetto alla divisione ed alla comunione della proprietà, formarono un obice per lungo tempo alla introduzione d'ogni successione feudale; ma alla perfine prevalsero i principii del Gius longobardico *(c)*.

(*a*) I feudi come ogn'altro stipendio, furono dapprima dati semplicemente alla persona.

(*b*) Videamus, qualia habuerint (personae feuda acquirentes) initia. Antiquissimo enim tempore sic erat in dominorum potestate connexum ut (1) quando vellent, possent rem aufferre a se datam (2): postea vero eo ventum est, ut per annum tantum firmitatem haberent; deinde (3) statutum est, ut usque ad vitam fidelis, produceretur, sed cum hoc jure successionis ad filios non pertineret; sic progressum est, ut (4) ad filios deveniret in quem scilicet dominus hoc vellet beneficium confirmare, quod (5) hodie ita stabilitum est, ut ad omnes acqualiter veniat. Cum vero Corradus Romam proficisceretur, petitum est a fidelibus, qui in ejus erant servitio, ut lege ab eo promulgata hoc etiam (6) ad nepotes ex filio producere dignaretur, et (7) ut frater fratri sine legitimo haerede defuncto (8) vel filius in beneficium succedat: hoc quoque sciendum est quod beneficium ad venientes ex latere non progreditur successione secundum usum ab antiquis sapientibus constitutum, licet (9) moderno tempore usque ad septimum geniculum sit usurpatum, quod in masculis ascendentibus jure novo (10) usque in infinitum extenditur.

(*c*) Sulla origine della successione feudale veggasi Weber, p. I, pag. 14-110; Hommel, Oblectamenta jur. feud., Lips., 1754, e Spieg. del dir. feud. cc. cc., pag. 189 e 190.

Per successione feudale in genere s'intende quel modo qualunque, con cui un feudo restando tale passa ad un terzo. Che se il feudo si devolve ad altri per la morte del vassallo, e quegli che lo riceve abbia diritto di succedervi, allora vi ha successione feudale in senso stretto.

La successione nei feudi si divide in *ordinaria* o *legittima*, ed in *straordinaria:* la prima si fonda direttamente nelle leggi, e perciò nella investitura (I feud. 25, § 30, 32), ed in essa ha luogo l'ordine in questa prescritto: vi ha la seconda, se taluno subentra in un feudo, non già per virtù della legge, ma per contratto, per testamento, per diritto di aspettativa, o per prescrizione *(d)*.

CAPITOLO I.

Della successione feudale ordinaria ossia legittima.

§ 64. *Sue parti.*

Perchè abbia efficacia qualsivoglia diritto, fondato nella legge o nel contratto, è necessario:

1. Che la persona che deve acquistarlo abbia la dovuta capacità;

2. Che il modo e l'ordine con cui il diritto, del quale si tratta, produce i suoi effetti, e così pure l'estensione e confini del medesimo, sieno ed esaminati e fissati.

Applicando ciò alla successione feudale, converrà che ci occupiamo:

A. Degli estremi che deve avere la persona che dee succedere, ossia della di lei capacità; e

B. Dell'ordine con cui si verifica il diritto di successione nei feudi.

§ 65. A. *Della capacità di succedere.*

Vi ha in genere capacità di succedere nei feudi, quando uno ha quelle qualità che si ricercano per poter succedere in un dato feudo in forza di un dato titolo. Se il titolo sta nelle leggi, la ca-

(*d*) V. la Spieg. del dir. feud. gen. germ., pag. 188. — Weber, p. III, pag. 158. Circa al fondamento della successione feudale discordi sono le opinioni dei Giuristi, mentre alcuni lo fanno consistere nella prima investitura, ed altri invece nella comunione della proprietà, ossia nella proprietà indivisa, confondendo così l'effetto colla causa.

pacità di succedere si chiama *legittima;* se poi sta nei contratti, essa si chiama *straordinaria.*

La capacità legittima per le leggi generali dei feudi ha il suo fondamento:

a) Nella discendenza legittima per via di maschi dal primo acquirente, la quale discendenza forma il titolo permanente dei di lui successori (I feud. 14; II feud. 31) (§ 66).

b) Nella capacità subbiettiva di succedere nei feudi, avuto riguardo alla natura ed allo scopo originario di questi (II feud. 2 et 23) (§ 67).

§ 66. — a. *Della discendenza legittima dal primo acquirente.*

L'investitura del primo acquirente è la base principale per poter succedere nei feudi: chi non è in essa compreso, non può far valere alcun diritto in via di successione legittima (*a*). Per le leggi feudali può aver luogo la successione fino all'infinito (usque in infinitum) dum constet ab eo (quid id acquisivit) per masculos descendisse (II feud. 31).

Emerge da ciò:

1. Che la capacità di succedere dei singoli agnati, si ripete sempre dal primo acquirente, da cui ciascun discendente, anche il più lontano, deduce ogni suo diritto di succedere;

2. Che nessun possessore di feudi non può intraprendere cosa alcuna nocevole a' suoi discendenti capaci di succedere attesochè la sostanza del feudo è in astratto una proprietà comune di tutti i discendenti del primo acquirente, fondata nella investitura di questo;

3. Che il successore non subentra come erede (titulo universali); poichè il diritto di succedere nei feudi sorge da un titolo speciale (titulo singulari), cioè da quello dell' investitura del primo acquirente; per il chè il successore non è obbligato ad assumersi gli obblighi che incombono per legge all' erede, ma può far valere i suoi diritti sul feudo a dirittura, tostochè si verificano (jure proprio ex providentia majorum) (*b*).

Perchè taluno si possa risguardare come legittimo discendente per via di maschi del primo acquirente, si esige:

1. Che sia congiunto in consanguineità col medesimo;

2. Che discenda da esso per via di maschi;

(*a*) Weber, p. III, pag. 160 e 167. — Spieg. del diritto feud. germ., pag. 190-191.

(*b*) Weber, p. III, pag. 169. Se ed in quanto il primo acquirente sia limitato nella disposizione del feudo dal diritto che hanno di succedere in esso i suoi dipendenti, lo vedremo più sotto al § 72. Posse, Differenza fra il dir. e l'ordine di successione; Krüll, § 149.

3. Che nasca da matrimonio legittimo ossia tale che produca effetti civili (*c*).

Sono quindi esclusi dalla successione feudale:

1. *I figli adottivi*, poichè questi non sono consanguinei del primo possessore. E infatti la legge lo dice: *Adoptivus filius in feudum non succedit.* (II feud. 26, § 4) (*d*).

Tuttavia vi sono due casi in cui i figli adottivi possono succeder nei feudi, cioè:

a) Se il signore, e gli agnati vi danno il loro espresso consenso;

b) Se il feudo è perfettamente trasmissibile per successione (*e*); poichè allora i figli adottivi succedono coll' ordine stesso come nel patrimonio allodiale del loro padre adottivo.

E' un errore d' altronde, quello di annoverare come un' eccezione della regola, che i figli adottivi non succedano nei feudi, il caso che si adotti taluno, che anche senza precedente adozione sarebbe succeduto come agnato o come investito contemporaneamente; imperciocchè l' adottato allora succede come agnato o come coinvestito, e non come figlio adottivo.

Lo stesso si dica, se un figlio adottivo venga dal vassallo chiamato nel testamento a succedere nel feudo, di cui potesse disporre per atto di ultima volontà; attesochè allora succede come erede testamentario, e non come figlio adottivo.

2. *I figli illegittimi*, cioè quelli che nacquero fuori di matrimonio, o da nozze invalide; poichè questi non sono discendenti legittimi. La legge è tanto severa in questo, che esclude persino i figli legittimati (II feud. 26, § 4: *Naturales filii, licet postea fiant legitimati, ad successionem feudi, nec soli, nec cum aliis admittuntur*).

Ma per opinione della maggior parte degli scrittori di feudi, e per la pratica pressochè generale delle curie feudali germaniche, questo passo tratta solo dei figli legittimati *per rescriptum principis*, non già di quelli legittimati *per subsequens matrimonium (f)*; e nell' interpretarlo citano il diritto canonico, secondo il quale i figli legittimati pel susseguente matrimonio acquistano tutti i diritti dei figli legittimi.

Per gli Stati ereditarii Austriaci, il Codice civile (p. I, § 161) determina, che i figli introdotti in famiglia pel susseguente

(*c*) Püttmann, Elem. jur. feud., § 259; Struvio, Elem. jur. feud., cap. IX.

(*d*) Anche l' ordinanza dell'imperatore Carlo VI sul diritto di eredità fuori del caso del testamento (28 maggio 1720) esclude i figli adottati dalla successione dei feudi. Il Codice Civile (p. II, § 755) dispone che i figli adottivi hanno diritto di succedere solo nella sostanza trasmissibile di quello che li ha adottati.

(*e*) Weber, p. III, pag. 236; Knorr, Dissert. de successione adoptivorum in feuda, Halae, 1750.

(*f*) Finstelwalter, Observ. in consuetud. austr. sup., lib. IV, observ. 71, tratta diffusamente questa materia. Weber, p. III, pag. 242-264.

matrimonio debbano godere eguali diritti dei figli legittimi, con questo però che non possano privare i figli legittimi, nati nel tempo intermedio, del diritto di primogenitura, e degli altri diritti acquisiti. Rispetto ai figli resi legittimi per rescritto del principe, questi non potrebbero succedere che col consenso del signore, e di quelli, a cui il feudo altrimenti si devolverebbe, come si desume dal § 162 del suddetto Codice civile, pel quale i figli in tal modo legittimati, possono succedere soltanto nella sostanza disponibile. Veggasi anche il § 753.

Secondo il Gius feudale germanico, erano esclusi anche i figli nati da un matrimonio ineguale, ossia contratto fra persone di condizione fra loro molto differente; ed erano del pari esclusi i figli nati da un così detto matrimonio ad morganaticam *(g)*.

Negli Stati ereditari austriaci, basta ora semplicemente che uno discenda da un matrimonio legittimo; giacchè il Codice civile non ha riguardo alla differenza di condizione dei conjugi, e concede eguali diritti a tutti i figli legittimi, e i matrimonii ad morganaticam furono espressamente inibiti coll' aulico Decreto 11 maggio 1786.

3. *I cognati*, ossia quelli, che discendono dal primo acquirente per via di femmina. La legge dice espressamente: *Proles feminei sexus vel ex femmineo sexu descendes ad hujusmodi successionem adspirare non potest* (II feud. 11 prooem). Siccome le femmine non possono succedere nei feudi, così nemmeno i loro discendenti, sebbene maschi, poichè non hanno alcun diritto di rappresentazione. Infatti essi non si considerano come appartenenti alla famiglia del primo possessore, non portandone nè il nome, nè le armi gentilizie.

§ 67. -- b. *Della capacità subbiettiva di succedere.*

Per capacità subbiettiva di succedere s' intende l'esistenza di tutti quei requisiti personali, che si ricercano per la natura comune dei feudi, e pel loro scopo originario onde possederli. E poichè questi requisiti si limitano alla capacità, che deve avere il vassallo di prestare i servigi militari, e al diritto di possedere legittimamente il soldo o l' oggetto dato in feudo (§ 23); così sono esclusi dalla successione feudale, come incapaci di acquistar feudi:

1. Le donne (I feud. 1, § 3) *filiae a successione feudi removentur, nisi specialiter dictum sit, ut ad eas pertineat.*

(*g*) Circa i matrimonii ad morganaticam, e circa i loro effetti rispetto alla successione nei feudi, scrisse ampiamente nel suo Man. Weber, p. III, pag. 177-236, adducendo non solo molti esempii, ma anche tutte le obbiezioni fatte dai Giurisperiti, nonchè le consuetudini antiche.

Vedi inoltre I feudo 8 proem., e II feud. 24). Per la loro incapacità al servizio militare, devono esse farsi ognora rappresentare da un provassallo (§ 26).

2. I sacerdoti, che non possono adoprar l'armi (II feud. 21: *Desinit esse miles saeculi, qui factus est miles Christi;* e II feud. 26, § 5, e II feud. 36) (§ 24).

3. Quelli affetti di malattia di spirito o di corpo. Presentemente però per questo motivo non si esclude nessuno, se non nelle cariche ereditarie, nelle quali il vassallo deve in persona eseguire il suo uffizio (§ 24).

Ma in questo caso, a quello ch'è incapace assolutamente di possedere il feudo, deve essere contribuito il mantenimento dalle rendite del feudo stesso (I feud., § 5, 2; § 98).

4. Sono finalmente esclusi quelli, a cui manca la capacità di possedere in genere, poichè non possono acquistare proprietà di sorta alcuna (§ 23) (*a*).

§ 68. B. *Ordine della successione feudale.*

Siccome la capacità di succedere nei feudi sta nella provenienza legittima dal primo acquirente, così anche l'ordine della successione si regola giusta la consanguineità che uno ha col medesimo.

Il diritto di succedere per le leggi romane, a cui i libri dei feudi espressamente si riferiscono, dipende dal maggiore o minore grado di consanguineità coll'ultimo possessore (II feud. 37) (*a*).

Da ciò si deducono i seguenti corollarii:

1. Siccome tutti quelli che succedono nei feudi *ex lege*, ripetono il loro diritto unicamente dalla loro parentela col primo acquirente, così la successione feudale avviene sempre in linea discendente rispetto al primo possessore. Questi è il centro da cui emana il diritto di successione; e perciò i collaterali del primo acquirente, ed i suoi ascendenti sono esclusi dal feudo.

2. Finchè in linea retta esiste qualcuno capace di succedere, il feudo resta in questa, e soltanto estinta essa linea, suc-

(*a*) Circa alla capacità personale di succedere nei feudi veggansi i §§ 79, 88-92 del Reg. gen. austr. sui feudi; e così pure la Spieg. del dir. feud. gen. germ. secondo Boemero, pag. 201-213; Weber, p. III, pag. 267-341. Del resto parleremo più sotto della ammissibilità delle femmine nei feudi, quando tratteremo dell'ordine di successione. Qui trattasi solo di sapere quali persone non sono ammesse a succedere per legge nei feudi per mancanza di capacità personale. Le eccezioni non sono qui da accennarsi; e s'intende poi per sè che rispetto ai feudi impropri non v'è luogo a disputa, poichè la qualità stessa del feudo è quella che fa che non si osservi la pretta ragione feudale.

(*a*) La legge parla di un feudo che per delitto di fellonia impropriamente detta, passa all'erede successivo, e soggiunge nella chiusa: « Eodem prorsus observando quantum ad ordinem gradus, qui continetur in legibus. »

cedono le altre, ed anche in queste sempre il consanguineo più prossimo (II feud. 50 in fine: *Sed omnibus ex hac linea deficientibus, omnes aliae lineae aequaliter vocantur.* II feud. 37: *Eodem prorsus observando quantum ad ordinem gradus, qui continetur in legibus*).

3. Nel computare come succeder debbano i parenti collaterali, si dovrebbe veramente aver riguardo al grado di maggiore o minore prossimità col primo acquirente; ma il Gius feudale comune si allontana in ciò dal principio da esso stabilito rispetto ai discendenti, e chiama a succedere quello che è più prossimo di grado all' ultimo possessore (§ 69) (*b*).

4. Siccome le leggi ammettono soltanto i maschi a succedere, così nei feudi femminini le femmine e i loro discendenti, quand' anche maschi, non sono capaci di succedere che dopo estinta la discendenza maschile. Infatti simile successione, è un' eccezione dei principii fondamentali, e come tale devesi interpretare ristrettivamente; e perciò vale la regola, che nei feudi femminili succedono le donne, e i loro discendenti soltanto in mancanza di qualsiasi maschio discendente dal primo possessore *(c)*.

§ 69. *Come si effettui l' ordine della successione feudale legittima.*

In primo luogo succedono innanzi a tutti i figli maschi dell' ultimo possessore, ed invero per *capi*, nè vi ha preferenza dell' uno sull' altro, sia che siano uterini o consanguinei; attesochè solo la parentela col primo acquirente è quella che decide; perchè la legge si esprime in modo assoluto (II feud. 2: *Mortuo enim eo, qui beneficium tenebat, prima causa liberorum est*). S'intende poi per sè, che i figli devono avere la capacità subbiettiva di succedere.

In secondo luogo vale la massima, che se vi sono nipoti che concorrino coi figli, essi hanno diritto di succedere con questi; e succedono per *stirpi (a)*, quali rappresentanti il loro genitore (I feud. 8: *Si quis decesserit filiis vel filiabus superstitibus, succedunt tantum filii aequaliter vel nepotes ex filio loco patris.* Vedi inoltre I feud. 1, § 2, et I feud. 19, § 1) *(b)*.

(*b*) Questo ordine di successione dicesi *lineale — graduale.*

(*c*) Si confronti Weber, p. III, 377 - 400; ove esamina le differenti opinioni fra il diritto e l'ordine di successione, ed espone la teoria dei differenti ordini di successione adottati dai leggisti, unendovi delle tabelle per maggiore evidenza.

(*a*) Vedi il Progr. del Reg. ec., § 94.

(*b*) L' opinione che i nipoti per parte dei figli premorti, se concorrono solo fra essi, succedano secondo le stirpi e non secondo i capi, fu combattuta da molti scrittori e singolarmente da Senckenberg. Weber, p. III, pag. 405.

In terzo luogo vuolsi notare, che i postumi ossia i figli natì dopo la morte del padre, hanno eguali diritti dei figli già nati (*c*).

In quarto luogo vale il principio, che in mancanza di discendenti del primo acquirente, rispettivamente consanguinei collaterali dell' ultimo possessore, succedono primieramente i fratelli ed i figli di fratelli, e se sono soli succedono per capi; ma se fratelli concorrono con figli dei fratelli, o se figli di fratelli concorrono con altri figli di fratelli, allora questi pel diritto di rappresentazione succedono per stirpi, e ricevono soltanto la porzione del loro padre defunto. Se non esistono più fratelli o figli di fratelli, succedono gli altri parenti nella linea, e nel grado più prossimo; dimodochè finchè dura una linea, il feudo resta in essa, e le altre linee rimangono escluse. Fra i parenti della stessa linea, e nel passaggio di una linea all' altra decide la prossimità del grado coll'ultimo possessore (*d*) (II feud. 2: *Filiis vero deficientibus vocantur primo fratres, cum fratrum prae-mortuorum filiis, deinde agnati ulteriores....* — II feud. 50: *Dummodo scias quod si quis habens beneficium, quatuor superstitibus filiis decedat, et feudum ad unum solum ex divisione deveniat, et iste superstitibus filiis duobus vel tribus decedat, qui patrueles dicuntur, et ad unum eorum beneficium ex divisione perveniat, et similiter iste superstitibus filiis decedat, qui patrueles dicuntur, ad quorum unum feudum similiter pervenit, sicut etiam ex aliis superioribus vel primis fratribus supersunt masculi, si ille, qui feudum habet, decesserit nullo filio relicto, an ad omnes, vel ad quos perveniat, quaeritur? respondeo: ad solos et ad omnes qui ex illa linea sunt, ex qua iste fuit; et hoc est, quod dicitur ad proximiores pertinere. Isti proximiores vero esse dicuntur respectu aliarum linearum, sed omnibus ex hac linea deficientibus, omnes aliae lineae aequaliter vocantur.* La successione è adunque quella graduale delle leggi romane (II feud. 37) *(e)*.

(*c*) Prog. del Reg. ec., § 94; Reinhard, De jure posthumi in feud., Vitteb., 1777; Weber, p. III, pag. 264.

(*d*) Il Prog. del Reg. ec., così si esprime:

« § 93. Tra i discendenti del primo acquirente capaci di feudo ha luogo la » successione secondo la *prossimità delle linee*.

» § 94. Succedono in primo luogo all'ultimo possessore i figli capaci di feudo » secondo il loro numero, non esclusi i postumi, e succedono in istirpe i discen- » denti maschi di questi semprechè sieno capaci.

» 95. Non essendovi più alcun discendente dell' ultimo possessore, passa la » successione feudale pure in istirpe ai congiunti maschi della linea mascolina ca- » paci o sia *agnati*, i quali insieme coll'ultimo possessore discendono dal prossi- » mo ascendente comune. E così procede la successione feudale, sempre in ra- » gione della linea più vicina sino al primo acquirente del feudo. »

(*e*) Sull'ordine di successione leggasi soprattutto la Spieg. dir. feud. gen. germ., pag. 221-241, ove si trova un' esposizione chiara ed esatta di questa materia. Rispetto alla successione dei collaterali, gli scrittori non sono fra loro d'accordo;

In quinto luogo, sebbene gli ascendenti e i collaterali del primo acquirente, perchè da esso non discendono, non sieno compresi nella prima investitura, e quindi restino esclusi dal feudo, come la legge espressamente il determina (II feud. 50 : *Successionis feudi talis est natura, quod ascendentes non succedant, verbi gratia pater filio.* — I feud., § 2 : *Si unus ex fratribus a domino feudum acceperit, eo defuncto sine legitimo haerede frater ejus in feudum non succedit)* (*f*), vi sono non pertanto dei casi in cui gli ascendenti possono succedere nel feudo, e ciò ha luogo:

1. Nel caso, che nella erezione della investitura ciò si fosse espressamente determinato;

2. Se fu concesso un nuovo feudo nella qualità di feudo antico (§ 48) (*g*);

3. Nei feudi perfettamente ereditarii, poichè in essi ha luogo la successione allodiale *ab intestato;*

4. Nel caso che il padre avesse rinunziato al feudo in favore del figlio, e siasene riservato la ricupera qualora il figlio morisse senza discendenza (*h*).

Devesi del resto notare, che quand'anche un ascendente dell'ultimo possessore possa essere discendente del primo acquirente, come p. e. nella rinunzia che altri fa a favore del proprio figlio, e nei feudi femminini, tuttavia un tale ascendente succede soltanto nella sua qualità di agnato (*i*); poichè, come ascendente dell'ultimo possessore, gli ostarebbe il contenuto troppo chiaro del libro II feud. 50.

Anche i consanguinei collaterali del primo acquirente possono succedere nel feudo:

poichè alcuni e fra questi specialmente Preuschen, Posse e Gönner, non fanno alcun conto della prossimità del grado, ed altri invece come Majer, e Schilter difendono la pretta successione graduale. Weber (p. III, pag. 404-530) espone i fondamenti di queste differenti opinioni, aggiungendovi le sue osservazioni.

(*f*) § 99 del Prog. del Regol. ec. ec.: « I congiunti di linea ascendente e » collaterale del primo acquirente non hanno diritto alla successione feudale. »

(*g*) Ma è necessario che gli ascendenti siano stati accennati espressamente nell'investitura, poichè altrimenti succedono i collaterali. Il Prog. del Regol. ec. ec. del § 101, così dispone: « Se l'investitura è stata fatta a guisa di un feudo vec- » chio senza verun'altra determinazione più precisa, allora succedono secondo » l'ordine delle stirpi soltanto quelli fra gl'idonei congiunti collaterali del primo » acquirente, i quali discendono con lui dal prossimo stipite comune. » Weber, p. III, pag. 565-568.

(*h*) In questo caso però è necessario una riserva esplicita. Prog. del Regol. gen. ec. ec., § 96. Vuolsi che il II feud. 14, parli a favore degli ascendenti, ma quel luogo è reso chiaro dal II feud. 84. — Inoltre nel primo passo, altro non è detto se non che simile feudo sussiste ancora *come feudo paterno cioè antico.* Weber, p. III, pag. 569. V. inoltre la Spieg. del dir. feud. gen. germ. secondo Boemero, pag. 242.

(*i*) Gönner, Della successione degli ascendenti nei feudi femminini considerata sotto un nuovo punto di vista, contro i principii di Danz e di Koch. Weber (p. III, pag. 531-564) espone le ragioni per cui Danz, Koch, Klüppel, e Majer sostengono che gli ascendenti succedono all'infinito nei feudi.

1. Se questo venne concesso a più fratelli in comunione;

2. Se più fratelli comperarono un feudo come proprietà comune, sapendolo il signore diretto. Il fondamento di queste successioni sta in ciò, che i congiunti collaterali si risguardano qui come comproprietarii (*k*);

3. Se fu dato un feudo come antico, succedono anche i fratelli, per la finzione di diritto che in tal caso ha luogo (§ 48).

In sesto luogo finalmente, è vero che le donne restano escluse dai feudi, perchè così porta lo scopo di questi; ma le leggi tuttavia accordano di succedere alle donne (*l*), s'elle sono comprese espressamente nell' investitura, sempre però in mancanza di maschi (I feud. 8, § 2: *Filia non succedit in feudo, nisi investitura sit facta in patre, ut filii et filiae succedant in feudum, tunc enim succedit filia, filiis non extantibus.* — II feud. 17: *Non enim patet locus feminae in feudi successione, donec masculus superest ex eo, qui primus in hoc feudo fuit investitus*). Ogni agnato quindi, per quanto sia lontano dall' ultimo possessore, impedisce alle femmine ed ai loro discendenti di succedere. Una volta però che le donne ed i loro discendenti sono effettivamente ammessi a succedere, l' ordine legittimo di successione riprende il suo vigore (*m*). Egli è perciò, che i figli della posseditrice del feudo escludono le di lei figlie; tutte le regole dell' ordine legittimo di successione rientrano in forza, ed è come se l' ultimo possessore fosse il primo acquirente (*n*). Peraltro il figlio maschio non esclude sua madre od ava ancora viventi (Progetto del Regolamento generale austriaco sui feudi, § 83), poichè egli succede per esse. Tale è altresì la pratica universale delle Curie feudali austriache.

Siccome la successione delle donne si fonda anch' essa nella loro consanguineità col primo acquirente, mentre possono succedere coi loro discendenti soltanto quelle che provengono di-

(*k*) Nel trattato austriaco dei feudi è fatta menzione di questi casi come di consuetudine già vigente. V. inoltre Finsterwalter, Consuetud. Austr. sup., lib. IV, observ. 73, ed il mio Man., p. I, pag. 234. Qui l'osservanza universale degli stati austriaci non consuona colle norme generali dei feudi, secondo le quali se due fratelli comperarono insieme il feudo, ciascuno andrebbe al possesso della metà, e fonderebbe una linea separata; laddove in Austria amendue possederebbero il feudo indivisamente secondo i principii della nuova coinvestitura tedesca (§ 33).

(*l*) Ciò però non può avvenire che per una grazia del Signore o in forza di un precedente contratto o della destinazione primitiva del feudo (II feud. 11 e II feud. 50), rispetto alla qual cosa possono avere luogo particolari modificazioni. Così nella corte dei suffeudi regi boemi di Kremsier le donne possono succedere nel feudo solo durante la loro vita, o per un tempo determinato.

(*m*) V. il Prog. del Regol. cc. cc., § 97.

(*n*) Ogni eccezione della legge dev' essere strettamente interpretata; l'eccezione consiste qui semplicemente nel passaggio della successione in una linea diversa dalla prima, e perciò non può essere estesa più in là.

rettamente da esso (nel che vale la regola stabilita per l'ordine della successione feudale, che fino a tanto che sussiste una linea, le altre restano escluse); così rispetto ad elle può avere luogo la così detta eredità di regresso, ossia può avvenire che succeda nel feudo una donna, che n'era stata esclusa altre volte. Ma da ciò non si può inferire, che aver debbano la preferenza sopra tutte quelle donne che prime furono escluse dai maschi. La prossimità di parentela coll'ultimo possessore è quella che determina il loro diritto di succedere. Se peraltro una donna è realmente già succeduta in un feudo, e ne ha già preso il possesso, in tal caso non può esserne più rimossa da agnati venuti dopo alla luce *(o)*. Il § 84 del Progetto del Regolamento universale austriaco dei feudi, determina anch'esso che, se una donna è già nel possesso effettivo di un feudo, non ne possa esser più esclusa da maschi nati posteriormente.

§ 70. *Della divisione dei feudi.*

Pel Gius feudale comune, nessuno di quelli che sono contemporaneamente chiamati a succedere, gode maggiori vantaggi degli altri (I feud., § 1: (*De successione filiorum*) *hoc stabilitum est, ut* (*feudum*) *ad omnes aequaliter veniat.* — I feud. 8: *Si quis igitur decesserit, filiis et filiabus superstitibus succedunt tantum filii aequaliter vel nepotes ex filio loco sui patris.* — I feud. 14, § 1 e II feud. 26). Essi hanno eguali diritti, e possono dividersi il feudo o lasciarne il possesso ad un solo, accomodandosi tra loro rispetto alle rendite. Non havi *diritto di scelta* in forza del quale il fratello anziano e il cadetto potevano altre volte nella divisione eleggersi la parte che loro più aggradiva. Il così detto *freragium* poi, per cui i fratelli più giovani erano obbligati di prestare omaggio ai più vecchi per la porzione loro lasciata, diventando così suffeudatarii dei primi; ed il *paragium*, per cui il fratello anziano era tenuto di prestare esso espressamente l'omaggio per le porzioni concesse ai fratelli più giovani, non sono da risguardarsi come istituzioni

(o) Circa la successione delle donne nel feudo veggasi particolarmente Weber, p. III, pag. 267-322, nonchè la Spieg. del dir. feud. gen. germ. secondo Boemero, pag. 201-208. Non si può però omettere di rimarcare che il I feud. 6, § 1: Quin etiam, si quis eo tenore feudum acceperit, ut ejus descendentes masculi et feminae illud haberi possint relicto masculo feminae ulterius non admittuntur (secondo il qual luogo le femmine una volta escluse dal feudo non possono più esservi ammesse) in forza del II feud. 17: Non patet enim feminae locus in feudi successione, donec masculus superest, — e per la consuetudine universale si deve intendere in questo modo, che i maschi e le femmine possono ricevere un tal feudo semplicemente l'uno dopo l'altro, e non tutti contemporaneamente; cosicchè le donne sono ammesse soltanto in mancanza di maschi, e se vi è un maschio non sono ulteriormente ammesse.

generali, ma piuttosto come consuetudini di qualche curia (*a*). Pel diritto longobardico la divisione del feudo comunque eseguita senza saputa del signore, non distrugge il diritto di successione, ma per essa altro non si fa che determinare, quale di più discendenti chiamati a succedere, aver debba il possesso ed il godimento del feudo o di una parte di esso. Valgono in ciò i seguenti principii:

1. Le singole porzioni feudali restano ai discendenti di quelli a cui furono concesse, finchè fra essi vi sono persone capaci di possederle, quand'anche nelle altre linee vi fossero agnati congiunti in grado più prossimo coll'ultimo possessore; giacchè le altre linee si suppone che abbiano già ricevuto il loro compenso all'atto dell'eseguita divisione, e giacchè altrimenti i discendenti di quello a cui toccò una porzione, non riceverebbero nulla.

2. Estinta la linea, in cui si trova parte del feudo, il diritto degli agnati delle altre linee di succedere *ex providentia majorum* si rende operativo e rivive a norma dell'ordine legale di successione (I feud. 14, § 1: *Si unus ex filiis vel nepotibus sine descendentibus masculini sexus haeredibus mortuus fuerit, praedicti fratres vel nepotes per investituram patris et avi in beneficium succedunt*). Ma è chiaro, che qui si parla della successione di un *feudo paterno;* poichè se vi avesse coinvestitura, la successione reciproca pel Gius longobardico cesserebbe da sè medesima.

3. A termini di questo diritto, la successione per divisione non fa che il feudo diventi nuovo, perchè essa è compresa già nella originaria investitura del primo acquirente (*b*).

Secondo l'antico Gius feudale germanico ogni divisione dei feudi produceva l'effetto, che le singole parti di essi diventavano altrettanti feudi separati, i quali, estinta la linea che n'era al possesso, ritornavano al signore diretto (§ 33), per cui una tale divisione fu detta *distruttiva*. Più tardi si praticò di dividere l'usufrutto del feudo, al che però si richiedeva sempre il consenso del padrone del feudo. Fu soltanto al principiare del secolo decimoquinto, che venne in uso l'investitura simultanea, per la quale il possesso e il godimento del feudo spetta ad un solo, ritenendo gli altri solo una comunione di proprietà rispetto alla successione (*c*).

Anche negli Stati Austriaci Tedeschi era in uso la divisione

(*a*) Weber, p. III, pag. 413-420. Leggasi inoltre in Zepernik la Diss. di du Fresne sui così detti freragio e paragio.

(*b*) Spieg. del dir. feud. gen. germ. secondo Boemero, pag. 223-224.

(*c*) Weber, p. III, pag. 42-427; Schnaubert, Commentario, § 138-139; Boemero, Observ. jur. feud., obs. VIII; Bienner, Comment. de orig. et progressu leg. juriumque germ., p. II, vol. II, lib. I, cap. V.

dell' usufrutto del feudo, e ciò si osservava anche nella Famiglia Imperante degli Arciduchi; ma dopo il secolo decimoquinto, una tal pratica andò in disuso, e vale anche al presente la stretta osservanza del Gius longobardico (*d*).

Se più persone posseggono un feudo in solido, è costume di nominare un provassallo comune, che assuma il feudo in nome degli altri, presti l'omaggio, e disimpegni gli obblighi relativi. Ordinariamente si elegge a tale oggetto il più anziano della famiglia, salvo però sempre ai chiamati di disporre, se così vogliono, altrimenti. Nei casi pertanto di rinnovazione d' investitura, se vi sono più fratelli, non è necessario, e non si esige, che quegli, che prende in consegna il feudo, sia il fratello più vecchio. Solo rispetto ai feudi *ex pacto et providentia majorum* dev'essere provassallo il più anziano, come parte le leggi, e la pratica, parte le clausule a tale oggetto usate nelle investiture, prescrivono (*e*). Le investiture negli Stati ereditarii Austriaci, vengono ordinariamente munite della formula « *per sè, e come provassallo de' suoi fratelli o nipoti* ». Il Signore del feudo non prende alcuna ingerenza nella divisione, e nell'accomodamento che seguono fra i chiamati, amenochè non insorgesse processo, nel qual caso valgono le prescrizioni del Gius feudale comune, non esistendo in proposito alcuna legge negli Stati ereditarii Austriaci (*f*).

§ 71. *Disposizioni speciali rispetto alla successione feudale dei figli.*

Pel Gius feudale comune, il figlio deve oltre il feudo, accettare anche i beni allodiali del padre, oppure rinunziare all'uno, e agli altri (II feud. 45: *Ubi vero* (*vassallus*) *filium reliquit ipse non potest haereditatem sine beneficio repudiare, sed aut utrumque retineat, aut utrumque repudiat)*, nel qual ultimo caso, se il feudo è antico, va agli agnati.

Siccome questa disposizione di legge non iscaturisce nè dalla natura del contratto feudale, nè dall'investitura, nè da quella

(*d*) Il trattato austriaco sui feudi al tit. 152 stabiliva, che fosse libero per le leggi e per la consuetudine del paese di assoggettare alle divisioni ereditarie i feudi anche senza il consenso del Signore. Il Prog. del Regol. ec. ec., § 104, dispone, che qualora dietro l'ordine di successione feudale pervenisse il feudo a più persone ad un tempo, sarà in arbitrio di esse o di ritenere il comune possesso, o di dividerlo ec.

(*e*) V. il mio Man., p. I, pag. 238.

(*f*) Negli stati austriaci vale la regola, che il feudo si concede sempre ad una data linea cioè al primo acquirente ed a' suoi successori legittimi a tenore delle investiture, senza che altri possa ingerirsi nel modo con cui gl' investiti vogliono dividere fra sè il possesso del feudo. Si considera il feudo rigorosamente come proprietà comune dei feudatarii.

della successione feudale, così essa è una legge di ordine affatto positivo, che non ha alcuna analogia legale per sè (*a*). Sembra che la ragione di essa, sia da una parte il rispetto dovuto alla memoria del padre, e dall'altra lo scopo di prevenire delle frodi a danno dei suoi creditori.

Vi sono degli scrittori di diritto feudale, che vorrebbero limitare l'efficacia di questa legge ai soli feudi nuovi (*b*); ma essa è troppo chiara, e troppo assoluta. Solo nei due casi seguenti, quand'anche il figlio avesse ripudiata l'eredità allodiale, potrebbe tuttavia succeder nel feudo:

1. Se esso fu investito col padre, poichè allora succede in forza del titolo suo proprio d'acquisto;

2. Se ripudia la eredità allodiale e feudale, ed il Signore gli concede di nuovo il feudo (*c*).

In questo secondo caso il figlio non è più tenuto ad assumersi i debiti del padre. È necessario peraltro, che gli agnati accordino il loro particolare consenso, e si riservino il diritto di succedere, che avevano prima, onde non perderlo; mentre il feudo, che il signore accorda da capo, diventa un feudo nuovo (§ 48), e quindi la successione feudale preesistente viene a cessare. Se poi il feudo ripudiato, è dato di nuovo nella qualità di feudo antico, in tal caso l'ordine di successione anteriore continua ad essere operativo; e quindi non è necessario il consenso degli agnati.

Siccome negli Stati ereditarii Austriaci il diritto feudale longobardico è stato accettato sussidiariamente in tutta la sua estensione; e siccome la surriportata disposizione di esso non è stata modificata da legge alcuna posteriore, così si deve ritenere che sia ancora in vigore; in pratica peraltro si suole eccettuare dalla medesima quei feudi, che consistono in antichi beni di famiglia (*d*). Le Curie feudali del resto non muovono mai difficoltà in proposito nella rinnovazione delle Investiture, nè chiamano a legittimarsi i successori feudali. Solo nel caso che gli agnati fossero quelli che insistessero per simile pratica, converrebbe osservarla.

(*a*) Weber, p. III, pag. 427-437; Braun scrisse una Diss. nel giornale giuridico di Schot' circa al quesito, se il figlio possa ritenere il feudo e tuttavia ripudiare l'eredità paterna; Boemero, Diss. de filio vassalli successore in feudum. Goetting., 1779; Moll, Diss. nunc filius feudum a patre alienatum revocare possit, Bonnae, 1783. L'università di Gottinga ha proposto dei premii per chi meglio illustrasse il luogo II feud. 45, ed il primo premio l'ottenne Kampz, e riportò Wiese il secondo.

(*b*) Hartm. Pistorius, lib. II, quaest. jur. p. I, quaest. 2; Rosenthal, In tract. de feud., cap. II, conclus. 23; Kirchberg, Diss. de feudo ex pacto et providentia et de feud. haereditario.

(*c*) Weber, p. III, pag. 437-449: esso adduce più casi che sono però assai controvvertibili.

(*d*) Prog. del Regol. ec. ec., § 109.

CAPITOLO II.

Della successione straordinaria feudale.

§ 72. *Suo fondamento.*

La successione feudale straordinaria (§ 63) è quella, che non si fonda nelle leggi feudali, nè nella consanguineità. L' ordine di questa successione può essere determinato da una disposizione originaria della prima investitura, o da una disposizione privata posteriore, da una coinvestitura particolare, o da una aspettativa (*a*).

Siccome l' ordine legittimo di successione non è essenziale nei feudi, ma è piuttosto una disposizione fatta a vantaggio dei successori feudali, così nulla osta che possa essere cangiato.

Questo cambiamento della successione legittima, il quale costituisce la successione straordinaria, può aver luogo:

1. All'atto della costituzione del feudo, mentre il contratto feudale che contiene la prima investitura può come ogni altro contratto, variare, e l'infeudante è in libertà di stabilire quell'ordine di successione che più gli piace;

2. Dopo l'erezione del feudo, e ciò per qualche legge speciale del Sommo Imperante, o per qualche disposizione privata. Nel primo caso, s'intende per sè, che trattandosi di cambiamenti introdotti nell'ordine della successione feudale per oggetti di ben pubblico, non è necessario il consenso degli agnati; ma se viene fatta una innovazione mediante disposizione privata, allora ricercasi l' adesione di tutti quelli che per l'investitura originaria sono chiamati a succedere, giacchè essi non ripetono il loro diritto di successione dall'ultimo possessore, ma dal primo acquirente (*b*). È necessario quindi in questo caso sempre un accordo cogli agnati. Qualora poi questi abbiano tutti dato il loro assenso, si può introdurre in ogni feudo un ordine di successione diverso, purchè non si estenda a persone, che nell' investitura non furono comprese (*c*).

È bensì vero infatti, che l'accordo che gli aventi diritto possono fra sè conchiudere intorno all'ordine di successione, non può pregiudicare i diritti del Signore del feudo: ma a questo deve

(*a*) Krüll, § 177.

(*b*) Spieg. del dir. feud. gen. germ. secondo Boemero.

(*c*) Prog. del Regol. ec. ec., § 111; Weber, p. IV, pag. 4-7. L'uso insegna che le famiglie dei vassalli regolano a loro piacere la successione nei feudi, solo esigendosi che quello che va al possesso del feudo sia un notorio discendente del primo acquirente.

essere peraltro indifferente quale fra le persone, a cui concesse il feudo, ne goda le rendite. Anche per analogia si può sostenere una tale opinione; mentre si possono vendere li feudi, e si può rinunziare ad essi a favore di quelli che hanno diritto di succedere in essi (§§ 85, 90).

Nè vale il dire, che essendo il contratto di feudo bilaterale, duopo sia che gl'interessati domandino il permesso del Signore, per far innovazioni nell'ordine di successione; imperciocchè si deve riflettere, che il feudo non viene concesso ai singoli chiamati in particolare, ma a tutta la serie di persone in generale che discendono dal primo acquirente, e che queste persone come le uniche interessate in questo riguardo, hanno diritto di transigere relativamente all' ordine di successione. Fintantochè dunque i chiamati non oltrepassano i confini stabiliti nell'investitura, non si potrebbe comprendere come, e perchè vi debba essere il consenso del Signore del feudo: l'esigere che si domandi un tale consenso sarebbe una lesione dei diritti degli agnati.

La Reggenza, ossia Governo dell'Austria nella sua qualità di Curia feudale, ha sempre lasciato alle parti la facoltà di accordarsi esse stesse su questo oggetto; donde in pratica avviene, che nei casi di rinnovazione d' investitura si esige dalle parti soltanto, che notifichino documentatamente l' accordo che avessero stipulato, onde saper a chi si debba concedere la investitura.

Diversa sarebbe la cosa, se al feudo andasse congiunto un fedecommesso; poichè in tal caso l' accomodamento che fosse seguito fra le parti interessate, dovrebbe essere sottoposto al Padrone, perchè ne prenda notizia o vi accordi il proprio assenso.

§ 73. *Delle diverse specie di successione straordinaria.*

Le parti si possono accordare in vario modo, ma ordinariamente esse hanno per mira d'impedire la divisione del feudo, e di concederne il possesso ad un solo. Si può in questo aver riguardo all'ordine con cui nacquero gl' interessati, o alla loro età (*a*).

Le specie principali di tali convenzioni sono :

a) La primogenitura, se oltre alla preferenza di età, e di nascita, anche la linea serve a determinare il successore del feudo in modo, che la linea più vecchia prevalga in ogni caso alla più giovine, senza aver riguardo alla vicinanza del grado.

(*a*) Questi varii ordini di successione possono stabilirsi anche nella investitura originaria, ma ciò si riscontra di rado, dipendendo ordinariamente da convenzioni di famiglia.

b) Il maggiorato in senso stretto, ch'è quando succede quello il quale è più prossimo di grado all' ultimo possessore o fra più congiunti in grado eguale, il più vecchio di anni, con esclusione dei più giovani;

c) Il seniorato; e questo si determina unicamente dietro la maggior età, senza riguardo al grado ed alla linea (*b*).

Se vengono ad unirsi al feudo dei fedecommessi, questi rimangono subordinati al vincolo feudale, inquantochè non possono produrre alcuna deviazione dalla prima investitura, e valgono solo entro i limiti del diritto del vassallo di disporre del feudo (*c*).

§ 74. *Se gli ascendenti possano cambiare l'ordine legittimo di successione fra i loro discendenti.*

Si deve fare rispetto a questo argomento la seguente distinzione:

a) Se il feudo è nuovo, il primo acquirente, senza dipender dai suoi discendenti, può modificare l'ordine di successione; poichè i più prossimi vanno immediatamente debitori ad esso del diritto di succedere, e debbono perciò sottoporsi a quanto gli piace di disporre fuori della porzione legittima, nè possono opporvi ostacoli (*a*).

(*b*) Weber versa su questa materia assai diffusamente, e riporta le migliori opere che si conoscono in essa. V. il suo Man., p. IV, p. 13-77. V. inoltre la più volte citata Spieg. del dir. feud. gen. germ. secondo Boemero, pag. 250-257: si leggono in essa esposte in modo succinto, ed illustrato da opportuni esempi le varie differenze di queste specie di successione.

(*c*) Prog. del Regol. ec. ec., § 113. Siccome i fidecommessi negli stati ereditari austriaci devono sempre riportare l'approvazione sovrana, così vi furono di quelli che opinarono, che per siffatta approvazione sovrana s'introduca nei feudi uniti a fidecommesso una maggiore estensione di successione. Si ritenne che il consenso sovrano alla costituzione del fedecommesso sciogliesse il vincolo feudale e lo assoggettasse alla natura del fedecommesso medesimo. Ma quando si riflette che i feudi si regolano per leggi proprie, e procedono da appositi contratti, si comprende che non può aver luogo innovazione nella loro natura, nè nella successione stabilita nella prima investitura, se non quando il sommo imperante abbia espressamente dichiarato nell'approvazione del fedecommesso, che così avvenga: essendochè si deve ognora presumere, che egli protegga l'osservazione della legge e dei contratti in conformità della stessa originariamente stipulati. Quindi è che l'approvazione sovrana devesi tanto più interpretare in senso rigoroso, che si tratterebbe di togliere di mezzo diritti già acquisiti.

(*a*) È questa una massima che gli scrittori di materie feudali hanno generalmente adottata. Ciò non ostante, se nei feudi nuovi si dinotarono nell'investitura i discendenti coll'espressione generica di discendenti mascolini, in tal caso il primo acquirente non ha più facoltà di escluderli o di preterirli; giacchè essi coll'investitura hanno già acquistato il diritto di succedere. Per questo appunto nell'ultimo aumento delle così dette grazie feudali dell'anno 1658 fu concesso il diritto ai feudatarii, di disporre con più libertà dei loro feudi, solo nel caso che l'unico primo acquirente fosse stato investito. Siccome nelle curie feudali austriache le

b) Se il feudo poi è antico (§ 48), allora è necessario che i discendenti e gli agnati diano il loro consenso; poichè essi sono già al possesso del diritto di succedere, siccome discendenti dal primo acquirente. Nemmeno nel caso, che i discendenti dell'ultimo acquirente fossero nello stesso tempo suoi eredi allodiali, non potrebbe trasandare di richiedere la loro adesione, nè essi sarebbero tenuti di stare alle disposizioni del loro padre, quando prima non le avessero approvate. In questo caso vi sarebbero due eredità differenti, di cui ognuna è regolata da principii suoi proprii (*b*). Nei beni allodiali, essi succedono come eredi; nel feudo poi, in forza dell' investitura del primo acquirente, e della loro consanguineità col medesimo.

Alcuni giureconsulti sono d'avviso, che non sia necessaria la adesione degli agnati, che non sono ancor nati, purchè vi sia quella di tutti gli aventi causa viventi (*c*). Ma negli Stati ereditarii Austriaci si nomina sempre un curatore alla posterità, il cui uffizio è quello di aver cura dell' interesse dei nascituri.

§ 75. *Della successione feudale per coinvestitura.*

Abbiamo detto al § 72, che anche con una investitura speciale si può determinare l'ordine di successione.

Vi sono due sorta d'investiture speciali, la coinvestitura, e la investitura eventuale.

La prima si suddivide in più specie, di cui ognuna produce effetti differenti.

La coinvestitura del diritto longobardico, per cui gl' infeudati ricevevano soltanto delle parti indivise, ma non già un diritto a tutto il feudo (§ 33), non fonda diritto a succedere (I feud. 8, § 2: *In alio vero feudo, quod habuit initium a fratribus, non succedit unus alteri.* — I feud. 14, § 2: *Si duo fratres simul investiti fuerint de beneficio novo et non pa-*

investiture parlano in generale dei discendenti come chiamati a succedere, così assai di raro o forse mai i primi acquirenti poterono regolare a loro modo il diritto di successione dei loro discendenti. Io almeno durante i 30 anni del mio ufficio non ebbi mai a vedere avverato il caso che fosse stata riconosciuta valida una simile disposizione del primo acquirente; giacchè sempre vi ostava il chiaro tenore delle investiture. Weber, p. III; Spieg. del dir. feud. ec. ec., pag. 246-250.

(*b*) Spieg. del dir. feud. gen. germ., cap. IX: si leggono quivi le varie opinioni degli scrittori se ed in quanto nei feudi *ex pacto et providentia majorum* gli ascendenti possono regolare la successione in un modo obbligatorio anche pei loro discendenti.

(*c*) Gönner, p. I, n. XV; Westphal, Degli effetti che produce la rinunzia a succedere, rispetto ai discendenti.

terno, si unus eorum sine descendentibus masculini sexus mortuus fuerit, dominus succedit, non frater, nisi pactum fuerit in investitura, ut frater fratri succedat).

In questa coinvestitura ognuno rispetto alla sua parte è il primo acquirente, ed a lui succedono soltanto i suoi eredi particolari. Solo allora la coinvestitura dà diritto a succedere, che nel contratto feudale sia stato pattuito che i coinvestiti possano succedere gli uni agli altri; o se dei fratelli abbiano comperato in comune un feudo con saputa del padrone; o se il feudo stesso sia di sua natura indivisibile (*a*).

La coinvestitura germanica (§ 33) si suddivide nell' antica e nella nuova: la prima dà diritto di successione o piuttosto un così detto *jus non decrescendi*, perchè in essa si dà il possesso e il godimento del feudo in comune; ammenochè gl'infeudati non abbiano diviso il feudo fra sè, nel qual caso vi sono tanti feudi, quante si fecero parti (§ 33 e 70) (*b*).

Colla nuova investitura alemanna, detta anche simultanea, si accorda soltanto la comunione di proprietà, per la successione. In forza di essa, un solo ottiene il possesso reale del feudo e ne gode le rendite, e gli altri non hanno che il diritto di succedere (*c*).

Segue da ciò:

1. Che i coinvestiti simultanei sono bensì compresi insieme col possessore del feudo nella stessa investitura;

2. Ma che siccome essi sono in comunione con lui unicamente per la successione, così fintantochè vivono egli e i suoi discendenti, non hanno diritto a dividere con esso lui il godimento del feudo, rimanendo così pensile il loro diritto;

3. Che mancando il principale investito, ed i suoi discendenti, il feudo si devolve agli altri coinvestiti simultanei, a seconda del tempo che succedettero nella comunione di proprietà del feudo. Essi succedono nell' ordine della successione legittima, o in quello che avessero fra sè stabilito con disposizione privata. Non si può dire che il feudo in tali casi si renda aperto, poichè non fa che passare da una linea all' altra, essendo tutti gli investiti simultanei compresi nell'investitura del principale infeudato (*d*).

(*a*) Lang, Dei coinvestiti, collezione di Zepernik, tom. IV, diss. n. XVII.

(*b*) Spieg. del dir. ec. ec., pag. 280 e 257.

(*c*) Si chiamano primi investiti quelli che posseggono e godono il feudo, e gli altri diconsi coinvestiti, o più comunemente investiti simultanei, e questi in certo modo sono eventualmente investiti, colla differenza però che acquistano un diritto incondizionato. Circa questa spezie d'investitura, e circa i suoi effetti veggasi Weber, p. IV, pag. 78-107; Schmid, De diversis simult. invest. spec. earumque differentiis, Lips., 1728; Gruber, Sulla coinvestitura; Pachmann, Sulla successione feudale dei collaterali, § 98-104.

(*d*) Weber, parte IV, pag. 100-105; Posse, Sulla differenza fra la successione

§ 76. *Della successione per investitura eventuale, e per aspettativa.*

La seconda specie d'investitura speciale è quella eventuale, che si dà pel caso che il feudo divenga vacante. Essa era già conosciuta dal diritto feudale comune (II feud. 26, § 2: *Moribus receptum est, dominum de feudo militis sui, quod post mortem ipsius ad dominum reverti sperabatur, in alium militem investituram facere posse, quae investitura tunc demum capiet effectum, cum feudum domino, aut haeredi suo fuerit apertum).*

Questa sorta d'investitura si distingue dalla coinvestitura in questo, che per essa si acquista un diritto reale condizionato, mentre la coinvestitura importa un diritto assoluto; ed in ciò, che l'investitura eventuale per aver effetto presuppone sempre la vacanza del feudo, laddove la coinvestitura tende ad impedirla (*a*).

L'aspettativa feudale è quel contratto fra il Signore del feudo ed un terzo, per cui quello promette a questo di concedergli il feudo in caso di caducità. Essa è di più sorta; dicesi *semplice*, se consiste nella sola promessa; chiamasi *qualificata*, quando il Signore, per dar più forza alla sua promessa, investisce il terzo alla bella prima pel caso dell'apertura; è *speciale*, se data per un determinato feudo; *generale*, se concessa pel primo feudo in genere, che si renda vacante; e rispetto alle condizioni alle quali viene concessa, dicesi *determinata*, se fu specificato espressamente il caso di apertura, per cui vien concessa, ed *indeterminata* se fu estesa ad ogni sorta di apertura.

L'aspettativa finalmente si può concedere non solo pel caso che si renda vacante il feudo, ma anche pel caso che un'aspettativa già data non si verifichi, e allora dicesi *sopra aspettativa* (*b*).

e l'ordine di successione, § 11; Krüll, § 190; Püttmann, Observ. in feud., cap. XXV.

(*a*) Spieg. del dir. feud. ec. ec., pag. 261-267; Weber, p. IV, pag. 108-133. Del resto è da notare che negli stati ereditarii tedeschi della monarchia austriaca le investiture eventuali non furono mai in uso, ma che in loro vece si praticò sempre di concedere semplici aspettative. All'incontro le investiture simultanee furono, e sono assai frequenti, essendosi con esse voluto assicurare viemmaggiormente il diritto dei chiamati al feudo.

(*b*) Circa le aspettative feudali veggasi Wiesand, De expect. feud., Vittemb., 1784; Zimmer, De expect. simp., Arg, 1787; Strikius, Diss. de expectant., Francof., 1670; Boemero, in elect. jure feud., tom. II, exerc. V, De indole et natura expect. et invest. feud., Nettelblad, Exercit. acad, Halae, 1785, n. IX, De successione in expect. feud., n. XIII, De success. expectat. in feudum apertum; Koch, in tractat. juridico-historica, De expect. et invest. event., Helmst., 1735; Bekmann, in Diss. de expect. feud. earumque collisione.

Gli effetti legali risultanti dalla investitura eventuale, e dalla aspettativa, altri risguardano il concedente, altri il concessionario.

A. *Effetti concernenti il concedente.*

1. Siccome la facoltà di concedere delle investiture eventuali e delle aspettative, si fonda nel diritto del Signore di concedere di nuovo ad altri il feudo retroverso; così hanno luogo in ciò tutte le prescrizioni e limitazioni portate dalle Leggi per la concessione dei feudi in genere (§ 20) (*c*).

Non occorre il consenso dei vassalli e possessori del feudo, perchè si tratta di una disposizione, la quale deve avere il suo effetto soltanto dopochè il loro diritto sarà estinto (II feud. 26, § 2) (*d*).

2. In genere il successore particolare del Signore del feudo, il quale non riconosca il suo diritto di succedere da quello che concesse l'aspettativa, non è obbligato di osservare la promessa del suo antecessore (II feud. 26, § 2 e I feud. 3, I feud. 25, e II feud. 35) (*e*). Vi possono tuttavia essere delle ragioni particolari, per cui il padrone posteriore del feudo sia obbligato a rispettare le aspettative concesse dai suoi antecessori, e questo avviene:

a) Se il feudo si apre ancora in vita di chi lo concesse, ma non sia stato dato in possesso a chi ne fu investito eventualmente. In questo caso, essendosi verificata la condizione sotto la quale il concessionario fu investito, esso ha già acquistato un diritto, che non gli può essere più tolto dal padron posteriore del feudo (I feud. 3: *Si ille qui feudum possidet, primo decesserit, quam ille, qui investituram fecit, jure cogitur successor eam ratam habere*);

b) Se il Padrone posteriore del feudo è contemporaneamente erede di quello che concesse l'aspettativa; poichè l'erede non può impugnare, ma deve anzi rispettare gli atti del testatore;

c) Se il Signore del feudo concesse una qualche aspettativa, sia semplice, sia unita ad una investitura eventuale, per oggetto di pubblico bene, chi gli succede nel governo è obbligato di rispettarla, poichè egli è tenuto a tener fermi tutti gli atti legittimi de' suoi predecessori. Tutti gli atti del Sommo Imperante seguono in nome e per conto dello Stato, ed è per conseguenza quest'ultimo la Parte obbligata;

(*c*) Prog. del Reg. ec. ec., § 142.
(*d*) Weber, p. IV, pag. 116-118.
(*e*) Questi luoghi parlano è vero solo dei signori ecclesiastici; ma l'identico motivo vale anche per ciascun successore speciale del signore diretto. Weber, p. IV, pag. 129.

d) Se l'aspettativa qualificata fu concessa col consenso del possessore del feudo; poichè allora quegli che fu investito eventualmente, viene ad essere assunto nell'investitura del possessore effettivo. Alcuni feudisti osservano, che in questo caso è come se il vassallo avesse a tal uopo rassegnato il dominio utile di ritorno (*f*);

e) Se finalmente il successore nel dominio del feudo si fosse espressamente assoggettato all' obbligo di rispettare l' aspettativa concessa dal suo antecessore; o se questa fosse stata inscritta nei Libri pubblici (*g*); o se l' osservanza delle singole curie feudali fosse tale, che il successore rispettar dovesse le aspettative derivanti dai suoi antecessori (*h*).

3. Siccome l' aspettativa feudale è un contratto bilaterale, così non può essere rivocata arbitrariamente da chi la concesse, nè può egli intraprendere cosa alcuna, per cui il diritto concesso non sia più operativo, o resti in qualche parte limitato. Concessa quindi l' aspettativa, non sta più nell' arbitrio del Signore di permettere al vassallo di vendere o ipotecare l'ente feudale (*i*).

B. *Effetti risguardanti il concessionario.*

1. La estensione e i confini del diritto risultante dall'aspettativa, si desumono dalla forma e dalla estensione della fatta concessione. Se fu data per un determinato caso, ella è operativa soltanto per questo. Per altro può concedersi anche la scelta fra più casi di apertura, e allora essa può avere effetto più facilmente (*k*).

2. L'aspettativa feudale procaccia un diritto personale (*l*). Che se ad essa fosse stata aggiunta la investitura eventuale, allora si acquista un diritto reale, ma però condizionato, per cui

(*f*) Boemero, Diss. de oblig. success. ex expectat. feud. antecess. in elect. jur., tom. II, exerc. VI. Rezio e Rosenthal sostengono l' opinione contraria, sebbene questa massima sia divenuta pressochè generale, per cui fu adottata anche nel Prog. del Reg. ec. ec., § 150.

(*g*) V. il Prog. stesso, § 145-146.

(*h*) Ciò ha luogo anche rispetto alla curia feudale arcivescovile di Olmütz, se il capitolo vi abbia data la sua adesione.

(*i*) Il § 148 del Prog. del Reg. ec. ec. è così concepito: « Il signore del » feudo non è autorizzato, dopo che ha concessa l'aspettativa, d'accordare al vas- » sallo il libero consenso di poter alienare, dare in pegno od ipotecare la cosa » principale del feudo. » Ed il § 149: « Deve però l' aspirante sostenere ogni altro » aggravio di cui il feudo fosse stato validamente vincolato, accontentandosi di ri- » cevere il medesimo nello stato e coi pesi come trovossi al momento della de- » voluzione al signore feudale. »

(*k*) V. il Prog. stesso, § 140. Quantunque l'aspettativa in regola nelle vacanze temporarie del feudo mai non abbia effetto, tuttavia nelle investiture la si può concedere anche per questo caso, § 141 del Prog. suindicato.

(*l*) § 143 del Prog. stesso.

il concessionario, in caso d'apertura, può mettersi senz'altro in possesso del feudo (*m*).

3. Il diritto di aspettativa passa agli eredi feudali (I feud. 9), e secondo la diversa natura del feudo, di cui si tratta; ammenochè il titolo di tal diritto non sia personalissimo (*n*).

4. Se fu concessa l'aspettativa qualificata col consenso espresso dell'effettivo possessore del feudo, allora il concessionario per opinione di molti feudisti, siccome sopra si è detto, si annovera fra quelli, che furono contemporaneamente investiti, colla sola differenza, che nell'ordine della successione egli viene dopo degli altri. Il concessionario viene assunto nell'investitura già sussistente (*o*).

5. Se all'atto che si apre un feudo, si presentino più persone a cui fosse stata concessa l'aspettativa, sarà da preferirsi quella la cui aspettativa è anteriore, sebbene un'altra fosse in possesso del feudo; ammenochè questa dopo l'apertura non avesse già ottenuta la regolare investitura, o ammenochè l'investitura posteriore non fosse stata inscritta prima nei pubblici registri (Progetto d'un Regolamento generale Austriaco dei feudi, § 153).

In caso di collisioni di più aspettative, vale la regola, che prevale quel diritto il quale è più importante per la sua qualità; e in caso d'eguaglianza, che prevale il diritto più anziano (*p*).

Se perciò concorrono un'aspettativa speciale, ed una generale, prevale per sentenza della più parte dei feudisti la prima, quand'anche fosse posteriore alla seconda (*q*).

S'intende poi per sè, che ad ogni mutazione del padrone, o

(*m*) Spieg. del dir. feud. ec. ec., § 261. Weber, p. IV, § 109-115, esso analizza diffusamente e confuta l'opinione di Zwierlein, che l'investitura eventuale non fondi un'azione reale.

(*n*) § 151 del Prog. del Reg. ec. ec. Quindi è che le aspettative concesse con atto di ultima volontà non passano mai agli eredi di quello che le ottenne, poichè non si trasmettono ad esso i diritti condizionati. Nettelblad, De success. in expetativ. feud., Halae, 1750.

(*o*) Weber, p. IV, pag. 119-124.

(*p*) Krüll, § 198.

(*q*) Weber, p. IV, pag. 167-172. L'opinione di Strichio (Diss. de concursu expect. generalis et specialis), fu bensì confutata in parte da Koch, nel suo Tractat. jur. hist. et expectat.; ma varii autori, e specialmente Bekmann nella sua diss. De expect. feud. earumque collisione, sostengono, che l'aspettativa speciale posteriore non deroghi a quella generale anteriore; e di questa opinione è anche Weber. Ma il trattato austriaco sui feudi (1, tit. 23), accede alla prima sentenza. V. il mio Manuale, p. I, pag. 257. Weber nei suoi principii di diritto feudale § 179, ritiene che l'aspettativa speciale prevalga alla generale anteriore solo nel caso che essa non sia stata surretta, e che quello il quale ha l'aspettativa generale, non sia stato già escluso da un'altra aspettativa speciale. L'autore dei commenti al diritto feudale longobardico germanico ed austriaco secondo i principii di Boemero dice, che stando al diritto romano, sembrerebbe che la cosa avesse

di chi ne fa le veci, quelli che ottennero l'aspettativa devono domandarne la conferma (*r*).

Si deve finalmente notare, che siccome nel diritto feudale longobardico non si parla che della investitura eventuale, i principii regolatori della aspettativa si devono desumere dall' osservanza e dalle consuetudini delle singole curie feudali; e in mancanza di consuetudini, dal diritto comune.

CAPITOLO III.

Della rinnovazione della investitura.

§ 77. *Sua nozione, suoi requisiti, e formalità.*

La *rinnovazione dell'investitura (renovatio investiturae)*, ha per oggetto la conservazione del feudo. Essa è quell'atto solenne, con cui in certi casi determinati dalle leggi il nesso feudale, già costituito, viene di nuovo riconfermato. Essa comprende e abbraccia due parti:

a) Dal lato del Signore, la ricognizione del dominio utile del vassallo;

b) Da quello del vassallo, la protesta solenne della fedeltà feudale da lui dovuta al padrone.

L'atto di rinnovazione vuolsi distinguere da quello della prima investitura, ossia dall'infeudazione propriamente detta. Colla rinnovazione non si costituisce, nè si crea alcun nuovo peso; essa non è che una ripetizione della prima investitura, colla quale per altro si possono di consenso del Signore e del vassallo stabilire nuovi patti, e condizioni (*a*).

Soglionsi proporre i seguenti quesiti:

1. Quando devesi domandare la rinnovazione dell'investitura?

A ciò si risponde: che si deve domandare ogni qualvolta nella persona del Signore, o in quella del vassallo succede un cambiamento (I feud. 22 prooem.: *Sancimus, ut nemo mile ultra annum et mensem vadat, ut investituram beneficii sui a filio successore domini sui petat, vel post mortem domini*

molta analogia col diritto di pegno, Leg. 2. ff. Qui pot. in piguore, secondo il qual luogo l'ipoteca speciale posteriore cede all'ipoteca generale precedente.

(*r*) V. il § 154 del Prog. del Reg. ec. ec., nel quale è stabilito anche il tempo entro cui devesi ricercare la rinnovazione della investitura.

(*a*) Lo scopo di questo atto è quello di assicurare i diritti del signore, onde essi non cadono in dimenticanza, e quest'atto è consono alla pretta ragione feudale (§ 13). Quindi è che sempre lo si presuppone, e che il contrario deve essere provato da chi altrimenti sostiene.

sui vel patris; vel alterius, cui succedere debet. — II feud. 24, 40, e 52 (*b*).

Per Signore s' intende qui anche il prodomino (§ 21). Ma tanto sono severe le leggi, che i pupilli divenuti maggiori devono domandare di nuovo la rinnovazione dell' investitura, sebbene il tutore avesse preso il possesso del feudo, e prestato l' omaggio. Nei feudi posseduti da una femmina, o da qualche altra persona a cui manchi la capacità feudale, e che deve per conseguenza avere un provassallo (§ 26), vi ha cambiamento, tanto se manca questo, quanto se manca il vero vassallo. Le comuni che possedessero feudi, senza essere rappresentate da un provassallo, sono in obbligo di domandare di decennio in decennio la rinnovazione della investitura, mentre un tal decorso di tempo si risguarda come quello in cui di ordinario avvenga qualche cambiamento (*c*).

2. A chi incombe fare istanza per la rinnovazione?

Se successe cambiamento nella persona del signore, o del prodomino, ogni vassallo che si trova nell' effettivo possesso del feudo, deve senza distinzione di rango, di dignità, e di sesso far ricerca per la rinnovazione dell' investitura: se nasce invece cambiamento nella persona del vassallo, tocca ad ogni suo successore a fare una tale ricerca, comunque compreso nella prima investitura (II feud. 26, § 7: *Omnes filii ejus, qui feudum acquisivit, fidelitatem facere debent: maxime si indivisum habent; quod si feudum ex divisione in unum tantum perveniet, ille tantum faciet fidelitatem*) (*d*).

Non sono dispensati da un tal obbligo i coinvestiti propriamente detti. All' incontro gl' investiti simultanei sono esenti da tale dovere, finchè non entrano nel reale possesso del feudo; cosicchè non vi ha cambiamento, se alcuno di essi viene a mancare (*e*).

Nel caso che vi sieno più vassalli che abbiano un provassallo comune, è dovere di questo di domandare la rinnovazione (*f*).

Pei pupilli tocca ai tutori, e se ve ne sono di più d' uno,

(*b*) Il cambiamento nella persona del signore dicesi *mutatio in manu dominanti*, e quello nella persona del vassallo *mutatio in manu servienti*.

(*c*) Tale è la consuetudine degli stati ereditarii tedeschi dell' Austria. V. i §§ 157, 175, 176 e 177 del Prog. del Reg. ec. ec., nonchè il mio Manuale, p. I, pag. 259. Solo rispetto ai feudatarii del ducato di Stiria, se sono membri di quegli Stati, vi è l' eccezione dipendente da privilegi speciali, che non sono obbligati di domandare la rinnovazione dell' investitura se non quando si cambi la persona del signore. Lünig, Corp. jur. feud., tom. II, pag. 489.

(*d*) Prog. del Reg. ec. ec., § 162.

(*e*) Perchè i coinvestiti hanno già il possesso di una parte della proprietà feudale, mentre gl' investiti simultanei non hanno che il semplice diritto di succedere. Tuttavia per tenere in evidenza quelli che hanno il diritto di succedere, è sempre una utile cautela quella di nominare uno per uno nell' istanza di rinnovazione gl' investiti simultanei, e di farli inserire nell' investitura rinnovata.

(*f*) § 170 del Prog. del Reg. ec. ec.

spetta ad un solo dei tutori di far ricerca per la rinnovazione, ottenutane l'autorizzazione dagli altri: per quelli poi che sono inabili per sesso, o per difetti di corpo, o di mente, corre un tal obbligo ai provassalli che fossero già stati riconosciuti (§ 26) *(g)*.

3. A chi si deve domandare la rinnovazione dell'investitura?

A ciò si risponde, che si deve domandare ai signori del feudo o ai loro prodomini. Se vi sono più signori, la rinnovazione d'investitura si deve domandare a ciascuno di essi; qualora poi il dominio diretto fosse tra essi controverso (*h*), a quello che si trova in possesso, poichè per questo milita la presunzione, che sia esso il vero signore: che se egli è minorenne, la si domanda al tutore.

Rispetto a quei feudi, che appartengono a dei conventi, od altri istituti religiosi, la rinnovazione devesi ricercare al vescovo, all'abbate, od agli altri rispettivi superiori. Se durante la vacanza della sede vescovile, la rinnovazione si possa o no domandare al capitolo, ciò dipende dall'ingerenza, ch'ebbe nella prima infeudazione, e se per l'interna sua organizzazione questo possa esercitare i diritti di signore del feudo. Di regola, i capitoli vescovili, durante la vacanza della sede, non hanno diritto di esigere dai vassalli che domandino la rinnovazione, dal caso in fuori che il feudo sia di speciale appartenenza del capitolo. All'incontro i capitoli dei monasteri e conventi sono sempre autorizzati a concedere la rinnovazione ogni qualvolta la sede del prelato o del prevosto restò per più di un anno vacante, o il termine scada durante tale vacanza (*i*).

4. Entro qual tempo devesi ricercare la rinnovazione?

Il diritto feudale ora prescrive che si debba domandare *intra annum et mensem* (I feud. 22, prooem.) ed ora *intra annum, et diem* (II feud. 24, prooem., e 52, § 2), ma in pratica si osserva il termine di un anno, e trenta giorni *(k)*. Se il cam-

(*g*) § 176 dello stesso. Per la Risoluzione dell'imperatore Leopoldo I, dei 20 giugno 1710, se di più pupilli già investiti, uno muore, il tutore che ha già reso l'omaggio per tutti insieme i pupilli stessi, non è tenuto a domandare la rinnovazione dell'investitura.

(*h*) Se vi ha controversia a chi competa il dominio diretto, in tal caso il feudatario altro non ha da fare che dichiarare all'autorità presso cui pende la lite, che il certificato dell'investitura da lui non dipende, § 158 del Prog. del Reg. ec. ec.; Weber, p. IV, pag. 184 e 196.

(*i*) § 161 del Prog. del Reg. ec. ec. Il vero motivo di tale differenza consiste in ciò, che il capitolo vescovile rappresenta soltanto il consiglio del vescovo, laddove quello delle abazie è il proprietario vero del dominio diretto, giacchè il preposito, o qualunque altro nome abbia il loro capo, non è che l'amministratore dei beni dell'abazia o del convento.

(*k*) Lo stesso dispone il § 164 del Prog. del Reg. ec. ec. Il trattato sui feudi dell'Austria inferiore al tit. 184, fissa solo il termine di un anno e di un giorno; ma in dubbio si adotta sempre il termine più lungo di un mese e di un

biamento nasce nella persona del signore (*in manu dominanti*), quel termine decorre dal giorno in cui il vassallo fu invitato a prestare l'omaggio (*l*). Se il cambiamento succede invece nella persona del vassallo (*in manu servienti*), allora esso decorre dal giorno in cui il feudatario prese l'effettivo possesso del feudo; ed a tale oggetto, se deve sostenere una causa dinanzi al foro civile, gli si concede una proroga fino al termine del processo. Nel caso che il vassallo manchi di vita, pendente il termine legale, pel suo successore il termine incomincia da capo, cosicchè se durante il tempo dalla legge prescritto, nascono due casi di rinnovazione dell' investitura, il termine si computa partendo dal secondo (*m*). Che se insorge un impedimento per parte del Signore, per cui non possa aver luogo la rinnovazione, si dà al vassallo una carta, che certifichi di aver esso domandata l'investitura: se impedito è il vassallo, incombe ad esso il domandare una proroga, che gli viene concessa ordinariamente dai tre fino ai sei mesi (*n*), salvo di accordargli nuove proroghe, purchè ne giustifichi la domanda con sufficienti motivi. La pena, a cui va soggetto il vassallo, che non adempie l'obbligo di domandare la rinnovazione dell'investitura entro il termine legale, è quella della perdita del feudo, per essere con ciò caduto in fellonia. Ma di ciò tratteremo in seguito.

Le formalità risguardanti la rinnovazione dell' investitura presso le Curie feudali austriache, sono le stesse di quelle della prima infeduzione (vedi il capit. 7 della sezione I), con questa differenza, che il vassallo deve produrre le investiture più vecchie, e quelle più recenti, che furono rilasciate ai suoi antecessori, e che nel caso che si fosse cambiata la persona del vassallo, il di lui successore deve provare il suo diritto. L'omaggio viene prestato come nella prima investitura; il vassallo consegna al signore la lettera reversale nei luoghi in cui essa è ancora in uso, e così pure il confesso, ossia la specifica munita della clausola di responsabilità; le tasse feudali e quelle di cancelleria sono le stesse (§ 40). Soddisfatto a tutti questi obblighi, il vassallo ottiene il nuovo strumento d' investitura. Nel modo di estendere questi documenti vale la massima ch' essi nella essenzialità devono stare in perfetta armonia con quelli, che li

anno. Le varie opinioni degli scrittori e loro argomenti si trovano in Weber, p. IV, pag. 299-201. Confr. anche il mio Manuale, p. I, pag. 264.

(*l*) Cambiando la persona del signore diretto, il termine decorre quindi dal giorno dell'Editto emanato ai vassalli onde s' insinuino per la rinnovazione dell'investitura: § 265 del Prog. del Reg. ec. ec.

(*m*) § 166 del Prog. stesso

(*n*) Ai vassalli dell'Austria inferiore che hanno riportate grazie feudali, devesi

precedono, ammenochè il vassallo col consenso degli altri chiamati non avesse stabilite col Signore condizioni diverse da quelle anteriori.

concedere ogni volta una proroga di un anno in forza dell' accrescimento delle grazie feudali dei 16 settembre 1661, art. IX.

SEZIONE IV.

DEI DIRITTI, E DEGLI OBBLIGHI NASCENTI DAI FEUDI.

§ 78. *Osservazioni preliminari.*

Il nesso feudale produce per le persone che vi hanno parte dei rapporti, che da un canto limitano la libertà naturale, e dall' altro danno diritto di esigere certi atti anche colla forza. Dal nesso feudale nascono quindi dei diritti, e dei diritti reciproci per la natura del contratto feudale. Questo contratto è il fondamento del rapporto feudale: dalla sua essenza, proprietà, e forma dipende l' intensione, e l' estensione dei relativi diritti. Esso è regolato da leggi determinate. Ci occorre per conseguenza nell' esporre i diritti reciproci, nascenti dal nesso feudale, di esaminare oltre allo scopo primario, da cui si desume la natura di esso contratto, anche le modificazioni a cui va soggetto per le leggi feudali, e di accennarne le proprietà che ne derivano; onde con ciò avere una cognizione chiara e perfetta dei diritti e dei doveri originati dal nesso feudale. Sotto questo doppio aspetto tratteremo:

A. dei diritti, ed obblighi dei Signori del feudo, tanto principali, quanto suffeudanti;

B. dei diritti, ed obblighi dei vassalli;

C. di quelli delle persone, che sono altrimenti interessate nel rapporto feudale.

Tratteremo poi in particolare di alcune materie che offrono maggior interesse rapporto ai diritti ed agli obblighi delle suesposte persone. Queste materie sono:

a) L' alienazione del feudo, tanto in senso lato, che in senso stretto;

b) La separazione del feudo dall' allodio;

c) I debiti caricanti il feudo;

d) La tutela feudale.

CAPITOLO I.

A. *Dei diritti, e degli obblighi del Signore diretto.*

§ 79. *Dominio diretto.*

Il complesso di tutti quei diritti, che spettano al Signore del feudo come tale, si chiama dominio diretto in senso lato. In

senso stretto, dominio diretto dicesi quello che spetta al signore sulla cosa, o sul diritto dati in feudo. Esso può essere *personale*, ossia proprio della persona del Signore, *o reale*, ossia congiunto col possesso di qualche fondo: può inoltre essere *feudale* o *allodiale* (*a*).

Il dominio diretto si risguarda come qualunque altro diritto (*b*), e però può essere legato, donato, o venduto, ammenochè non sia anch'esso feudale o in qualche altro modo vincolato. Il Signore del feudo ha il dominio diretto indipendentemente dai vassalli. Rispetto ad esso non si ha riguardo alla differenza di sesso, mentre anche le donne possono esercitarlo liberamente, purchè posseggano le qualità necessarie per erigere feudi, o per reinfeudarli (§ 19 e 20). È vero che le leggi feudali longobardiche non sono in ciò molto chiare, poichè II feud. 34, § 1, così si esprime: *Ex eadem lege* (*Corradi II*) *descendit, quod dominus sine voluntate feudum alienare non potest, quod Mediolani non obtinet*: e più sotto si legge: *inferiori sine vassalli voluntate non licet partem alienare;* e così pure nella legge di Federico imperatore (II feud. 55, § 1) è detto: *Nec dominus feudum sine voluntate vassalli ad alium transferat.* Ma i feudisti spiegano queste Leggi dicendo, che se il dominio diretto viene trasfuso in un terzo, il quale possa prestare egual protezione al vassallo, il Signore per vendere il dominio diretto non ha d' uopo del consenso di esso vassallo. Ma se il terzo è una persona di condizione inferiore, o se il Signore non fa che offerire in feudo ad un terzo, sebbene più potente, il suo dominio diretto, allora è necessaria l'adesione del vassallo: poichè nel primo caso perderebbe parte della protezione a cui aveva diritto, e nel secondo dovrebbe servire a due padroni come ogni altro suffeudatario (§ 60) (*c*).

Passeremo ora a trattare dei diritti e dei doveri sorgenti dal dominio diretto; e siccome il Signore rimane padrone diretto della cosa, o del diritto concesso in feudo, e può esigere in ricambio la osservanza degli obblighi inerenti alla natura del contratto, così avremo a trattare:

a) del dominio diretto riserbatosi dal Signore;

b) dei diritti, che gli spettano per la fedeltà promessagli dal

(*a*) Krüll, § 200; V. anche il mio Manuale, p. I, pag. 273; § 197 del Prog. del Reg. ec. ec. Il § 204 dello stesso Prog. tratta del caso della signoria ossia del dominio feudale reale.

(*b*) Prog. del Reg. ec. ec., § 203.

(*c*) Weber, p. IV, pag. 267-270; Spieg. del Dir. feud. ec. ec., pag. 296; V. nella Collez. di Zepernik, p. II le diss. 20, 21, 22, 23, nonchè il Prog. del Reg. ec. ec., § 198-200. A me sembra che non si possa giammai costringere il vassallo a servire ad un altro signore, poichè il feudo ha per oggetto la fedeltà reciproca, ed il vassallo può rinunciare ad esso.

vassallo, e degli obblighi che gl'incombono per essersi assunto di proteggere esso vassallo.

I. Dei diritti del Signore del feudo.

§ 80. — a. *Di quelli nascenti dal dominio diretto.*

Ogni feudo in origine era proprietà indivisa del suo Signore. Questa regola è tanto generale, che perfino i feudi, che fossero offerti, dovevano prima passare in piena proprietà del Signore, ed essere da lui posseduti per un anno ed un giorno (§ 46). Nell'atto poi di erigere il feudo, il Signore divide il dominio, conservando per sè la proprietà della sostanza, e concedendo l'usufrutto temporario, ossia il così detto dominio utile al vassallo ed ai suoi eredi (*a*). Al Signore resta la proprietà della cosa, ma il godimento della medesima passa ad una data serie di persone estranee. La proprietà del Signore è limitata quindi unicamente nell'esercizio; e siccome esso non ha alienato la sostanza, così gli spettano riguardo alla conservazione della medesima ancora tutti i diritti di proprietario, quale non cessa di essere. Finchè il feudo sussiste, sussiste anche il suo diritto, laddove la durata del dominio utile dei vassalli dipende dalla vita delle persone investite. Segue da ciò:

a) Che proprietario effettivo del feudo è solo il Signore;

b) Che il suo diritto di uso è soltanto sospeso;

c) Che i suoi diritti di proprietario sono bensì limitati dal dominio utile da lui concesso; ma che sciolto una volta il nesso feudale, egli torna ad essere come prima, proprietario assoluto dell'oggetto concesso in feudo.

I diritti, che spettano dunque al Signore, sono i seguenti:

1. Quello di esigere che sia conservato il feudo in modo che non ne vada perenta alcuna parte; poichè esso è proprietà esclusiva del Signore, e il vassallo non ha perciò diritto di lasciarlo andare a male.

2. Quello di esaminare di tratto in tratto, se tutto si trova in regola. Questo diritto è una conseguenza di quello di proprietà, e si chiama *diritto d'ispezione*. Per esso il Signore può usare tutti i mezzi necessarii per assicurarsi se l'ente feudale sia conservato in buona condizione. Se tale ispezione importa

a) L'espressione *dominio utile* è un ritrovato della scuola, e nei suoi effetti altro non è che un usufrutto più esteso. Lo si dedusse dalle parole del libr. II feud. 8: rei autem per beneficium recte investitae vassallus hanc habeat potestatem, ut tamquam dominus posset a quolibet possidente sibi quasi vindicare; - ma in ultima analisi i vassalli non hanno altro vantaggio che quello di esercitare l'azione vindicatoria; locchè secondo il diritto romano, non era dato agli usufruttuarii; per la qual cosa si attribuisce loro una specie di dominio (§ 84).

delle spese, vi ha la consuetudine di dividerle tra il Signore e il vassallo, a motivo dell' interesse che vi hanno amendue (*b*).

3. Quello di esigere, che sia rimesso ciò che manca, e di rivendicare ciò che fosse stato usurpato da terzi. Nell' esercizio tuttavia di questo diritto, nascente da quello del dominio, il Signore, per una proprietà dei feudi, non può proporre prima del vassallo la sua azione contro i terzi (*c*) (§ 85).

4. Quello d' impedire che il vassallo non intruda delle persone estranee, che non appartengono cioè fra quelle che furono chiamate. Il Signore infatti determinò nella prima investitura le persone, a cui esso intese di concedere il dominio utile; e perciò chi non è compreso nella investitura, non può senza aperta lesione dei di lui diritti essere surrogato ai chiamati. E questo appunto è il motivo del divieto di alienare i feudi a persone non comprese nella investitura, come vedremo più sotto.

5. Poichè il Signore coll' investitura non concede al vassallo altro che l' usufrutto temporario, e il godimento ordinario e straordinario del feudo, perciò può esigere dal medesimo che non oltrepassi i confini della fattagli concessione; che conservi il dominio diretto indiminuto; e che quindi non aggravi la sostanza del feudo in nissuna maniera senza il consenso del padrone (II feud. 55. Vedi § 90).

6. Siccome il diritto di proprietà del Signore è limitato nel suo esercizio solo dalla concessione fatta al vassallo dell' usufrutto, così è chiaro, che il Signore, tostochè cessa un tale impedimento, riacquista la sua proprietà indivisa, locchè si chiama *diritto di retrovertibilità.*

7. Il Signore ha diritto di disporre anche in antecedenza del dominio utile, che a lui ritorna nel caso che si estingua la linea dei chiamati, ed ha inoltre quello di concedere non solo delle semplici aspettative, ma si anche investiture pel caso di apertura.

§ 81. — b. *Diritti, ed obblighi del Signore, nascenti dalla promessa di fedeltà del vassallo.*

La fedeltà del vassallo consiste nell'adempimento di tutte quelle condizioni, sotto le quali gli fu concesso il feudo. Essa abbraccia gli obblighi speciali, che incumbono al vassallo come tale, e che sono specificati la maggior parte espressamente dalla legge.

b) Questa consuetudine fu contemplata dal § 267 del Prog. del Reg. ec. ec.
c) II feud. 8, et II feud. 43. Lo stesso dispone il § 222 del suddetto Prog.

In origine tali obblighi erano di molta entità (*a*); ma presentemente è successo un gran cambiamento rispetto ai doveri del vassallo verso il suo Signore. L'amministrazione degli Stati essendo ora assai meglio regolata, il feudalismo fu circoscritto fra sì stretti confini, che si può dire che non è ora altro che un simulacro di quello ch'era in addietro. Ma da ciò non nasce, che si debbano presentemente risguardare la fedeltà del vassallo, e i servigi ch'esso dovrebbe prestare in conformità allo scopo fondamentale dei feudi, come cose senza soggetto. Gli obblighi del vassallo non sono estinti, ma sono soltanto sospesi, dimodochè, se lo scopo, per cui furono istituiti i feudi, tornasse per un caso a poter essere raggiunto, il contratto feudale riacquisterebbe la sua efficacia. I vassalli continuano a godere di tutti li vantaggi loro concessi pei servigi, ai quali si obbligarono; se questi pertanto potessero essere ancora prestati, i vassalli dovrebbero assoggettarsi di nuovo ad essi. Rispetto ai feudi sovrani dipende dal Sommo Imperante se vuol far rivivere gli obblighi dei suoi vassalli; poichè come tale esso può esigere i servigi militari inerenti ad essi feudi. Anzi è suo dovere di aver cura di conservare dei diritti sì importanti, concernenti una parte del pubblico patrimonio (*b*).

I diritti del Signore del feudo, risultanti dalla promessa di fedeltà del vassallo, si compendiano nei seguenti:

1. Il diritto di esigere, che il vassallo si astenga dal recargli alcun danno nella persona, nella libertà, nell'onore, nei diritti, e nelle sostanze. Questo diritto fondato nelle leggi naturali, e positive è doppiamente obbligatorio pel vassallo, e sanzionato da leggi speciali (I feud. 5 prooem., II feud. 33, § 1 et 57).

2. Il diritto all'obbedienza feudale, ossia di chiedere dal vassallo, che adempia esattamente agli ordini ch'egli riceve in oggetti del feudo ed in conformità delle leggi (*c*).

3. Il diritto di esigere dal vassallo che gli dimostri una particolare venerazione. Il fondamento di questo diritto sta in ciò, che in origine la concessione de' feudi si risguardava come una grazia e un beneficio (*d*), per cui in quei tempi di rozzezza si

(*a*) Si legge la formula del giuramento feudale con tutti i doveri che ne derivano, nel lib. II feud. 5, 9 e 7. V. il mio Man., p. I, pag. 292.

(*b*) Conviene riflettere che i feudi dello Stato erano originariamente beni pubblici, da cui si ritraevano i mezzi da sostenere gli eserciti ed in parte le spese della pubblica amministrazione. Si confronti la seconda parte del mio Man. che tratta esclusivamente dei feudi dello Stato considerati come tali, ed analizza l'apposita loro destinazione, dimostrandone le conseguenze nei varii capi del Dir. feudale.

(*c*) Questa obbedienza tuttavia si limita agli obblighi nascenti del feudo, ed è subordinata all'obbedienza che deve il suddito al suo Sovrano. V. § 11 e 224 del Prog. del Reg. ec. ec.

(*d*) Quindi è che da principio i feudi si denominarono beneficii, e nel calcolare il delitto di fellonia, si aveva riguardo all'importanza dell'ingratitudine:

supponeva, che l'infeudato dovesse dimostrare anche pubblicamente la sua gratitudine con una venerazione particolare al suo Signore. Ora che i feudatarii non prestano più alcun servigio pei feudi ricevuti, tanto più potrà il Signore esigere tale venerazione.

4. Quello di pretendere che il vassallo presti omaggio entro il termine dalla legge fissato, e di dichiararlo decaduto dal feudo in caso contrario (II feud 24, 1 et 52, § 3 et 55 in prooem.) (§ 37 e 102).

5. Il diritto di esigere i servigii feudali. Questi servigii erano altre volte il principale oggetto de' feudi, poichè questi venivano dati appunto per essi. Ora i servigii feudali si possono esigere soltanto nel caso che il Signore per la sua persona li possa pretendere. Vogliousi distinguere due sorta di servigii feudali: *quelli militari* e *quelli non militari*. I primi non sono più in uso, a cagione dei cangiamenti nati nel sistema di far la guerra: i secondi si costumano ancora in qualche luogo, e se non li presta, il vassallo incorre nella perdita del feudo, come si pratica rispetto alle dignità ereditarie dell'Austria Inferiore, e Superiore, i cui possessori sono obbligati sotto pena di perderle, di dar parte di tre in tre anni del luogo del loro soggiorno, e ciò ad oggetto di poterli chiamare occorrendo, a prestare il servigio (*e*).

6. Il diritto di riscuotere i laudemi, o le tasse feudali; il quale diritto, in quanto competa a privati Signori di feudi, è negli Stati ereditari Austriaci limitato in questo, che i vassalli non possono essere caricati di tasse maggiori di quelle praticate in addietro (*f*). Il diritto longobardico non parla di tasse feudali;

lib. II feud. 23, § 1 e 9; Weber, p. IV, pag. 272-277; Wiesand, Diss. de prisco honore domino a vassallis praestando, Lips., 1764.

(*e*) In origine il servizio feudale era tutto militare, poichè la destinazione dei feudi era tale (§ 2); in appresso si stipularono alle volte anche servigii di corte e di ufficio, ma valeva sempre la presunzione per quelli militari, perlocchè quest' ultimi furono ritenuti come una proprietà naturale dei feudi (§ 13).

Le leggi feudali determinarono più da vicino la natura di questi servigii, e vollero

1.° Che la guerra fosse giusta (II feud. 28);

2.° Che il vassallo fosse diffidato di volta in volta (II feud. 37; II feud. 26, § 16 e 28, § 1);

3.° Che il feudatario facesse il servizio in persona (II feud. 7; II feud. 24, 26, § 12; II feud. 36);

4.° Che il feudatario servisse contro qualunque, eccettuato solo l'Imperatore e il signore diretto più anziano (II feud. 28, § 4, e II feud. 55, § 2). V. anche la formula di giuramento II feud. 7. Weber, p. IV, pag. 301, tratta diffusamente questa materia.

(*f*) V. il mio Man., p. I, pag 172, e la Patente 10 luglio 1786, nonchè il Prog. del Reg. ec. ec., § 187, 188, 189, 190 e 225. Esistendo questo divieto negli stati ereditarii austriachi già da più secoli, si raccoglie da esso perchè le tasse feudali sieno tanto lievi e quasi da non calcolarsi.

e però queste non si possono esigere fuori del caso di qualche consuetudine o di contratti speciali, o di qualche legge particolare.

7. Il diritto della giurisdizione, e questo diritto abbraccia soltanto l' *ufficio nobile*, che il Signore esercita in forza del suo dominio diretto in quelle vertenze in cui non vi sono Attori nè Rei convenuti, nè si tratta di decider liti. Ma intorno ciò vedi più sotto il capo II della sezione sesta.

8. Il diritto finalmente d'infliggere la pena della fellonìa contro quei vassalli, di cui consta con prove legali che si resero rei di qualche azione punibile, la quale per legge importi la perdita del feudo; e di dichiararli per conseguenza decaduti da esso (I feud. 21), emanata che abbiano i Tribunali la loro sentenza (*g*).

Questi sono i diritti del Signore diretto: ora passiamo a trattar dei suoi obblighi.

§ 82. — II. *Obblighi del Signore diretto.*

Bilaterale, come si è detto, è il contratto feudale. Il vassallo è obbligato alla fedeltà, ed ai servigi feudali; ed il Signore dal suo canto a proteggere il vassallo in modo che possa possedere e godere debitamente il feudo, e rimanerne in tranquillo possesso. La protezione *(fidelitas protectionis)* che il Signore deve prestare al vassallo comprende tutti gli obblighi, ch' esso ha verso di questo, in forza del nesso feudale (*a*).

I doveri del Signore del feudo, consistono in generale in ciò, ch'esso non solo si astenga dal danneggiare in nessun modo il vassallo nel suo corpo, nell' onore, e nelle sostanze; ma anzi procuri col consiglio e col fatto di guardarlo da ogni pregiudizio, difendendo lui ed i suoi averi, per obbligo nascente dal vero scopo e spirito dell' istituto dei feudi, da ogni pubblico nemico, e di adoperare con ogni sollecitudine alla difesa della sua persona, del suo buon nome, delle sue sostanze, come prescrive la legge II feud. 6), e come è tenuto di fare anche il vassallo verso il suo Signore per la fedeltà a lui promessa (*b*). Altre volte questa protezione del Signore diretto era di grande

(*g*) Il Prog. del Reg ec. ec., § 228, annovera fra i diritti del signore anche quello di poter domandare il sostentamento dal feudo, se cade in miseria. Questo principio è conforme all'equità naturale, e fu anche difeso da Püttmann. Hellfeld, e Möller ed altri i quali attribuiscono al signore diretto il beneficio della competenza. Ma simile benefizio non è fondato nella natura dei feudi, nè le leggi comuni contengono su ciò alcuna determinazione.

(*a*) Krüll, § 3.

(*b*) Il lib. II feud. 6, dopo di aver annoverato i doveri del vassallo verso il suo signore, termina con queste parole: Dominus quoque in iis omnibus vicem fideli suo reddere debet. V. inoltre il libr. II feud. 33, § 1.

importanza pei vassalli, attesa la poca sicurezza delle sostanze, a cagione delle guerre private, e del diritto del più forte, che allora erano in uso. A questa ragione devono assai feudi la loro origine; poichè molti, per godere la protezione dei potenti, offrivano loro in feudo i proprii beni.

Siccome al presente è lo Stato quello che veglia per la sicurezza delle persone e delle proprietà; così la protezione che il Signore promise al vassallo, consiste ora soltanto:

1. Nell' obbligo speziale di non danneggiare il vassallo nella sua persona, ne' suoi beni, e nel suo onore;

2. In quello di dargli tutti quei documenti, di cui ha bisogno per legittimarsi nel possesso del feudo;

3. Nel dovere di rappresentare il vassallo, se la cosa infeudata fosse usurpata da terzi. Ma in ciò vi ha questo di particolare, che per le leggi feudali il Signore non può in tal caso agire se non dietro ricerca del vassallo, ammenochè questo non trascurasse di fare qualsiasi passo egli stesso per salvare il feudo; ciocchè accadendo, il Signore in virtù del suo dominio diretto potrebbe prendere esso la iniziativa (§ 85, nota *d*);

4. Nell' obbligo di mantenere il vassallo nel feudo, o di prestargli evizione (II feud. 8, prooem.: *Cum de re aliena, vel alii obligata investitura fiat. Illud distinguitur, utrum scienti aut ignoranti facta sit, qui enim rei alienae investituram accepit, nisi pacto speciali sibi prospexerit, de evictione agere non poterit: ignorans vero recte agat, ut aliud ejusdem bonitatis seu quantitatis praestatur, sed in eo nulla est differentia, qui investituram fecit, utrum sciverit, vel ignoraverit* --- II. feud. 26) (*c*). Perchè il vassallo possa domandare evizione, è necessario:

a) Che esso abbia ricevuto dal Signore, e non già comperato il feudo da terzi;

b) Che non sapesse che la cosa infeudata apparteneva ad un terzo;

c) Che l' azione presentata contro il vassallo, sia stata da questo denunziata entro il termine legale al suo Signore, e che per sentenza del giudice il vassallo sia stato spogliato del feudo.

È da notare però, che nei feudi offerti, è il vassallo quegli che deve prestare evizione.

(*c*) Rispetto ai così detti feudi sovrani di grazia dell' Austria il Rescritto dell' imperatore Massimiliano I dei 20 luglio 1507 ordina che per essi non si presti evizione. Tale è altresì l' uso comune; mentre rispetto ai feudi sovrani che furono concessi gratuitamente ed immediatamente dai signori diretti, non ha luogo evizione di sorta. Ciò non può nemmeno avvenire pel motivo che i vassalli tanto nell' investitura che nelle rinnovazioni di essa, devono ognora produrre la descrizione del feudo, e dichiarare che rispondono di tutte le sue parti. Circa la forma e gli effetti dell' evizione, valgono le norme del diritto privato, e quindi i § 931-933 del Cod. Civ. — Weber, p. IV, pag. 364-371.

5. Nell'obbligo finalmente di non denegare giustizia ai vassalli nella procedura feudale; ma di evadere anzi le relative loro istanze in via regolare, con scienza e coscienza, non protraendo le decisioni ma sollecitandole, non introducendo delle novità, nè negando loro ingiustamente quanto a termini delle leggi feudali ad essi si aspetta (*d*).

§ 83. *Diritti ed obblighi dei suffeudanti.*

I suffeudanti esercitano, è vero, tutti i loro diritti in nome proprio; ma essi non sono veramente proprietarii del feudo, che anzi devono rispondere in faccia al Signor principale della conservazione della sostanza di esso. I loro diritti derivano o da qualche investitura speciale, o dalle costituzioni della Provincia: nel primo caso, sono le clausole dell'investitura quelle che determinano l'estensione, e lo scopo di tali diritti, e la loro efficacia; nel secondo, servono di norma le costumanze dei paesi, o le leggi scritte (*a*).

Supposto che non vi fossero nè costumanze locali nè leggi scritte, nè patti speciali, che regolassero l'esercizio dei diritti dei suffeudanti (*b*), allora questi diritti sarebbero

(*d*) Per l'Austria inferiore vi sono più leggi speciali che obbligano a ciò i signori diretti, cioè i Mandati generali 4 febbraio e 16 ottobre 1540 27 luglio 1559 e 1 decembre 1582, nonchè 13 aprile 1665. E un obbligo naturale quello di non protrarre troppo a lungo gli affari dei vassalli, e corrisponde a questo l'obbligo di coloro che trattano simili affari, di rendersi famigliare il diritto feudale, onde decidere i casi occorrenti colla necessaria conoscenza di causa.

(*a*) In questo modo il vescovo di Olmüz è un suffendante ossia un signore subalterno in causa dell'investitura speciale che ottenne, e deve assoggettarsi a tutte quelle condizioni che il re di Boemia suo signore principale volesse dettargli. Ma i signori privati dell'Austria inferiore sono tutti in condizione men rigorosa. Il loro dominio subalterno dipende dai privilegi della casa arciducale e dalla costituzione del paese, per cui il dominio diretto di tutti i feudi dell'Austria inferiore appartiene all'arciduca (§ 16). La prima investitura (come sarebbe p. es. quella dei conti di Hardegg sotto Massimiliano I e simili) sussiste tuttora. E una proprietà dei feudi dell'Austria inferiore quella che non si domanda generalmente la rinnovazione dell'investitura, esistendo l'uso che ogni qual volta si estingue una famiglia che era in possesso del dominio diretto, il principe trasferisca sempre questo diritto ad un'altra linea, sebbene potesse appropriarsi il dominio stesso diretto vacante. La prima investitura, secondo l'antica consuetudine, davasi ordinariamente in cumulo coi feudi passivi, ossia con quelli che non possono essere concessi ad altri dai vassalli: egli è perciò che vi è ancora la consuetudine che, qualora i signori privati vogliono chiamare i loro vassalli a rinnovare la loro investitura, debbono dimostrare che furono di già investiti dei feudi passivi dei loro possessi.

(*b*) L'arcivescovo di Olmütz nell'esercizio del suo dominio è soggetto a più limitazioni. Esso non può concedere feudi alle donne, ma tutto al più accordare alle mogli ed alle figlie dei vassalli l'usufrutto vita loro durante. Nel concedere alienazioni ed oppignorazioni è obbligato a certe norme; e gli è espressamente proibito di domandare servigii militari. Quantunque successore singolare, tuttavia è obbligato di rispettare le disposizioni del suo successore. Egli è strettamente obbligato di osservare il diritto feudale comune; mentre ottenne il dominio suo

A. i seguenti:

1. Quello di esiger dai suffeudatari, che loro dimostrino pel dominio utile che ricevettero, quella stessa venerazione ed ossequio, a cui ha diritto il Signor principale; poichè i sottovassalli stanno col vassallo suffeudante nello stesso rapporto che col Signor principale. I sottovassalli devono dimostrare di esser grati al suffeudante per il dominio utile che loro ha ceduto.

2. I suffeudanti hanno diritto di fissare i patti, ai quali i sottovassalli goder devono il feudo.

Sta quindi in loro arbitrio di concedere esenzioni, ossia grazie feudali entro i confini dei diritti ad essi medesimi concessi; oppure di stare strettamente alla legge. Se non vi ha accordo particolare fra il Signor principale e il vassallo, o qualche consuetudine speciale (che come tale dev' essere sempre comprovata rigorosamente), per cui i diritti dei vassalli siano stati quanto alla suffeudazione limitati; vale la presunzione che il suffeudo sia stato dato alle stesse condizioni, alle quali il vassallo lo ha ricevuto egli stesso (*c*) (§ 60). S' intende poi per sè, che i vassalli non possono concedere delle esenzioni, o delle grazie feudali di tal natura, che l' oggetto del feudo corra pericolo di esser distratto, o che il diritto di retrovertibilità del Signor principale sia reso illusorio.

3. Siccome i vassalli suffeudanti hanno tutti gli stessi diritti del Signor principale, mentre rispetto al dominio utile ad essi concesso sono anch' eglino altrettanti Signori principali, così per conservare siffatti diritti possono far uso in tutta la loro estensione di tutti quei mezzi legali, di cui le leggi feudali permettono al Signor principale di servirsi.

Incombono all' incontro ai vassalli suffeudanti

B. i seguenti doveri:

1. Essi devono adempiere a tutti quegli obblighi verso i sottovassalli, che ha ciascun Signore (§ 82). Sono quindi tenuti a far tutto quello, ch' esige la protezione che loro han promesso; e per conseguenza munirli dei documenti necessarii per il loro possesso; rappresentarli nei casi occorrenti; e non negar mai loro giustizia negli oggetti feudali.

2. I suffeudanti hanno poi dei doveri particolari verso i Si-

diretto in dipendenza al diritto stesso, e coll' obbligo di strettamente osservarlo. Veggasi su ciò il Decreto 4 settembre 1773 del Trib. supremo di Giustizia. I signori subalterni diretti dell' Austria inferiore sono obbligati unicamente ad osservare i Mandati 1 decembre 1582 e 13 aprile 1665 emanati per tutti i signori privati, i quali prescrivono che non devono aggravare i vassalli di tasse sproporzionate, di nuove esazioni, nè ricusare loro li così detti brevetti di conferma, qualora i feudatarii per mancanza di sostanze proprie vogliono assicurare le loro mogli sui feudi, ossia, come dimostrano gli antichi atteggi, procurar loro sui feudi il mantenimento vita loro durante.

(*c*) Prog. del Reg. cc. ec., § 245.

gnori principali. Rispetto a questi, essi sono veri vassalli. Tutti i doveri dalle leggi stabiliti verso i Signori, incombono anche ad essi (§ 86), mentre il loro rapporto con questi resta lo stesso, come in ogni altro feudo, colla sola differenza, che l'oggetto del feudo è qui il dominio diretto. La proprietà effettiva dei feudi da loro concessi appartiene al Signor principale, e sono perciò obbligati di vegliare possibilmente per la loro conservazione, coll'obbligo d'indennizzo in caso che per loro colpa perissero in tutto od in parte. Ad essi non compete mai il diritto di accordare l'allodializzazione, poichè non sono autorizzati a cedere al sottovassallo l'effettivo dominio, mentre i loro diritti si limitano unicamente ad esercitarlo (*d*). Vuolsi poi notare, che rispetto alla maggior parte delle Curie feudali Austriache, i suffeudanti non possono ritenere per sè i feudi aperti, ma devono concederli di nuovo ad altri. Tali feudi sono in senso stretto soliti ad essere infeudati *(res infeudari solitae)* (*e*).

CAPITOLO II.

B. *Dei diritti, e dei doveri dei vassalli.*

§ 84. *Fondamento di questi diritti.*

I diritti del vassallo, risultanti dal nesso feudale, hanno anch'essi come quelli del Signore, una doppia fonte, cioè:

a) Il dominio utile, appartenente ai vassalli;

b) La protezione loro dovuta dai Signori del feudo in ricambio dei servigii ad essi inerenti.

Il dominio utile abbraccia:

1. Il diritto alle rendite derivanti dal feudo *(jus omnem ex feudo percipiendi utilitatem)*, ossia il diritto di appropriarsi tutti gli utili tanto ordinarii che estraordinarii da esso procedenti;

2. Una specie di proprietà, in forza della quale il vassallo

(*d*) Quindi furono annullate più liberazioni 'accordate dai signori subalterni Süttinger, Consuet. austr., pag. 9. All'arcivescovo di Olmütz, pel succitato Decreto 4 settembre 1773 è vietato espressamente qualsiasi consolidazione. Per l'Austria inferiore li 5 aprile 1824, fu pubblicata una Circolare, in cui furono determinati con precisione i diritti e gli obblighi dei signori subalterni e che contiene in forma di legge quanto fu sopra esposto.

(*e*) Sembra che la causa di ciò dipenda dall'antica costituzione militare, giusta la quale si lasciava ai dinasti principali il dominio diretto di più feudi, ond'essi potessero portarsi all'esercito in tempo di guerra con tutti i loro sottovassalli. Siccome poi i feudi tenevano luogo di stipendio, così non potevano essi essere goduti dai dinasti stessi, ma questi dovevano suffeudarli.

può proporre l'azione di proprietà contro qualunque possessore del feudo (*a*).

La protezione poi che il Signore è obbligato di prestare al vassallo, abbraccia tutti quegli obblighi che abbiamo esposti al § 82, di cui il vassallo può per conseguenza esigere l'esatto adempimento.

§ 85. *Dei diritti del vassallo.*

I diritti nascenti dal dominio utile, e che spettano ai vassalli quanto al diritto di godimento del feudo, comprendono:

1. Il diritto di appropriarsi ad esclusione di ogni altro tutti gli utili tanto ordinarii che straordinarii (*omnes fructus naturales quam civiles*), i quali si possono da esso ricavare senza danno della sostanza. Appartiene al vassallo anche ogni accessione naturale ed accidentale, come si può desumere da varii luoghi del diritto feudale comune, ove si tratta insieme con altre, anche di questa materia (*a*).

2. Il diritto di disporre dell'uso del feudo, come meglio gli piace, purchè non leda i diritti del padrone, o degli altri chiamati. È però sta in sua facoltà di dare in affitto il feudo per un dato tempo, e di concederne l'usufrutto, o simili diritti a terzi (II feud. 9 § 1) (*b*), ed è persino lecito ad una femmina

(*a*) Il Prog. del Regol. ec. ec. dà al § 230 questa definizione del dominio utile, « oltre il possesso ed i rimedii legali derivanti dallo stesso, compete al » vassallo il diritto sopra tutti gli utili ordinarii ed estraordinarii del feudo, e » l'azione rivendicatoria contro ogni possessore. » Il libr. II feud. 23 così si esprime: Feudum est beneficium, quod ex benevolentia ita datur alicui, ut proprietas quidem rei immobilis beneficiatae penes dantem remaneat, usufructus vero illius rei ad accipientem transeat; ed il libr. II feud. 8 prooem.: Rei autem per beneficium recte investitae vassallus hanc habeat potestatem, ut tanquam dominus possit a quolibet possidente sibi quasi vindicare, et, si ab alio ejus rei nomine conveniatur defendere.

Da questi passi si sono gli scrittori sforzati di provare che i vassalli hanno un vero diritto di proprietà, sebbene più sotto al § 2 leggansi queste precise parole: Quamvis enim possessio per beneficium ad eum pertineat, tamen proprietas ad alium spectat.

(*a*) Quali diritti sieno compresi nel dominio utile dei vassalli più che da leggi determinate su questo argomento, si raccoglie dallo spirito e dal complesso della legislazione feudale. V. d'altronde il Prog. del Reg. ec. ec., § 230; Weber, p. IV, pag. 334-338; Harprecht, De usufructu et dominio utili; Schweder, De fruct. feud., Tub., 1703; Seyfert, De dominio feud. utili, Lips., 1780. Quindi nasce che il vassallo può utilizzare il tesoro trovato nel feudo, le miniere in esso scoperte, le accessioni per alluvioni e simili; poichè l'accessione naturale diventa parte integrante del feudo.

(*b*) Lib. II feud. 9, § 1: Donare autem, aut pro anima vindicare nullius curiae poterat (vassallus) consuetudine; licet posset locare, nisi locatio esset fraudolenta alienatio. Il lib. II feud. 8, tratta della servitù: Domino autem, etsi per longa tempora perservaverit, servitus minime nocebit. Weber, p. IV, pag. 338-340 tratta anche dei così detti feudi dotali.

di portare in dote a suo marito il feudo, che le appartenesse, riservandosene però sempre la proprietà. E qui in genere vale la regola, che il diritto del vassallo è sempre limitato al tempo in cui dura il suo possesso; cosicchè per un tempo più lungo è necessario il consenso del Signore e degli altri chiamati (*c*).

3. Il diritto di praticare certi cambiamenti nel feudo, con cui non si diminuisca l'ente feudale, nè si renda impossibile lo scopo a cui fu destinato. Anzi il vassallo può perfino intaccare la sostanza del feudo, se altrimenti l'uso di esso non fosse possibile (vedi il Progetto di un Regolamento Austriaco Generale sui feudi § 235).

b) In forza di quella parte di diritto di proprietà che spetta ai vassalli, essi hanno:

4. Il diritto di proporre l'azione di proprietà (II feud. 8: *Rei autem per beneficium investitae vassallus hanc habet potestatem, ut tanquam dominus possit a quolibet possidente sibi quasi vindicare; et si ab alio ejus rei nomine conveniatur, defensionem opponere.* — II feud. 43: *Si controversia inter vassallum et alium de beneficio fuerit, adversario proprietatem totius vel partem vel aliud aliquod jus sibi vindicante, causa per vassallum etiam domino absente quasi propria ad finem perducatur. Ipse enim solus utiliter agendi et excipiendi habet potestatem.* A termini di queste Leggi possono i vassalli agire e rispondere tanto in causa dell'usufrutto quanto del feudo, e rivendicare la cosa infeudata, non solo da terzi, ma perfino dal Signore stesso, se egli se l'avesse appropriata (*d*).

5. Il diritto di esigere l'evizione (II feud. 8, e II feud. 25 vedi § 82), eccettuati i feudi di grazia. Nei feudi oblati per altro tocca al vassallo di prestare evizione, poichè l'offerta d'un feudo non è un contratto gratuito, mentre anche il Signore si obbliga a qualche cosa, cioè a proteggere il vassallo (*e*).

6. Il diritto di conchiudere compromessi senza saputa o consenso del Signore, in oggetti risguardanti il possesso o il dominio utile del feudo. Le Leggi si esprimono in proposito come segue (II feud. 26, § 21: *Nam* (*vassallus*) *et transigere recte poterit, nec, quod accepit, transactionis nomine, feudum erit.* — II feud. 43: *Si pro eo et contra eum judicatum fuerit,*

(*c*) Nell'Austria inferiore vi era tanto rigore su questo punto, che i vassalli non potevano affittare i beni feudali, oltre un decennio. V. il mio Man., p. I, § 299. Nella curia di Olmütz le affittanze non si possono fare che aderente il signore diretto.

(*d*) Il vassallo può proporre l'azione vendicatoria contro il signore diretto, poichè, come statuisce il lib II feud. 43: ipse (vassallus) solus utiliter agendi et excipiendi habet potestatem. Tuttavia non deve esservi dolo, dummodo fraudolenter autem non agit.

(*e*) Prog. del Reg. ec. ec., § 237; Weber, p. IV, pag. 364-371; Schröder, e Gonne, De evictione feud.

vel cum adversario transegerit, dummodo fraudulenter actum non sit, etiamsi post beneficium aperiatur domino, tale erit ac si eo causam agente judicatum fuisset, e ideo ab eo ratum haberi oportet. Da ciò peraltro si scorge, che questo deve succedere in buona fede, e senza lesione dei diritti del Signore (*f*).

c) In forza della protezione, che i vassalli hanno diritto di attendersi dal loro signore:

7. Essi possono esigere, che il padrone non li pregiudichi nella persona, nella libertà, nell' onore, nei loro diritti, e sostanze; ed anzi li preservi da ogni pericolo, che loro sovrastasse, assistendoli con le sue forze (II feud. 6); che non li molesti con delle novità o con delle pretese insussistenti: ma che anzi procuri loro gli amminicoli necessarii per difendersi, assumendosi in caso di bisogno la loro rappresentanza (*g*).

8. Per una proprietà dell' istituto dei feudi, i vassalli possono dare il loro dominio utile in feudo a terzi, con che nascono dei suffeudi; purchè peraltro essi non si sottraggono al nesso feudale, o non rechino danno ai loro successori feudali (II feud. 3, § 1. — II feud. 26, § 20. — II feud. 34, § 2. — II feud. 55. — Vedi anche i § 60 e 83). Negli Stati ereditarii delle Provincie Tedesche, non possono peraltro i vassalli suffeudare, senza il consenso del Signore, che quei feudi, i quali ab antiquo si costumò di suffeudare, e rispetto a cui è invalsa generalmente l' osservanza, che i vassalli non li possano ritenere per sè, ma li debbano concedere di nuovo a terzi (*h*).

9. Finalmente, quantunque il contratto feudale sia bilaterale, le leggi permettono tuttavia, che i vassalli rinunzino ai loro feudi in tutto od in parte quando a lor piace, a condizione, che non lo facciano con frode, e che i diritti degli altri chiamati non restino pregiudicati (II feud. 38: *Et si voluerit unius solius partem refutare, aliis sibi reserbatis, hoc facere poterit: quia vassallus etiam sine domini voluntate recte feudum refutare potest.* — II feud. 14. — II feud. 26, § ult. — II feud. 49 (*i*). La rinunzia si può fare in modo assoluto, oppure a van-

(*f*) Prog. del Reg. ec. ec., § 236; Grobi, Comment. de rebus dubiis in jure feud., obs. VIII quatenus vassallus de feudo transigere potest — Stieglitz, Diss. de potestate arbitri in litibus feud. sumendi vassallis concedenda, Lips., 1833; Weber, p. IV, pag. 371-382.

(*g*) V. il § 82.

(*h*) Prog. del Reg. ec. ec., § 240-246. Circa la costituzione dei suffeudi, ora ormai fuori d'uso, veggasi Weber, p. IV, pag. 501-514; Buder, De vetusta origine subfeudorum, eorumque necessitate; Kohl., Tractat. de subfeudis, Witteb., 1655; Schötter, Diss. de subinfeudatione, Lips., 1678.

(*i*) Le leggi comuni feudali favoreggiano in ciò i vassalli, giacchè questi possono rinunziare a loro talento ai feudi ricevuti in dono, purchè non vi sia dolo per parte loro, laddove il signore diretto è obbligato di agitare un regolare

taggio di un terzo. Se il terzo, a cui beneficio è fatta, è compreso nell' investitura, il Signore è obbligato ad accettarla, poichè altro essa non è, che un compromesso fra li chiamati, relativo alla successione del feudo. Se all' incontro il terzo, a cui favor si rinunzia, è un estraneo non compreso nell' investitura, allora sta nell' arbitrio del signore di concedergli o no il feudo, poichè nessun nuovo vassallo gli può essere suffregato contro sua volontà. Del resto la rinunzia è operativa solo per quello che la fa, restando sempre in tal caso salvi ed illesi i diritti anteriori degli agnati.

§ 86. *Dei doveri dei vassalli.*

I doveri del vassallo corrispondono ai diritti del Signore; cosicchè, se questo può esigere una cosa, è dovere di quello di prestarla. Gli obblighi del vassallo si riferiscono o alla persona del Signore, o alla cosa infeudata.

A. Rispetto alla persona del Signore, i vassalli per gratitudine, e per la promessa di fedeltà, prestata con giuramento, hanno non solo il dover negativo di non ledere il loro padrone nella persona, nei diritti o nei beni (locchè a senso del I feud. 5, e I feud. 17 si risguarderebbe come un delitto di fellonìa, sia che ciò facessero direttamente od indirettamente); ma anzi sono tenuti:

1. A dimostrare in ogni incontro una fedeltà ed attaccamento speciale al loro Signore, procurando con tutte le forze il suo vantaggio, ed assistendolo col consiglio e col fatto, di loro migliore scienza e coscienza;

2. Di dare ad esso prove di particolare venerazione, sottoponendosi senza contraddizione, a tutte le formalità ch'impongono le investiture; dimostrando tutto l'ossequio tanto parlando, che scrivendo; e ricevendo gli ordini suoi col dovuto rispetto. A termini del diritto feudale (II feud. 24, § 8; II feud. 33, § 3) i vassalli non possono intentare alcuna accusa penale o infamatoria contro i loro Signori, nemmen deporre testimonianza contro essi, fuori di cause feudali. Ma presentemente la fedeltà feudale è subordinata ai doveri di cittadino; per il chè non si potrebbe risguardare ora per fellonìa, altro che un' accusa, che un vassallo dasse senza alcun fondamento al suo Signore (*a*).

3. I vassalli sono in oltre tenuti nei casi occorrenti, di dimostrare al loro Signore l' obbedienza dovuta, osservando esatta-

processo per poter allontanarne i vassalli. Ciò deriva forse dalla considerazione che la legge deve proteggere i deboli. Weber, p. IV, pag. 350-357; Pfeffel, De refutatione feudi dolosa ejusque poenis.

(*a*) V. il mio Man., p. I, pag. 306.

mente tutto quello che loro incombe, sia per le leggi feudali, sia per qualche prescrizione, o per contratto (*b*).

β. Rispetto alla cosa infeudata, i vassalli hanno l'obbligo:

1. Di astenersi da ogni azione, per cui la sostanza del feudo potesse essere essenzialmente danneggiata, o deperire. Poichè la sostanza del feudo non appartiene al vassallo, ed ogni azione tendente a pregiudicarla, sarebbe una manifesta lesione della medesima (*c*). E' involto qui anche l'interesse dei successori del vassallo, poichè il loro diritto verrebbe così deluso (85).

Il vassallo adunque rispetto alla cosa infeudata, ha un doppio obbligo, cioè verso il Signore, di non ledere la sua proprietà, e verso quelli chiamati a succedere dopo di lui, di rispettare i diritti, che loro competono per la investitura, in cui sono compresi.

2. Meno ancora hanno diritto i vassalli di alienare il feudo ad un terzo non abbracciato dall' investitura, al che occorrerebbe il consenso del Signore, e quello degli agnati: sia che si tratti di una vendita tra vivi, o in causa di morte; sia ch' essa consista nella consegna effettiva della cosa infeudata, o semplicemente nella concessione di un diritto reale. Il diritto feudale comune proibisce tanto severamente ogni specie di alienazione dei feudi, ch'esso dichiara nulla, e come non avvenuta la vendita che per avventura se ne fosse fatta, non facendo luogo nemmeno alla prescrizione; ma di ciò tratteremo più sotto.

CAPITOLO III.

C. *Delle persone, che intervengono nei feudi.*

§ 87.

Oltre il Signore del feudo e il suo vassallo, vi sono delle altre persone, che godono diritti dipendenti immediatamente dal

(*b*) I doveri dei vassalli verso la persona del loro signore sono diffusamente esposti nel lib. II feud. 5, 6, 7. La legge principale però in proposito, è quella contenuta nel libr. II feud. 23 prooem.: Quomodo enim vassallus quam humiliter, quam devote, quam benigne, quam fideliter erga dominum suum se debeat habere, potius ex naturalibus et bonis curiarum consuetudinibus potest percepi quam lege aut scripto aliquo possit comprehendi. Dagli antichi atteggi in materia di feudi si rileva, che negli stati ereditarii tedesco-austriaci, i vassalli furono tenuti sempre agli stessi obblighi imposti dal diritto feudale comune. Se ora più non se ne esige l'osservanza con tanto rigore, ciò deriva da un lato dalla benevolenza e dalla longanimità dei signori diretti, dall'altro dall'ignoranza dei diritti feudali. Ma quegli obblighi si possono far rivivere, poichè procedono dalla promessa di fedeltà che tanto spesso si rinnova.

(*c*) Prog. del Reg. ec. ec., § 205-207.

feudo: queste sono i discendenti del primo acquirente, i coinvestiti, gl' infeudati simultanei, e quelli che ottennero un'aspettativa con un' investitura eventuale, o senza.

A. *Dei discendenti del primo acquirente.*

Il fondamento dei diritti concernenti il feudo, che appartengono agli agnati, od ai cognati, che fossero per avventura chiamati a succedere, è l' investitura del primo acquirente, e la consanguinità legittima col medesimo. Per queste il feudo diventa proprietà comune dei discendenti: e sebbene una tale proprietà non sia fin da bel principio congiunta al possesso reale, tuttavia per il diritto di succedere che ne deriva a tutti gli agnati, essa fa sì, che ognuno di essi può opporsi a quegli atti, che gli fossero pregiudicevoli, facendo valere i suoi diritti all'ombra delle leggi feudali, e prevenendo così gli impedimenti, che si opponessero ai diritti che gli competono (*a*). I discendenti del primo acquirente hanno quindi:

1. Il diritto di succedere nell'ordine ch'è stabilito dalle leggi feudali;

2. Quello di esigere, che il possessore del feudo non lo alieni senza loro preliminare consenso: nè disponga di esso per atto di ultima volontà a loro pregiudizio: nè lo ipotechi o aggravi di qualche altro diritto reale (§ 90); nè lo dia in suffeudo (§ 85), poichè così resterebbe deluso il loro diritto di succedere, fondato nella parentela, e nella legge. Il diritto feudale comune infatti (II feud. 39) così si esprime: *Alienatio feudi paterni non valet, etiam domini voluntate nisi agnatis consentientibus, ad quos feudum quandoque sit reversurum.* — II feud. 3, § 1) (*b*).

Ma le leggi feudali ammettono due eccezioni.

a) La prima consiste in ciò, che nei feudi nuovi (§ 48); se la successione non è ancora stata fissata, il primo acquirente può col consenso del Signore fare delle disposizioni, cui i suoi successori sono obbligati di rispettare. Ma dal punto, che nei feudi nuovi i successori del primo acquirente fossero stati assunti nell' investitura, tanto il possessore del feudo, quanto il Signore, sono obbligati di rispettare i diritti altrui nelle debite forme acquisiti.

b) Se il successore è figlio dell'ultimo possessore, non solo corre ad esso l' obbligo, di adempiere gli obblighi del padre, ma giusta il diritto feudale comune (II feud. 45), non può nem-

(*a*) Schweder, De jure agnatorum in feudis, Tub., 1707; Stieglitz, De jure succedendi in feudum vivo alienatore, Lips., 1714; Krüll, § 233, 237, e 243.
(*b*) Prog. del Reg. ec. ec., § 247.

meno rinunziare all'eredità allodiale, ritenendosi il feudo; nè può servirsi del benefizio dell' inventario (*c*).

3. Gli agnati (e se si tratta di feudi femminini, anche i cognati) hanno il diritto di revoca anche contra il Signore. Questo diritto consiste nella facoltà di rivocare ogni atto a loro danno intrapreso, e di rivendicare il feudo venduto in parte o nella sua totalità, con saputa del Signore o senza, se si tratta di estranei entro trent' anni, prima cioè del tempo della prescrizione, incominciando dal giorno in cui sarebbero successi; e se si tratta di un coinvestito, o di un agnato, entro il termine di un anno da computarsi dal giorno in cui ricevettero notizia della vendita fatta (II feud. 26, § 13: *Titius filios masculos non habens partem suam feudi Sejo, partem ejusdem feudi possidenti agnato concessit. Sempronius proximior agnatus, mortuo demum Titio, partem illius feudi nullo dato praetio recuperare potest, quod si Titius filios proprios haberet, pretio reddito etiam vivo Titio: quod si consensit alienationi, vel per annum, ex quo scivit, tacuit: omnino removebitur.* --- II feud. 39) (*d*). Se il feudo fosse stato illecitamente venduto al Signore, gli agnati avrebbero diritto di reclamarlo soltanto dopo la morte del vassallo che lo vendette, e dopo quella de' suoi discendenti.

Il diritto di revoca si fonda nella prima investitura, e nella consanguineità, ed appartiene soltanto a quello che può far valere il suo diritto di successione, dimodochè spetta prima agli agnati più vicini, e solo dopo ai più lontani, in caso, che i primi vi rinunzino espressamente o tacitamente (*e*). S' intende poi per sè, che gli agnati non sono obbligati a pagare il prezzo del feudo ricuperato, poichè essi succedono di proprio loro diritto *(jure proprio)* (*f*).

Giusta il Gius feudale comune, il Signore del feudo, ed i successori del vassallo, avevano il diritto di retratto *(jus arretracti)* rispetto ai feudi alienati, da farsi valere entro un anno dal

(*c*) § 71; Prog. sud., § 108 e 254.

(*d*) Prog. ec. ec., § 258; Spieg. del Dir. feud. ec. ec., pag. 335, § 275.

(*e*) Weber, p. IV, pag. 455-472. Questo autore svolge con assai acume e in un modo chiaro la questione, se il diritto di revoca competa anche ai figli del vassallo; Ziegler, De jure revocandi feud., Witt., 1688; Vermehren. Diss. di dir. feud., si trovano nella seconda diss. delle osservazioni assai interessanti rispetto al diritto di revoca: nella terza tratta maestrevolmente il quisito sull'obbligo degli agnati che sono nello stesso tempo eredi dell' ultimo possessore, di rispettare la costui ultima volontà, riferibilmente al feudo. Secondo la consuetudine delle corti feudali austriache gli agnati succedono jure proprio, nè hanno l' obbligo di stare alle disposizioni dell' ultimo possessore.

(*f*) Eccettuati però quei successori feudali che sono contemporaneamente eredi allodiali dell' ultimo possessore, poichè a questi incombe di rispondere del feudo. Prog. del Reg. ec. ec., § 251.

giorno della notizia della vendita, e il diritto di prelazione (*jus protimiseos*), da esercitarsi entro trenta giorni (II feud. 3, § 1: *Si quis ex agnatis tuis rem, quae a comuni parente per successionem ad eum pervenerit, alienare voluerit: non permittitur ei eam alii vendere nisi tibi, vel alii proximiori pro aequali pretio accipere volenti.* --- II feud. 9, § 1: *Concessa erat domino pro aequali pretio redemptio (feudi venditi), nisi hoc beneficium amiserit dominus per refutationem, vel anni silentio, ex quo sciverit, computando -- in prohibendo autem vel redimendo potior erat proximi agnati quam domini conditio.* --- II feud. 26, § 13) (*g*). Ma colla patente 15 luglio 1786, e colle ordinanze 8 marzo e 27 aprile 1787, ogni specie di diritto di retratto e di prelazione, tranne nei contratti, furono negli Stati ereditarii Austriaci aboliti, come prescrivono anche i §§ 1140 e 1141 del vigente Codice Civile Austriaco. Così il diritto feudale perdette il suo vigore, in tanto in quanto i diritti di retratto, e di prelazione non possono che nei contratti sussistere. Nei contratti, il diritto di retratto dei consanguinei prevale a quello del Signore; e i parenti capaci di succedere, compresi i discendenti dell'alienante, e gl'infeudati simultanei possono fare valere il loro diritto solo giusta l'ordine, ed a proporzioue della successione (*h*). Si deve poi notare che, il consenso, che i successori avessero dato soltanto in genere di alienare o ipotecare il feudo, non comprende ancora la rinuncia al diritto di retratto, e di prelazione, quand'anche si trattasse di un feudo per sè alienabile (*i*). Non per tanto, se si considera, che il Codice Civile attuale non abrogò il diritto feudale, avendo anzi determinato al § 359, che i feudi sono regolati da norme loro speciali; che per conseguenza i §§ 1140 e 1141 del medesimo, i quali eliminano ogni diritto di retratto, e prelazione, non sono applicabili ai feudi; che le patenti 15 luglio 1786, e 27 aprile 1787, risguardano soltanto il caso di pubbliche Aste, o di retratto e prelazione fondati nella costituzione e negli statuti particolari pelle provincie; che la maggior parte dei feudi furono eretti prima dell'anno 1786, oltre il quale quelle leggi non potrebbero reagire; che finalmente i diritti di prelazione e di retratto del Signore, e dei successori del vassallo si fondano nel contratto feudale, e nella chiara disposizione delle leggi che lo regolano: si potrebbe sostenere che, quei due diritti sussistono anche

(*g*) Il diritto di retratto o riscatto del signore dicesi retractus feudalis, quello degli agnati, retractus gentilius. Weber, p. IV, pag. 472-500; Ritter., Diss. de retractu feud.; Leiser, Diss. de jure protimiseos, quod dominus feudi competit; Winkler, De retractu gentilitio, Lips., 1758.

(*h*) Prog. del Reg. ec. ec., § 261.

(*i*) Ivi, § 262.

attualmente, sebbene in pratica non si facciano più valere, e sebbene Chimani nella sua opera li ritenga per aboliti.

4. I discendenti del primo acquirente hanno diritto di esigere, che venga ad essi consegnato il feudo, ogni qualvolta il vassallo che lo possiede, commettesse una fellonìa impropria (II feud. 24, § ult. -- II feud. 37, prooem.). Ma di ciò tratteremo più avanti.

§ 88. *Dei coinvestiti, e degli investiti simultanei.*

I coinvestiti considerati nel senso ordinario della parola, come vengono presi nel diritto feudale comune (§ 33), e giusta la definizione convenuta nel Regolamento Generale Austriaco dei feudi (§ 65, e 115), riguardo alla rispettiva loro quota, sono vassalli immediati. Essi hanno infatti tutti i diritti e tutti gli obblighi di un vassallo: ogni coinvestito rispetto alla sua quota è il primo acquirente, a cui succedono soltanto i suoi eredi naturali, che abbiano la capacità di posseder feudi. Se quindi muore uno fra i coinvestiti, senza lasciar eredi capaci di succedere, la sua porzione si devolve al Signore. La coinvestitura non dà alcun diritto reciproco di successione (§ 75), ammenochè più fratelli non avessero comperato il feudo in comune, oppure uno di essi per gli altri con saputa del Signore, o ammenochè il feudo non fosse indivisibile (*a*).

Gli investiti simultanei all'incontro, stanno fra sè in un rapporto scambievole, hanno diritto reciproco di successione, e tengono le veci di agnati, sempre però subordinatamente ai consanguinei, discendenti dal primo acquirente. Gli agnati, per essere compresi nell'investitura, non ottengono alcun beneficio, poichè l'investitura simultanea produce il suo effetto soltanto per quelli che non si trovano compresi nell'investitura originaria in quanto estinta la linea degli agnati, succedono essi o i loro discendenti maschili. I loro diritti sono quegli stessi degli agnati, e derivano dall'essere stati assunti nell'investitura. Possono essi perciò esigere che il possessore del feudo non renda con una vendita, o con una ipoteca, illusorio il loro diritto di succedere, o che aggravi altrimenti il feudo in loro danno. In caso che il vassallo intraprendesse qualche cosa di simile, potrebbero essi far uso del diritto di revoca, contro un estraneo entro trenta

(*a*) Ivi, § 116. Secondo il diritto germanico la coinvestitura dà titolo a succedere; ma negli stati ereditarii tedesco austriaci, come rilevasi da tanti casi avvenuti, si è sempre osservato il disposto delle leggi feudali comuni. Quindi è che ogni qual volta nelle coinvestiture si volle che vi fosse titolo a succedere, lo si espresse sempre appositamente nei relativi istromenti.

anni, e contro gli altri investiti o contro il Signore entro un anno (*b*).

§ 89. C. *Di quelli, che hanno un' aspettativa con investitura eventuale, o senza.*

1. Quegli che ricevette un' aspettativa, può domandare tanto dal padrone del feudo, come da' suoi successori a titolo universale, l' adempimento della promessa ricevuta.

2. Può esigere che il Signore non permetta al possessore del feudo alcun atto contrario a' suoi diritti.

3. Esso non ha che un diritto personale, se l' aspettativa è semplice; ma se congiunta all' investitura, ha un diritto reale, sebbene condizionato: questo diritto diventa operativo al caso che il feudo resti vacante; se si verifica tal condizione, può farlo valere immediatamente, e porsi in possesso del feudo.

4. Finalmente il suo diritto passa agli eredi, nell' ordine di successione feudale, qualora il titolo, su cui si fonda, non fosse al tutto personale. Vedi § 76.

CAPITOLO IV.

A. *Dell' alienazione del feudo.*

§ 90. *Regole concernenti la medesima.*

Per alienazione del feudo non s' intende soltanto la trasmissione del dominio utile ad un terzo, ma eziandio la concessione di qualsiasi diritto reale sul feudo.

L' alienazione è doppia: cioè in senso stretto, se viene trasfuso immediatamente in un terzo il dominio utile; e in senso lato, se il vassallo concede sul feudo un diritto reale, salvo il nesso feudale, aggravando così il feudo da lui posseduto (*a*).

Le leggi feudali (II feud. 52 e 55) vietano severamente l' alienazione dei feudi, tanto quella in senso stretto, che quella in senso lato, fatta senza il consenso del Signore (*nulli liceat feudum totum vel partem aliquam vendere, vel pignorare, vel quocunque modo distrahere, seu alienare, vel pro anima judicare, sine permissione illius domini, ad quem feudum*

(*b* Gruber, Della investitura simultanea; Werner, De succes. in simult. invest., Wittemb., 1731; Boemero, Elect. jur. feud., tom. II, exerc. I; Püttmann, Observ. jur. feud., cap. XVII.

(*a*) Weber, p. IV, pag. 384; Spieg. del Dir. feud. ec. ec., pag. 325; Eichhorn, Introduzione al diritto privato tedesco compreso il diritto feudale, § 224, 229: si trova in quest'opera oltre un'esposizione storica, un trattato di questo soggetto assai succinto ed esatto, avuto riguardo alle leggi esistenti in Germania.

pertinere dignoscitur); annullano ogni simile alienazione, ne concedono che sanar la possa la prescrizione (*nullius temporis, praescriptione impediente, quia quod ab initio de jure non valuit, tractu temporis convalescere non debet*), prescrivendo espressamente, che il feudo venduto senza assenso del Signore, ritorni a questo.

Eguale severità contro le vendite dei feudi si osservò nei tempi antichi nell'Austria, e in tutte le sue provincie furono replicatamente emanate delle ordinanze in proposito, e rinnovata di tempo in tempo una tale proibizione (*b*).

Si può considerare l'alienazione dei feudi sotto un doppio rapporto, sotto quello cioè del Signore, e quello dei successori del vassallo. Oltre le leggi sopra riportate, veggasi anche II feud. 39 prooem.: *Alienatio feudi paterni non valet etiam domini voluntate, nisi agnatis consentientibus; ad quos beneficium quandoque sit reversum.* — II feud. 8: *Vassallus deteriorem (conditionem feudi) vero sine domini voluntate, vel eorum agnatorum, ad quos per successionem pertinet, non facere potest).*

Ad onta però della severità di queste leggi, il divieto d'alienare i feudi, rispetto ai suoi effetti, ed alla sua estensione, soffre diverse modificazioni. Per ben fissarle, conviene considerare lo scopo principale di tale divieto, ed esaminarne i principii pratici.

Il suddetto si fonda:

a) Sulla protezione accordata dalle leggi ai padroni del feudo, per ciò che il loro dominio diretto, e la sostanza del feudo non vengano lesi, nè pregiudicati i loro diritti;

b) Sui diritti dei successori feudali acquisiti colla prima investitura, o con una investitura susseguente.

La conservazione della sostanza del feudo, e quella dei diritti del Signore e degli altri chiamati, formano adunque lo scopo del divieto tanto comune di alienare i feudi. Da ciò consegue:

1. Che i vassalli per alienare il feudo in qualsiasi maniera, devono avere tanto il consenso del Signore, quanto quello degli altri chiamati. Perchè l'alienazione sia valida, ci si vuole l'approvazione loro comune (*c*).

(*b*) Confrontando la Collez. delle leggi austriache, compilata da Kropatschek e poscia proseguita da Gutta, si scorge che in ciascuna provincia, quasi di decennio in decennio, fu rinnovata la proibizione di vendere i feudi sotto la comminatoria della loro perdita. Per Gorizia fu inserita nella patente feudale 7 settembre 1785. Nelle provincie un dì soggette alla Repubblica di Venezia, cioè l'Istria, la Dalmazia e la Veneta terra ferma, vi ha la così detta disciplina feudale, ossia la legge 13 decembre 1586 che contiene delle disposizioni assai severe circa l'alienazione dei feudi Per la Lombardia valgono le leggi del lib. II feud. 52, 55. Per l'Austria inferiore furono pubblicati li 29 maggio 1788 e li 26 pure maggio 1819 divieti assai rigorosi contro simili vendite.

(*c*) Simile proibizione si fece a vantaggio dei signori diretti e dei successori

2. Che cessa un tale divieto, ogni qualvolta i diritti del Signore, e quelli degli agnati non soffrano alcun pregiudizio. I feudi possono quindi vendersi liberamente a quelli che fossero compresi nell'investitura (I feud. 13, § 3: *Stabilis permaneat fratri vel nepoti per libellum facta alienatio, etiam sine voluntate domini.* — II feud. 3, § 1: *Sed etiam res, cujus alienatio prohibetur, nec per beneficium dari contenditur nisi in casibus: ut ecce si quis ex agnatis tuis rem, quae a communi parente ad eum pervenerit, tibi alienare voluerit*).

Ed infatti, il Signore in questo caso non ha alcun interesse d'impedire l'alienazione, poichè per lui è indifferente, quale fra i chiamati abbia effettivamente il possesso del feudo. Per la stessa ragione gli agnati che fossero più lontani, non si possono tener aggravati, se il feudo venisse alienato ad un agnato più prossimo (*d*): ma se un agnato più lontano venisse preferito a un più prossimo con danno di questo, allora sarebbe necessario anche il consenso di quest' ultimo (II feud. 3, § 1: *Non permittitur ei etiam alii vendere nisi tibi vel alii proximiori, pro aequali pretio volenti*).

3. Che gli effetti della proibizione d'alienare i feudi debbano misurarsi giusta la perdita, che andrebbe a soffrirne il Signore. Egli è per ciò, che il feudo non si devolve in pena dell' alienazione al Signore, se prima l'alienazione stessa non è realmente esêguita (II feud. 42. — II feud. 24, § ult.) (*e*), poichè soltanto allora ha luogo l'azione di proprietà contro il terzo acquirente. La costituzione d' un' ipoteca sopra un feudo, o qualunque altro atto, con cui il vassallo senza consenso del Signore aggravasse durevolmente il feudo, sarebbe soltanto nullo in confronto del Signore, ammenochè non vi si aggiungesse il possesso civile (*f*).

feudali: essi soli quindi possono rinunziare ai loro diritti ed alla protezione loro assicurata dalle leggi. Nelle curie austriache esiste da tempi immemorabili la consuetudine, che nei casi in cui i vassalli domandano di vendere o d' ipotecare il feudo, essi non si sono mai curati di riportare il consenso degli agnati, contentandosi di quello dei signori diretti, e lasciando agli agnati la cura di far valere i loro diritti contro il possessore dei feudi. Il motivo di questo stà in ciò, che simili consensi furono sempre accordati in via politica, e che il signore si limitò a dichiarare che per sua parte accordava l' alienazione o l' oppignorazione.

(*d*) Weber, p. IV, pag. 387.

(*e*) Weber, p. IV, pag. 437; Thomasius, De causis prohibitae alienationis feudi.

(*f*) Eichhorn, pag. 364, 565 e 571; Beker, De traditione feudi in pignus secundum placita jur. comm. per Germaniam obtinentis, 1767. Butzov, Storia dell' origine, e del progresso del diritto feudale longobardico e di quello tedesco e della loro osservanza generale in materia di proibizioni feudali. Nell'Austria inferiore in forza della circolare 26 maggio 1819 per intavolare l'oppignorazione di qualche feudo dello Stato senza grazia, è necessario che sia provato il consenso del signore. Così non può in genere essere trasferito alcun diritto reale sui feudi senza il suo espresso consenso. Questa legge vale anche pei feudi privati e pei suffeudi.

4. Chè ogni eccezione dev' essere provata in modo chiaro e preciso, dappoichè le leggi feudali proibiscono tanto severamente ogni alienazione, per conservare così ai Signori ed agli altri chiamati la sicurezza e la durata de' loro diritti. La presunzione sta pel divieto dalle leggi si espressamente dichiarato. Per questo motivo non si possono prendere le parole usate dal Signore e dagli agnati per dare il loro consenso all' alienazione del feudo, che nel loro senso più stretto, esclusa ogni estensiva interpretazione. Il consenso perciò dato per la vendita del feudo, non si può estendere a quello d' ipotecarlo; e così viceversa, quello di aggravarlo d' ipoteche, al consenso di alienarlo. Se l'alienazione fosse stata limitata a un dato tempo, o assoggettata a date condizioni, vale solo pel tempo e per le condizioni fissate. Si dica lo stesso, se il consenso venne concesso, perchè il feudo possa essere alienato a sole determinate persone. Finalmente nella ipoteca generale, non si può mai ritener compresa anche quella dei feudi (II feud. 26, § 17: *In generali alienatione vassalli non continetur feudum: nisi nominatim dictum sit*) (*g*).

5. Per la stessa ragione per cui è interdetto ai vassalli di alienare il feudo, non possono essi disporne per atto di ultima volontà, come si evince da varii passi di legge (II feud. 8: *Nulla ordinatione defuncti in feudo manente vel valente.* — II feud. 55). Non pertanto sarebbe valido un tale atto di ultima volontà, se vi concorresse il consenso del Signore, e degli agnati, ma esso, essendo le leggi tanto severe e precise, si dovrebbe sempre interpretare ristrettivamente (*h*).

CAPITOLO V.

B. *Della separazione del feudo dall' allodio.*

§ 91. *Sua nozione.*

Nella separazione del feudo dall'allodio, l' assunto principale è quello di riconoscere quali sieno gli enti feudali. Ciò può eseguir-

(*g*) Prog. del Reg. ec. ec., § 210, 216; Weber, p. IV, pag. 403, 436; questo autore tratta in esteso delle ipoteche dei feudi; Zepernik, Collez., p. II, diss. VII, e p. IV, diss. XII; Walch, De consensu domini direct. in alien feudi dato in ejus oppignor. non extendo, Ienae, 1770.

(*h*) Qualunque disposizione di ultima volontà concernente i feudi, fatta senza il consenso del signore e dei consorti feudali, è affatto nulla ed invalida, di modo che quello a cui fu legato il feudo, non può nemmeno esigerne il prezzo dall' erede. Prog. del Reg. ec. ec., § 209. Nemmeno il padre non può fare disposizioni di ultima volontà a favore dei figli che nel feudo gli succedono, distinguendo uno o l' altro in confronto degli altri. Spieg. del dir. feud. ec. ec., pag. 347.

si dal Signore per l'unico oggetto di procurarsi una cognizione sicura e precisa della parte dell' eredità, di cui spetta ad esso il dominio; e in tal caso si chiama riconoscimento del feudo: ma se nasce la separazione del feudo dall' allodio *ex ufficio*, in una eredità, o in un concorso, o all' apertura del feudo, ad oggetto di assicurare i diritti degli agnati, o dei creditori; allora questa operazione dicesi separazione del feudo dall' allodio (*a*).

La separazione è stragiudiziale, se gli eredi allodiali, e i successori feudali vanno d'accordo; è giudiziale, se nasce controversia, per cui sia necessario l'intervento del giudice. In amendue questi casi tutto si riduce in questa operazione:

a) A riconoscere se tutto l'oggetto sia feudo;

b) Oppure solo a rilevare se al vincolo feudale sieno soggette le pertinenze:

c) o le accessioni;

d) o i frutti, che per avventura vi fossero.

Si osserveranno in proposito i seguenti principii.

§ 92. - A. *Come si debba procedere nel rilevare se tutta la cosa sia feudale.*

Siccome per costituire un feudo è necessario un fatto, così la marca feudale dev' essere sempre provata. Vale quindi in genere la presunzione legale della allodialità, come il diritto feudale comune stesso perfettamente ne conviene (II feud. 26, § 1: *Defuncto milite, inter dominum et filiam illius super quodam feudo quaerebatur, domino feudum, filia allodium vel libellarium esse allegante: respondit, filiam in possessione feudi manere debere, donec de eo judicetur, probatione vero hinc inde cessante, electio jurisjurandi filiae danda est.* --- II feud. 42, § 1: *Si inter dominum et foeminam controversia fuerit, domino dicente feudum, foemina negante, probationibus deficientibus, detur foeminae sacramentum*) (*a*). Vi sono però dei casi di eccezione, e questi sono:

Circa le disposizioni di ultima volontà dei vassalli, confrontisi Weber, p. IV, pag. 515, 543; Semner, circa la validità delle disposizioni di ultima volontà dei Signori e dei vassalli; Boemero, De filio vassalli success. in feudum, Gottingae, 1779; Strikio, De testament. vassallorum, Erf., 1688.

(*a*) Weber, p. IV, pag. 663; Sul modo di eseguire la separazione del feudo dall' allodio veggasi Benkendorf, Oeconomia forensis, Berol., 1778, tom. IV; Petermann, De separat. feud. et allod.; Hofmann, De jure separandi allod. a feudo, Lipsiae, 1720.

(*a*) Prog. del Reg. ec. ec., § 49: « Non si presume in generale la feudalità » d' una cosa o di un diritto; » § 269: « La feudalità d' una cosa o di un » diritto deve essere sempre comprovata, » Codice civile, § 360; Struvio, p. II, diss. XVII; Tomasius, De praesumpt. allodialitatis in select. feud., tom. II, diss. V, Halae, 1728.

1. Quando la maggior parte di una cosa è feudale, vale la presunzione, che sia soggetto al feudo anche il resto (II feud. 41, § 1. *Si magna eorum pars, quae vassallus ibi tenebat, feudum sit, detur domino sacramentum*) (*b*). È bensì vero, che la prova per delazione del giuramento non è più praticabile in questo caso, e che per conseguenza il passo sopra riportato, non è più in vigore. Ma dal medesimo si potrà sempre desumere la prova storica del come si pensasse e giudicasse in questo argomento. Scorrendo i passi frequenti del diritto comune, in cui si ammise per prova il giuramento, si scorge chiaramente, che sebbene non valesse una perfetta presunzione legale per quelli a cui si offeriva il giuramento, tuttavia si concedeva a questi fra i contendenti maggiori diritti che agli altri. Si confrontino infatti gli scrittori che trattarono della giurisprudenza del medio-evo, come Eichhorn, Mittermaier, Savigni, e simili. Rispetto all'Austria inferiore, la legge riportata non poteva da noi ommettersi; poichè per le antiche decisioni del Governo di quella Provincia, prevalse in pratica il principio: *Quod ubi major pars est feudalis, ibi censeatur etiam minor, maxime si in eodem territorio existat*, come lo comprova il così detto consuetudinario del Cancelliere Suttinger, che si conserva per uso di ufficio nel dipartimento *feudi* del Governo dell'Austria inferiore, e come lo dimostrano gli atti feudali in addietro ventilati.

2. Quando tanto il vassallo, quanto il Signore abbiano ritenuto, che tutto il fondo fosse feudo, e come tale fosse stato dal vassallo posseduto; in questo caso la feudalità sarebbe stata in certo modo riconosciuta da amendue per tacito consenso. Contro una tale presunzione non potrebbero insorgere i successori feudali, *quoniam successores tam singulares, quam universales intelliguntur possidere jure et titulo antecessorum* (*c*).

3. Quando vi sia qualche uso speciale, o qualche costumanza dipendente dalle costituzioni delle singole provincie, per cui ogni fondo, o certe specie di fondi, si ritenga che originariamente fossero feudi: allora vale la presunzione per la feudalità, e chi sostiene la libertà del fondo, deve provare come esso sia divenuto allodiale (*d*).

4. Finalmente, quando la feudalità risulti dai libri pubblici (*e*).

(*b*) Prog. del Reg. ec. ec, § 270; Suttinger, Consuetud. Austr., pag. 472; Finstewalter, Observ. in consuetud. Austr., Lup., libr. IV, obs. 86; Zepernik, Miscellanea, p. II, § 214.

(*c*) Prog. del Reg. ec. ec., § 269.

(*d*) Per gli Stati della monarchia austriaca, tale uso sussisteva altre volte nella Lombardia. Vi ha traccie negli antichi documenti che anche nell'Austria inferiore valeva la presunzione della feudalità. V. il mio Man., p. I, pag. 200.

(*e*) Per la patente 12 aprile 1785 il vincolo feudale deve nelle provincie

§ 93. — B. *Della feudalità delle pertinenze.*

Quanto alla cosa principale, ordinariamente è facile nelle divisioni dall' allodio di conoscere la marca feudale. Ma non così agevole è la cosa rispetto alle pertinenze. Che cosa per esse s' intenda, lo abbiamo già veduto al § 28. Siccome non ogni parte integrante dei feudi si può risguardar come soggetta alla marca feudale, così è necessario di volta in volta di sapere, se feudali sieno anche le pertinenze; dacchè, come si è osservato nel § 28, e come l' esperienza spesso lo dimostra, vi possono essere delle cose congiunte con un feudo, ed essere tuttavia del tutto allodiali. Per sapere, se, ed in quanto le pertinenze d'un feudo sieno anch' esse soggette al nesso feudale, si avranno presenti le seguenti regole:

1. Se le pertinenze si trovano accennate nelle investiture, o o nelle reversali, o nei confessi o specifiche, si debbono risguardare come feudali.

2. Se le pertinenze sono di tal natura, che appartengano in certa maniera come un tutto *(rerum universitas)* ad una cosa sola, vale la presunzione per la loro feudalità; in quanto poi più cose si debbano risguardare siccome un tutto, si consulteranno gli usi locali *(a)*.

3. Se le pertinenze non possono esistere per sè, ma contengono semplicemente un diritto reale, una servitù, o simili diritti, che riflettono il feudo, si ritengono, come è ben naturale, per feudali anche nel caso che fosse il vassallo quello che li avesse congiunti al feudo; e si risguardano come una parte inseparabile del feudo stesso (II feud. 8, § 1: *E contrario autem, si quid feudo a vassallo additum sit, si quidem tale adjectum sit, quod per se subsistere possit, id est, ut per se censeatur ut praedium; id non accrescit feudo: si vero per se non possit subsistere, ut servitus, plerisque placet feudo accedere, et sicut partem feudi disponendum esse*).

4. Se finalmente le pertinenze figurarono sempre nelle ventilazioni di eredità, e nei registri di famiglia, come una parte integrante del feudo *(b)*.

§ 94. — C. *Feudalità della accessione.*

L' accessione e i miglioramenti che nascono per fatto di natura, appartengono come accessione naturale agli agnati, che

tedesco-austriache annotarsi di volta in volta nelle tavole provinciali, poichè altrimenti le annotazioni precedenti valgono come se il fondo fosse stato allodiale. Ciò solo adunque che fu annotato nelle tavole provinciali, e come soggetto alle marca feudale, ritiensi effettivamente per tale.

succedono, e si risguardano come parte del feudo (I feud. 4, § 5, § 85). Quell'accessione all'incontro, che deriva dal fatto dei singoli possessori, e dicesi appunto per questo artificiale, non è mai feudale.

L'accessione artificiale o si può separare, o no dal feudo. Nel primo, caso gli eredi allodiali la possono prender per sè; nel secondo, li successori feudali sono obbligati di prestare risarcimento, in quanto per essa il valore del feudo si fosse aumentato (II feud. 28, § 2: *Si vassallus in feudo aliquod aedificium fecerit, vel ipsum pecunia sua melioraverit, et contigerit postea, ut vassallus sine filio masculo decedat; dominus aut patiatur aedificium auferri, aut solvat pretium meliorationis*) (*a*).

Siccome le leggi feudali sono in questa materia mancanti, così è necessario ricorrere ai rimedii generali di diritto. E' necessario perciò nei casi occorrenti, di attenersi a ciò che prescrive il Codice Civile, ma però sempre colle debite distinzioni, poichè quel Codice parla solo della locazione ereditaria e della enfiteusi *(b)*.

Noi additaremo tuttavia le seguenti regole pratiche:

1. Non si può risguardare come una accessione, per cui vi sia obbligo di prestare risarcimento, quella che il possessore antecedente operò per godere il feudo nel modo che si usa nelle singole provincie, quand'anche tal modo fosse migliore di quelli che antecedentemente si usassero.

2. Per cose fatte ad unico oggetto di piacere (come per esempio, per l'erezione di qualche edificio di lusso in sostituzione di qualche vecchio castello, ma ancora in buon stato, o la trasformazione di un bosco in un parco), nè i successori feudali, nè il Signore del feudo all'atto dell'apertura di questo sono obbligati di compensarle.

§ 95. --- D. *Feudalità dei frutti.*

I frutti sono quelli:

1. Naturali e artificiali dell'ultimo anno, in cui avvenne la morte del vassallo;

2. Quelli civili, che nascono dalle determinazioni delle leggi

(*a*) Così nelle antiche investiture trovansi spesso queste espressioni *un fondo, un castello, un villaggio colle sue pertinenze.* Che cosa per pertinenza s'intenda, vuolsi desumere dalla lingua del paese. V. il mio Man., p. I, pag. 331, 336; Laubn, Della presunzione della feudalità degli enti che non furono accennati particolarmente nell'investitura, ma complessivamente dalla stessa abbracciati; Menke, De probat. pertinent. feud., Wittemberg, 1723; Beselni, De pertinentiis, Gottingae, 1782; Donneker, De criteriis pertinent. feud., Bamb., 1792.

(*b*) Hommel, Dei registri delle pertinenze; Laubn, ivi.

civili, e dalle costituzioni delle singole provincie, come sono i censi, ec. ec.

3. O quelli che il vassallo percepisce per qualche diritto particolare annesso al feudo.

I frutti naturali o civili di quell'anno, in cui seguì la morte del vassallo, si suddividono in percetti e in pendenti. I primi appartengono senza contrasto agli eredi allodiali, mentre erano già divenuti libera proprietà del defunto. Rispetto ai frutti pendenti, il diritto feudale comune determina (II feud. 28, § 3), che appartener debbano ai successori del vassallo i frutti di tutto l'anno, s'egli è morto fra il primo di settembre e il primo del marzo successivo; e che invece appartengano agli eredi allodiali, se morì fra il primo di marzo e il primo del susseguente settembre, poichè in questo tratto di tempo ordinariamente i lavori di coltivazione sono finiti (*a*).

Per rispetto ai frutti civili, convien distinguere, se i medesimi continuino stabilmente, oppur accada soltanto di quando in quando di percepirli. Nel primo caso si dividono fra i successori feudali, e gli eredi allodiali in ragione del tempo che il vassallo visse nell'ultimo suo anno di vita. Nel secondo, se il vassallo ha sopravvissuto al giorno del percepimento, spettano agli eredi allodiali; altrimenti, a quelli feudali (*b*).

I frutti della terza specie, siccome quelli che si percepiscono unicamente in forza di un diritto regale, ossia di un privilegio concesso in vista del feudo, sono di esclusiva ragione dei successori feudali, poichè derivano immediatamente dal feudo, ed esigono una persona capace di esser vassallo.

§ 96. *Della deteriorazione del feudo.*

Quando si viene alla separazione del feudo dall'allodio, trattasi spesso di determinare, se, ed in quanto per le deteriora-

(*a*) Prog. del Reg. ec. ec., § 278: « I frutti e gli utili del feudo nell'ultimo » anno, che all'epoca dalla morte del vassallo erano già percetti, ricavati o sca- » duti, fanno parte della di lui eredità ». § 279: « I frutti e gli utili nel senso » più esteso, che non sono ancora percetti o scaduti, si dividono, dedotte le spese, » fra gli eredi ed il subentrante possessore feudale a proporzione del tempo in » cui ha vissuto il vassallo nell'ultimo anno. — § 280: « Qualora vengono per- » cetti in complesso gli utili di parecchi anni, (come può aver luogo trattandosi di » boschi ripartiti in tagli regolari o di peschiere e simili), in allora l'utile com- » plessivo, ovvero il ricavo totale dell'ultimo anno, dovrà essere ripartito in tante » parti quanti sono gli anni degli utili arretrati. Restano a vantaggio degli eredi » le parti spettanti agli anni percorsi, e la sola parte dell'ultimo anno si divide » a ragione del tempo; » Hak, De fruct. ultimi anni inter allodiales vassalli defunctis haeredes et successores in feudo pro rata temporis dividendis, Bambis, 1773.

(*b*) Krüll, § 278; Weber, p. IV, pag. 682-686; Schweder, Diss. de fructibus feudi, Tub., 1705.

zioni che fossero avvenute nel feudo, sia da prestarsi compenso.

Che non possa il vassallo deteriorare il feudo, è cosa chiara per sè, poichè non ha altro diritto che quello di percepire gli utili derivanti da esso, sì ordinarii che estraordinarii, ma non già quello di danneggiare senza necessità (§ 85) la proprietà del feudo appartenente al Signore, facendola scadere di prezzo. Ogni deteriorazione è perciò proibita dalle leggi feudali (II feud. 8, § 1: *Meliorem autem feudi facere conditionem potest, deteriorem vero sine domini voluntate, vel eorum agnatorum, ad quos per successionem pertinet, facere non potest vassallus).* Veggasi anche II feud., § 7, dove per le deteriorazioni avvertite del feudo, è fissata la pena della sua perdita.

E' certo pertanto, che il Signore del feudo può anche vivente il vassallo, in caso di deteriorazione di qualche conseguenza, fare esaminare la cosa per mezzo di apposita commissione, e che gli agnati hanno anch'essi diritto di adoperare tutti i mezzi legali per impedire ogni danneggiamento del feudo, domandandone ad un caso anche la sequestrazione.

In quanto corra obbligo di prestar risarcimento per deteriorazioni che si fossero praticate, dipende dalla qualità dell' ente danneggiato; dallo stato in cui il vassallo ha ricevuto nella prima investitura il feudo del Signore; e da altre circostanze accessorie. In genere vale qui la regola, che il feudo deve dal vassallo essere conservato in modo consentaneo alla sua destinazione. Ciò che manca, deve essere restituito. S' intende poi per sè, che il diritto di domandare risarcimento spetta soltanto a quello che fu danneggiato. Se la deteriorazione fosse per durare stabilmente, il capitale che si dovrebbe dare per risarcimento, siccome rappresenta le parti che mancarono pel danno recato, così converrà che lo si incorpori al feudo. Se poi la deteriorazione non è che passeggiera, basterà somministrare un' annua contribuzione finchè il danno inferito sia tolto (*a*).

(*a*) Prog. del Reg. ec. ec., § 276 e 277; Koch, Delle deteriorazioni del feudo e loro effetti legali: diss. questa assai utile; Menken, De obbligatione vassalli res in feudum sibi datas haud deteriores reddendi ad II feud. 8, 27, et II feud.; Zepernik, Analect. jur. feud., tom. I, observ. n. 38; V. il mio Man., p. I, pag. 340. Appartiene qui il Decreto 13 gennaio 1783, il quale prescrive che gli enti feudali che non sono più reperibili, devono essere rimessi con altri di egual valore.

CAPITOLO VI.

Dei debiti aggravanti il feudo.

§ 97. *Diverse loro specie.*

I debiti del vassallo o sono allodiali o feudali. I primi, perchè di loro natura estranei al feudo, non stanno a carico del vassallo, se questo succede unicamente in forza della investitura del primo acquirente, e quindi a titolo singolare (II feud. 45: *Nec de debito haereditario aliquid feudi nomine solvere cogitur*). Ma se il vassallo succede com'erede dell'ultimo possessore, sia che ciò avvenga per la natura del feudo di cui si tratta, o perchè sia subentrato contemporaneamente nell'asse allodiale, allora esso è tenuto a pagare anche i debiti allodiali, poichè succede a titolo universale e rappresenta il defunto. Sta però in suo arbitrio di ripudiare se vuole, l'eredità, e di ricevere soltanto il feudo; nel qual caso non è più responsabile dei debiti allodiali dell'ultimo possessore. Gli è libero inoltre di valersi del benefizio legale dell'inventario, ammenochè non fosse figlio dell'ultimo possessore, perchè allora è obbligato o di accettare col feudo anche l'eredità, o di ripudiare tanto uno che l'altra, nè può far uso del benefizio dell'inventario (§ 71) (*a*). Finchè il vassallo, da cui derivano i debiti allodiali, si trova in possesso del feudo, hanno i suoi creditori il diritto di soddisfarsi sui redditi e frutti del feudo stesso (II feud. 45: *Sed in fructibus, de eis debitum solvatur*) (*b*); poichè questi redditi e frutti diventano allodiali, tostochè passano in piena proprietà del vassallo. Dopo la sua morte però, siccome il godimento di questi frutti spetta al successore feudale, così i creditori non possono sui medesimi far valere i loro diritti, a meno che il successore feudale non fosse, come si è detto, anche erede dell'ultimo possessore. Ma anche in questo caso il diritto dei creditori non si estende più in là dei frutti; poichè la sostanza del feudo non è proprietà del possessore, e non può essere compresa nell'asse ereditario, all'oggetto di pagare i debiti che lo aggravano (*c*).

Quanto ai debiti feudali, non vi sono propriamente disposi-

(*a*) Prog. del Reg. ec. ec., § 283-284, nonchè § 252-255.

(*b*) Ivi, § 282.

(*c*) Ivi, § 256: « Pel pagamento dei debiti non sono tenuti i figli ad alienare » la sostanza del feudo. » Un'eccezione formano i feudi creditarii che altri acquista come erede dell'ultimo possessore, § 286 del Prog. sud. Ma anche in questi devesi conservare la marca feudale.

zioni legali che li regolino. Nel Diritto feudale longobardico non s' incontra alcuna norma particolare in proposito: solo si trovano alcuni esempi, da cui si può raccogliere ciò che dai feudi devono i possessori a terzi somministrare. Così I feud., § 2, dispone, che un muto si debba mantenere coi prodotti del feudo. Pel II feud. 8, § 1, e pel II feud. 28, § 2, si denno abbuonare al vassallo i miglioramenti recati al feudo. Nel II feud. 28, § 3, la Legge regola la divisione dei frutti dal feudo proceduti. Fuori di queste disposizioni, altre non se ne incontrano relative ai debiti feudali. Altro quindi non resta che di ricorrere ai principii del Diritto comune, ed all' analogia legale, semprechè per altro non esista qualche osservanza particolare.

Debiti feudali si chiamano quelli, che per qualche motivo speciale si devono pagare coi redditi del feudo. Essi non sono soltanto debiti personali, ma sono pesi reali, cioè inerenti al feudo stesso.

I motivi speciali, per cui si debbano pagar coi parenti del feudo, possono essere o la legge, o qualche consuetudine che ne abbia acquistata forza, o il consenso degli interessati. Nei primi due casi, il debito è propriamente feudale (*debitum feudale natura sua tale*); nel terzo diventa tale in seguito al consenso degl' interessati (*debitum feudale consensuatum*).

Del rimanente i debiti feudali si chiamano anche *oneri feudali* (*onera feudalia*), attesochè si devono soddisfare col feudo.

I debiti feudali propriamente detti, chiamati anche *legali*, avuto riguardo ai motivi delle Leggi feudali ed alla consuetudine si suddividono:

a) In debiti feudali fondati nell' equità naturale;

b) In quelli che s' incontrano a vantaggio del feudo;

c) In quelli che si fanno a benefizio dei successori feudali.

Vi sono inoltre dei debiti feudali, la cui assunzione e pagamento incombono a tutti i successori; ed altri che stanno a carico di alcuni soli fra i medesimi. I primi si dicono *assoluti* (*debita feudalia absoluta*); i secondi *relativi* (*debita feudalia respectiva*).

Per ultimo chiamansi *necessarii* (*debita feudalia necessaria*) quei debiti che aggravano direttamente il feudo, e che devono per conseguenza essere sempre pagati dal successore, senza distinzione se vi sia allodio o no: e *sussidiarii* quelli che solo in mancanza di sostanza allodiale debbonsi pagare col feudo (*debita feudalia subsidiaria*) (*d*).

(*d*) Weber, p. IV, § 576-582. Sulla materia dei debiti feudali hanno scritto Eichel, De debitis feud., Helmst., 1655; Gerde, Discurs. jur. feud. de oneribus feud., Gryph., 1671; Teller, De oneribus feud., Lips., 1679; Müller, Diss. de aere

§ 98. *Principii da osservarsi nell' esame dei debiti feudali.*

a) I debiti feudali, *fondati nell' equità naturale*, o derivano da una espressa disposizione della Legge, o da qualche consuetudine, occasionata dalla manifesta ragionevolezza del credito. Tali sono:

1. Il mantenimento di quelli, che per qualche difetto di mente o di corpo sono esclusi dalla successione feudale (I feud. 6, § 2: *Tantum ei (muto scilicet, qui nullo modo loqui potest) relinqui debet, unde se sustinere potest*) (*a*);

2. Le spese funerarie del defunto, se la sua sostanza allodiale non basta a coprirle (*b*);

3. Il mantenimento delle di lui figlie finchè si trovino un marito, e la loro dote, quando non abbiano patrimonio allodiale; e così pure la dote, la contraddote, e l'assegnamento vedovile della moglie del vassallo.

Il diritto feudale comune non conosce simili obblighi; anzi se si considera la ordinazione finale dei feudi, ch'è quella di tener luogo della mercede dovuta ai soldati, è una contraddizione di voler che i feudi servir debbano a dar la dote alle figlie, ed a mantenere le mogli. Tuttavia per una consuetudine dappertutto esistente in Alemagna si sono trasformati questi pesi in debiti feudali. Fondamento dei medesimi è la sola equità (*c*). Per saper poi se ed in quanto il mantenimento e la costituzione della dote delle figlie, la dote, contraddote e l'assegnamento vedovile della moglie possano essere assicurati sul feudo, o possano in altro modo aggravarlo, conviene esamina-

alieno a successore feudi solvendo, Jenae, 1692; Braun, De aere alieno ex feudi solvendo, Jenae, 1712; Dabelow, Teoria dei debiti, e del concorso feudale ec. ec., Halla, 1797.

(*a*) Weber, p. IV, pag. 583. Esso accenna e toglie l'anomalia del libr. II feud. 36. Questo debito d'altronde feudale è semplicemente sussidiario, pel caso cioè che quegli che non è capace di possedere il feudo non abbia sostanza propria. Veggasi in proposito il libr. I feud. 6, § 2. La misura degli alimenti si regola secondo la condizione di quello a cui si prestano, e comprende oltre le spese di vitto e vestito anche quelle di educazione. Siccome le eccezioni debbono essere interpretate ristrettivamente, così quelli che sono esclusi dai feudi, per difetti di mente o di corpo, non hanno alcun diritto di essere mantenuti colle rendite del feudo se hanno sostanza propria; locchè risulta anche dalla chiusa del succitato luogo: *ut se sustinere possit.*

(*b*) Alcuni scrittori come Carzovio e Bajer ritengono che questo non sia un debito feudale assoluto: ma tale opinione è stata confutata da Struvio, Mevio, Boemero e Crell. Anche l'uso vuole che i successori feudali sieno obbligati a simile peso *solo sussidiariamente*, cioè se il defunto non ha lasciato alcuna sostanza allodiale.

(*c*) Weber, Man., p. IV, pag. 585-590, e 633-661; esso tratta diffusamente di questa specie di debiti feudali. Vedi inoltre la spiegazione del Gius feud. ec. ec., pag. 365.

re i patti di famiglia, le così dette *grazie feudali*, e le leggi provinciali. Che la dote e la contraddote poi fossero in addietro considerate in Austria per debiti feudali privilegiati, lo si evince dai mandati generali 27 luglio 1559, 1 decembre 1582, e 13 aprile 1665 (*d*).

Siccome il successore feudale va al possesso del feudo *per un titolo singolare*, e siccome il feudo non costituisce parte dell'asse ereditario, così è chiaro, che non si può chiedere la porzione legittima anche del feudo. Solo nel caso che questo fosse stato migliorato coi beni allodiali con pregiudizio della legittima, l'erede necessario potrebbe pretendere di essere risarcito sul feudo, facendo a tale oggetto valere l'azione della donazione inofficiosa (*e*).

b) I debiti feudali incontrati a vantaggio del feudo hanno il loro fondamento nell'azione *de in rem verso*. Questi sono sempre *debiti feudali assoluti*, e presuppongono che l'importo, di cui si tratta, sia stato impiegato direttamente a migliorare l'ente feudale, per cui la sua rifusione può essere a buon diritto domandata al Signore diretto (*f*). All'incontro quei debiti che furono contratti unicamente per l'uso del feudo o pel disimpegno del servigio feudale, non sono da pagarsi dal Signore diretto; poichè i medesimi o giovano unicamente al vassallo, o sono fondati unicamente negli obblighi, la cui osservanza fu da lui solennemente giurata.

c) I debiti fatti a benefizio dei successori feudali debbono soddisfarsi da questi, a proporzione che recano loro vantaggio (*g*). Di qui è, che si devono abbuonare agli eredi allodiali le spese incontrate coi beni di egual genere a miglioramento del feudo.

I debiti feudali fatti per consenso, stanno a carico di quelli che lo diedero, sieno poi essi i successori feudali o il Signore

(*d*) In questi Mandati Generali vi è l'ordine espresso. *che i Signori del feudo non abbiano contro le franchigie del paese e le antiche venerabili usanze da molestare i vassalli col denegar loro il proprio consenso, allorchè in mancanza di beni allodiali vogliono assicurare sui feudi la dote e la sostanza delle loro mogli.* Un'eguale prescrizione contiene l'Ordinanza 4 settembre 1773 diretta all'Arcivescovo di Olmütz, qual Signore di feudi (§ 10).

(*e*) Progetto di un Reg. univ. ec. ec., § 296; Weber, Man., p. IV, pag. 640-650.

(*f*) Le opinioni di Boemero, di Bremer, e di Nettelblad, circa la rifusione delle spese fatte per il feudo, si trovano esposte ed analizzate da Weber, p. IV, pag. 602-616; V. il più volte citato Prog., § 288 combinato coi §§ 273 e 274.

(*g*) Ivi, § 289; Spieg. del Dir. feud. ec. ec., pag. 360. Qui vale la regola: Nihil magis naturale esse, quam eum, qui sentit commodum sentire etiam incommodum.

(*h*) Ekart (nella sua diss. De debitis feud. eorumque exorto concursu feudali locandorum ordine, Jenae, 1787) sostiene, che tutte le spese acconsentite sono

diretto. Ma questi debiti però non sono che *sussidiarii* (*h*), e contengono una specie di fideiussione. Laonde il Signore diretto nel caso che il feudo torni per caducità in suo possesso, è tenuto di pagar col medesimo i debiti, a cui acconsentì; e così pure sono i successori feudali obbligati ed estinguere quelli che furono col loro consenso contratti. Che se l'adesione del Signore diretto, o quella data dai successori feudali fosse stata limitata a un tempo determinato, s'intenderebbe per sè che l'obbligo relativo cessarebbe collo scorrere di questo tempo (*i*). Nel caso poi, che per debiti del genere indicato fosse stata data un'ipoteca sul feudo, la medesima sarebbe anch'essa solo sussidiaria; poichè seguirebbe la natura del debito.

Per ciò che concerne l'esecuzione in causa di debiti feudali, è da notare che il creditore può domandarla sui frutti, ma non sull'ente feudale stesso, e ch'esso non può esigere la vendita del feudo, tranne se fosse stato espressamente ipotecato; nel qual caso quegli che si fosse reso in via esecutiva acquirente del feudo, dovrebbe munirsi di un certificato regolare del vassallo antecedente, con cui lo autorizzasse a far recare il feudo in sua dita; indi presentarsi al signore diretto o alla curia feudale, secondochè l'uso lo esiga, e domandare la investitura.

Qualora poi quegli che domanda l'esecuzione, non fosse per le sue qualità personali capace di acquistar feudi in genere o almeno il feudo di cui si tratta, in simil caso si darà il feudo ad un altro che possa ottenerlo, e sarà dovere del medesimo di far instanza perchè ne sia investito (*k*); imperciocchè finchè la marca feudale, di cui è affetta la casa, non sia espressamente levata, ella si dee conservare. Se per avventura, pagati i debiti feudali, rimanesse dopo la vendita del fondo ancor qualche parte del prezzo, i successori feudali hanno sulla medesima gli stessi diritti che loro competevano sul feudo.

Nel caso che il feudo fosse stato, col consenso del Signore diretto, venduto qual bene libero, i successori feudali possono intendersela con esso intorno al soprapprezzo. Il Signore diretto deve inoltre indennizzarli per aver fatto cessare i loro diritti (*l*).

Del rimanente la procedura relativa ai debiti feudali, al modo di assicurarli con ipoteca, ed all'esecuzione in causa degli stessi, non si risguarda come un oggetto feudale; poichè essa non concerne il rapporto feudale, ma è un punto di competenza del foro ordinario. Similmente le pretese dei creditori in un con-

necessarie, e quindi da rifondersi; ma se solo si esamina un poco la natura del consenso feudale, si troverà essere questa opinione erronea, come d'altronde è contraria alla consuetudine.

(*i*) § 290-294.
(*k*) Ivi, § 299 e 300.
(*l*) Ivi, § 301 e 302.

corso si classificano, anche rispetto ai feudi, nel modo portato dal Regolamento giudiziario. Le leggi feudali non contengono su ciò alcuna norma (*m*).

CAPITOLO VII.

Della tutela feudale.

§ 99. *Sua nozione ed effetti.*

La tutela feudale (*tutela feudalis*) altro non è che l'amministrazione del feudo in nome di un vassallo minore. Essa è speciale sotto ogni aspetto, e consiste nel mandato concesso dal Signore diretto di far tutto ciò che si richiede per l'esercizio e la conservazione dei diritti e degli obblighi del vassallo minore, e per l'amministrazione del dominio utile. Essa si può considerare giusta i principii del diritto civile comune, e quindi si suddivide in *testamentaria*, *legittima* e *convenzionale*.

Fondamento della tutela feudale è la giurisdizione del Signore diretto. In quanto adunque esso abbia giurisdizione, può esercitare il diritto della tutela feudale. Ma siccome la giurisdizione feudale non è compresa nella idea del dominio diretto (§ 111), così nemmeno la tutela feudale non è in questo inclusa. Da ciò appunto deriva, che nel diritto feudale comune non s'incontra alcuna disposizione intorno la stessa.

Nelle provincie ereditarie austro-tedesche la tutela feudale è un'emanazione della giurisdizione ordinaria. A questo solo devono i tribunali aver riguardo, che il tutore o il contutore sia capace di posseder feudi; poichè esso, giusta la consuetudine vigente, deve assumere il carico di pro-vassallo, e ricevere il feudo (*a*) in nome del suo pupillo.

Secondo il diritto feudale longobardico (II feud. 26, § 1), il vassallo minore prima di uscire di minorennità non può accettare la rinnovazione della investitura, nè deporre il giuramento di fedeltà. Pel diritto germanico sta in arbitrio del tutore di ricevere l'investitura in caso di rinnovazione del feudo, oppure di domandare un indulto. Che se riceve l'investitura e presta l'omaggio deve giurare per l'anima del pupillo; nel qual caso questo, quando diventa maggiore d'età, non è più obbligato di prestare in persona il giuramento suddetto. Negli stati austriaci ereditarii tedeschi all'incontro vi è l'uso, che il tutore domanda e riceve in ogni rinnovazione la investitura del feudo; ed il pu-

(*m*) Nel mio Man., p. I, pag. 253, si trovano le regole comuni circa l'ordine di esecuzione sul feudo.

(*a*) Prog. del Reg. ec. ec., § 307.

pillo, quando giunge all'età maggiore, è in obbligo di ricercare di nuovo l'investitura; imperciocchè il tutore è considerato qual provassallo (§ 26) e il suo recesso come una rinnovazione; laonde, ogni qual volta si cangia la persona del tutore, si deve altresì domandar di bel nuovo la investitura (*b*).

(*b*) Circa la tutela feudale veggasi Weber, p. IV, pag. 545-575. V. inoltre il mio Man., p. I, pag. 555 e Schröter sui provassalli e tutori-feudali.

SEZIONE V.

DELLO SVINCOLO DEI FEUDI.

§ 100. *Varie specie di esso.*

Il vincolo feudale si scioglie ogniqualvolta viene a cessare il legame relativo al feudo, che passa fra il Signore e il vassallo. Ciò può avvenire:

A. colla perdita del feudo per fellonia;

B. col deperimento dell'ente feudale;

C. colla consolidazione della proprietà divisa nella persona del Signore o in quella del vassallo.

CAPITOLO I.

A. *Della perdita del feudo.*

§ 101. *Sua nozione, e divisione della fellonia.*

I feudi si perdono colla fellonia, ossia con una lesione dolosa o colposa della fedeltà feudale. Essa consiste in un'azione od ommissione dalle leggi feudali vietate sotto pena della perdita del feudo, o di determinati diritti ad esso inerenti. Siccome la fedeltà feudale è reciproca, così non solo il vassallo ma anche il Signore si può rendere colpevole di fellonia. Rispetto al principio della sua punibilità, essa è *dolosa* o *colposa*. Può poi consistere tanto in un fatto, come in una ommissione. Se pel fatto del vassallo viene il Signore leso direttamente o indirettamente nella sua persona, nel suo onore o nei suoi beni, allora la fellonia dicesi *vera*, o *propria:* se la lesione invece non risguarda il Signore, ma sia però dalle leggi punita colla perdita del feudo, dimodochè il vassallo venga dichiarato indegno del medesimo, in tal caso dicesi *impropria* (*quasi fellonia*) (*a*).

(*a*) Krüll, § 307 al 308; Mascov, Exercitatio juridica de praecipuis felloniae specieb. La parola *fellonia* vien da fallare: la sua etimologia ed il suo significato indicano ch' essa comprende non solo le azioni dolose, ma anche quelle derivanti da grave trascuratezza, ossia quelle colpose.

§ 102. *Come il vassallo si renda reo di fellonia.*

a) Una *vera* fellonia (§ 101) commette il vassallo pel chiaro contenuto delle leggi feudali:

1. *Se offende il suo Signore nella vita, nella persona, nell'onore o nelle sostanze;* cioè, se lo uccide, se attenta alla sua vita coll'inganno o colla forza, se si unisce ai suoi nemici, se lo ingiuria (I feud. 5 prooem.; II feud. 24, § 2); se ha commercio colla moglie, colla figlia del Signore o colla figlia di suo figlio, o colla sua sorella, finchè abitano in sua casa e sono da maritare (I feud. 5; I feud. 17; I feud. 21, ℣ ult.; II feud. 24, § 2; e II feud. 57); finalmente se il vassallo contrasta avvertitamente la feudalità del fondo, ovvero occulta o nasconde oggetti del feudo, o quando reca grave danno al feudo, o lo lascia andare a male, del tutto o in parte (II feud. 26, § 3 e 19; II feud. 34, ℣ ult.; II. feud. 27, ℣ 7) (*a*).

2. *Se ommette di difender il suo Signore, in quanto può, contro le offese di terzi*: quindi se non lo aiuta nei pericoli, che gli sovrastano; se in tali incontri lo abbandona e specialmente in battaglia; se non gli scopre i piani, che fossero per avventura a sua cognizione, dei di lui nemici; o se si associa ai medesimi contro di esso; per ultimo, se trascura di riscattare il suo Signore, che fosse caduto prigione, in quanto il prezzo del riscatto non oltrepassasse quello del feudo (I feud. 5 prooem.).

3. *Se non adempie gli obblighi che gli corrono in virtù del contratto e delle leggi feudali;* e perciò, se non presta i servigi feudali da lui dovuti (II feud. 24, ℣ 1 e II feud. 55, ℣ 1) o se non domanda la investitura entro il termine fissato dalle leggi, che in questo punto sono molto severe (II feud. 24 prooem.: *Prima autem causa beneficii amittendi haec fuit, quod si vassallus per annum et diem domino suo steterit, quod haeredem domini sui investituram petendo fidelitatem pollicendo non adierit; tanquam ingratus existens, beneficium amittit: et e converso, si domino superstite vassallus decesserit, et filius ejus per jam dictum tempus neglexerit, petere investituram beneficio carebit.* — Vedi inoltre II feud. 55 prooem. in fine); cionnonostante se il vassallo può produrre scuse valevoli (*justae causae impedimenta*), queste si ammettono. Ecco come la legge si esprime in proposito (I feud. 22): *Veluti mortis vel capitales inimicitiae, vel infantia, vel juxta absentia.* In addietro in pratica si usava di esaminare

(*a*) Weber, p. IV, pag. 705; Monke, Diss. de insidiis vassalli in dominum, Lips., 1703; Schwartz, De fellonia vassalli ex causa adulterii et stupri, Lipsiae, 1731.

con molto rigore i motivi di scusa prodotti dal vassallo (*b*); ora però si procede con meno severità. Vi ha inoltre vera fellonia, se il vassallo, senza il consenso del suo Signore, aliena il feudo, sia in senso stretto o lato (I feud. 21, § ult.; II feud. 52 e 55); purchè l'alienazione sia effettivamente seguita (§ 90). Anche per una semplice deteriorazione del feudo il vassallo può esserne dichiarato decaduto, se consti ch'esso a bello studio e in onta alle ammonizioni che gli avesse fatto il suo Signore, avesse cercato di peggiorarlo. Ciò può finalmente aver luogo nel caso che il vassallo ricusi di comparire in giudizio, dopochè il suo Signore ve lo avesse chiamato tre volte (II feud. 22 e II feud. 24, § 2).

b) La fellonia *impropria* (§ 101) ha luogo:

1. Se il vassallo priva di vita suo fratello o il figlio di suo fratello (I feud. 5). Vuolsi a questo rapporto notare un'anomalia del diritto feudale, che trae la sua origine dagli usi di quei tempi, ed è, che se il vassallo uccide il fratello del suo Signore, esso non può essere privato del feudo (II feud. 37), ma che lo può essere invece se ha commercio illecito con la moglie o la figlia o la sorella non ancor maritata del suo Signore (I feud. 5. prooem. e II feud. 24, § 4). Si vede che le leggi feudali presero specialmente in contemplazione il disonor del Signore diretto (*c*).

2. Se tradisce il suo convassallo (II feud. 37).

3. Se infine il vassallo, essendoglisi aperto un feudo, soffre avvertitamente che ne venga investito un altro (I feud. 5, § 1).

Questi sono gli atti che dalle leggi feudali comuni vengono puniti colla perdita del feudo. Ma quelle leggi statuiscono contemporaneamente, che in questi non sono compresi tutti i casi di fellonia, e determinano che per tale si debba risguardare ogni ingratitudine di maggiore importanza; dal che si raccoglie, in qual subordinata condizione si trovino i vassalli rispetto ai loro padroni, e da qual punto di vista giudicar si debbano i loro doveri.

Negli Stati ereditarii austriaco-tedeschi le disposizioni finora esposte del diritto feudale sono ancora in vigore, solo in quanto però si possono eseguire, avuto riguardo alla condizione del Signore diretto (*d*). Nei feudi pubblici in cui il Signore è

(*b*) Vedi il mio Man., p. I, pag. 266.

(*c*) Schwenner, De vassallo delinquente, Königsberg, 1702; Schulz, De obligat. vassalli erga vassallum, Francforte, 1684.

(*d*) Il Prog. del Reg. ec. ec. dispone lo stesso del diritto feudale comune, nei suoi §§ 309 e 310.

§ 309. «Il vassallo si rende colpevole di grave violazione dei doveri feudali » ovvero di fellonia:

» 1.° Con violenze contro la persona, la libertà, l'onore, i diritti e la sostan-

nello stesso tempo capo dello Stato, nulla osta anche oggidì alla loro osservanza; poichè la condizione del Signore diretto permette che quelle disposizioni abbiano il pieno loro adempimento: anzi quando il possessore di simili feudi si rende reo di fellonia, la sua colpa si presenta sotto due aspetti, ed è imputabile per *doppia causa*, mentre al punto che cessa il diritto penale del sovrano, che muove da scopi più elevati di stato, subentra il diritto feudale (*e*).

§ 103. *Principii da osservarsi nel giudizio di fellonia.*

1. Di fellonia si possono render rei non solo i vassalli effettivi, ma anche tutti coloro che sono dalla investitura chiamati a succedere; poichè tutti sono obbligati a nutrir gratitudine e rispetto verso il Signore diretto, come loro benefattore, dovendo da lui riconoscere i diritti che hanno sul feudo. Egli è perciò, che le leggi (feud. 55, § 2) determinano, che se il figlio del vassallo offende il Signore, esso non possa succeder nel feudo (*a*). Ma la sentenza non diventa operativa, che dal momento in cui il reo dovrebbe passare all' effettivo possesso del feudo stesso. Del rimanente s'intende per sè, che per trascorsi del provassallo o del tutore non può aver luogo la confisca del feudo.

» za del signore feudale, cioè quando egli l' uccide o tende insidie alla di lui vi- » ta, o sensibilmente l' offende sia con maneggi o colla forza, o coadiuva scien- » temente i di lui nemici; lo tratta ingiuriosamente; viola la moglie o la figlia, » la nipote da figlio o la sorella dello stesso Signore, qualora siano nubili in ca- » sa sua; contrasta di proposito la feudalità del fondo, ovvero occulta o nascon- » de oggetti del feudo; quando egli reca grave danno al feudo, ovvero lo lascia » deperire o del tutto od in parte. »

§ 310: « 2.° Per mancamento ai più importanti doveri feudali; cioè quando » egli non ripari, per quanto sarà nel suo potere, il pericolo imminente alla per- » sona, alla libertà, all' onore, ai diritti ed alla sostanza del Signore feudale, o » ricusi la prestazione dei dovuti servigii; quando di proposito o per grave ne- » gligenza non ricerchi l' investitura entro il termine stabilito, senza aver ottenu- » to uno speciale indulto; ovvero, se d' anno in anno non rinnovi tale indulto » trattandosi di feudi concessi dal Sovrano (§ 167); se ricusa ostinatamente di » prestare la solenne promessa feudale; se non compaia dopo tre citazioni entro » il termine d'un anno trattandosi di affari feudali; se alieni il feudo senza il » consenso del Signore, o lo dia in pegno od ipoteca; se un vassallo del Sovrano » investisca un altro del feudo concedutogli senza avere ottenuta l' investitura; e » finalmente se un vassallo, cui compete una carica ereditaria di Corte, trascu- » rasse di dare notizia del proprio domicilio al Governo della provincia, a ter- » mini del § 110, che solo può servire di regola in tale riguardo. »

(*e*) Le vigenti leggi penali non permettono che pel delitto di lesa maestà e di alto tradimento siano confiscati i beni del delinquente, con danno dei suoi figli od altri eredi legittimi; ma se il trasgressore era vassallo, possono senza dubbio essergli tolti i suoi feudi per motivo di fellonia, come più volte avvenne negli Stati ereditarii tedesco austriaci, dopo l' abolizione della legge Giulia, rispetto ai figli nei delitti di lesa maestà. V. il mio Man., p. II, pag. 91.

(*a*) Lib. II feud. 51, § 1; Prog., § 309.

Il provassallo stesso od il tutore però viene riguardato come il vassallo attuale resosi reo di fellonia, rispetto agli utili presenti e futuri del feudo od alla rimunerazione a lui spettante (*b*).

2. Perchè la fellonia od altro trascorso operino la perdita del feudo, è necessario, giusta opinione della maggior parte degli autori di diritto feudale, che sia stata commessa con dolo (*c*). Questa opinione si fonda in ciò, che nel parlare della fellonia le leggi (II feud. 23, prooem. e II feud. 24, § 2) presuppongono sempre il dolo, o almeno tali azioni od ommissioni che non si possano commettere senza cattiva intenzione. Questo principio è stato negli ultimi tempi adottato universalmente anche in pratica. Solo nel caso di fellonia commessa per avere ommesso di domandare la rinnovazione della investitura, si ritenne che fosse sufficiente anche una colpa grave per confiscare il feudo, e ciò in vista della chiara disposizione della legge, che così ordina (II feud. 55) (*d*).

3. Sebbene la fellonia operi espressamente la perdita del feudo, tuttavia le leggi vogliono che prima sia pronunziata giudiziale sentenza (I feud. 21 prooem.: *Sancimus, ut nemo miles sine cognita culpa beneficium suum omittat.* Vedi inoltre I feud. 21; II feud. 22, e II feud. 28, § 1). Negli Stati ereditarii austriaco-tedeschi questo principio è operativo generalmente (*e*). Una simile sentenza però non serve che a comprovare il fatto della fellonia; e perciò il Signore diretto può domandare i frutti del feudo, cominciando dal momento che venne commessa, attesochè il titolo legale (ch'era la fedeltà feudale), per cui il vassallo poteva percepire quei frutti, ha cessato di sussistere dal momento che il vassallo ruppe avvertitamente essa fedeltà, costituendosi così possessore di mala fede.

§ 104. *Effetti della fellonia.*

1. Ogni qual volta sia stata commessa una fellonia propriamente detta, essa opera la perdita del feudo *non solo pel vas-*

(*b*) Ivi, § 315.

(*c*) Boemero, Princip. jur. feud., § 352; Krüll, § 312; Prog., § 315.

(*d*) Praeterea si quis infeudatus major quatordecim annis *incuria et negligentia* per annum et diem steterit, quod feudi investituram a proprio dominio non petierit, transacto hoc spatio feudum amittat.

(*e*) Boemero è d'avviso che, se il vassallo vende il feudo senza il permesso del Signore si debba fare un'eccezione della regola suddetta, perchè il lib. II feud. 55, in prooem. dice espressamente: Feudum ad dominum libere revertatur. Ma da un lato il senso di queste parole non sono abbastanza determinate, e dall'altro, l'uso è contrario a tale interpretazione, mentre possono affacciarsi delle questioni che debbono essere decise prima, come p. e. se il feudo fosse alienabile, se il Signore avesse tacitamente acconsentito, e simili. Spieg. del Dir. feud. gen. ec. ec.; Weber, Man., p. IV, pag. 217.

vallo, che se ne fosse reso colpevole, ma eziandio per tutti i suoi discendenti (II feud. 31: *Vassalli feudum delinquentis licet ad agnatos quandoque pertinet, filius tamen ad id nullatenus aspirabit.* — II feud. 26, § 17: *Si vassallus culpam committat, propter quam feudum amittere debeat, neque filius, neque ejus descendentes ad id feudum revocabuntur, sed agnati).* Gli effetti della fellonia si estendono per conseguenza a tutti i consanguinei immediati di quello che la commise. Non è all'incontro operativa contro i suoi agnati, e quelli che non riconoscono da esso il loro diritto di successione; mentre questi, quando non vi sono più discendenti del vassallo colpevole entrano in possesso del feudo, che frattanto resta in potere del Signore diretto (*a*).

Fino a questi giorni negli Stati ereditarii austriaco-tedeschi in pratica furono osservati i principii finora esposti, come si può rilevare da molti casi già avvenuti *(b)*.

2. Se fu commessa una fellonia impropriamente detta (§ 101), succedono nel feudo gli agnati (*c*), e ciò per disposizione particolare del diritto feudale (II feud 24, § 3: *Si vassallus non in dominum, sed alias graviter delinquit, feudum amittit, et non ad dominum, sed ad proximos pertinet.* — II feud. 37: *et quia fellonia erga dominum non fuit facta, ad agnatum proximiorem feudum pertinebit).*

3. Il Signore diretto può condonare la fellonia, e ciò espressamente (2 feud. 31: *sibi gratiam faciente*), o tacitamente col non punirla entro il periodo di trent'anni (II feud. 9, § 1). Gli agnati, e gli altri investiti non hanno diritto di aggravarsi di tale condonazione (*d*). Ciò vale peraltro soltanto rispetto alla fellonia propriamente detta; e pel caso, che il Signore non avesse agito in giudizio, condonando così al vassallo il suo operato; poichè non si può obbligare il Signore a vendicare l'ingiuria che gli fu recata. La di lui azione è puramente personale, e non passa quindi agli eredi, ammenochè non l'avesse fatta valere pri-

(*a*) Il Signore acquista il feudo perduto dal vassallo e lo ritiene finchè vive qualchedduno della famiglia dello spogliato; e poscia il feudo passa ai parenti collaterali od alli coinvestiti. Weber, p. IV, pag. 709; Westfald, duplex diss. De effectu felloniae quos successore ad feudales legitimos et quoad successores feudales praeter legitimos.

(*b*) V. il mio Man., p. I, pag. 377 e 378.

(*c*) Anche in questo caso resta esclusa la discendenza di quello che ha commessa una fellonia impropria. Le leggi parlano troppo chiaro perchè l'espressione contenuta nel libr. II feud. 24, § 3, ad proximos pertinet, possa essere interpretata a favore dei discendenti del colpevole (II feud. 26, § 17 e II feud. 31); Weber, p. IV, pag. 722.

(*d*) Lo stesso dispone il Prog. del Reg. ec. ec., § 320, e tale pure fu la pratica finora in uso; Spencer, De tacita remissione felloniae, Witt., 1719; Spieg. del Dir. feud. ec. ec., pag. 376. Anche l'uso della curia austriaca è perfettamente a ciò consono.

ma della sua morte, o non avesse per la fellonia perduta la vita; nel qual caso stà in facoltà del suo successore immediato di agire contro il vassallo (*e*). Del resto è libero al Signore diretto di transigere col suo vassallo sulla pena della fellonia, e di concedergli perfino all'atto della investitura delle facilitazioni in proposito, o di stabilire delle pene più severe di quelle fissate dalla legge; mentre la perdita del feudo in causa di fellonia, non è che una proprietà naturale (§ 13), che può quindi essere dalle parti modificata.

§ 105. *Della fellonia del Signore del feudo.*

Il contratto feudale è operativo tanto pel Signore che pel vassallo. Per conseguenza anche il Signore può commettere, a termini di Legge, una fellonia, e perdere in pena il suo dominio diretto (II feud. 26, § 21: *Domino committente felloniam (ut ita dicam) per quam vassallus amitteret feudum, si eam committeret, quid obtinere debeat, de consuetudine quaeritur? et respondetur: proprietatem ad vassallum pertinere, sive peccaverit in vassallum, sive in alium)* (*a*).

Tuttavia il rapporto in cui sta il vassallo col suo Signore, non è lo stesso del rapporto in cui sta questo con quello. Il Signore del feudo è sempre un superiore, ed il vassallo un soggetto. Vi può essere quindi fellonia del Signore diretto solo nel caso, ch'esso abusi manifestamente della sua autorità.

Il principio con cui si misura la fellonia del vassallo, il grado cioè maggiore o minore d'ingratitudine (§ 86), non può qui servire di regola; ma ciò che decide, è solo l'uso illegale che fa il Signore del suo potere.

Per analogia della legge II feud. 26: *Sive peccaverit in vassallum, sive in alium*, si dee ritenere che il Signore diretto si possa rendere reo anche di una fellonia impropriamente detta, coll'ammazzare, p. e. qualche parente del suo vassallo.

Quanto agli effetti della fellonia del Signore, esso perde, secondo il diritto comune, il dominio diretto, che passa al vassallo. Ciò è chiaro, se il Signore è proprietario del dominio diretto. Ma se è un suffeudatario, il sottovassallo non può far altro, che produrre il suo gravame al Signore principale, e domandare indennizzo nelle vie regolari di giustizia. Più difficile è ancora il far valere i proprii diritti, quando il Signore diretto non abbia

(*e*) Prog. ec. ec., § 321.

(*a*) Ivi, § 325 e 326; Weber, p. IV, pag. 724; Tommasio nella sua diss. De fellonia domini in select. feud., tom. II, dichiara che tale specie di fellonia è immaginaria. Ma le sue ragioni non sono sufficienti per confutare la pratica; Schweder, De fellonia domini, tom. II, disp. n. 28; Hildebrand, De usu et non usu juris circa felloniam domini e Gundling in Gundlingianis.

alcun superiore, vale a dire, quand'esso sia il sovrano. Ma tutto dipende dalle circostanze particolari dei singoli feudi, poichè solo dalle medesime si può desumere quali mezzi si possano impiegare. Quanto agli agnati, questi non possono rimanere in nessun modo pregiudicati; e se perciò il feudo si consolida qual proprietà indivisa nella persona del vassallo, non per questo perdono gli agnati i diritti loro competenti in forza della prima investitura. Rispetto ad essi, il feudo resta vincolato come prima.

CAPITOLO II.

B. *Del deperimento dell' ente feudale.*

§ 106. *Osservazioni pratiche.*

Tostochè l'ente feudale cessa di esistere, cessa pure il vincolo feudale, siccome quello ch'è strettamente relativo alla cosa infeudata. Manca infatti in tal caso il soggetto del rapporto feudale. Il deperimento parziale del feudo porta la conseguenza, che rispetto alla parte che più non esiste, cessano i doveri ad essa corrispondenti, e che il vassallo può domandare di essere sollevato in proporzione dai pesi che si fosse assunto (*a*).

Ma in pratica, conviene essere guardinghi nel determinare se, ed in quanto il feudo sia deperito. Si osservino in proposito le regole seguenti:

1. Si potrà risguardare come effettivamente deperito solo quel feudo la di cui sostanza sia provato che mancata sia, senza che si possa accagionare di negligenza il vassallo che lo possedeva;

2. Se nel feudo avvenne soltanto qualche cangiamento, perchè p. e. una villa, un castello, od un bosco fossero stati convertiti in altro, non si può dire, che l'ente feudale sia deperito del tutto. Poichè, se il medesimo ha cambiato di forma, la sostanza però (*soleum cum annexis*) è rimasta la stessa, e tien luogo del feudo originario.

3. Sorge dalla natura stessa del feudo, e dall'obbligo del vassallo di vegliare per la conservazione della cosa infeudata, che se manca qualche cosa, il vassallo risponder ne deve. Non si può quindi ammettere così facilmente il pretesto troppo spesso usato dai vassalli, che non siano più reperibili le parti del feudo, ma conviene obbligarli al corrispondente compenso; poichè una tale scusa dimostra apertamente la loro incuria. La responsabilità dei vassalli dipende dalle promesse solenni, che

(*a*) Prog. del Reg. cc. cc., § 329.

devono tante volte rinnovare; per cui non hanno diritto a condono (*b*).

CAPITOLO III.

C. *Della consolidazione del dominio diviso.*

§ 107. *Divisione.*

La consolidazione consiste in genere nell' unione della proprietà diretta con quella utile, in una sola persona. Se la consolidazione nasce nella persona del Signore diretto, allora vi ha *consolidazione in senso stretto*; se all' incontro il vassallo acquista il dominio diretto, allora la consolidazione si chiama *appropriazione*, o più propriamente *allodializzazione* (*a*).

§ 108. *Della consolidazione in senso stretto.*

Questa presuppone sempre l' apertura del feudo, ossia la retroversione dello stesso al Signore diretto. La consolidazione si effettua quindi tutte le volte, che il Signore riacquista la proprietà utile concessa in feudo: essa è *temporaria* o *durativa*, secondo che la riacquista soltanto per un dato tempo, o per sempre. È necessario a ciò, che il Signore possa riunire nella sua persona la proprietà utile apertasi con quella diretta; nel qual caso non occorre, che faccia una dichiarazione espressa, ma può eseguire la consolidazione anche tacitamente, ommettendo cioè di concedere di nuovo ad altri il feudo. Alle volte la costituzione della provincia o dei contratti esistenti, tolgono al Signore la facoltà di ritenere per sè i feudi aperti. Del resto s' intende per sè, che nessun subinfeudante non può consolidare in sè il feudo, senza consenso del Signor principale; poich'esso non può disporre della proprietà dell'ente feudale.

I casi, in cui resta aperto il feudo, e può aver luogo la consolidazione se il Signore diretto vi abbia diritto, sono i seguenti:

1. Se il vassallo muore senza successori feudali;
2. Se scorre il tempo pel quale doveva il feudo durare;
3. Se il vassallo commise una fellonia, nè vi siano agnati, esenti da colpa;

(*b*) Presso la curia sovrana dell' Austria inferiore avvi più esempii di simili risarcimenti; V. il mio Man., p. II, pag. 100. Per la Risoluzione Aulica 13 gennaio 1783, le parti mancanti del feudo si debbono restituire con altre di egual valore.

(*a*) Krüll, § 306-321.

4. Se il feudo fu ripudiato.

§ 109. *Della allodializzazione.*

Se la proprietà diretta si unisce coll'utile nel vassallo, la consolidazione, come abbiamo detto, dicesi *appropriazione;* siccome però per essa il feudo diventa un allodio, così chiamasi ordinariamente *allodializzazione* (*a*).

Essa può aver luogo per tre cause:

1. *Per usucapione* (§ 41), se cioè il vassallo usucapisce il dominio diretto, cangiando così il feudo in allodio;

2. *Per fellonia del Signore diretto* (§ 105), nel qual caso pure il dominio diretto si devolve al vassallo, diventando il feudo sua proprietà piena ed indivisa;

3. *Per remissione fatta dal Signore, del vincolo feudale, sia con correspettivo o senza; la qual remissione dicesi allodializzazione in senso stretto.* Questa può essere libera o forzata, secondochè è basata ad una convenzione reciproca del Signore e del vassallo, oppure resa necessaria da qualche contratto antecedente, o da qualche legge dello Stato.

Rispetto all'allodializzazione in senso stretto, si deve notare:

a) Che il solo ed effettivo Signore diretto può accordare l'allodializzazione, in quantochè si tratta di rinunziare ai diritti ad esso lui competenti. Non possono quindi concederla nè i subinfeudanti, nè i prodomini: ma i primi devono avere il permesso del Signor principale; ed i secondi il concorso di quelli, a cui spetta il dominio diretto (*b*).

b) Che cessa bensì coll'allodializzazione il vincolo feudale, ma restano intatti gli altri diritti reali inerenti alla cosa infeudata. Il Regolamento Generale sui feudi austriaci stabilisce in proposito al § 335 ciò che segue: « Se il Signore feudale ri- » nunzia contra compenso gratuitamente alla Signoria, di cui » poteva liberamente disporre, cessa il vincolo feudale, ed il » feudo diventa allodio. La rinunzia del Signore feudale non » potrà però pregiudicare i diritti di un terzo, e quindi nep- » pure di quelli che aspirano legalmente al possesso del feudo, » se non hanno prestato il loro assenso ». Quanto a quelli, che hanno un diritto di aspettativa, cessa il loro diritto da sè; mentre non è più realizzabile la condizione da farla valere (§ 76).

(*a*) Schweder, De appropriatione feudi, Tub., 1724; Hofman, De appropriatione, Lips, 1731; Boemero circa il desiderio esternato nella collez. di Zepernik, da Wesenbek, che sia abolito il diritto feudale e la trasmissibilità dei feudi.

(*b*) Suttinger nelle sue Consuetud. Austr., pag. 9, dimostra qualmente nell' Austria inferiore furono dichiarate nulle e rescisse più allodializzazioni arbitrarie dei subinfeudanti.

Dipende da reciproca convenzione il compenso che il vassallo deve prestare nel caso che il Signore diretto esiga un correspettivo dell' allodializzazione. Per misurare l' ammontare del correspettivo, vuolsi aver riguardo all' uso dei luoghi, ed alla importanza ed estensione del dominio diretto sull' ente feudale, di cui si tratta (*c*).

Il modo poi di prestare il compenso può consistere nel pagamento di un capitale, o della cosi detta *quota d' allodializzazione*, oppure nella corrisponsione di un annuo censo corrispondente al prezzo di affrancamento, censo che chiamasi ordinariamente *fondiario*. Assumendosi il vassallo l' obbligo a una tale corrisponsione, il nesso feudale si scioglie *(d)*.

(*c*) Nell' Austria inferiore si può ritenere la quinta parte del feudo, come quella che corrisponde al dominio diretto; poichè secondo l' uso del paese i feudi si calcolano sul capitale del 6 per 0/0, mentre gli allodii su quello del 5 per 0/0; dal che si evince che il compratore di un feudo lo acquista per un quinto di meno, il qual quinto viene dedotto in considerazione del dominio diretto che aggrava il feudo. Non può adunque il feudatario nelle allodializzazioni lamentarsi se il Signore domanda la refusione di questo quinto, che egli avrebbe dovuto pagare se il feudo fosse stato allodio (confronta § 4, nota *n*, nonchè il mio Man., p. I, pag. 389, e specialmente la p. II, pag. 103-109).

(*d*) In questo modo una gran parte dei feudi del regno di Baviera fu allodializzata.

SEZIONE VI.

DELLE GRAZIE FEUDALI, DELLA GIURISDIZIONE, E DELLA PROCEDURA NELLE MATERIE FEUDALI.

CAPITOLO I.

Delle grazie feudali.

§ 110. *Loro definizione, ed effetti.*

I Signori diretti possono lasciare ai vassalli il dominio utile all' atto della erezione del feudo o più tardi, a condizioni meno rigorose di quelle stabilite dalla Legge. Queste eccezioni fatte a vantaggio dei vassalli si chiamano *grazie feudali* le quali sono *singolari* o *comuni*, secondo che si limitano ad una sola famiglia, o ad una data classe di vassalli; o si estendono a tutti i vassalli di una data curia. Grazie comuni feudali esistono soltanto nelle provincie dell'Austria superiore e inferiore, nella Stiria, e nel Tirolo. Nelle provincie boeme, in Gorizia, nell'Istria, e nelle provincie italiane s'incontrano soltanto delle grazie singolari. Noi tratteremo più sotto delle prime.

I seguenti sono i principii, che servono a giudicare delle grazie feudali in genere:

1. Le grazie feudali sono privilegii, coi quali non si concede soltanto una distinzione, ma si deroga effettivamente alle Leggi esistenti; perlocchè si devono interpretare rigorosamente.

2. Si dee supporre, che quegli che concesse tai grazie, volesse deviar dalle leggi il meno possibile; poichè vale sempre la presunzione, che esso abbia voluto osservare le Leggi, anzichè allontanarsene. Da ciò deriva, che ogni grazia feudale deve essere strettamente comprovata.

3. Segue da queste premesse, che nel giudicare delle grazie feudali, si deve stare strettamente alla lettera dei documenti che le contengono. E questa è una massima, da cui non è lecito per qualsiasi motivo di dipartirsi. Se nella grazia concessa v' è qualche cosa di oscuro, non è lecito d' interpretarla estensivamente; poichè, se quegli che concesse la grazia, avesse voluto esprimere la sua volontà con più chiarezza, si deve ritenere, che lo avrebbe fatto tanto più, in quanto che faceva una eccezione alla legge.

4. In caso di dubbio dunque, vale sempre la presunzione per la legge, dovendosi supporre, che abbia voluto derogare il meno possibile alla stessa *(a)*.

Le grazie feudali più importanti dell'impero austriaco, sono quelle concesse alle provincie dell'Austria superiore ed inferiore, e della Stiria, rispetto ai feudi nobili originariamente dello Stato. Dai documenti relativi, contenuti, per ciò che concerne l'Austria inferiore, nel Cod. aust., part. I, pag. 761-769 *(b)*, emerge, che tali grazie furono concesse ai vassalli, solo di mano in mano, e ad intervalli assai lunghi. Esse consistono in ciò:

1. *Che in mancanza di discendenza maschile possono succedere anche le donne, ed i loro discendenti;*

2. *Che il primo acquirente può disporre liberamente del feudo da lui acquistato;*

3. *Che i membri degli Stati provinciali hanno la facoltà di vendere i feudi, a cui è annessa una grazia; di aggravarli; o di disporne altrimenti a pagamento dei loro debiti, ritenendo però sempre fermo il vincolo feudale.*

La concessione alle femmine di succedere in tutto il feudo, è *la grazia feudale propriamente detta:* le altre due concessioni si chiamano *accrescimenti delle grazie feudali.*

A primo aspetto le grazie qui riportate sembrano di tanta importanza, da credere che per esse i feudi dello stato sieno diventati pressochè proprietà indivisa dei vassalli. Ma per quanto grandi siano i vantaggi in esse contenuti, esaminandole più da vicino, non sono però di tale entità, quale si supporrebbe *(c)*. Per farsi una giusta idea degli effetti di quelle grazie feudali, è necessario di considerarle sotto due aspetti:

A. *In quanto cioè, sono privilegi ed eccezioni della legge;*

(a) Per questo motivo sotto la successione feudale delle femmine si deve soltanto intendere quella successiva (§ 69), e sotto la facoltà di alienare il feudo, quella semplicemente di venderlo e simili.

(b) Queste grazie feudali consistono:

1. Nella così detta prima grazia feudale dell' imperatore Massimiliano I del dì 10 marzo 1509, per cui la discendenza femminina può succedere in un quarto dei feudi pubblici;

2. Nell' aumento di questa grazia a due quarti dei suddetti feudi, fatta dallo stesso imperatore li 24 maggio 1528;

3. Nel Decreto 10 decembre 1568, con cui simile grazia fu estesa a 3/4 dei feudi dall' imperatore Massimiliano II;

4. Finalmente nel diploma 10 luglio 1585 dell' imperatore Rodolfo II, che concedette alle femmine di succedere in tutto il feudo. A ciò si aggiungono i due così detti accrescimenti, il primo dell' imperatore Ferdinando III, del dì 12 maggio 1640, con cui fu concesso ai vassalli di alienare e di aggravare quei feudi; il 2.° dell' imperatore Leopoldo I, in data dei 4 novembre 1658, col quale accordò a quelli che allora possedevano feudi pubblici, la grazia che i primi acquirenti ne potessero disporre per atto di ultima volontà, impiegarli a pagamento dei debiti, e disporne altrimenti liberamente, salva solo la marca feudale.

(c) V. il mio Man., p. II, pag. 132-139.

B. *Ed in quanto sussistano ancora i singoli punti delle medesime.*

A. La parola grazia feudale, lo stile, e la forma dei documenti relativi, la maniera, con cui furono concesse, vale a dire dietro ripetute e calde istanze: tutto fa conoscere perfettamente, che non furono accordate in base a contratto; ma che si debbono risguardare per semplici grazie impartite dal sovrano, e come un privilegio di quelli che non procurano soltanto una distinzione, ma che contengono un'effettiva eccezione delle leggi vigenti. Nel giudicare pertanto delle grazie feudali, valgono pertanto tutti quei principii che si osservano nei privilegi, e sono:

1. Solo la stretta lettera dei documenti, contenenti le grazie feudali di cui si tratta, è quella, che dee decidere, esclusa qualunque interpretazione estensiva; poichè si deve ritenere, come abbiam detto, che il sovrano abbia voluto derogare il meno possibile alla legge. Ciò adunque che non è contenuto chiaramente e litteralmente in quei documenti, non vi si può ficcar dentro coll'interpretazione: anche per la ragione che quei documenti ordinariamente esprimono, che le grazie feudali in essi contenute, si concedettero dopo maturo esame, e dietro molte conferenze a tale oggetto tenute.

Siccome le grazie feudali furono concesse un po' alla volta e in più diplomi: così è necessario di considerar quei diplomi siccome formanti un sol documento; ben inteso poi, che se in un diploma vi fosse una clausola, od una riserva, che non fosse stata rivocata espressamente in un documento posteriore, quella clausola e quella riserva si dovrebbero ritenere ancora per sussistenti. La volontà di fatto del legislatore non può risultare che dal complesso di tutti questi documenti. Così negli accrescimenti delle grazie feudali degli anni 1568, 1585, nella Risoluzione aulica 16 ottobre 1542, finalmente nella conferma delle grazie feudali, fatta nel 1627, si legge la riserva che in caso di apertura di un feudo per caducità o per altri motivi, il sovrano possa accordare a terzi il feudo senza grazia o con grazia. Ora siccome negli accrescimenti delle grazie feudali, accordati negli anni 1640, e 1658, e nei documenti relativi non fu rivocata questa riserva, così si dee ritenere, che ancora sussista (*d*).

B. Rispetto all'esaminare se le singole parti delle grazie feudali, altre volte concesse, sussistano ancora oggi giorno; la grazia feudale intiera, ossia la successione delle donne o dei loro discendenti nei feudi, è ancora in pien vigore, quanto ai feudi dello Stato, a cui fu annessa. Peraltro una tal successione è solo sussidiaria, presupponendo essa la mancanza dello stipite

(*d*) In forza di simile riserva fu stabilito colle Risoluzioni Sovrane 16 aprile 1763, e 1 giugno 1808, che la grazia feudale non si debba più estendere a feudi conceduti di nuovo.

mascolino, come si esprimono i documenti relativi. Vuolsi inoltre osservare, che dopo la morte di quella femmina che fosse succeduta nel feudo, la discendenza maschile esclude sempre la femminina.

Per ciò che concerne all'incontro gli aumenti accordati delle grazie fudali, devesi notare:

1. Che in vista della vigente sorvana disposizione, che non si possa più conceder di nuovo alcun feudo con grazia, il privilegio concesso ai primi acquirenti di disporre liberamente dei feudi, non può più esercitarsi. In regola adunque non vi ha nell'Austria inferiore al presente più alcun feudo dello Stato, del quale altri possa disporre con atto di ultima volontà.

2. Che non si possono risguardar come grazie le disposizioni, che figurano come tali nei documenti, *che se muore un coinvestito, pegli altri non vi sia obbligo di domandare la rinnovazione della investitura; che spetti al tutore di ricevere il feudo, se vi sono pupilli; che la colpa del tutore non pregiudichi i pupilli* e simili. Queste massime sono già per sè basate alle leggi feudali ed alla consuetudine generale.

3. Che non si può ritenere che strettamente personale la promessa, che dasse il Principe di non accordare alcuna aspettativa feudale.

La concessione di affrancare la metà dei feudi *per diritto di retratto*, pagando le tasse portate dal regio Regolamento esecutivo, e l'assicurazione della metà del feudo occultato al primo denunziante del ceto dei Signori e Cavalieri, come pure le prescrizioni contenute nell'ultimo aumento delle grazie feudali e concernenti l'esazione delle pubbliche imposte e la rinnovata promulgazione delle vecchie leggi relative ai Signori stranieri di feudi ed estese a quelli nazionali, sono in parte disposizioni transitorie di tempi addietro, in parte furono mandate ad effetto colle successive leggi 13 aprile 1665, e 30 dicembre 1671.

Gli aumenti delle grazie feudali si limitano pertanto in pratica al presente ai seguenti effetti:

a) I possessori di feudi dello Stato aventi grazia possono venderli a persone che abbiano la capacità di possederli, senza bisogno di ottenere il consenso, e consegnando solo ai compratori un documento per abilitarli a fare intestare i feudi in lor dita. Ma per far ciò è necessario:

1. Che il vassallo sia un membro degli Stati;

2. Che il feudo non sia vicino a ritornare al Signore per essere il vassallo l'ultimo della linea chiamata;

3. Che non vi sia qualche altra causa importante in contrario, p. e. qualche pregiudizio da temersi pel Principe (*e*).

(*e*) S' intende del resto per sè, che deve aversi riguardo ai diritti degli agnati

b) I possessori dei feudi suddetti possono assicurar sui medesimi senza bisogno di permesso speciale, i crediti delle loro mogli o di altri lor creditori. È prescritto però espressamente, che simili debiti non si possano estinguer col feudo, sennonchè in mancanza di altri mezzi. Se i beni feudali, per difetto di allodiali, vengono dedotti in concorso, la marca feudale deve essere rispettata.

c) Le lettere di annunzio si devono rilasciare ai vassalli, anzichè per soli sei mesi, per un anno intiero.

Non si può negare che i possessori di feudi con grazia non godano per queste disposizioni d'importanti privilegii; ma questi sono limitati in ciò, che la marca feudale, ad onta di simili privilegii, deve sempre sussistere, e che nessun pregiudizio ne possa ridondare al Principe.

Quanto si è detto fin qui, vale anche delle prerogative affatto simili concesse agli Stati di Stiria. Solo vi è la differenza, che essi godono il benefizio di non esser tenuti a domandare la rinnovazione della investitura, che in caso di cambiamento successo nella persona del Signore diretto; e quello di pagare solo le competenze di cancelleria in luogo delle tasse feudali.

Ma il primo di questi due privilegii non produce l'effetto, che non possa aver luogo il diritto d'ispezione (§ 80) del Principe. Perciò questi può e deve esigere rigorosamente, che gli si denunzi ogni cambiamento successo nella persona del vassallo, per tenere in evidenza il suo dominio diretto. Nella Stiria poi i vassalli sono obbligati in forza di replicati Decreti di comunicare prima ogni alienazione. Con ciò non restano lesi nei loro privilegii, poichè se la grazia sussiste ancora, si fa luogo senza difficoltà alla vendita che far volesse il vassallo ad una persona capace.

Affatto differente da questa, è la grazia feudale accordata da Massimiliano I alla Nobiltà tirolese. Per simile grazia concessa nel 1518 in caso di estinzione della linea maschile di una famiglia capace di grazie feudali (cioè in Tirolo di una famiglia nobile), gli eredi (e per questi s'intendono solo le figlie dell'ultimo vassallo e

e cognati; poichè le grazie feudali dinotano bensì una condiscendenza per parte del Signore, ma non toccano nè derogano ai diritti acquistati dai successori feudali in forza della prima investitura.

Perciò nel secondo accrescimento delle grazie feudali circa la facoltà accordata ai primi acquirenti di disporre con atto di ultima volontà del feudo nuovo acquistato, è prescritto espressamente che ciò possa avvenire solo nel caso che sieno essi soli stati investiti, poichè se furono con loro investiti anche i figli od altri loro discendenti, allora non possono lasciare i feudi ad un estraneo. — Da ciò si raccoglie chiaramente che nel concedere le grazie feudali si conservarono illesi i diritti dei successori feudali. Quindi questi possono far valere le loro azioni sui feudi di cui si tratta, nella stessa guisa che su qualunque altro feudo, presentando l'azione di rivendicazione nel termine dalle leggi fissato.

i discendenti delle medesime) acquistano gratuitamente la quarta parte del feudo caducato come un nuovo feudo maschile, col diritto di ottenere anche gli altri tre quarti verso la corrisponsione di 15 fi. di capitale per ogni fiorino di rendita netta. Che se gli eredi non si adattassero ad affrancare in tal modo il feudo, in tal caso invece dell'indicata quarta parte in natura, si concede loro il valor della stessa in denaro.

Siccome questa grazia feudale, giusta la consuetudine in corso, non può aver luogo che una volta sola nella stessa famiglia, e siccome non è ben certo se anche quei nobili, i cui antenati non erano compresi fra coloro, a cui l'imperatore Massimiliano I accordò tale prerogativa in ricompensa dei loro servigi, possano vantar diritto alla medesima, mentre i casi sorvenuti posteriormente non si possono risguardare che per speciali concessioni individuali: così è chiaro, che la grazia suddetta è solo di poca importanza rispetto ai diritti del Signore diretto, e che non è che una eccezione insignificante delle regole generali.

CAPITOLO II.

Della giurisdizione feudale.

§ 111. *Origine ed estensione della giurisdizione feudale.*

La giurisdizione feudale è quella che si esercita nelle controversie fra il Signore diretto da una parte, e il vassallo, i suoi successori e i coinvestiti dall'altra, oppure fra questi ultimi sopra diritti ed obblighi nascenti dal vincolo feudale (*a*).

Il diritto di decidere le controversie feudali non deriva dalla natura del contratto feudale, come risulta dalle leggi feudali comuni; giacchè pel I feud. 18, e pel II feud. 15, 16 e 34 i vassalli, che sono in questione col loro Signore, o fra di loro, devono presentarsi *coram judice ordinario* o *judice ejusdem curtis*, o *coram paribus curiae*, i quali ultimi si eleggono da tutte due le parti contendenti, ed incombe ad essi vassalli di trattare la causa innanzi ai medesimi, e di aspettarne la decisione (*b*).

È necessario pertanto di ripetere l'origine della giurisdi-

(*a*) Huld ab Eiben, De causis feudalibus, Hesmst., 1672; Estor, Diss. de jurisdict. feud. et causis feud.; Reichard, De conflictu jurisdict. allod. et feud.

(*b*) Boemero, De judice feud. extra curtem in obs. jur. feud. n. 12; Hellfeld, De genuino jurisdictionis fundamento, § 8, in opusc., Jenae. 1755; Struvio, Diss., de domino directo in alieno territorio; Behr, Circa la differenza legale fra la signoria e la sovranità feudale, § 18.

zione feudale d'altronde. Siccome in Germania vi erano dei Signori di feudi prima che vi fossero dei Principi, così furono quelli che esercitarono fin da principio la giurisdizione nelle controversie feudali, servendosi a tal uopo del *giudizio dei pari*, il quale era consentaneo al carattere ed all' amore di libertà dei Germani (*c*). Ciò non avveniva però per effetto del dominio diretto del Signore, ma per causa della organizzazione giudiziaria di quei tempi, e della condizione di quei governi. La giurisdizione feudale fu dunque concentrata nel dominio diretto, perchè i Signori dei feudi esercitavano la giurisdizione ordinaria, ossia la civile (*d*). Possedendo questa giurisdizione, essi potevano altresì decidere le cause feudali. Da ciò si rileva, che la fonte della giurisdizione feudale è la potestà suprema dello Stato, o più propriamente, l'esercizio della giurisdizione ordinaria, che essa accorda ai Signori dei feudi (*e*).

Ma non tutti gli oggetti feudali sono contenziosi; se ne danno anche di quelli che non risguardano controversie, ma che per altro devono essere definiti dal Signore diretto, come sarebbe p. e. il consenso di vendere o di aggravare il feudo, la concessione d'indulti feudali e simili. Questi si chiamano gli *oggetti non contenziosi* (*f*) dei feudi; e sono di competenza del Signore diretto. In essi, questi altro non fa che dichiarare la sua volontà; giacchè non si tratta di esercitare giurisdizione, ma di accordar qualche grazia, o di fissar qualche provvedimento per assicurare i diritti scambievoli derivanti dal feudo (*g*).

(*c*) Circa i Pari vedi Mascow, De paribus curiae; Estor, De jurisdictione curiarum client. Germ., et de causis feud. ibi tractandis; Kopf, Dei Pari antichi germanici; Lauhn, Della procedura con cui i signori diretti possono esercitare i loro diritti; Collez. di Zepernik, p. IV, n. 1.

(*d*) Biener, Exerc. jur. client. de originibus jurisdict. feudalis ex jurisdict. ordinaria repetundis, Lips., 1780.

(*e*) Il § 342 del più volte citato Prog. così si esprime: « Un Signore o sotto-» signore feudale, cui compete la giurisdizione civile, potrà esercitarla negli affari » feudali sì contenziosi che di volontaria giurisdizione, qualora non abbia luogo » qualche eccezione in forza della particolare costituzione della provincia,» ed il § 343: « Le prerogative derivanti dalla signoria feudale servono a determinare » la qualità d'un affare feudale non contenzioso. Il Signore del feudo esercita » tutti i suoi diritti in qualità di giusdicente. » Weber, nel suo Man., p. IV, pag. 190, è d'avviso che la giurisdizione feudale non sia una emanazione dell'alto dominio dello Stato, ma che derivi dal contratto feudale. Ma tale sua opinione non trova alcun appoggio nel diritto feudale comune, e le prove storiche da lui raccolte, restano confutate da quelle citate da Boemero, da Hellfeld e specialmente da Biener e desunte dalle stesse leggi circa l'origine della giurisdizione suddetta.

(*f*) Weber, p. IV, pag. 289, chiama giurisdizione feudale il diritto di giudicare simili controversie.

(*g*) All'ufficio nobile in materie feudali appartengono anche quegli oggetti delle autorità giudiziarie che sono compresi nell'esercizio della giurisdizione volontaria.

Pel disimpegno degli oggetti di competenza del Signore del feudo, sia che il medesimo possegga la giurisdizione feudale, sia che abbia il semplice diritto di definire gli oggetti non contenziosi, vi sono di ordinario delle persone, od anche delle Istanze apposite, a ciò destinate. Queste persone si chiamano *Preposti*, e se hanno giurisdizione, *Giudici feudali*. L'intenzione ed estensione della loro autorità nell'esercizio delle loro attribuzioni dipendono dall'arbitrio del Signore del feudo, di cui sono i mandatarii. Del resto il loro uffizio non è di semplice onore, poichè ricerca una fiducia speciale, trattandosi della salvaguardia d'importanti diritti. Il Signore del feudo non può quindi essere mai costretto a nominare un tale piuttostochè un tale altro a Preposto feudale. — In caso che vi sieno apposite Istanze per gli oggetti feudali; se ve n'è una sola, si chiama *Corte feudale*, e se ve ne sono di più, si appella così quell'Autorità, a cui incombe di manifestare o dilucidare i voleri del Signore diretto. Dicesi poi ordinariamente *Curia feudale* quell'Uffizio, che ha per oggetto di conservare i diritti del Signore del feudo, ed a questo fine esamina in prima tutto ciò che ad essi si oppone; concede la rinnovazione della investitura (*h*); e veglia perchè siano eseguite a dovere le leggi feudali (*i*). Se gli oggetti sono divisi in modo, che quelli contenziosi sieno separati da quelli non contenziosi, allora quella Istanza, che decide i primi, si chiama *Giudizio feudale;* dicesi *Giudizio feudale superiore* l'Istanza, a cui si possono le parti appellare; e *Giudizio feudale supremo*, la terza Istanza, a cui in via di revisione in disparità di giudizii è aperto loro il ricorso (*k*).

(*h*) Sono dichiarazioni del consenso signorile tutte le concessioni feudali, come sono quelle di alienare, di aggravare o di svincolare il feudo e simili, nonchè tutte l'eccezioni e le condonazioni.

(*i*) La rinnovazione dell'investitura è il mezzo per conservare la marca feudale, prescritta dalle leggi (§ 77). Se un'autorità ha il diritto di concedere la rinnovazione, non ne segue che divenga perciò corte feudale.

(*k*) Quindi rispetto ai feudi pubblici negli Stati austro-italici la Cancelleria Aulica Riunita corrisponde alla Corte, i Governi alla Curia, i Tribunali Provinciali ai Giudizii, quelli d'Appello ai Giudizii superiori ed il Tribunale Supremo di Giustizia al Giudizio supremo feudale. Tale è l'ordine delle istanze stabilito negli oggetti feudali dalle Norme di giurisdizione, e da varie Sovrane Risoluzioni, e singolarmente da quella del dì 11 aprile 1811.

CAPITOLO III.

Degli oggetti feudali e del modo di trattarli.

§ 112. *Della procedura feudale.*

Tutti gli oggetti feudali si dividono, come si è detto, in contenziosi ed in non contenziosi (*a*).

Quelli contenziosi vengono discussi innanzi la Istanza personale del vassallo o del Signore diretto, secondochè il convenuto è questo, o quello.

Trattandosi di feudi sovrani, quando vi sia chi promuova un' azione in giudizio, per la Patente 11 aprile 1782 sono competenti i Tribunali provinciali. Se il feudo non è sovrano, la causa si tratta presso la curia feudale di quel Signore, a cui è soggetto il feudo (*b*).

Non v' ha differenza tra la procedura delle cause feudali e quella delle altre; tutte le prescrizioni per queste valgono anche per quelle, colla sola differenza che, quanto alle prove, queste devono desumersi dalle leggi feudali.

Per ciò poi che concerne gli oggetti feudali non contenziosi, essi sentono della natura particolare dei feudi, ed hanno quindi un carattere loro proprio. I principali sono i seguenti:

A. la concessione delle investiture o della loro rinnovazione;

B. il permesso di alienare o di aggravare il feudo di pesi;

C. la visita e l'esame del feudo;

D. il consenso di allodializzarlo;

E. la sorveglianza e la cura necessaria per la conservazione del dominio diretto.

Tutte queste cose sono di competenza della Curia, a cui è soggetto il feudo; stantechè in esse, o si tratta che il Signor diretto fa conoscere la sua volontà, o si tratta di mantenere i suoi diritti (Risoluzione Sovrana 16 maggio 1813).

A. Concedendosi una investitura, convien distinguere se la stessa è *primitiva*, o s' è soltanto una rinnovazione.

(*a*) Per oggetti feudali s'intendono semplicemente quelli che derivano immediatamente dal nesso feudale. Circa la procedura feudale e nominatamente circa quella nell' Austria inferiore, vedi il mio Man., p. II. pag. 149-152.

(*b*) V. la norma di giurisdizione 22 settembre 1783, la quale però è da osservarsi solo nel caso, che vi sia un apposito giudizio feudale, come sarebbe rispetto ai feudi dell'arcivescovado di Olmütz.

Nell'Austria inferiore vi è la consuetudine che le curie e le corti feudali pronunciano soltanto la sentenza in via provvisoria, la quale viene poi emanata in via decisiva dai Tribunali Civili, se l'attore lo desidera.

Nel primo caso, il vassallo e quelli che per avventura avessero con esso ad essere investiti, devono produrre il titolo, in forza di cui hanno diritto al feudo, ed autenticare la consegna di questo con una reversale (§ 39), o con una specifica, obbligandosi di rispondere di tutti gli enti in essa descritti. Compiuto l'atto d' investitura, il vassallo riceve l'istrumento d'infeudazione, ch'esso può, se vuole, fare inscrivere nei libri pubblici.

Se si tratti poi soltanto di rinnovare l' investitura, allora vuolsi porre mente se ciò abbia luogo per cambiamento successo nella persona del Signore del feudo (*in manu dominanti*), o in quella del vassallo (*in manu servienti*).

Se si cambia la persona del Signore (§ 77), allora è di uso che si eccitano i vassalli a domandare la rinnovazione della loro investitura entro il termine di un anno ed un giorno. Entro un tal tempo devono i vassalli, in conformità dell' eccitamento lor fatto, instare per la rinnovazione, producendo l'ultima investitura, una nuova reversale oppure una nuova specifica come sopra, od anche amendue, ove l'uso lo esigesse.

In caso che si muti soltanto la persona del vassallo, quegli che domanda di essere come suo successore, investito, deve legittimarsi di esser tale, oltrechè consegnare la reversale e produrre l'ultima investitura. Qualora poi esso non fosse in grado di potersi entro il termine legale procurare i documenti e le prove necessarie, può domandare a tale oggetto una proroga, che ordinariamente gli viene accordata per tre mesi. Quei vassalli che nell'Austria inferiore posseggono dei feudi con grazia, possono in virtù della Legge 4 novembre 1658, ricercare una proroga di un anno intiero; locchè però vuolsi risguardare come una eccezione.

In tutti questi casi d'investitura, dopochè i vassalli hanno prodotti i necessarii documenti, viene loro fissato il giorno e l'ora per deporre il giuramento di fedeltà, soddisfatte che avranno le tasse e le altre competenze (§ 40) (*c*). L' investitura si dà talvolta dallo stesso Signore del feudo in persona, come avviene nei feudi del Trono ed in varii feudi privati: ma il più delle volte il giuramento si presta in mano del Presidente del Governo, nel cui circondario è posto il feudo (*d*), se trattasi di feudi nobili; se trattasi poi di feudi privati, in quelle del preposto feudale. Il giuramento deve essere sempre deposto dal vassallo in persona (*e*). Pei feudi rustici, si destina ordinariamente in

(*c*) Se i vassalli dell'Austria inferiore sono renitenti nel ritirare i decreti, e nel pagare le tasse, e le competenze feudali, si puniscono di volta in volta con pene pecuniarie, pel tenore della circolare 21 giugno 1813.

(*d*) Rispetto all' Austria superiore evvi questa eccezione, che l' omaggio pei feudi pubblici colà esistenti deve prestarsi al Governo dell'Austria inferiore, che è la curia feudale di amendue le provincie.

(*e*) Tanto è il rigore con cui si esige nell'Austria inferiore, che il vassallo di

procuratore a ricevere il giuramento qualche impiegato del Signore del feudo. Dato il giuramento, si consegna al vassallo l'istrumento d'investitura conforme alla natura del feudo che riceve.

B. Nel caso di alienazione del feudo incombe al vassallo:

I. di provare che non sia prossimo alla caducità, attesochè in simil caso sarebbe contro l'interesse del Signore l'acconsentire alla vendita;

II. di allegare alla sua Istanza il contratto di vendita, onde conoscere se il nuovo vassallo sia idoneo, vale a dire se per legge possa possedere il feudo di cui si tratta;

III. di unirvi un'esatta stima del feudo, se il valore del fondo non si scorge dal contratto, e ciò ad oggetto di commisurare la così detta tassa di alienazione (*f*).

C. La visita del feudo suole ordinariamente farsi allo scopo di separare gli enti feudali dalla sostanza allodiale; nella quale operazione servono di scorta i principii di sopra stabiliti per giudicare della feudalità (§ 92-94). Ogni Signore diretto può fare quando e ogni qual volta vuole la visita del proprio feudo, trattandosi di conservare in evidenza il suo dominio: ed il vassallo non solo non può minimamente opporsi, ma anzi deve contribuire per consuetudine per metà alle spese, ottenendo anch'esso il vantaggio di rendere incontrovertibile il suo possesso feudale (§ 80, nota *b*).

D. Quando si tratta di concedere l'allodializzazione del feudo è necessario:

1. che ne sia rilevato esattamente il valore;

2. che si riconosca l'estensione e l'importanza dei diritti del Signore diretto, onde da ciò determinare quale correspettivo debba il vassallo soddisfare (§ 105).

Devesi poi nell'allodializzazione porre mente in ispecie ch'essa non si accordi, se il feudo è prossimo a caducare. Incombe perciò ai vassalli, che domandano l'allodializzazione, oltrechè di far conoscere il genuino valore del feudo, anche di far con-

simili feudi presti in persona l'omaggio, che quando nell'anno 1727 si esonerò da ciò il principe Eugenio di Savoja concedendogli di prestarlo a cura di un procuratore, al Decreto relativo si aggiunse l'osservazione che ciò non avrebbe indotta per l'avvenire alcuna innovazione; il qual Decreto in prova della grazia speciale accordata a quel gran capitano, fu inserito nel vecchio Codice Austriaco. Al presente si accorda bensì che possa l'omaggio essere prestato a cura di un procuratore speciale, ma quest'ultimo deve avere la capacità feudale ed essere munito di una procura speciale. I feudatarii dell'Austria superiore per la Risoluzione 7 agosto 1602 dell'imperatore Rodolfo II, godono il privilegio di farsi rappresentare da un procuratore per deporre il loro giuramento innanzi il Governo dell'Austria inferiore, e ciò in forza della lontananza.

(*f*) Ordinariamente i feudi si vendono insieme ai beni liberi, indicando nei contratti di vendita semplicemente che i beni liberi si vendono insieme con gli annessivi enti feudali. Nell'Austria inferiore se i feudi pubblici non godono di qualche grazia o privilegio feudale, si paga di tassa il 10 per 1000.

stare ch'esso non si trovi vicino alla sua retroversione. Prodotte queste prove, se il Signore aderisce allo svincolo del feudo, sia poi gratuitamente o verso correspettivo, il vassallo riceve il brevetto di allodializzazione, che gli viene rilasciato dalla cancelleria feudale.

E. Riguardo alla sorveglianza delle Autorità per la conservazione del dominio diretto dei feudi dello Stato, evvi la Risoluzione Sovrana 25 gennaio 1819, pubblicata nell' Austria inferiore colla Circolare 26 maggio 1819, con cui fu disposto:

1. Che si debba inscrivere il dominio diretto tanto nel così detto libro dei censi degli Stati, come nella Tavola provinciale, e nelle relative rubriche, ogni qual volta trattisi di Beni, che sono in tutto od in parte soggetti a marca feudale;

2. Che sia fatto annotazione della grazia feudale, come di semplice diritto personale;

3. Che li confessi, ossia le specifiche degli enti feudali, regolarmente estese, si trascrivano nel libro dei censi, ed in quello degl' istrumenti della Tavola provinciale, e che ciò si eseguisca a cura della Curia feudale;

4. Che lo stesso si osservi circa i feudi rustici, inscrivendoli nei così detti *libri fondiarii;*

5. Che si trascrivano tanto in questi libri, come nelle tavole provinciali tutti i contratti esistenti circa il feudo tra il Signore diretto ed il vassallo.

6. Fu deciso che trattandosi di *feudi con grazia*, per aggravarli non occorra una speciale licenza, ma che in caso per altro di cambiamento, il possessore ne debba avvertire il Signore diretto, e l'acquirente debba attendere la risposta di questo per mettersene in possesso. Nelle vendite giudiziali, i Tribunali civili devono darne per tempo l'annunzio alle Curie feudali, ed inserire negli Editti la clausola, che gli aspiranti dimostrar devono la loro capacità feudale.

7. *Nei feudi senza grazia* occorre sempre il consenso del Signore diretto, sì per aggravarli che per alienarli; e perciò l' acquirente deve dimostrare che il Signore ha dato il suo assenso, se vuole che il feudo sia posto in sua testa.

8. Quanto ai feudi privati, siccome questi sono suffeudi, valgono le stesse regole.

9. Circa ai feudi rustici, basta che i passaggi siano di volta in volta notificati alla Curia.

10. Se vi sono dei feudi senza grazia uniti a beni allodiali, e si vogliano vendere tanto quelli che questi; o conviene che il Signore diretto, per ciò che risguarda i feudi, vi dia il suo assenso; o che questi si separino dai beni allodiali, che possono, ciò fatto, essere venduti soli.

FINE.

TAVOLA

DELLE MATERIE

PREFAZIONE DEL TRADUTTORE . . . . . pag. v
INTRODUZIONE . . . . . » 1
§ 1. Origine dei feudi . . . . . » ivi
§ 2. Come i feudi siensi di mano in mano perfezionati. » 4
§ 3. Come il sistema feudale peggiorasse . . . . . » 5
§ 4. Crollo del feudalismo . . . . . » 7
§ 5. Corollarii . . . . . » 10
§ 6. Stato attuale dei feudi nelle provincie della monarchia austriaca . . . . . » 13
§ 7. Fonti del diritto feudale . . . . . » 15
§ 8. Del diritto feudale longobardico ossia comune. . » 16
§ 9. Del diritto feudale germanico . . . . . » 19
§ 10. Della letteratura feudale. . . . . » 22
SEZIONE I. — *Della fondazione e dell' acquisto dei feudi.* » 29
CAP. I. — *Nozione fondamentale e proprietà dei feudi.* » ivi
§ 11. Nozione . . . . . » ivi
§ 12. Proprietà essenziali dei feudi . . . . . » 30
§ 13. Proprietà naturali . . . . . » 31
§ 14. Proprietà accidentali . . . . . » 33
§ 15. Regole per giudicare delle proprietà dei feudi . » 34
CAP. II. — *Del rapporto, in cui stanno i feudi collo Stato* . . . . . » 35
§ 16. Supremazia feudale e suoi effetti. . . . . » ivi
CAP. III. — *Chi possa costituire e concedere feudi* . . » 36
§ 17. Nozioni preliminari . . . . . » ivi
§ 18. Costituzione dei feudi . . . . . » 37
§ 19. Chi possa costituire feudi . . . . . » ivi
§ 20. Della reinfeudazione . . . . . » 39
§ 21. Del prodominio feudale . . . . . » 40
CAP. IV. — *Delle persone che possono acquistar feudi.* » 41
§ 22. Del vassallo e del provassallo. . . . . » ivi
§ 23. Requisiti ch' esso deve avere . . . . . » 42

§ 24. Chi sia incapace di acquistar feudi . . . . pag. 42
§ 25. Continuazione . . . . . » 47
§ 26. Sua definizione, e suoi requisiti . . . . . » ivi
Cap. V. — *Delle cose che possono darsi in feudo* . . » 49
§ 27. Di quelle a ciò *idonee* . . . . . » ivi
§ 28. Delle pertinenze . . . . . » 51
§ 29. Delle cose destinate ad essere infeudate (de rebus infeudari solitis). . . . . » 52
Cap. VI. — *Del titolo e del modo di acquisto dei feudi* » 53
§ 30. Del titolo, ossia fondamento legale . . . . . » ivi
§ 31. Dei modi di acquisto dei feudi . . . . . » ivi
Cap. VII. — A. *Della infeudazione* . . . . . » 54
§ 32. Sua definizione. . . . . » ivi
§ 33. Divisione dell'infeudazione. . . . . » 55
§ 34. Effetti della investitura . . . . . » 58
§ 35. Legge della investitura . . . . . » 59
§ 36. Delle persone che intervengono nella investitura. » ivi
§ 37. Del tempo entro cui si deve prendere la investitura. . . . . » 60
§ 38. Del vassallaggio . . . . . » 61
§ 39. Dei documenti feudali . . . . . » ivi
§ 40. Del laudemio, e delle altre tasse della investitura. . . . . » 64
Cap. VIII. — B. *Della prescrizione* . . . . . » 65
§ 41. Sua definizione. . . . . » ivi
§ 42. Sua divisione . . . . . » 66
§ 43. Suoi requisiti . . . . . » ivi
Sezione II. — *Delle diverse specie dei feudi* . . . . » 68
§ 44. Divisione dei feudi . . . . . » ivi
§ 45. Dei feudi proprii ed improprii . . . . . » ivi
§ 46. Dei feudi dati, offerti, e misti. . . . . » 69
§ 47. Dei feudi di grazia, di compera, e di quelli di pena . . . . . » 70
§ 48. Dei feudi antichi e nuovi . . . . . » 71
§ 49. Dei feudi informi. . . . . » 73
§ 50. Dei feudi sovrani e privati. . . . . » ivi
§ 51. Dei feudi mascolini, e di quelli femminini, nonchè delle diverse specie di questi . . . . . » 74
§ 52. Dei feudi nobili, non nobili, e rustici . . . . » 75
§ 53. Dei feudi pubblici. . . . . » 76
§ 54. Dei feudi di regalia . . . . . » 77
§ 55. Dei feudi ecclesiastici e così detti di altare . . » 78
§ 56. Dei feudi di ufficio, di gastaldia e titolari . . » 79
§ 57. Dei feudi censuarii . . . . . » 81
§ 58. Dei feudi pecuniarii . . . . . » ivi
§ 59. Dei feudi pignoratizii e fiduciarii . . . . . » 82
§ 60. Dei suffeudi. . . . . » 83
§ 61. Dei feudi ex pacto et providentia majorum, di quelli ereditarii ed alienabili. . . . . » 85

§ 62. Dei feudi ligii e non ligii, di quelli di rocca, di castello, e di quelli in corte e fuori di corte . . pag. 87
Sezione III. — *Della successione feudale* . . . . . » 89
§ 63. Della successione feudale in genere . . . . . » ivi
Cap. I. — *Della successione feudale ordinaria ossia legittima* . . . . . » 90
§ 64. Sue parti. . . . . » ivi
§ 65. *A.* Della capacità di succedere . . . . . » ivi
§ 66. *a.* Della discendenza legittima dal primo acquirente . . . . . » 91
§ 67. *b.* Della capacità subbiettiva di succedere. . . » 93
§ 68. *B.* Ordine della successione feudale. . . . . » 94
§ 69. Come si effettui l'ordine della successione feudale legittima . . . . . » 95
§ 70. Della divisione dei feudi . . . . . » 99
§ 71. Disposizioni speciali rispetto alla successione feudadale dei figli. . . . . » 101
Cap. II. — *Della successione straordinaria feudale*. . » 103
§ 72. Suo fondamento . . . . . » ivi
§ 73. Delle diverse specie di successione straordinaria. » 104
§ 74. Se gli ascendenti possano cambiare l'ordine legittimo di successione fra i loro discendenti . . . . » 105
§ 75. Della successione feudale per coinvestitura . . » 106
§ 76. Della successione per investitura eventuale, e per aspettativa. . . . . » 108
A. Effetti concernenti il concedente . . . . . » 109
B. Effetti risguardanti il concessionario. . . . . » 110
Cap. III. — *Della rinnovazione della investitura* . . » 112
§ 77. Sua nozione, suoi requisiti, e formalità. . . . » ivi
Sezione IV. — *Dei diritti, e degli obblighi nascenti dai feudi* . . . . . » 117
§ 78. Osservazioni preliminari. . . . . » ivi
Cap. I. — A. *Dei diritti, e degli obblighi del Signore diretto.* » ivi
§ 79. Dominio diretto . . . . . » ivi
§ 80. *a.* Di quelli nascenti dal dominio diretto . . . » 119
§ 81. *b.* Diritti, ed obblighi del Signore, nascenti dalla promessa di fedeltà del vassallo . . . . . » 120
§ 82. *II.* Obblighi del Signore diretto . . . . . » 123
§ 83. Diritti ed obblighi dei suffeudanti . . . . . » 125
Cap. II. — B. *Dei diritti, e dei doveri dei vassalli* . . » 127
§ 84. Fondamento di questi diritti . . . . . » ivi
§ 85. Dei diritti del vassallo . . . . . » 128
§ 86. Dei doveri dei vassalli . . . . . » 131
Cap. III. — C. *Delle persone, che intervengono nei feudi.* » 132
§ 87. . . . . » ivi
A. Dei discendenti del primo acquirente . . . . » 133
§ 88. *B.* Dei coinvestiti, e degli investiti simultanei . » 136
§ 89. *C.* Di quelli, che hanno un'aspettativa con investitura eventuale, o senza. . . . . » 137

Cap. IV. — A. *Dell' alienazione del feudo* . . . . pag. 137
§ 90. Regole concernenti la medesima . . . . . » ivi
Cap. V. — B. *Della separazione del feudo dall'allodio.* » 140
§ 91. Sua nozione . . . . . » ivi
§ 92. *A.* Come si debba procedere nel rilevare se tutta la cosa sia feudale . . . . . » 141
§ 93. *B.* Della feudalità delle pertinenze . . . . . » 143
§ 94. *C.* Feudalità della accessione . . . . . » ivi
§ 95. *D.* Feudalità dei frutti . . . . . » 144
§ 96. Della deteriorazione del feudo . . . . . » 145
Cap. VI. — *Dei debiti aggravanti il feudo* . . . . . » 147
§ 97. Diverse loro specie . . . . . » ivi
§ 98. Principii da osservarsi nell'esame dei debiti feudali . . . . . » 149
Cap. VII. — *Della tutela feudale* . . . . . » 152
§ 99. Sua nozione ed effetti . . . . . » ivi
Sezione V. — *Dello svincolo dei feudi* . . . . . » 154
§ 100. Varie specie di esso . . . . . » ivi
Cap. I. — A. *Della perdita del feudo* . . . . . » ivi
§ 101. Sua nozione, e divisione della fellonia . . . » ivi
§ 102. Come il vassallo si renda reo di fellonia . . . » 155
§ 103. Principii da osservarsi nel giudizio di fellonia . » 157
§ 104. Effetti della fellonia . . . . . » 158
§ 105. Della fellonia del Signore del feudo . . . . » 160
Cap. II. — B. *Del deperimento dell' ente feudale* . . » 161
§ 106. Osservazioni pratiche . . . . . » ivi
Cap. III. — C. *Della consolidazione del dominio diviso.* » 162
§ 107. Divisione . . . . . » ivi
§ 108. Della consolidazione in senso stretto . . . . » ivi
§ 109. Della allodializzazione . . . . . » 163
Sezione VI. — *Delle grazie feudali, della giurisdizione, e della procedura nelle materie feudali* . . . . . » 165
Cap. I. — *Delle grazie feudali* . . . . . » ivi
§ 110. Loro definizione, ed effetti . . . . . » ivi
Cap. II. — *Della giurisdizione feudale* . . . . . » 170
§ 111. Origine ed estensione della giurisdizione feudale . . . . . » ivi
Cap. III. — *Degli oggetti feudali e del modo di trattarli.* . . . . . » 173
§ 112. Della procedura feudale . . . . . » ivi

INDICE

Accessioni dei feudi, con quali norme si regolino, pag. 243, 244.
Accordo circa la successione feudale, possono farlo solo i chiamati fra di loro, 103, 104.
Acquirente (primo), da lui emana l'altrui diritto di successione feudale, 91, 94.
— egli può disporre del feudo più liberamente che i suoi successori, 105.
— nell'Austria Inferiore gode delle grazie feudali, 166.
Acquisto (modi di) ordinarii e straordinarii, 54.
Adottivi (i figli) non succedono nei feudi, 92.
Agnati (gli) possono cambiar fra sè l'ordine di successione, 103, 104.
— hanno il diritto di revoca contro quelli compresi con essi nella prima investitura per un anno, contro altri per trenta, 134.
— possono opporsi alla vendita del feudo, 130.
— non restano pregiudicati nel loro diritto di succedere, se il possessore del feudo commette una fellonia propriamente detta, 159.
— subentrano nel possesso del feudo in caso di fellonia impropria, 159.
Alienabili (feudi), 87.
Alienazione (l') dei feudi, è rigorosamente proibita, 137.
— non può esser sanata dalla prescrizione, 138.
— può tuttavia aver luogo fra i chiamati, 139.
— ciò che debba farsi per ottenerne il permesso, ivi.
Allodializzazione, 85, 163, 164.
Altare (feudi di), 79.
Antichi (feudi), 71.
Apertura (feudi di), 87.
Apertura del feudo, 162.
Appropriazione, pag. 163.
Arimannia, 4.
Ascendenti, 97, 105.
Aspettativa, sue specie, 108.
— suoi effetti, 109-112.
Austria inferiore, 13, 21, 45, 80, 142, 173, 176.
Azione di rivendicazione del feudo, 129.

Capacità di costituire, 37-39.
— di acquistarli, 41, 42.
— di succedere, 90, 91-93.
Capitoli ordinarii del Gius feudale longobardico comune, 18.
Canonico (Gius), 19.
Censo (fondiario), 164.
Censuali (feudi), 81.
Codice civile austriaco, 16.
Codice feudale veneto, 21.
Cognati, 93, 98.
Coinvestitura,
Collaterali, 96, 97, 98.
Collezioni di leggi feudali, 16-22.
Compra (feudi di), 70.
Comprati (feudi), ivi.
Comuni, 45.
Concessione del feudo, 36.
Confessi, ossia specifiche, 61.
Conocchia (feudi di), 74.
Consolidazione, 162.
Consuetudini, 16.
Contratto feudale, 37.
Corte feudale, 172.
Costituzione, ivi.
Crollo del feudalismo, 7.
Curia feudale, 172.

Dati (feudi), 69.
Debiti feudali, loro specie e regole, 147, 154.
Deperimento del feudo, 161.
Diritti del Signore diretto, 117, 123.
— dei suffeudanti, 125, 127.
— del vassallo, 127, 131.

Diritto feudale, sue fonti, pag. 15.
— — sua letteratura, 22.
— — longobardico, 16-19.
— — germanico, 19-22.
Diritto di prelazione, 135.
— di revoca, 134.
— di ricupera o retratto, ivi.
— di scelta, 99.
Discendenti del primo acquirente, 91.
— dell' ultimo possessore, 96.
Disposizioni di ultima volontà, permesse nei feudi rustici, 76.
Divisione del feudo, 99, 101.
Divisione distruttiva, 57, 100.
Documenti feudali, 61-64.
Dominio diretto, 29, 117, 119.
— utile, 29, 127-131.

Ecclesiastici, 38, 44.
— (feudi), 78, 79.
Eredità di regresso, 99.
Ereditarii (feudi), 85, 86.
Eventuale (investitura), 57.
Evizione, 124.
Ex pacto et providentia majorum, 85, 86.

Fedecommessi, 99.
Fedele, 41.
Fedeltà feudale, 27.
— del Signore diretto, 123.
— del vassallo, 120, 131.
Fellonia, propria ed impropria, colposa e dolosa, 154.
— del vassallo, 155-157.
— del Signore, 160.
— regole per giudicarla, 157, 158.
— suoi effetti, 158-160.
Femmine, possono costituir feudi, 38.
— non possono di regola acquistarli, 43.
— quando e con quali norme succedano in essi, 98.
Femminili (feudi), 74, 75.
Feudalità della cosa, 241.
— delle pertinenze, 243.
— dell' accessione, ivi.
— dei frutti, 144.
Feudi, loro storia, 1-12.
— loro stato attuale nella Monarchia austriaca, 13-15.
— nozione e proprietà, 29-35.
— loro divisione, 68.
— retti, proprii ed improprii, 68, 69.
— dati, offerti e misti, 69, 70.
— di grazia, di compra, e di pena, 70, 71.
— antichi e nuovi, 71, 72, 73.
— uniformi, 73.
Feudi sovrani e privati, pag. 73, 74.
— mascolini, femminili, 74, 75.
— nobili, non nobili e rustici, 75, 76.
— pubblici, 76, 77.
— di regalia, 77, 78.
— ecclesiastici e di altare, 78, 79.
— di ufficio, di gastaldia, e titolari, 79, 80, 81.
— censuali, 81.
— pecuniarii, 81, 82.
— pignoratizii e fiduciarii, 82, 83.
— suffeudi, 83-85.
— ex pacto et providentia majorum, ereditarii, ed alienabili, 85-87.
— ligii, non ligii, di rocca, di castello, di apertura, in corte e fuori di corte, 87, 88.
Fiduciarii (feudi), 83.
Figli di fratelli, se concorrono con fratelli del defunto, succedono per stipiti, 96.
Franchi (feudi), ivi.
Fratelli, se soli, succedono per capi, ivi.
Freragium, che cosa sia, 99.
Frutti del feudo, loro divisione, e principii che li regolano, 144, 145.

Gastaldia (feudi di), 80.
Giurisdizione feudale, sua origine, 170, 171.
— sua divisione in contenziosa, ed onoraria, ivi.
— nella monarchia austriaca, la prima si esercita dai Tribunali civili, la seconda dalle Autorità politiche, 172.
Gius, vedi *Diritto*.
Grazia (feudi di), 70.
Grazie feudali, loro definizione ed effetti, 165.
— loro divisione e principii che le regolano, 165, 166.
— in che attualmente consistano, 166-170.

Illegittimi (i figli), sono esclusi dalla successione feudale, 92, 93.
Infami (gl'), esclusi dai feudi, 46.
Infeudazione, vedi Investitura.
Informi (feudi), 73.
Improprii, 45.
Investitura, 37.
— sue parti, 55.
— propria, impropria ossia allusiva e simbolica, 55, 56.
— semplice, coinvestitura, 56.
— pura e condizionata, 57.
— prima, rinnovata, 57, 58.
— perpetua, temporaria, 58.

Investitura, suoi effetti e sua legge, pag. 58, 59.
Ispezione (diritto d'), 119.
Istanze nelle cause feudali, 172.

Laudemio, 64.
Legge d'investitura, 59.
Legittimati (figli), di regola esclusi dal feudo, ad eccezione di quelli *per subsequens matrimonium*, 92, 93.
Ligii (feudi), 87.
Liquidazione dei feudi, 119, 120.
Longobardico (Gius), 16-19.

Maggiorato, 105.
Mantenimento di coloro che per difetti di mente o di corpo non sono atti a succeder nei feudi, 149.
— delle figlie dei vassalli fino al loro collocamento, ivi.
Manutenzione (clausola di), 63.
Maschi. V. *Discendenti.*
Mascolini (feudi), 74.
Miglioramenti feudali, 243.
Minorenni, possono acquistar feudi, 46.
— per essi domanda l'investitura, e presta l'omaggio il tutore, 113, 114.
— quando diventano maggiori, devono domandare la investitura, 113.
— se vi sono più minorenni, ed il tutore ha domandato l'investitura per tutti, non occorre di rinnovarla, se muore qualcuno fra essi, 114.
Misti (feudi), 69.
Modi di acquisto dei feudi,
— ordinarii e straordinarii, 54.
— originarii, derivati, ivi.
Morganaticam (matrimonii ad), figli nati da essi, 93.
Muti, sono esclusi dai feudi, 45.
— devono essere mantenuti colle rendite del feudo, 94.

Nipoti, se concorrono coi figli del defunto, succedono per stirpi, 95.
Nuovi, feudi, 71, 72.
Nobili, non nobili, feudi, 75, 76.

Obblighi del Signor diretto, 123-125.
— dei suffeudanti, 125-127.
— del vassallo, 131, 132.
Offerti (feudi), 69, 70.
Oggetti feudali, modo di trattarli, 173-176.
Omaggio, 61.
Ordine di successione, da che dipenda, 94, 95.
— e come si effettui, 95-99.

Paragium, che cosa sia, pag. 99.
Pari della Curia, 59, 171.
Patronato (feudi di), 79.
Pazzi, esclusi dai feudi, 45.
— mantenuti con essi, 94.
Pecuniarii (feudi), 81.
Pignoratizii, 82.
Pertinenze, quali siano, 51.
— loro feudalità, 243.
Postumi, 96.
Prelazione (diritto di), 135.
Prescrizione, modo di acquisto straordinario dei feudi, 65, 67.
Presunzione (la), vale sempre per la ragione comune dei feudi, 34.
— per la libertà della cosa, 141.
Primogenitura, 104.
Privati (feudi), 73, 74.
Procedura nelle materie feudali, 173-176.
Procurator ad actum, 49.
Prodominio, che cosa sia, 41.
— sublime, semplice, ivi.
Prodomino, ivi.
Promessa solenne di fedeltà, 55.
Proprietà dei feudi, essenziali, 30, 31.
— naturali, 31-33.
— accessorie, 33, 34.
— regole per giudicarne, 34, 35.
Proprietario vero del feudo è solo il Signore diretto, 119.
Proprii (feudi), 68.
Provassallo, 47-49.
Pubblici (feudi), 76, 77.

Quota di allodializzazione, 164.

Regalia (feudi di), 77, 78.
Reinfeudazione, 37, 39, 40.
Res feudi idoneae, 50.
— *capaces*, 49, 50.
— *infeudari solitae*, 40.
Retratto (diritto di), 134.
Retroversione del feudo, 108.
Reversali, 61, 62.
Revoca (diritto di), 134.
Ricupera (diritto di), ivi.
Rinnovazione della investitura, 37, 112, 116.
Rinunzia al feudo, 130, 131.
Rocca (feudi di), 87.
Rustici (feudi), 76.

Seniorato, 105.
Separazione del feudo dall'allodio, 140.
— è giudiziale, o stragiudiziale, 141.
— principii che la regolano, 141-146.
Servigii feudali, 122.

Signore diretto, pag. 30.
— suoi diritti e doveri, 115, 125.
Signoria feudale, 36.
Simultanea (investitura), 57, 107.
Sordi, 45, 94.
Sovrani (feudi), 73, 74.
Specifiche o confessi feudali, 62.
Successione feudale, 89.
— ordinaria, 90-102.
— straordinaria, 103-112.
Suffeudi, 83-85.
Supremazia feudale, 35, 36.
Svincolo dei feudi, 154-164.
Tasse feudali, 64.
Termine, entro cui deve prendersi la prima investitura, 60.
— quella rinnovata, pag. 114.
Termine in cui si compie la prescrizione, 66.
— si estingue il diritto di revoca, 134.
Titolari (feudi), 80, 81.
Titolo di acquisto dei feudi, 53.
Tutore feudale, 113, 114, 152.
Tutela feudale, 152.

Uffizio (feudi di), 79, 80.

Vassallaggio, 61.
Vassallo, 30, 41.
— suoi diritti ed obblighi, 127-132.
Venerazione, che il vassallo deve al suo Signore, 121, 131.
Visita del feudo, 119.

ESTRATTO

DEL CODICE FEUDALE

DELLA

REPUBBLICA VENETA

CONTENENTE QUELLE LEGGI CHE SONO ANCORA PIÙ O MENO APPLICABILI

1435, 7 *Luglio.*

IN PREGADI.

Al Podestà e Capitanio di Feltre.

Vidimus literas vestras, datas 3 praesentis, et omnia contenta in eis super materia, tam decimarum, quam pheudorum possessorum, venditorum, sive vendendorum, de quibus discordia vertitur inter Episcopum et fideles nostros Feltri, omnibusque plene consideratis ad declarationem, quam in ea causa, sicut pridie sufficienter diximus, ita denuo vobis aperte declaramus, quod Nobis apparet juxtum et conveniens, sic volumus observari, *quod fideles nostri possint decimas suas, quas tenent, vendere, sicut voluerint. et eorum pheuda alienare et vendere per modum eis a jure canonico permissum.*

Vero, si pro hujusmodi venditionibus, sive alienationibus solvi debet Dom. episcopo praedicto, volumus, quod in hoc serventur, et *servari debeant, tam de praeterito, quam de futuro tempore, consuetudines antiquae et usitatae;* quas ex tunc declaramus illas quae, per elapsum tempus, praedicti D. Episcopi Feltrenses . . . Quare etc.

1469, *Ultimo Maggio.*

IN COLLEGIO.

Comparente ad praesentiam nostram egregio fideli nostro D. . . . B. . . . de Verona, suo, et J. . . . B. . . . Nomine, gravante, et recusante velle solvere Episcopatui Veronae Tolloneum unius quarti decimae Calderii Veronensis, emptae a G.... S.... de Verona, quae provenit ab ista nostra Camera, et recognoscebatur per Dominos dalla Scala, et Ducem Mediolani ab Episcopatu Veronae; audito quoque Nob. D. Aloysio Barbaro, nepote R. D. Episcopi Veronae, et cum fideli nostro G.... G.... sindico, et advocato ipsius Episcopi, et Episcopatus, contradicentibus, et allegantibus, dictos fratres B.... solvere debere dictum Tolloneum, tenerique accipere investituram ab Episcopatu de quarto decimae praedictae; commisimus rem istam, et partes audiendas Sapientibus nostri Terrae-Firmae, qui accurate Partes audiverunt, earumque curas, et literas, ac scripturas, quascumque productas, inspexerunt, ac intellexerunt, et demum,

audita relatione dictorum nostrorum Sapientum, et disputata causa in nostro Collegio, matureque omnibus consideratis, deliberavimus, et decrevimus, atque tenore praesentium, deliberavimus, et decernimus, declaramusque:

Quod dicti D.... J.... B.... Fratres teneantur, et debeant solvere Tolloneum, consuetum Episcopo Veronae, et accipere investituram ab eo pro quarta parte dictae decimae, cujus emptio provenit a Camera nostra, et ad hanc conditionem, et obbligationem volumus esse, et intelligi quoscumque alios, qui emissent, aut aquisivissent, aut qui ement in futurum, aut aquirent, et omnia alia pheuda a Camera nostra, solvendi hujusmodi Tollonea, et accipiendi investituram ab Episcopatu. Sed nihilominus nostrae intentionis est, et decernimus, ita etiam contentante dicto D. Episcopo, sicut dicti Nuntii et Procuratores sui asseruerunt, quod tam praefati Fratres B.... pro dicta quarta parte dictae decimae, per eos sic emptae, *quam reliqui emptores pheudorum possint, et licitum eis sit, omni via, jure, et forma, quibus melius potuerunt, et placebit, hujusmodi decimas pheudales, et pheuda vendere, donare, alienare, ad haeredes, et successores suos transmittere, atque per testamentum relinquere, et legare, et aliter quovismodo disponere, perinde ut de re sua propria, certa, et libera, et indubitata facere possint, salva semper dumtaxat solutione dicti Tollonei Episcopatui Veronae, et obligatione investiturae accipiendae a dicto Episcopatu*, ut onestum, et conveniens est. Mandantes vobis, ut hanc nostram deliberationem, decretum, et declarationem observare, et observari facere, et exequi inviolabiliter debeatis, nihil in contrarium obstante, quoniam haec est firma et definitiva nostra intentio.

Has autem ad futuram memoriam registrari facietis in Cancellaria vestra, et registratas ipso R. D. Episcopo restituere.

1486, 20 *Gennaro.*

IN PREGADI.

Augustinus Barbadico *Dei Gratia Dux Venetiarum etc.*

Nobilibus et sapientibus viris Thomae Lippomano, de suo mandato Locumtenenti Patriae Fori-Julii, et successoribus suis, fidelibus, dilectis salutem, et dilectionis affectum.

Postquam superioribus diebus vestras accepimus literas, 28 Novembris proxime decursi, significantes Nobis, quid in executione mandatorum nostrorum proclamari faceritis.

OMMISSIS.

Nec non circa pheudatos nostros, quod scilicet unusquisque dare teneretur in nota pheuda sua accesserunt Oratores istius Patriae Nostrae Fidelissimae gravantes se se de forma Proclamationis praedictae, in ea praesertim parte, ubi privat pheudatos ipsos, qui, in termino limitato, non darent in nota pheuda eorum, et non ostenderent Privilegia et Jura sua. Asserentes multos ob vetustatem, et aliis multis de causis, non posse dicta Privilegia et Jura ostendere.

OMMISSIS.

Tandem, post multa utrinque dicta, Statuimus, cum Nostro Collegio, in primis.

OMMISSIS.

Quantum autem pertinet ad Proclamationem circa pheudatos: Respondimus oratoribus praedictis id, quod res ipsa est:

Quod scilicet intentio nostra non fuit, nec est, ut pheudati ipsi fidelissimi nostri, qui forte ostendere non possent aliqua eorum Privilegia, cadant in poenam ipsam, quam solum imponi voluimus, ut omnes pheudati ipsi obbedientes sint, et dent se se in notam, ac pheuda, quae tenent et possident, et confinia eorum, et illi qui reperiuntur habere Privilegia sua, ea ostendant, ut, sicuti justum et convenientissimum est, omnia Nobis particulariter innotescant. Propterea, contra eos tantummodo Proclamationem praedictam exequi facietis, qui, ut supra, inobbedientes fuerint ad dandum in nota dicta pheuda sua, et ad ostendendum Privilegia, quae habent, et non contra eos, qui, ut praediximus, non haberent apud se eorum Privilegia. Mittetis autem Nobis in nota particulariter eos, qui se dabunt in nota, et ostendent eorum Privilegia, et eos similiter, qui fuerunt inobbedientes, ut singillatim omnia intelligamus: Has autem Nostras registratas, praesentanti restituetis.

Post scriptas, accepimus litteras vestras IX istantis, quibus aliud responsum non dabimus, quoniam satis superius mentem nostram declaravimus.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die XX Januarii. Indict. V. MCCCCLXXXVI.

1487, 4 *Decembre.*

IN PREGADI.

Essendo stato ordinato, per parte di questo Consiglio, addì

16 decembre prossimo passato, che parla in proposito de' beni feudali, quello che si debba osservare in occasione di devoluzione di essi Beni nella Signoria Nostra, et essendo conveniente dichiarare quale sia la intenzione di questo Consiglio, o di vendere i detti beni liberi ovvero come feudi,

L'anderà parte: Che i beni feudali giurisdizionali, che sono pervenuti, o che perveniranno nell' avvenire nella Signoria Nostra, non possano essere alienati in modo alcuno, senza Parte espressa di questo Consiglio, ognivoltachè si vorrà alienare.

Gli altri beni poi di qualunque sorte di feudi, che sono pervenuti o che perveniranno in essa Signoria Nostra, che si vorranno vendere, da chi spetta questo carico, siano venduti *Jure Pheudi*; ma con condizione, che quelli che gli compreranno abbiano autorità di poterli alienare, con consenso della Signoria Nostra, con obbligo però di pagare alla Signoria Nostra il caposoldo, ovvero Laudemio, il quale sia, et essere s' intenda dieci per cento, e sia per essi portato di tempo in tempo nella Zecca Nostra, e custodito nel Deposito delli Duc. 500,000, il che sia oltre qualche piccolo segno di censo a detta Signoria Nostra, che parerà al venditore d' imporre al compratore, dovendo i compratori restare feudatari, e sottoposti a tutti quegli obblighi di feudo, a' quali, per leggi feudali, i vassalli fedeli sono tenuti verso il loro Principe.

1556, 24 *Novembre.*

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

Dovendosi provvedere a' molti disordini e inconvenienti occorsi, e che potessero occorrere nella materia de' beni feudali del Polesine Nostro di Rovigo, e altrove,

L' anderà parte: Che quando mancheranno Feudi, per il mancare della linea, o per confiscazione, o altra maniera, i beni feudali si devolvano, e pervengano liberamente e assolutamente nella Signoria Nostra, come per il passato è stato osservato, e i Provveditori nostri sopra le Camere debbano vendere al pubblico incanto essi beni feudali, con tutte le loro ragioni, secondo l' ordinario del loro Officio, da essere approvate le vendite per il Collegio Nostro, coll' intervento delli capi di questo Consiglio, com'è disposto per la Parte dello stesso Consiglio 1533, 28 luglio.

1557, 12 *Decembre.*

IN PREGADI.

Al Luogotenente di Udine, e Successori.

Vi significhiamo, che jeri nel Consiglio Nostro dei Pregadi è stato preso: Che non ostante alcuna parte in contrario, non possa alcuno degli Offici e Magistrati di questa città, nè alcuno delli Rettori Nostri di fuori, far investiture, vendere, livellare, o alienare luoghi e beni della Signoria Nostra, senza espressa deliberazione di esso Consiglio; per il che abbiamo voluto avvertirvi, acciò così dobbiate osservare inviolabilmente, facendo registrare le presenti in quella Cancellaria, a memoria dei vostri successori.

1557, 28 *Decembre.*

IN PREGADI.

Al Luogotenente di Udine, e Successori.

Per chiarirvi quel dubbio, che tenete, se nella proibizione, fatta ultimamente dal Senato alli Rettori Nostri, circa fare investiture de' luoghi e beni della Signoria Nostra, si debbano comprendere le investiture de' feudi e livelli, che si fanno ordinariamente dai Luogotenenti di quella Patria, sopra il che dimandate dichiarazione per le vostre de' 20 dello stante; vi diciamo, che a tale deliberazione non si è mosso il Senato, per impedire le investiture de' feudi e livelli ordinari, come in fatto sono quelli della Patria, ma per provvedere, che nell' avvenire i Rettori Nostri non devengano, con nuove investiture, vendite livellazioni, o alienazioni, a concedere a particolari persone, come prima solevano fare, oltre l' autorità loro, luoghi e beni del Dominio Nostro, e questa, per il vero, è la intenzione della legge, del che abbiamo voluto avvertirvi. E questo farete registrare in quella Cancellaria, a memoria de' successori.

1563, 29 *Decembre.*

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

Ancorchè da diverse provvisioni e ordini fatti in più tempi da' rappresentanti nostri, e confermati dal Collegio Nostro, coll' intervento delli capi di questo Consiglio, sia stato proibito che

per modo alcuno non possano essere usurpati i beni feudali della Signoria Nostra, i quali sono i propri e patrimoniali beni de' Principi, si vede nondimeno che in diverse maniere vengono commesse infinite fraudi da' particolari, con usurpare e appropriarsi detti beni, e specialmente col godere occultamente, per spazio di tempo, quelli, senza pagare censo, nè altra ricognizione alcuna; onde, quando poi si viene in notizia di alcuno di tali usurpatori, sebbene si trovino essi beni descritti nelli Catastici delle Cancellarie delli Rettori nostri, valendosi essi usurpatori e interpretàndo a loro favore le leggi di questo Consiglio del 1506, sono lasciati in quieto possesso di dette loro usurpazioni, il che quanto grave danno e malefizio apporti alla Signoria Nostra, si è chiaramente inteso dalla scrittura degli avvocati nostri fiscali, ora letta; però, essendo necessario provvedere a tanto inconveniente,

L'anderà parte: Che sia dichiarito che gli usurpatori de' beni nostri feudali non possono in modo, nè per tempo alcuno, avere benefizio, nè valersi del favore delle predette parti 1496 e 1506, ma come sarà fatta coscienza ad alcun rappresentante nostro di fuori, ovvero altri Magistrati di questa città che siano stati usurpati tali beni della Signoria Nostra, giustificata che sarà la usurpazione, debbano quelli, *servatis servandis*, ritornare nella Signoria Nostra, giusto gli ordini e proclami delli rappresentanti nostri predetti, confermati nel Collegio Nostro, coll' intervento delli capi di questo Consiglio, e tutte le Terminazioni finora fatte, sì dalli capi di questo Consiglio, come da altri rappresentanti nostri contro il presente ordine, siano tagliate, e restino di nessun valore. E della presente Parte sia data notizia a tutt' i Rettori nostri delle città di terra ferma e di mare, perchè la abbiano ad eseguire inviolabilmente.

1567, 30 *Luglio*.

IN PREGADI.

Nascono dalle legittimazioni per privilegio, alla giornata, sopra le successioni dei beni de' morti, molte liti, e controversie, con disturbi e spesa delle famiglie, e contro la volontà de' testatori, i quali hanno voluto i nostri maggiori (e piamente) che da cadauno sia inviolabilmente osservata ed eseguita; però essendo necessario e conveniente provvedere,

L' anderà parte: Che le legittimazioni, fatte, e che si faranno per qualsivoglia privilegio, non vagliano nello Stato Nostro, quanto alla successione de' beni, contro la disposizione delle ultime volontà dei defonti, nè per alcun modo possano essere

ammesse, nè avere in alcuna considerazione da alcun rappresentante nostro, o altro Giudice di qual grado stato e condizione si sia, *etiam* compromissario; essendo nostra ferma intenzione, che, rimosse tutte le difficoltà, che dipendere potessero da dette legittimazioni, i beni vadano in quelli che sono chiamati, giusto la forma della disposizione dei defonti, siccom'è giusto e conveniente. E della presente deliberazione sia data notizia a tutt'i rettori nostri da terra e da mare, e posta nelle commissioni loro, acciò sia, e al presente, e per l'avvenire, da cadauno inviolabilmente eseguita.

1568, 21 *Giugno.*

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

Intendendosi per diverse vie, che molti beni feudali della Signoria Nostra sono indebitamente occupati, è a proposito, per benefizio pubblico, provvedere, che le denunzie, date negli offici nostri, in materia delli detti beni, siano con prestezza spedite; però

L'anderà parte: Che, salva, e riservata la parte di questo Consiglio dei 17 febbraro 1545, a favore del magnifico Parlamento della Patria nostra del Friuli, in materia delle sue giurisdizioni, e antiche consuetudini, e riservate *etiam* tutte le leggi nostre, in materia de' feudi disponenti, alla presente non repugnanti, sia commesso a tutti gli offici e magistrati nostri, che hanno denunzie de' beni feudali usurpati, ovvero *quovismodo* alienati, e trasferiti in altre famiglie, senza licenza e decreto di questo Consiglio, come dispongono le leggi predette, e medesimamente alli Provveditori sopra i beni inculti, che, con quella diligenza e brevità, che potranno maggiore, debbano venire alla spedizione delle dette denunzie, coll'intervento degli Avvocati nostri fiscali, e così di quelle che per l'avvenire li saranno date, ed essendo provata l'usurpazione, ovvero alienazione di essi beni feudali, come di sopra, debbano quelli, *servatis servandis*, mettere nel Dominio Nostro. I quali tutti debbano essere venduti, e del tratto di essi sia pagata la sua porzione a chi *de jure* doverà participare di tali beni ricuperati, giusto la forma delle leggi nostre. E acciocchè, per i magistrati predetti, il presente ordine sia sempre e diligentemente eseguito, abbiano carico i Secretari sopra le Leggi di ricordare al serenissimo principe nostro, che ogni prima Domenica di mese siano fatti venire alla presenza sua tutti quei magistrati nostri, alli quali, per vigore delle leggi, è imposto tale carico, e per Sua Serenità sia tal esecuzione e spedizione efficacemente commessa.

E perchè non abbiano essi magistrati alcuna scusa di non poter fare il debito loro, per difficoltà di non aver i consigli, alli quali si devolvono le appellazioni delle loro sentenze, e che, per tale causa, i detti beni restino nelle mani degli occupatori, con danno della Signoria Nostra, però, siano tenuti i capi delli consigli predetti dare alli detti offici due *Penderi* al mese, ad ogni loro richiesta; e non lo facendo, li sia *immediate* tagliato il *Pendere* per i capi di questo Consiglio. E della presente parte sia data notizia agli offici predetti, da essere registrata nelli loro capitolari acciocchè sia inviolabilmente eseguita.

1578, 9 *Decembre.*

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

Nicolaus De Ponte, *Dei Gratia Dux Venetiarum etc.*

Nobili et sapienti viro Danieli Fuscareno, de suo mandato Locumtenenti Patriae Fori-Julii, fideli, dilecto salutem, et dilectionis affectum.

Volendo Noi essere informati con ogni particolarità delli beni feudali che sono posseduti da cadauno di quelli che hanno le investiture, abbiamo deliberato col Consiglio Nostro di Dieci, e Zonta, alli 3 del presente, che il proclama che sarà in queste inserto, sia pubblicato li ....., a notizia di cadauno. Però vi commettiamo con l' autorità del detto Consiglio, che dobbiate farlo pubblicare a notizia di tutti, avvisando della esecuzione i capi del detto Consiglio.

Dat. in Nostro Ducali Palatio, die IX Decembris. Ind. VII. MDLXXVIII.

Registratae XII. Mensis Decembris MDLXXVIII, Hora XXIV.

PROCLAMA

Il Clarissimo Signor Luogotenente della Patria, fa sapere, ed è per Deliberazione dell' Illustrissimo

CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA

Dei 3 *del mese di Decembre* 1578.

Che tutti quelli che possedono beni che sono obbligati a feudo nella Patria del Friuli, debbano in termine di mesi quat-

tro, dopo la pubblicazione del presente ordine, aver presentato in scrittura alli capi del detto Illustrissimo Consiglio tutt' i beni da loro posseduti, obbligati a feudo, con descrivere particolarmente il nome delli castelli e ville, e loro giurisdizione, e la quantità delle terre e beni obbligati al detto feudo, colli veri confini, per ricevere le investiture feudali di quelli, secondo la natura loro, com' è conveniente; e que' beni obbligati a feudo, che non saranno presentati nel detto termine di quattro mesi, s' intendano devoluti nella Signoria Nostra, per disporre come le parerà.

Die Sabbathi XIII Decembris MDLXXVIII, Publicatum ad Scalas Palatii Communis Utini, etc.

1586, 13 *Decembre.*

IN PREGADI.

Essendo giusto e ragionevole, che si abbia nello Stato Nostro certa cognizione di tutt' i feudatari, della qualità de' feudi e dei beni ad essi sottoposti, per potere nelle occorrenze valersi prontamente dei feudatari, e quando i feudi vacano o per colpa dei vassalli, o per mancanza de' discendenti, disporre in esecuzione delle leggi nostre:

I. L' anderà parte: Che sia commesso, coll' autorità di questo Consiglio, a tutt' i Rettori di Terra Ferma, che debbano far pubblicamente proclamare che tutti que' feudatari che sono tenuti a ricevere le investiture immediatamente dalla Signoria Nostra, debbano in termine di mesi quattro, i quali abbiano a principiare dal giorno della pubblicazione della presente Parte, comparire avanti la Signoria Nostra, e presentare le loro investiture, colla nota di tutti quelli che sono consorti del feudo, del quale essi sono investiti. Dichiarando, che quelli che sono soliti ricevere le investiture dei Rettori e Rappresentanti Nostri, coll' autorità, e in nome del Dominio Nostro, debbano in termine di mesi due, che abbiano a principiare dal giorno della pubblicazione della presente Parte, come di sopra, comparire avanti essi Rettori, e presentare parimente le loro investiture, cioè, colla nota dei feudatari e consorti, sotto pena di caducità a tutti quelli che nel termine predetto non eseguissero quest' ordine, lasciando in libertà i consorti di venire, o tutti, o parte di loro, con procura di tutti.

II. Che detti Rettori, passato detto termine di mesi due, debbano dare notizia alla Signoria Nostra di tutte le investiture, che saranno state presentate, dei feudi giurisdizionali, dichiarando il nome dei consorti, la qualità di essi feudi, e le loro giu-

risdizioni, quanto più distintamente potranno, usando in questo ogni possibile diligenza per venire in cognizione, aspettando poi, circa le investiture dei feudi giurisdizionali, l'ordine che li sarà dato dalla Signoria Nostra.

III. Ch'essi Rettori debbano far, anche pubblicamente proclamare che que' feudatari che non hanno feudi giurisdizionali, siano essi feudi di qualsivoglia sorte o qualità, quando ai loro Rettori presenteranno, come è sopraddetto, le investiture debbano ancora portare distinta e diligente nota di tutt' i beni ad essi feudi sottoposti, se detti beni nelle antiche investiture non saranno dichiariti. E trovandosi che alcuno occulti alcuna parte, s'intenda essere decaduto dalle sue ragioni: e venendo alcun agnato, o consorte del detto feudo, in termine di mesi quattro, dopo i due predetti, a denunziarlo, sia dagli stessi Rettori investito di quel bene che sarà stato dal feudatario occultato; e se nel termine predetto non verrà alcun agnato, e che per inquisizione e denunzia d'estranei se ne venga in cognizione, s'intenda caduto nel Dominio Nostro, e debba avere il denunziante, da essere tenuto secreto, quanto per le leggi nostre è promesso a quelli che denunziano beni usurpati al Dominio Nostro, dandosi parimente al Magistrato che farà la esecuzione la porzione promessagli dalle leggi nostre.

IV. Che, delli feudi giurisdizionali, dei quali i vassalli sono soliti e obbligati a ricevere investitura dalla Signoria Nostra in questa città, e di quelli che fosse terminato che la dovessero ricevere per l'avvenire nello stesso modo, per venire in cognizione dei beni a' detti feudi sottoposti, sia osservato l'ordine seguente, cioè: Che quando dalle antiche investiture chiaramente non appare quali siano essi beni, si descrivano tutti quelli che esso feudatario possede sotto quella giurisdizione, dovendosi presumere che tutti siano feudali: e di più, sia interrogato il feudatario se vi sono altri beni di ragione del detto feudo: e negando, e venendosi poi in cognizione che ne posseda, ovvero ne abbia per il passato posseduto degli altri, ovvero essendo denunziato da agnati, ovvero da estranei, sia osservato lo stess' ordine ch'è stato detto nelli feudi semplici. Sia però riservata ragione al feudatario di provare che sotto essa giurisdizione posseda beni allodiali e liberi; e provandolo legittimamente, siano cancellati dai Libri Pubblici, nelli quali essi beni fossero descritti; lo stess' ordine sia osservato dalli Rettori in quei feudi giurisdizionali, dei quali, dopo la sopraddetta informazione, fosse loro dato ordine di continuar a investire.

V. Che, a que' feudatari che, secondo l'obbligo loro, non avessero ai tempi debiti, senza legittima causa, dimandate e ricevute le investiture di que' feudi, che loro per successione, agnazione, o altra ragione fossero devoluti, se saranno feudi giu-

risdizionali, comparendo avanti il Collegio Nostro a confessare la colpa loro, e dimandare venia, nel termine di mesi quattro, dopo la pubblicazione della presente Parte, sarà loro conceduta la rinnovazione e confermazione delle antiche loro investiture; e se saranno feudi semplici, e non giurisdizionali, comparendo avanti i Rettori, che sono soliti d'investire, coll' autorità e nome della Signoria Nostra, li sarà conceduta: le quali investiture li siano date, colla descrizione dei beni ad essi feudi sottoposti, secondo l'ordine sopraddetto; e li sarà rimessa ogni pena di caducità, nella quale, per il mancamento loro, potessero essere incorsi; altrimente, passato il detto termine, s'intenderanno, *ipso jure*, caduti dalle ragioni de' detti feudi. E se, in termine di altri due mesi, dopo i quattro predetti, compariranno gli agnati e consorti de' detti feudi, che non avessero commessa colpa, e denunzieranno la predetta caducità, la Signoria Nostra, usando la solita sua clemenza, gl' investirà di essi, secondo la forma delle antiche loro investiture. Ma se essi nel termine predetto non compariranno, e che si venga in cognizione con denunzie d'estranei, o con inquisizione, resteranno essi beni nel Dominio Nostro, e il denunziante, da essere tenuto secreto, sarà soddisfatto, com'è detto di sopra, colla porzione parimente al Magistrato, ch'eseguirà giusto le leggi. E nella medesima pena di caducità, e colle stesse condizioni, s'intendano essere incorsi quelli che nell' avvenire succedendo da nuovo ne' feudi, non prenderanno, fra il termine dell' anno e giorno, la rinnovazione delle loro investiture, o in questa città, o dalli Rettori, secondo gli obblighi loro, a' quali però sia riservato di poter allegare legittima causa, perchè non le abbiano, nel termine predetto, dimandate; la quale, se sarà legittima, non se li mancherà di giustizia, altrimente si eseguirà quanto è predetto, e questo s' intenda in ogni sorta e qualità de' feudi.

VI. Che le alienazioni, di qualunque nome e qualità siano, per le quali essi feudi fossero passati in qualunque si sia, non compreso dalle antiche investiture, senza consenso o autorità della Signoria Nostra, s' intendano nulle e di nessun valore, nonostante concorso di tempo, benchè lunghissimo, sebbene in qualunque altro caso potesse causare prescrizione, la quale nel presente caso non possa essere allegata, ed essendo allegata non giovi, come, per Parte del Consiglio Nostro di Dieci 1563, 29 Dicembre, fu dichiarito. Ma, usando in questo caso la Signoria Nostra la solita sua clemenza, sia dichiarito: Che se dalli consorti di detti feudi, ovvero agnati, chiamati nelle investiture, sarà denunziata detta alienazione, e giustificata in termine di mesi sei dopo seguìta, ovvero, altre alienazioni, già fatte per il passato, in termine di mesi quattro, dopo la pubblicazione della presente Parte, debbano di essi beni feudali alienati essere in-

vestiti, secondo la forma delle sue antiche investiture. Ma se nel tempo predetto non verranno essi agnati e consorti, e che, per denunzia d'estranei o per inquisizione, si venga in cognizione, essi feudi alienati s'intendano essere decaduti nel Dominio Nostro, dando però sempre a' denunzianti, da essere tenuti secreti, e al Magistrato ch' eseguirà, quel premio si è detto di sopra.

VII. Che i feudatari, i quali pagano censo, in virtù delle loro investiture, siano tenuti pagarlo ogni anno a' ministri a ciò deputati. E quando si trovasse per libri Pubblici, che per tre anni non lo avessero pagato, essi ministri non lo possano ricevere senza licenza della Signoria Nostra, o delli Rettori, secondo la qualità del feudo, o almeno nel ricevere che faranno sia dichiarito, che si riceva senza pregiudizio delle ragioni della Signoria Nostra, quando pretendessero ch' esso feudatario, per questo o per altro, fosse incorso in pena di caducità; nè altrimente vaglia il detto ricevere. E nondimeno, fatta o non fatta la detta dichiarazione, non possa in alcun modo pregiudicare alle ragioni della Signoria Nostra.

VIII. Che quelli che possedessero beni feudali, e non potessero mostrare investiture, debbano comparire in termine di mesi quattro, o in questa città, o avanti i Rettori Nostri, secondo la qualità de' feudi, com' è detto di sopra; e provando legittimamente di possedere detti beni per ragione di feudo, li saranno fatte le loro investiture, altrimente, non venendo nel termine predetto, s' intendano caduti dalle loro ragioni, quali siano devolute nella Signoria Nostra.

IX. Ch' essendo i feudi principalmente istituiti per ricevere da' vassalli il debito servizio personale, sia dichiarito: Che, in tempo di aperta guerra, i vassalli giurisdizionali, e quelli che hanno espresso servizio di milizia, in termine di mesi due, dopo pubblicata essa guerra, debbano comparire avanti la Signoria Nostra, ovvero avanti i Rettori di quelle terre, a'quali sono sottoposti, e offerire il loro servizio, o colla persona, se saranno atti, e non averanno legittima scusa, o con quegli ajuti che alla Signoria Nostra pareranno ragionevoli: avendo riguardo alla qualità delle persone e de' feudi che possedono. Gli altri feudatari veramente, che non possedono feudi giurisdizionali, o con espresso servizio di milizia, debbano comparire, essendo con proclami di ordini della Signoria Nostra chiamati, e non presentandosi i primi, nè comparendo i secondi, caschino dalle ragioni del feudo, restando anch' essi feudatari obbligati agli altri servizii, a' quali per debito di fedeltà sono tenuti.

X. Che inerendo alla Parte presa nel Consiglio Nostro di Dieci e Zonta addi 20 Agosto 1565, in questa materia disponente, sia anche dichiarito, che alcun feudatario giurisdizionale,

sia di che qualità essere si voglia, non debba dare ricapito e ricetto a' banditi dello Stato Nostro, sotto pena di privazione de' feudi, e il denunziante, da essere tenuto secreto, abbia ducati cinquecento, per una volta solamente, delli propri beni del feudatario che resterà privato: e non avendo beni, dell'Entrate degli stessi feudi, devoluti alla Signoria Nostra, colla porzione promessa dalle leggi al Magistrato che farà la Esecuzione.

XI. Che i Rettori non possano fare investiture nuove, nè grazie di beni feudali a quelli che fossero decaduti, se non osservato l'ordine nella presente Parte dichiarito; e facendone, siano nulle come anche per altre Parti è stato dichiarito, alle quali non s'intenda per questa derogato.

XII. Che, quando occorre di fare investiture da nuovo, conforme alla presente Parte acciocchè nella forma loro non si faccia cosa a pregiudizio delle ragioni della Signoria Nostra, debbano essere tolte le debite informazioni dai Dottori *in Jure;* essendo anche tenuti i Provveditori sopra le Camere ritrovarsi presenti, sempre che alcuno sarà investito di qualche feudo della Signoria Nostra. E, acciocchè essa Signoria Nostra in ogni caso non abbia a sentire pregiudizio nelle devoluzioni de' feudi, nelle ricognizioni, e nel servizio, al quale sono tenuti i feudatari, sia dichiarito: Che in tutte le occasioni di devoluzioni de' feudi alla Signoria Nostra, quando si abbiano da alienare, non si possa farlo, se non *Jure Pheudi*, se però non ci fosse espressa deliberazione di questo Consiglio in contrario.

XIII. Che i sopraddetti Rettori Nostri debbano far tenere nelle loro Cancellarie particolare registro delle investiture, nomi de' feudatari, descrizione de' beni, e di tutte le esecuzioni, che saranno fatte di tempo in tempo per ordine delle presenti Parti. E quando, finiti i loro reggimenti, verranno a Venezia, debbano del tutto portare copia, da essere consegnata all'Officio Nostro sopra le Camere, i Provveditori del quale officio abbiano carico di far conservare dette copie, facendole registrare in un libro particolare, a ciò deputato, nel quale debbano anch'essere registrate tutte le investiture che saranno presentate dalli feudatari in questa città, e che saranno date dalla Signoria Nostra, giusto l'ordine della presente Parte, che gli stessi ordini, di sopra espressi, siano anche osservati ne' feudi, da parte di mare, dandosi però a quelli di Dalmazia termine di sei mesi, dal giorno della pubblicazione, a comparire colle loro investiture, e agli altri luoghi da mare di anni uno.

E la presente Parte, colla esecuzione sua, sia commessa alli detti Provveditori sopra le Camere, i quali debbano farla pubblicare in questa città, e in tutte le città e terre dello Stato Nostro da terra e da mare, mandandola alli Rettori: con ordine di doverla, *ad unguem*, eseguire, e di farla registrare nelle

loro Cancellarie, per la sua debita esecuzione; e sia parimente posta nelle Commissioni di essi Rettori. Non potendo alcuno dei Rettori sopraddetti, al loro ritorno in questa città, andare a Cappello, se non porterà al Secretario Nostro, Deputato alle Voci, Fede sottoscritta da tutti tre i Provveditori sopra le Camere, che abbiano presentate le copie suddette al loro officio, ed eseguita interamente la presente Parte.

1587, 29 *Maggio.*

IN PREGADI.

Acciocchè la Deliberazione di questo Consiglio addì 13 Decembre prossimamente passato, in materia de' feudi, sia interamente eseguita, come per l'importanza sua ricerca il buon governo e servizio delle cose nostre, è conveniente dare quanto prima spedizione alle istanze fatte, così delle lettere degli Ambasciatori del magnifico e fedelissimo Parlamento della Patria del Friuli, come degli Oratori della magnifica e fedelissima città nostra di Udine, e a quella di diversi particolari possessori de' beni in detta Patria, contenute nelle scritture ora lette; Però

L'anderà parte: Che la Deliberazione suddetta addì 13 Decembre sia in tutto eseguita come sta e giace, con quella dichiarazione degl' infrascritti capitoli che qui sotto sarà notata; e per dare maggior comodità di effettuarla, sia preso:

Ch'eseguendo il primo e secondo capitolo di pigliare *immediate* le investiture di tutt' i feudi da nessuno, eccetto dalla Signoria Nostra, o dal Luogotenente, sia prorogato il tempo di mesi due, che dovranno principiare dal dì della pubblicazione, prossimi venturi, non potendo essere ammessa scusa alcuna a chi non prendesse in questo tempo essa investitura, il quale termine passato, e non avendo essi fatta l' obbedienza con prendere la investitura, e con dare in nota le giurisdizioni loro, essi beni feudali di ciascuna sorta, colli particolari descritti nella suddetta Parte 13 Decembre, siano loro sospese le giurisdizioni, tutt' i beni, e avvocati alla Signoria Nostra.

Che il capitolo quarto sia riformato in questa maniera: Che delli feudi giurisdizionali, delli quali i vassalli sono soliti e obbligati a ricevere le investiture dalla Signoria Nostra in questa città, e di quelli che fosse terminato che le dovessero ricevere per l'avvenire nello stesso modo, per venire in cognizione dei beni a' detti feudi sottoposti, sia osservato l'ordine seguente:

Che se dalle antiche investiture apparirà specificatamente e nominatamente quali siano i beni feudali, e che siano stati alie-

nati dalli feudatari, sia in libertà degli agnati denunziarli, e siano investiti, e lo stesso sia osservato se non fossero descritti, ma apparisse per scritture autentiche e documenti pubblici, che i detti beni siano feudali: ma quando dalle antiche investiture, e, com'è detto, chiaramente non apparisca quali siano essi beni, si descrivano tutti quelli che detto feudatario possede sotto quella giurisdizione, dovendosi presumere che tutti siano feudali, riservata però ragione al feudatario di provare che sotto essa giurisdizione posseda beni allodiali e liberi, e provando legittimamente, siano cancellati dalli Libri Pubblici, nei quali essi fossero descritti, e se saranno stati alienati dalli feudatari, o da alcun altro che avesse in qualsivoglia maniera riconosciuto da' feudatari altri beni posti in giurisdizione, non nominati nelle investiture, possano quelli che gli possederanno ricercare le investiture dalli Luogotenenti fra termine di mesi due, dopo passato il tempo degli altri mesi due, prorogati a pigliare le Investiture (com'è detto di sopra), e siano investiti de' detti beni in ragione di feudo, colle clausole solite, e con quella ricognizione che ad essi parrà conveniente, notando essi beni sopra il libro a ciò deputato, senza però pregiudizio di alcuna persona. Ma se, passato il detto termine di mesi quattro, i possessori non verranno a fars' investire, possano essere denunziati nel modo e forma, com' è dichiarito nel terzo capitolo, il quale Libro debba essere tenuto sotto chiave dal Luogotenente Nostro, che ne debba far fare una copia, e portarla in questa città al suo ritorno.

Al sesto sia risposto: Che siccom'è sempre stata mente della Repubblica Nostra di conservare alli fedelissimi sudditi suoi nella Patria del Friuli tutte le ragioni che avevano innanzi l'anno 1420; così essendo conveniente, che alle ragioni della Signoria Nostra non sia fatto pregiudizio alcuno, si dichiara: Che, trovandosi investiture antiche di chi possedeva *Jure Pheudi* anche avanti il tempo sopraddetto, siano confermate: ma non si trovando, siano i successori legittimi di essi feudi investiti di nuovo, senza pregiudizio della Signoria Nostra, se in alcun tempo si trovassero le antiche investiture.

1587, 27 *Settembre.*

IN MAGGIOR CONSIGLIO

LETTA, POSTA ED APPROVATA

1587, 27 *Settembre.*

IN PREGADI.

Questo Consiglio ha inteso dalle lettere del Luogotenente Nostro della Patria del Friuli, ora lette, la prontezza dimostrata da quei fedelissimi feudatari giurisdizionali, di venire in questa città per prendere le investiture de' loro feudi, in esecuzione di quanto li fu imposto addì 29 del mese passato, ma che, per esser ora occupati alla raccolta delli minuti e alla vindemmia, che durerà per tutto il mese venturo, li sia fatta grazia di prorogare il termine di venir a pigliar esse investiture, finacchè siano finiti questi affari; onde convenendo la benignità della Signoria Nostra al loro bisogno e desiderio:

L' anderà parte: Che il termine, dato per questo Consiglio, addì 8 Agosto passato, di dare in nota le investiture a tutt' i fedelissimi sudditi nostri di Terra Ferma, per tutto il presente mese, per autorità di esso, sia prorogato non solo alli feudatari di detta Patria, ma generalmente a tutti fedelissimi nostri di Terra Ferma fino alla metà del mese di Novembre prossimo; e anzi sia commesso alli Rettori Nostri, che debbano eseguire. E passato esso termine, e non essendo loro presentata fede autentica, che siano state tolte dalla Signoria Nostra le investiture predette, debbano essi Rettori eseguire le leggi in tale proposito, senz' aspettare alcun ordine, pigliando il possesso, in nome della Signoria Nostra, delli feudi e beni feudali di quelli che non averanno tolte esse investiture, dando insieme esecuzione alle sopraddette leggi, e avviso alla Signoria Nostra di avere così eseguito.

Fiant Litterae, Rectoribus Paduae, Vincentiae, Veronae, Brixiae, Bergomi, Cremae, Tarvisii, Fori-Julii, et Rodigii.

1587, 4 *Decembre.*

IN PREGADI.

Essendo stato deliberato, per Parte di questo Consiglio addì 26 Settembre prossimo passato, che parla in proposito de' beni

feudali, quello che si debba osservare in occasione di devoluzioni di essi beni nella Signoria Nostra, ed essendo conveniente dichiarire quale sia la intenzione di questo Consiglio, o di vender essi beni liberi, ovvero coma feudi,

L'anderà parte: Che i beni feudali giurisdizionali, che sono pervenuti, o che perveniranno nell'avvenire nella Signoria Nostra, non possano essere alienati in modo alcuno, senza Parte espressa di questo Consiglio, ognivoltachè si vorranno alienare. Gli altri beneficj di qualunque sorta di feudi, che sono pervenuti, o che perveniranno in essa Signoria Nostra, si averanno a vendere da chi spetta questo carico, siano venduti *Jure Pheudi*, ma con condizione che quelli che gli compreranno abbiano libertà di poterli alienare di consenso della Signoria Nostra, con obbligo però di pagare alla Signoria Nostra predetta il Capo-Soldo, ovvero Laudemio, il quale sia ed essere s'intenda Dieci per cento, e sia per essi portato di tempo in tempo nella Zecca Nostra, e custodito nel Deposito delli Ducati cinquecentomille. Il che sia, oltre qualche piccolo segno di censo a detta Signoria Nostra, che parerà al venditore d'imporre al compratore. Dovendo i compratori restare feudatari, e sottoposti a tutti quegli obblighi di feudo, ai quali, per legge feudale, i vassalli fedeli sono tenuti verso il loro Principe.

1587, 17 *Decembre.*

IN PREGADI.

Non essendo stato detto nella Parte di questo Consiglio addì 4 del mese presente, che parla in proposito de'feudi, con quale cautezza si abbiano da alienare per questo Consiglio i feudi giurisdizionali,

L'anderà parte: Che quando si vorrà disporre de'beni feudali giurisdizionali, che fossero devoluti alla Signora Nostra, si debba farlo con Parte di questo Consiglio, presa colli *Quattro Quinti* delle ballotte di esso ridotto da 150 in su. E perchè nella dichiarazione medesima è stato detto, che tutti gli altri beni della Signoria Nostra possano essere venduti, da chi spetta, *Jure Pheudi*, con condizione che quelli che compreranno abbiano libertà di poterli alienare, con obbligo di pagar ec., è conveniente dichiarire in quale modo possa essere fatta detta alienazione,

Però sia anche aggiunto: Che i beni sopraddetti, comprati che saranno *Jure Pheudi*, possano passare in ogni e qualunque sorta di erede o maschio o femmina. E che quelli che gli compreranno, possano di essi liberamente disporre, dandoli in

dote, vendendoli, o permutandoli, con qualsivoglia altra sorte di contratto, di essi disponendo, con obbligo però di pagare, semprechè di essi sarà contratto, il laudemio e capo-soldo alla Signoria Nostra, cogli obblighi contenuti nella sopraddetta Parte, e di aver a ricevere da' Rappresentanti Nostri le debite investiture.

1587, 11 *Febbraro.*

IN PREGADI.

Al Luogotenente della Patria del Friuli.

In risposta delle vostre lettere addì 28 del passato, colle quali ci ricercate a dichiarirvi la nostra volontà sopra il dubbio che avevate, se i possessori de' feudi censuali e livellari fossero, o non, compresi nelle proroghe finora fatte alli feudatari giurisdizionali di presentare le loro investiture, giusto il tenore delle Parti del Senato addì 13 Decembre 1586 e 29 Maggio 1587, vi diciamo col medesimo Senato:

Che abbracciando esse proroghe i soli feudi di giurisdizione, e che hanno obbligo di comparire avanti la Signoria Nostra, per pigliare le investiture, e non i feudi censuali e livellari, dobbiate contro i possessori e usurpatori delli suddetti feudi censuali e livellari eseguire le leggi ed ordini nostri, e particolarmente gli ultimi sopraddetti, addì 13 Decembre 1586 e 29 Maggio 1587, che dispongono quanto si deve fare per conservazione e sostentazione delle ragioni pubbliche, dandone avviso di tempo in tempo di tutt' i beni che caderanno nel Dominio Nostro, acciò possiamo poi commettervi quanto stimeremo di maggior benefizio o comodo della Signoria Nostra, circa il vendere essi beni decaduti, ovvero investire altri di essi colla ricognizione annua medesima, o maggiore di quello che finora si è riscossa; in che vi adopererete con quella virtù e diligenza che riconosciamo in tutte le vostre operazioni, con molta soddisfazione nostra, e altrettanta laude vostra.

1588, 23 *Agosto.*

IN PREGADI.

Paschalis Ciconia, *Dei Gratia Dux Venetiarum etc.*

Nobili et sapienti viro Bernardo Nani, de suo mandato Locumtenenti Patriae Fori-Julii fideli, dilecto, salutem, et dilectionis affectum.

Intendessimo dalle vostre lettere addì 18 del passato quanto fin allora era stato operato da voi, con molta prudenza e soddisfazione nostra, in materie de' beni censuali e livellari, e dalle altre poi addì 13 del presente restammo avvisati dei molti disordini seguiti nel dare le investiture, senza nominare in esse nè i nomi nè i censi, e senza descrivere la quantità e qualità de' beni. Onde lodando Noi la diligenza vostra, vi diciamo, col Senato, in risposta delle prime:

Che dobbiate andare ancora sopra l'Incanto, e fare nuova sperienza di vendere i suddetti beni a quel prezzo che presso poco sono stati stimati; e se, dopo fatta questa sperienza, non troverete in effetto chi gli levasse per ragionevole somma di danaro, porrete tutti essi beni in Signoria, applicati al Governo dell'Affrancazione della Zecca, come sono altri beni decaduti nella Nostra Signoria, soddisfacendo in questo caso, con danari di quella Camera, i denunzianti del credito che giustamente li spetta, in virtù delle leggi, acconciando la Scrittura, e dandocene avviso, affinechè di qua si possa fare il medesimo. Per provvedere poi alli disordini finora succeduti, piacendone il ricordo premessoci da voi nelle seconde lettere, vi diciamo:

Che facciate fare pubblico proclama, che tutti quelli che, in esecuzione delle ultime leggi, hanno pigliato investiture de' beni censuali, o livellari, nelle quali non siano particolarmente e nominatamente specificati i beni colla vera quantità e qualità di essi, i confini e il censo che debbono pagare, siano tenuti nel termine di mesi due prossimi averle fatte acconciare e rinnovare con tutt' i requisiti; in che non permetterete che abbiano i feudatari a sentire interesse, o spesa alcuna, poichè questo disordine è causato principalmente dalla negligenza dei ministri di quella Cancellaria, altrimente, non comparendo per la rinnovazione suddetta, s' intendano essere decaduti dalle ragioni loro, e i beni devoluti nella Signoria Nostra, non ostante le investiture già tolte, le quali s' intendano nulle.

E di più farete pubblicamente sapere, e descrivere anche in tutte le investiture già date, ed altre che nell'avvenire vi occorresse dare, che tutt' i possessori abbian obbligo di rinnovare le partite de' loro beni censuali e feudali con i veri confini, ogni dieci anni almeno, affinechè col tempo non si possa smarrire la cognizione di essi beni; e perchè non è conveniente che da questa rinnovazione abbiano a sentire molta gravezza i patroni, vi diamo autorità col Senato, di formare una Tariffa in questo proposito, e assegnare conveniente mercede a tanto per carta, e non altro, alli Coadjutori di Cancellaria, acciocchè con poca spesa possano fare questa rinnovazione.

Dat. in Nostro Ducali Palatio, die XXIII Augusti, Indictione I. MDLXXXVIII.

1588, 25 *Settembre.*

IN PREGADI.

Al Luogotenente di Udine.

Avendo Noi veduto quanto ci scrivete della esecuzione da voi data alle lettere nostre addì 22 Agosto prossimo passato in proposito de' censi e livelli spettanti alla Signoria Nostra, e la Scrittura, prodotta in tale materia, di questi magnifici Deputati, ci siamo mossi a dirvi col Senato:

Che, sebbene, quanto a quelli che spettavano al vostro officio non avete mancato a cosa alcuna, e restammo soddisfatti, nondimeno stimando Noi necessario dichiarire meglio la intenzione nostra, avuta nel darvi il sopraddetto e altri ordini sopra ciò, i quali nel particolare de' feudi e censi feudali vogliamo che siano eseguiti senza alterazione alcuna, e nel modo che stanno: vi diciamo, per le presenti, essa intenzione nostra essere stata, ed essere quanto alli censi semplici, a livelli, che, quando i debiti per tale conto non siano soddisfatti in danari, si debba torre in tenuta, e mettere nella Signoria Nostra, non tutt' i beni obbligati, ma tanta parte solamente di quelli, quanta possa importare la somma del debito, e non più oltre; non ostante la quale diminuzione, sia obbligato il livellario, o censuale, a rispondere integralmente tutto il livello, ovvero censo annuo, come faceva prima: però volendo Noi usare verso quei fedelissimi nostri della solita benignità della Signoria Nostra, ci contentiamo concederli abilità, che nel termine di mesi tre prossimi venturi, dal giorno delle presenti, possano pagare i loro debiti, per conto de' livelli e censi semplici, facendosi rinnovare le loro investiture, in caso che non le avessero tolte ai tempi debiti: il che fatto, interamente siano restituiti, e restino al possesso dei loro beni, godendoli come prima, con obbligo della responsione censuale, o livellaria; concedendosi appresso che, nel predetto termine, quelli che con loro giuramento testificheranno non avere notizia del bene obbligato, possano conseguire altro bene stabile, idoneo a sopportare il carico del censo e livello nella partita di Camera nominato, riformandosi la investitura di quello con i requisiti ordinari. Passato veramente il termine delli tre mesi predetti, non possa, per alcun modo, o via, essere ammesso alcuno al benefizio del presente ordine nostro, ma sia fatta contro i beni obbligati la debita esecuzione, come di sopra.

Quanto poi alla ricognizione de' denunzianti, esecutori e altri ministri, dovendosi i beni censuali semplici e livellari, che sono

stati confiscati, tornare alli suoi possessori, colle condizioni dette di sopra, ed essendo termine di ragione, che rimosso il principale Atto, atterra e si rimove anche l' accessorio, oltrechè la principale mira degli ordini messi in tale materia è stata di provvedere per i feudi è censi feudali, sebbene, per errore, sono stati aggiunti anche e censi semplici, e livelli, vogliamo che facciate che questi denunzianti de' censi semplici, e livelli, ed esecutori e altri ministri restituiscano in quella Camera quanto averanno per tale causa ricevuto. E della esecuzione ci darete avviso.

OMMISSIS.

1594, 24 *Maggio.*

IN PREGADI.

Fu per ordine di questo Consiglio, nelle Provvisioni fatte circa i beni feudali della Signoria Nostra, tra le altre Deliberazioni addì 29 Maggio 1587, stabilito che le investiture, le quali si avessero a dare dalli Luogotenenti Nostri della Patria del Friuli alli possessori de' beni per loro acquistati, giusto la Parte sopraddetta, si facessero in ragione di feudo, colle clausule solite, e con quella ricognizione che ad essi Luogotenenti paresse conveniente. E avendo inteso dalla Relazione delli Provveditori Nostri sopra i Feudi, che, in molte investiture, fatte in esecuzione di detta Parte 29 Maggio, il Cargo posto di pagare certa minima quantità di contanti in Camera Nostra Fiscale, o qualche regalia a' Rettori Nostri, potria con tempo dare occasione alli detti possessori, nuovamente investiti, di cercar di pretendere la liberazione dagli altri obblighi e carichi, a' quali il feudo e i possessori di esso sono, per propria natura di feudo, e debbono per ogni ragione essere tenuti al servizio nostro, giusto la qualità delle persone e de' beni, come si contiene nella Parte Nostra addì 13 Decembre 1586. E ricercando tale negozio, per la importanza sua, la debita Provvisione con dichiarazione conveniente, così per le dette investiture già fatte, e che per l' avvenire si faranno, come per esempio, circa gli altri nostri feudi che hanno qualche Cargo reale; Però

L' anderà parte: Che tutte le suddette investiture de' nuovi possessori, fatte in esecuzione della Parte addì 29 Maggio, e che per l' avvenire si faranno, così da' Luogotenenti della Patria, come da tutti gli altri Rettori dello Stato Nostro con qualche Cargo reale, s' intendano, e siano come fatte in ragione di feudo, e sottoposte a tutti gli obblighi e servizi appartenenti a

feudo proprio, e i Carghi reali di qualsivoglia qualità, posti in esse investiture, s' intendano, e siano per sola semplice annua ricognizione del feudo, oltre la quale ricognizione restano essi feudatari, e i beni, con tutti gli altri obblighi e servizi, debiti per natura del vero feudo, e per virtù della fedeltà e giuramento suo: non dovendo avere in considerazione altre clausule di livello, censo, o altro, che potessero alterare la condizione del feudo nelle successioni, alienazioni, e disposizioni di esso, e i servizi e ragioni del Dominio Nostro. E il presente ordine sia mandato a tutt' i Rettori Nostri da terra e da mare, con ordine che lo facciano pubblicare ad intelligenza di cadauno, e osservare inviolabilmente, facendo *etiam* registrare nelle loro Cancellarie; e la presente Parte sia posta nelle Commissioni delli detti Rettori Nostri, per la compita sua esecuzione.

1612, 5 *Ottobre.*

IN PREGADI.

Non dovendosi maggiormente differire la Provvisione necessaria, per rimediare all' abuso, introdotto non solo nel particolare delle Legittimazioni che vengono fatte nello Stato Nostro per Privilegio di altri Principi, ma anche intorno all' autorità, esercitata da molti col medesimo Privilegio, nella creazione dei Notari e Dottori, senza l' autorità della Signoria Nostra, ch' è materia di quella somma importanza, che può essere da cadauno benissimo conosciuto,

L' anderà parte: Che, salva e riservata la Deliberazione di questo Consiglio addì 30 Luglio 1567, in materia di legittimazioni, sia a quella aggiunto, e fermamente deliberato, che tutti quelli che nell' avvenire pretenderanno farsi legittimi, per Privilegio, debbano ottenere le legittimazioni suddette dalla Signoria Nostra, coll' autorità di questo Consiglio, e non altrimente, con quegli ordini e regole che da essa saranno particolarmente dichiarite e statuite; come parimente, non possano a modo alcuno essere creati Notari e Dottori nello Stato Nostro da chi si sia, che avesse autorità, per Privilegio di altri Principi: dovendo, anche intorno a ciò, essere posta dal detto Consiglio quella regola e forma che sarà giudicata necessaria e conveniente. E ogn' altra legittimazione, od elezione, che dopo la presente Parte fosse ottenuta, sia, e s' intenda nulla, e di nessun valore, e come se fatta non fosse. Dovendo la presente Deliberazione aver luogo in questa Città, e in tutto lo Stato Nostro. E sia pubblicata sopra le scale di S. Marco e di Rialto, e mandata a tutt' i Rettori, così da terra, come da mare, acciò sia

pubblicata e registrata in quelle Cancellarie, e dove farà bisogno; e pubblicata, o no, abbia, e aver debba la sua intera esecuzione.

1612, 12 *Gennaro.*

IN PREGADI.

Dovendosi, per esecuzione della Parte, presa in questo Consiglio addì 5 Ottobre prossimamente passato, dichiarire particolarmente quegli ordini e regole che si doveranno osservare nella materia delle legittimazioni e del creare Notari nello Stato Nostro,

L'anderà parte: Che tutti quelli che vorranno fare legittimare figliuoli loro illegittimi, debbano presentare le sue Supplicazioni alla Signoria Nostra, dalla quale sopra di esse debba essere commessa la informazione agli Avvogadori Nostri di Comune, quanto agli abitanti in questa città, e pegli altri dello Stato Nostro non solo alli detti Avvogadori, ma anche alli Rettori delle città principali; le quali informazioni debbano essere fatte in scrittura, con giuramento, e sottoscritte di mano propria, con espressione particolare in esse della natività del padre, e di quello che vorrà essere legittimato, e parendo al Collegio, che s'intenda deputato a questo carico, cioè il Serenissimo Principe, sei Consiglieri e tre Capi di XL, ragionevole la dimanda, passi, colli terzi due delle ballotte di essa Terminazione, quanto giudicherà conveniente, e restando salva e riservata la Parte 30 Luglio 1567 quanto alli beni condizionati e fideicommissi, tra' quali aggiunto, che s'intenda anche quanto alli beni che uno possiede con titolo di feudo di cadauna sorte, dovendosi i condizionati e fideicommissi devolversi secondo la volontà de' testatori, e i feudali conforme al tenore delle loro concessioni e investiture.

E intorno a quello doverà osservarsi per quelli che saranno legittimati, circa il succedere nelli beni, sia, coll'autorità di questo Consiglio, commesso alli Correttori delle Leggi, che, prese le necessarie informazioni, debbano, conforme al solito del loro carico, portare al Maggior Consiglio quelle provvisioni che giudicheranno convenienti e necessarie.

1616, 12 *Ottobre.*

IN PREGADI.

JOHANNES BEMBO, *Dei Gratia Dux Venetiarum etc.*

Nobilibus et sapientibus viris Aloysio Bernardo, de suo mandato Potestati, et Marco Gussono Capitaneo Veronae, et successoribus fidelibus, dilectis, salutem, et dilectionis affectum.

La offerta fatta alla Signoria Nostra, nella occasione delli presenti motivi di guerra, per i fedelissimi nostri E.... C.... L.... fratello, cugini e nipoti della linea del fedelissimo nostro B...., rappresentanti uno delli tre colonnelli di essa famiglia L...., discendente dal fedelissimo G.... L.... di ducati 60 all'anno, è stata da Noi accettata, come anche quella del Co: O.... L.... e fratelli, che ci offeriscono duc. 30 all'anno, e medesimamente quella delli fedelissimi V.... e fratelli M.... di dare duc. 30 all'anno, duranti essi motivi. Dovendo però voi sapere, ch' essendo nominati enunciativamente nella scrittura di essa offerta L.... *Sacerdoti, i quali sono incapaci della successione ai feudi, per le decisioni feudali chiarissime e indubitate, e così anche le donne, le quali non si ammettono mai nelli feudi, se non quando sono espressamente nominate nelle Concessioni*, non intendendo Noi, che, per tale nominazione, sia fatto alcun pregiudizio alle ragioni pubbliche, nè che le persone incapaci possano da ciò prendere alcun fomento, di che vi abbiamo voluto dare avviso, perciocchè così è la nostra volontà, e che sia eseguita in tutte le sue parti, e abbiate a ricevere il danaro, che di tempo in tempo sarà contato dalli sopraddetti Feudatari Nostri.

Dat. in Nostro Ducali Palatio, die XII Octobris. Ind. XI, MDCXVI.

1624, 21 *Decembre.*

IN PREGADI.

Alli Rettori di Verona, e Successori.

Essendo pubblica intenzione di avere in chiaro tutt' i beni feudali, giurisdizioni e vicariati, conceduti dalla Signoria Nostra a cadaun feudatario, o per via di confiscazione o altro titolo, perchè siano descritti in un Catastico per conservazione de'pubblici interessi; Però vi commettiamo col Senato:

Che, oltre i lumi che vi somministreranno i libri e note che fossero in questa Cancellaria, dobbiate fare pubblico proclama, che cadaun possessore de' beni, feudi, giurisdizioni, vicariati, o altro, come di sopra, debba nel termine di un mese aver presentato in quella Cancellaria una nota distinta e particolare di tutt' i beni, e loro qualità, colli confini e giurisdizione, specificando il nome e cognome de' possessori, loro consorti, investiture e loro titoli, in virtù de' quali possedono tale benefizio; e mancando alcuno di fare quanto è predetto, s' intenda incorso nelle pene statuite per le leggi, come quelli che occultano beni della Signoria Nostra. E, per venire in chiaro degli inobbedienti e mettere in sicuro le ragioni pubbliche, passerete anche per via d' Inquisizione, acciò in questo rilevante interesse non resti pretermesso ogni tentativo. Ammassate che saranno le soprascritte note, colli particolari distinti, come di sopra, e le dichiarazioni e note che averete potuto cavare dai libri di quella Cancellaria, invierete il tutto con vostre lettere alli Provveditori sopra i Feudi, acciò possano eseguire quanto è detto di sopra; in ciò ci confidiamo della vostra vigilanza, sicuri che con ogni possibile celerità procurerete la esecuzione di questo Nostro Ordine.

1625, 11 *Marzo.*

IN PREGADI.

Si ritrovano molte giurisdizioni nello Stato della Signoria Nostra, le quali, sebbene per le Regole Generali de' feudi, antiche consuetudini e osservanze in cadaun Potentato, sono tutte del Patrimonio del Supremo Principe, da quello dipendono, e si debbono riconoscere; tuttavia i possessori di quelle, o per ignoranza, o per negligenza, non hanno ricevuto le debite investiture, conforme a quello è disposto dalle Consuetudini feudali, e fanno gli altri Giusdicenti, sì dello Stato Nostro, come di altri Principi: sono anche introdotti alcuni abusi molto pregiudiziali, come del farsi le rinunzie de' feudi giurisdizionali dalli vassalli, senza pubblica permissione, il non descriversi nel catastico de' feudi quei beni che sono assegnati alla parte offesa per le confiscazioni, che sono, giusto le leggi, fatte; e quello che anch' è molto importante, si trattano diverse cause feudali in appellazione alli Consigli e Collegi Nostri, senz' alcuna notizia dei Provveditori sopra essi Feudi, il che riesce a grave pubblico pregiudizio; nè essendo ragionevole, ch' errori così gravi alle pubbliche ragioni e alla riputazione della Signoria Nostra vadano più avanti,

L'anderà parte: Che, siccome tutte le giurisdizioni di qualunque natura, che si trovano nello Stato della Signoria Nostra, sono e si debbono intendere che siano pure feudali, per essere quelle di sola ragione della Repubblica Nostra e del suo Alto Dominio, dal quale per concessione, o ragione alcuna, non si possono mai separare, nè possedere per propria ragione da università, o altre persone private; così ognuno, in virtù di qualunque concessione, fattagli da essa Signoria Nostra, o da altri, con qualsivoglia titolo lucrativo, od oneroso, anche per causa di rimunerazione, e spiegato con qualunque forma di parole, non s'intenda godere ed esercitare detta giurisdizione nelle appartenenze dello Stato Nostro, se non per ragione di vero e reale feudo; volendo appresso, che qualunque dichiarazione, che senza particolare autorità di questo Consiglio fosse stata fatta da qualsivoglia Magistrato, o Rettore, e facesse contrario effetto alla presente pubblica volontà, in materia delle suddette giurisdizioni, sia e s'intenda nulla e di nessun valore: e però siano obbligati tutti e cadauno delli sopraddetti, ed altri, come di sopra, a ricevere, conforme alle leggi di questo Consiglio, le debite investiture dalli Provveditori Nostri sopra i Feudi, con quei carichi, a' quali sono tenuti gli altri feudatari, per la ragione della natura de' Feudi, potendo essi Provveditori concedere venia di ogni caducità e pena a quelli che fossero incorsi, per non averle date in nota, ovvero prese le investiture nel debito tempo, dovendo però nel termine di mesi quattro aver notificato le predette giurisdizioni e prese le investiture di esse; il quale termine passato, e non eseguito quanto di sopra, s'intendano incorsi nelle pene statuite dalle leggi in questo proposito, col benefizio disposto in esse all' accusatore, che, volendo, doverà essere tenuto secreto. E acciocchè si possa avere sicura informazione di tutti e cadauna sorta de' Giusdicenti ch' esercitano giurisdizione nelle appartenenze dello Stato Nostro, o con titolo di contado, o di vicariato, o qualunque altro nome di giurisdizione civile, o criminale, di cadauna somma, sia e s'intenda commesso, coll' autorità di questo Consiglio, a tutt'i Rettori delle Città Nostre, che debbano prendere diligente informazione, o col mezzo dei libri delle Camere, o dalli Fiscali, o da chi meglio li parerà, di tutte le giurisdizioni che sono al loro governo soggette e loro possessori, e di esse tutte colli nomi delli possessori mandino celeremente nota distinta alla Signoria Nostra e alli Provveditori Nostri sopra i Feudi; acciò che ben maturato questo negozio, si possa devenire a quelle altre risoluzioni che meglio pareranno alla prudenza di questo Consiglio.

Quelli veramente che abitano in questa città, così nobili del Maggior Consiglio, come altri chi si voglia, abitanti anche fuori di essa città, che hanno le loro giurisdizioni in qualunque luo-

go nelle appartenenze dello Stato Nostro, che pretendono non essere soggetti alle Camere delle città di fuori, ovvero non essere compresi in alcun territorio, ma *immediate* soggetti alla Sovranità della Signoria Nostra, e altri che avessero qual altra si voglia pretensione di non essere tenuti ricevere investiture, o altra ricognizione della medesima Signoria Nostra, siano tenuti, nel detto termine, darle in nota qui al Magistrato Nostro sopra i Feudi, ancor che alcuni di essi per avanti fossero stati dati, eccettuati però quelli che da dieci anni in quà avessero adempito quest' obbligo, con tutti quei particolari di sopra dichiariti, per poter, anche circa tutti e cadauni dei sopraddetti, venire a quella deliberazione che meglio parerà alla prudenza di questo Consiglio.

V' è anche un gran numero di altri feudi che non hanno giurisdizione nello Stato Nostro, de' quali è necessario fare un Catastico, per conservarlo, a perpetua memoria, nel detto Magistrato, da potersene in ogni tempo prevalere, e sapere quale e quanto sia questo Patrimonio della Repubblica Nostra; Però inerendosi a quello che in questo proposito fu deliberato nel predetto Consiglio, addì 21 Decembre 1624, sia parimente commesso alli detti Rettori Nostri: Che, coll'autorità di questo Consiglio, facciano pubblicamente proclamare, che tutti quelli che godono beni feudali della Signoria Nostra non giurisdizionali, censuali, enfiteotici e livellari, *etiam* per via di confiscazione, debbano in termine di quattro mesi, che principieranno dal giorno del detto proclama, averli dati in nota nella Cancellaria Pretoria di quella città, colla qualità, quantità, e confini distinti di essi beni; altrimente, passati essi mesi quattro, siano decaduti da'detti beni e feudi che s' intendano devoluti un terzo nella Signoria Nostra, uno a quel Rettore che farà la esecuzione, e l'altro all'accusatore, che, volendo, doverà essere tenuto secreto, colla ricognizione alli Cancellieri, per fare le note sopraddette, che dai Rettori sarà giudicata conveniente, dovendo anche, oltre al detto proclama, far diligentemente ricercare per i libri delle Camere, o Cancellarie, se si trova nota alcuna di detti beni, facendo anche inquisizione particolare, con quella maggiore diligenza, che sarà possibile, per avere sicura notizia di tutti, e da essi sia parimente mandata nota distinta alli detti Provveditori Nostri sopra i Feudi, acciò che possano fare detto Catastico, con quell' ordine che meglio li parerà.

Pare anche che, da non molto tempo in quà, siano da' vassalli nostri state fatte diverse rinunzie e vendite de' fondi giurisdizionali, o loro parte, alli agnati e convassalli, per sottrarsi dall' obbligo del vassallaggio, e per altri loro rispetti, pregiudiziali al pubblico interesse, nè dovendosi permettere che queste rinunzie o vendite, fatte alli sopraddetti così fraudolentemente,

abbiano luogo, sia dichiarito: Che tutte le dette rinunzie o vendite de' feudi, o loro parte, fatte finora da persone viventi ad agnati e convassalli, benchè compresi nelle investiture, non siano di valore alcuno, se detti rinunzianti, o venditori, nel termine di un mese, non compariranno personalmente al Magistrato sopra i Feudi a darle in nota colle cause che li hanno mossi a fare tali rinunzie, o vendite, e quelle siano approvate per i detti Provveditori, ridotti tutti al numero di cinque, altrimente, passato detto tempo, e non eseguendosi dagl'interessati quanto è di sopra dichiarito, s' intendano detti feudi devoluti alla Signoria Nostra. Quelli veramente che, *de caetero*, vorranno fare simili rinunzie o vendite alli sopraddetti, debbano prima comparire al detto Magistrato, e avere la licenza da'detti Provveditori, ridotti al numero come di sopra, altrimente, tutte le rinunzie o vendite fatte ad alcuno, benchè agnato o convassallo, o compreso nelle investiture, contro il tenore della presente deliberazione, s'intendano nulle, e di nessun valore, e i detti feudi siano, *ipso facto*, devoluti alla Signoria Nostra.

E perchè vengono fatte dal Consiglio di Dieci, e da quello della Quarantia Criminale diverse sentenze con confiscazione dei beni, parte de' quali sono applicati in feudo agli eredi degli offesi, e data la esecuzione al Magistrato dell'Avvogaria, sia parimente deliberato; Che, di tutte le sentenze confiscatorie, in virtù delle quali si doverà investire alcuno delli beni confiscati per ragione di feudo, sia mandata copia al detto Magistrato sopra i Feudi, e fatta che sia la esecuzione della sentenza per il Magistrato dell'Avvogaria, debba quello sopra i feudi fare le investiture a' detti eredi, o altri, conforme alle leggi; e questo particolar obbligo doverà essere dichiarito nelle dette sentenze.

E, acciò che più facilmente si possa venire in cognizione di ogni sorta de' feudi, così giurisdizionali, come non giurisdizionali, sia dichiarito: Che di tutte le cause di materie feudali che per via di appellazione saranno dai Rettori di fuori portate al Collegio dei XX Savi, ovvero alli Consigli, sia data notizia al detto Magistrato sopra i Feudi, acciò che trattandosi del Patrimonio della Repubblica Nostra, e di materia molto grave e importante al pubblico interesse, facciano a dette cause assistere il Consultore del loro Magistrato, e uno almeno delli nostri Avvocati Fiscali, quali, vedute le scritture, senz'aversi per alcun modo, nè sotto qual si voglia pretesto a interessare colle Parti, se ritroveranno in esse scritture qualche feudo, del quale non se ne abbia notizia nel Catastico, faranno che sia cavata copia, e astringere i possessori a pigliare le investiture, ovvero dichiarirli incorsi nella caducità, come meglio parerà ai detti Provveditori, e siano eseguite le leggi in tale proposito; e

ogni spedizione che fosse fatta alli detti Consigli, o Collegio, senz'avere prima data la predetta notizia al Magistrato dei Feudi, s'intenda nulla e di nessun valore, come se fatta non fosse.

La presente Parte sia fatta stampare e pubblicare in questa Città nei luoghi soliti, e mandata, per la sua esecuzione, a'Consigli, Collegi e Magistrati di questa Città, dove sarà necessario, e alli Rettori delle città e luoghi più principali di essa Terra ferma, e anche a Capo d'Istria. E la esecuzione sia commessa alli Provveditori sopra i Feudi, i quali siano tenuti di mese in mese portare in scrittura nel Collegio Nostro, da essere letta a questo Consiglio, la nota di quei Rettori che l'averanno eseguita, acciocchè li sia incentivo di eseguire la pubblica volontà.

Addì 30 *Gennaro* 1625.

Pubblicata sopra le Scale di San Marco e di Rialto.

1625, 29 *Aprile.*

IN PREGADI.

Sono state fatte molte Provvisioni da questo Consiglio in diversi tempi, per buona regola de'feudi, e in particolare de'feudi semplici, livelli, censi e affitti, così l'anno 1586 13 Decembre, come l'anno 1615 10 Aprile, e 3 Novembre 1621, colle quali doveva ognuno, conosciuta la molta indulgenza pubblica usatagli, ricorrere, con molto zelo, a riconoscere la Munificenza della Signoria Nostra, e a soddisfare prontamente i suoi censi, feudi, livelli e affitti interamente, per redimersi dalla pena ingiontagli; il che non avendo partorito quel buon effetto ch'era di mente pubblica, e dovendosi in ogni modo provvedere agli inconvenienti passati e dare buona regola al tutto, massime ora che, per esecuzione della Parte suddetta 3 Novembre 1621, si deve perfezionare il Catastico di tutt'i beni feudali e che si affittano, cosicchè per l'avvenire non abbiano a seguire i disordini passati, succeduti così per la lunghezza del tempo nella rinnovazione delle investiture, come anche per non tenere buona regola di scrittura del debito e credito di quant'ognuno è tenuto pagare per censi feudali, de'feudi semplici, livelli e affitti, poichè fin all'anno 1609 è stato solito affittarsi il dazio di detti feudi, livelli e affitti nel Polesine di Rovigo, che mancando per tanto tempo di essere affittato, come anche nel tempo che si affittava, molti si hanno fatto lecito di abusare l'obbligo loro, e, non pagando, occultare anche i beni, cagionato ciò da qualche mutazione de'confini e mancanza delli nominati nelle

investiture, delli quali, anche artifiziosamente procedendo, non si averà procurato la rinnovazione dalli successori in detti beni; Però

L'anderà parte: Che, come ricordano i Provveditori Nostri sopra le Camere, nel perfezionar esso Catastico, che sarà fatto, per ordine della Signoria Nostra, dalli figliuoli del qu. Z... S..., colla supraintendenza del detto Officio sopra le Camere, sia fermato, stabilito e deliberato: Che ognuno alla pubblicazione delli proclami che per ordine di detto Magistrato saranno fatti, dove farà bisogno nel Polesine, debba, nel termine che in quelli sarà limitato, dare in nota i beni feudali, enfiteotici, livellari e che si affittano per ragion pubblica, a quelli ministri che nelli proclami saranno nominati, colla sua vera quantità, moderni confini, e nome degli attuali possessori, sotto pena, in caso di mancamento, di caducità di ogni loro ragione, e siano i beni che per inquisizione, o in altra maniera, saranno ritrovati di tali nature non notificati, appresi in Tenuta, e venduti dall' Officio sopra le Camere, come devoluti nella Signoria Nostra, nè possano i detentori di quelli essere in alcun modo ascoltati, nè per via giudiziaria, nemmeno di grazia, ma restino assolutamente nel Pubblico devoluti, il tratto de' quali tutto sia portato nella Zecca.

Quelli veramente che daranno in nota i beni, come di sopra, essendo debitori del passato, possano redimersi da ogni colpa passata con pagare il doppio di quanto sono tenuti, ricevendo le rinnovazioni delle investiture loro dal detto Magistrato sopra le Camere.

Che, per levare gl' inconvenienti e disordini passati, sia ognuno, che sarà investito, tenuto e obbligato presentare, o far presentare, ogni dieci anni le sue investiture in detto Officio sopra le Camere, per essere riconosciute, e fatta nota sopra di quelle della presentazione, dovendogli essere licenziata senza spesa. Ma occorrendo la morte di alcuno, come di sopra, livellario, o affittuale fra il detto tempo, siano tenuti i suoi eredi e successori ricevere la innovazione delle investiture, almeno primachè passino gli anni dieci, altrimente ognuno che mancasse o di farla riconoscere, o di ricevere le innovazioni delle investiture respettive, cada in pena di caducità irremissibile delle ragioni sue e siano i beni appresi in Tenuta, e venduti, come di sopra.

Che, per eseguire quanto di sopra, siano formati due libri nel detto Officio sopra le Camere, in uno delli quali dalli figliuoli del qu. Z... S... siano registrate le rinnovazioni delle investiture colli nomi delli moderni possessori e presenti confini, e nell'altro siano dagli stessi S... formati separatamente debitori *immediate* che saranno rinnovati tutti gli obbligati,

come di sopra, o affittuali di quanto saranno, in virtù delle dette investiture, tenuti pagare, per darli credito e debito ogni anno, secondochè pagheranno.

Che, *de caetero*, quelli che non pagheranno di anno in anno, siano formati debitori 'l doppio di quello che pagano, e ogni anno che staranno in difetto, se li vada reduplicando la pena sino alli dieci, ma mancando di pagare tutti gli anni dieci, s' intendano decaduti dalle loro ragioni, e i beni venduti *ut supra.*

Che tutt' i censi, feudi enfiteotici, livelli e affitti, che sono pagati, debbano essere ridotti a danari, e sia nel Magistrato sopra le Camere formata una Tariffa, e apprezzato il tutto a danari, avuto riguardo al valsente delle cose che si doveranno pagare, e alla condizione dei tempi presenti.

Che i feudi enfiteotici non possano passare di famiglia in famiglia, nè di linea mascolina in femminina, senza espressa licenza della Signoria Nostra supplicata, *servatis servandis*, e col pagare il laudemio, o capo-soldo di dieci per cento del bene, del quale si trattasse da essere stimato da' pubblici stimatori in forma.

Che i beni livellari, quali si possono alienare per la forma degli strumenti, data prima notizia dalli Rappresentanti alla Signoria Nostra, *de caetero* non possano essere alienati, se non colla dichiarazione dell' obbligo del livello, e datolo in nota all' Officio sopra le Camere; altrimente ogni alienazione, fatta diversamente, s' intenda nulla, e i possessori decaduti, e i beni devoluti irremissibilmente nella Signoria Nostra, quali siano venduti, *ut supra.*

Che nel rinnovare le investiture, come di sopra, a quelli che, per le innobbedienze passate, giustamente saranno decaduti dalle ragioni loro, li sia accresciuto l' obbligo di pagare per censo, livello e affitto il doppio di quello che solevano, in virtù delle vecchie loro investiture, pagare.

1625, 30 *Aprile.*

IN CONSIGLIO DI DIECI.

È stato deliberato dal Senato addì 11 Marzo prossimo passato, che di tutte le sentenze confiscatorie, in virtù delle quali si doverà investire alcuno delli beni confiscati per ragione di feudo, sia mandata copia al Magistrato sopra i Feudi, e fatta che sia la esecuzione della sentenza per il Magistrato dell' Avvogaria, debba quello sopra i Feudi fare le investiture a' detti

eredi, o altri, conforme le leggi; ed essendo conveniente cosa osservare il medesimo anche nelle sentenze confiscatorie che si fanno da questo Consiglio, o coll' autorità di esso, tanto in questa città, quanto da' Rettori con corte, o altri Pubblici Rappresentanti sentenziati; però

L'anderà parte: Che il suddetto ordine, in materia di sentenze confiscatorie, in virtù delle quali s' investisce alcuno dei beni confiscati per ragione di feudo, deliberato dal Senato addì 11 Marzo prossimo passato, sia particolarmente osservato anche nelle sentenze fatte e che si faranno da questo Consiglio, o coll' autorità di esso, tanto in questa città, quanto da' Rettori con corte, ovvero altri Pubblici Rappresentanti: con questo però che i Provveditori sopra i Feudi debbano tenere libro, distinto e separato dagli altri, delle investiture che faranno de'beni suddetti, acciò in ogni tempo si veggano facilmente quanti e quali siano i beni per sentenza di questo Consiglio, o coll' autorità di esso, come sopra. E della presente deliberazione sia mandata copia agli Avvogadori di Comune, Provveditori sopra i Feudi, Esecutori contro la Bestemmia, Rettori di Terra ferma con corte, e ove sarà necessario, perchè tutti respettivamente la eseguiscano in quello che a cadauno spetta: e quest' obbligo sia sempre dichiarato nelle sentenze e delegazioni che si faranno da questo Consiglio.

1625, 27 *Luglio.*

IN PREGADI.

Franciscus Contareno, *Dei Gratia Dux Venetiarum etc.*

Nobilibus et sapientibus viris Angelo Justiniano, de suo mandato Provisori Cephaloniae, et successoribus fidelibus, dilectis, salutem et dilectionis affectum. Significamus vobis hodie in Consilio Nostro Rogatorum captam fuisse Partem tenoris infrascripti:

L' anderà parte: Che non possa nell' avvenire alcuno delli Rettori Nostri, da terra e da mare, concedere qualsivoglia luogo di ragione pubblica a chi si sia; riservata però alli Nostri Rappresentanti nell' Istria la solita facoltà di applicare di quei terreni, in rispetto della coltivazione di quella provincia, dovendo da qui innanzi venire ciascheduno a presentare qui, *immediate*, le sue applicazioni, perchè sopra le dette, avute le necessarie informazioni dalli Revisori e Regolatori sopra i Beni Pubblici e dai Rettori ultimamente ritornati, dalle prudenza di questo

Consiglio sia poi deliberato ciò che sarà conveniente. Quare, auctoritate hujus Consilii, mandamus vobis, ut ita observetis, et ab omnibus inviolabiliter exequi faciatis.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die XXVII Julii. Indictio VI, MDCXXV.

1625, 23 *Gennaro.*

IN PREGADI.

Dalla scrittura, presentata dalli Provveditori sopra i Feudi e ora letta a questo Consiglio, si è inteso quel tanto che colla loro diligenza hanno finora operato, in esecuzione del loro carico e della Deliberazione di questo Consiglio addì 11 Marzo passato, circa i feudi che si ritrovano nello Stato e appartenenze della Signoria Nostra, e quello che hanno prudentemente osservato e ricordato, per poter maturamente stabilire tutto questo negozio. E perchè si tratta di materia importantissima, è necessario di coadiuvare, coll'autorità di questo Consiglio, le loro buone operazioni, conforme a quello si conosce concernere il pubblico interesse, per la conservazione delle ragioni della Signoria Nostra; Però

L'anderà parte: Che a quelli che finora si sono mostrati inobbedienti e contumaci alla esecuzione delle leggi feudali di questo Consiglio, e sia chi si voglia, nessuno eccettuato, con non avere voluto denunziare nè ricevere le debite investiture delle giurisdizioni e altri feudi che possedono, possano e debbano i detti Provveditori non solo sospenderli l'esercizio delle dette giurisdizioni, ma anche quelle, secondo il rito del loro officio, dichiararle decadute nella Signoria Nostra, e fare tutti quegli altri atti esecutivi che sono necessari e opportuni, per la debita esecuzione della pubblica volontà: essendo ferma intenzione nostra che la sopraddetta legge 11 Marzo passato debba essere pienamente eseguita in cadauna sua parte.

E perchè molti si trovano godere diverse giurisdizioni e altri feudi, che per la lunghezza del tempo, incendii, o negligenza dei loro maggiori, avendo smarrito i loro titoli, non possono di quelli fare mostra alcuna, conservandosi solo colla ragione del lungo possesso; però sia dichiarito: Che non solamente quelli che hanno il solo possesso continuato sino avanti che le città venissero sotto il Dominio Nostro, e nel territorio delle quali si trovano dette giurisdizioni e altri feudi, s' intendano essere veri e legittimi possessori; ma anche quelli che avessero il solo possesso di tempo immemorabile di anni cento, non possano essere da alcuno molestati sopra i detti feudi. Quelli

veramente che non averanno il detto possesso immemorabile, ovvero titolo legittimo, s' intendano usurpatori di dette giurisdizioni e feudi, quali doveranno dalli detti Provveditori essere riuniti e incorporati colle altre giurisdizioni e feudi della Signoria Nostra. Dovendo anche invigilare, ch' essendo stati alienati, o in altro modo distratti alcuni feudi, o parte di essi, dalli feudatari nelli tempi passati, procurino che i legittimi discendenti, compresi nelle antiche investiture, ricuperino quelli dalle mani delli possessori di essi, che non conoscono quei beni con debite investiture della Signoria Nostra, prestando ad essi in ciò, col sopraddetto rito, quei suffragi e ajuti che saranno giusti e convenienti, conforme alle leggi feudali.

Sono anche molti feudatari non giurisdizionali, quali, contuttochè possano ricevere le loro investiture dalli Rettori delle città, e a quelli prestare il debito giuramento di fedeltà, si compiacciono nondimeno quelli ricevere qui al Magistrato sopra i Feudi, prestando il giuramento di fedeltà nelle mani di Sua Serenità; Però essendo ragionevole che questi che non hanno feudi così cospicui e non giurisdizionali, non abbiano occasione di trattenersi qui in varii dispendi, sia dichiarito: Che siccome, quando prendono la investitura dalli Rettori, prestano nelle loro mani il debito giuramento di fedeltà, così parimente possono prestarlo qui nelle mani delli detti Provveditori, ridotti che siano al numero di tre, salve nel resto le leggi di questo Consiglio, circa i feudatari giurisdizionali, di dover prestare il debito giuramento nelle mani di Sua Serenità, giusto il solito.

Fu anche deliberato, per legge di questo Consiglio, che quando dalli Rettori Nostri sarà fatta qualche investitura di feudo, per la quale dovesse l'investito pagare il Laudemio alla Repubblica Nostra di dieci per cento, dovess' essere dato credito nelle Camere di quelle città alla Signoria Nostra del predetto danaro. Ma perchè mai si è avuto notizia che sia stato dato credito in alcuna Camera del predetto Laudemio; però sia, e s' intenda dichiarito: Che quando i detti Rettori faranno investitura, facciano prima pagare il detto Laudemio e passare la partita in Camera; mandando poi copia della detta investitura alli detti Provveditori sopra i Feudi, acciò che possano tenere nota di questo danaro, e che in tempo alcuno non sia il Pubblico defraudato di quello che legittimamente gli spetta.

Si è anche avuto notizia che nel territorio di Feltre siano da quei Comuni, in diversi tempi, stati eletti molti Meriga in perpetuo colli loro discendenti, il ch' eccede la facoltà concedutali per i loro Statuti, e questi esercitano certa poca giurisdizione, con avere diversi emolumenti; però sia preso: Che le dette elezioni s' intendano nulle e nell' avvenire non si possano fare per più tempo di anni tre, colla conferma dei Rettori che,

pro tempore, saranno al governo di quella città, senza però nuovo aggravio di alcuna sorta di chisivoglia.

La presente parte sia pubblicata nei luoghi soliti, a intelligenza di cadauno, e sia fatta stampare, per mandarsi alli Rettori, dove farà bisogno.

1625, *Ultimo Febbraro.*

IN PREGADI.

Avendo i Provveditori Nostri sopra le Camere, per esecuzione della Parte di questo Consiglio addì 29 Aprile passato, avut' ordine di perfezionare il Catastico de' beni censuali, feudali e livellari di ragione pubblica nel Polesine di Rovigo, e che si affittano a conto della Signoria Nostra, e avendo supplito in questa parte, col fare diverse rinnovazioni d' investiture, hanno anche ricordato esser bene di dare libertà a' livellari, in particolare, di affrancarsi de' livelli che pagano, asserendo dover questo riuscire di maggiore utilità alli pubblici interessi, poichè, per le piccole somme che si riscuotono al presente per ricognizione de' livelli è difficile e quasi impossibile che in corso di tempo non passino all' oblivione, oltrechè doverà anche riuscire di soddisfazione alli medesimi livellari lo sgravarsi da simile peso, e il Pubblico all' incontro, con tale affrancazione, venirebbe a cavare buona quantità di danaro: Però

L' anderà parte: Che sia data libertà a tutt' i livellari che pagano livelli per beni che possedono di ragione della Signoria Nostra nel Polesine di Rovigo, di affrancarsi in ragione di uno per cento, di che debbano aver cura particolare, per i proclami e per la esazione, essi Provveditori sopra le Camere, i quali di tempo in tempo doveranno dare conto nel Collegio Nostro e tenere nota distinta di quanto si anderà cavando da detta affrancazione, dovendo il tratto essere dalli medesimi Provveditori contato al Conservatore del Deposito in Zecca.

1624, 9 *Decembre.*

IN PREGADI.

Invigilando colla solita diligenza i Provveditori Nostri sopra i Feudi, acciò in materia così importante, commessa alla loro cura, non siano fatti pregiudici alle pubbliche ragioni, hanno

prudentemente osservato e dato conto nel Collegio Nostro di alcuni gravissimi abusi, introdotti nel dare le investiture de'feudi dalli Rettori Nostri delle città di Terra ferma, e giudicare le controversie che sopra essi nascono tra i feudatari e altre persone, contro gli ordini prescritti dalle leggi di questo Consiglio, e quello che con buon frutto vien praticato in questa città nel Magistrato sopra i Feudi, non osservando i detti Rettori di prender le debite informazioni dagli Avvocati fiscali, avanti che diano le investiture, colla visione delle antiche investiture e altre scritture a tale materia concernenti; per il che talvolta vengono tralasciati beni che nelle dette nuove investiture dovriano essere descritti, e ammesse anche alle successioni di detti feudi persone incapaci, ovvero che non sono chiamate dalle antiche investiture, oltredichè, alla spedizione delle controversie che nascono sopra detti feudi, o ragioni di essi, non vengono fatti asistere i detti Fiscali, per poter dare quei lumi e riparare quei pregiudizi che concernono il pubblico interesse, anzichè talvolta vengono anche fatti compromessi in persone private di detti beni feudali, e sopra l'esercizio delle giurisdizioni, quali, per esser una specie di alienazione, proibita da tutte le leggi, non si debbono in modo alcuno tollerare. Laonde, essendo ragionevole levare simili e altri abusi, per conservazione della dignità della Signoria Nostra e delle pubbliche ragioni,

L'anderà parte: Che tutt' i Rettori e altri pubblici rappresentanti delle città nostre di Terra ferma, nel dare le investiture delli feudi semplici che ad essi spettano, conforme all' uso finora praticato, debbano osservar pontualmente quel tanto che fu in tale materia deliberato da questo Consiglio l' anno 1586, 13 Dicembre, e con altre Parti susseguenti, con fare che i Fiscali di quelle Camere, avantichè siano concedute le investiture, o rinnovazioni di esse ad alcuno, debbano prima diligentemente vedere le antiche investiture e altre scritture, spettanti a tale materia, dicendo la loro opinione in scrittura di quel tanto pare ad essi ragionevole. E a quelle aggiungendo, vogliamo: Che lo stesso anche debbano fare i Vicari di detti Rettori, acciocchè, colle dette informazioni e relazioni, dall' uno e dall'altro fatte, siano date le dette investiture dal Podestà e Capitanio unitamente di dette città, ovvero, non vi essendo Capitanio, da quel Rettore, o altro Pubblico Rappresentante solamente, che averà corte, a quelli a' quali legittimamente spettano, osservando di far descrivere diligentemente in quelle tutt' i beni, colli loro confini, che sono di ragione di essi feudi, acciò sia il tutto interamente conservato, per interesse delle pubbliche ragioni e delli detti feudatari; delle quali informazioni e visioni di scritture, fatte dalli detti Fiscali e Vicari, si debba far espressa menzione nelle investiture dalli cancellieri, o notari, a' quali spetta,

conservando le scritture sopraddette colle stesse relazioni, per poter vedere e saper in ogni tempo quel tanto ch'è stato operato, per esecuzione delle sopraddette leggi in tale materia: proibendo il poter fare e scrivere le dette investiture, senzachè prima abbiano ricevute le sopraddette informazioni; altrimente ogn' investitura, data e ricevuta contro il tenore della presente Parte e altre sopraddette, sia, *ipso jure*, nulla, e il Cancelliere e Notaro che contraffacessero alle presenti, siano e s'intendano privi di esercitare i loro offici, per quel tempo che saranno al governo di quelle città in detti reggimenti, e ad altre pene arbitrarie di quelli, o successori, Rettori e Provveditori sopra i Feudi.

E perchè, nella decisione delle controversie che sopra detti feudi nascono tra i feudatari, o altre persone private, possono esser fatti molti altri pregiudizi alle pubbliche ragioni, e a quelli a' quali legittimamente spetta la successione in detti feudi; però sia dichiarito: Che quando si tratterà qualche causa feudale avanti ambi i detti Rettori, o altri Pubblici Rappresentanti delle dette città, da' quali averanno ottenuto la investitura, ovvero loro successori, debbano farsi assistere i Fiscali di quella Camera, e oltr'essi, anche il Vicario Pretorio, acciocchè, osservato quanto diligentemente concerne tale materia, possano ricordare quel tanto che fosse spediente al pubblico servizio, e non permettere che sia fatto pregiudizio alcuno alle ragioni di quelli a' quali, per le antiche investiture, spettasse la legittima successione in detti feudi; volendo che ogni giudizio che sarà fatto in causa alcuna, senza l' assistenza delli detti Fiscali e Vicario, del che si debba fare nota particolare nella estesa della sentenza, quello sia nullo e di nessun valore, e possa, in tale caso, la parte soccombente avere ricorso al detto Magistrato sopra i Feudi, per la dichiarazione di detta nullità.

E acciocchè le controversie de' beni feudali che nascono tra detti feudatari, o con altri, siano giudicate solamente da quei giudici a' quali legittimamente spettano, sia dichiarito: Che tutte le liti e differenze de' feudi semplici, e ragioni de' loro beni, e de' quali saranno fatte le investiture dalli Rettori delle città nostre nel modo sopraddetto, quelle tutte siano giudicate in prima istanza dalli detti Podestà e Capitanio, ovvero Podestà, o altri pubblici rappresentanti, ove non vi sarà Capitanio, e non da altri. Possano però con speciale delegazione commetterle alli loro vicegerenti colle assistenze sopraddette, nè possano in modo alcuno esser giudicate da altro giudice inferiore; le appellazioni delle quali sentenze si devolvano solamente alli detti Provveditori sopra i Feudi, quali conforme alle leggi e riti di quel magistrato, debbano il tutto, *servatis servandis*, terminare; il giudizio de' quali, se sarà fatto concordemente da tutti quei Prov-

veditori che si ritroveranno alla Banca, sia e s' intenda inappellabile, se veramente non saranno conformi, ma uno almeno sarà di altra opinione, allora possa la parte soccombente appellarsi, giusto il solito, alli Dieci Savi cogli altri Aggiunti del Corpo di questo Consiglio, conforme alle leggi dove resti 'l tutto inappellabilmente deciso e terminato.

Ma perchè talvolta nascono alcune controversie che i feudatari nostri giurisdizionali, in virtù delle loro investiture, dimandano beni feudali, posseduti da terze persone che prima erano descritti in dette investiture, posseduti da essi, o da' loro maggiori, ma da alcuno di quelli o altri sono stati posteriormente, per varie cause e pretesti, alienati, o in altro modo distratti, a pregiudizio della Signoria Nostra e di quelli che sono compresi nelle dette antiche investiture: vogliamo che quando nominatamente, e specificatamente apparissero detti beni, descritti in dette investiture, queste cause siano decise solamente dalli detti Provveditori sopra i Feudi, da' quali anche sono state concedute le dette investiture; e lo stesso sia di quelle cause che fossero promosse da terze persone contro i detti feudatari giurisdizionali sopra i beni che da essi prima erano posseduti e descritti nelle loro investiture, poichè queste intendiamo che siano parimente decise dalli detti Provveditori sopra i Feudi, e non da altri.

Se veramente i detti feudatari pretenderanno che alcuni beni, posseduti prima da persone private, siano di ragione de'loro feudi, ma però non apparisca per le investiture de' loro maggiori che quelli siano tali, nè si ritrovino descritti in quelle, come di sopra, se non nell' ultima investitura solamente, avanti la quale sono sempre stati tenuti e posseduti per allodiali delli sopraddetti, sia dichiarito: Che queste e altre simili cause siano decise dalli sopraddetti Rettori solamente nel modo sopraddetto.

Tutte le altre cause veramente spettanti e giurisdizioni, o altra sorta de' feudi e ragioni di essi, siano di che qualità, natura e condizione si voglia, mentre però non abbiano di quelli ottenuta investitura dalli sopraddetti Rettori, ed eccettuando anche tutte quelle cause e controversie che di sopra abbiamo dichiarato che siano decise solamente dalli detti Rettori delle città, nel modo sopraddetto, quelle tutte, nessuna eccettuata, siano decise e terminate solamente dalli detti Provveditori sopra i Feudi, senzachè da alcun' altra persona, o magistrato, o altro pubblico rappresentante possano essere impedite, salve parimente le solite appellazioni sopraddette, giusto le leggi di questo Consiglio.

Quali Rettori e Provveditori sopra i Feudi respettivamente debbano, *servatis servandis*, procedere in dette cause, ammini-

strando giustizia ad essi feudatari e altri, conforme le leggi e ragioni nostre feudali, acciò in quella siano mantenuti interamente i feudi, da essi legittimamente posseduti, per conservazione delle loro ragioni e della Signoria Nostra, senzachè sia fatto minimo pregiudizio ad alcuno.

E perchè non è conveniente che i Feudatari Nostri possano, a loro piacere, eleggersi giudici, o altri arbitri, che decidano le difficoltà che tra essi, o con altre persone nascono, per occasione delli feudi predetti, dando ad essi facoltà, per via di compromesso, o arbitrio, di giudicare sopra essi feudi, che sono del patrimonio della Signoria Nostra, e de' quali sono assegnati i loro giudici propri com' è di sopra dichiarito; però sia terminato: Che siccome nelli tempi passati non è stato lecito ad alcun Feudatario Nostro fare compromessi sopra i beni e giurisdizioni feudali, così parimente sia proibito nell' avvenire ad ogni Feudatario Nostro, sia di che condizione e stato si voglia, poter fare detti compromessi, o arbitramenti, nè eleggersi a suo piacere giudici, per decisione delle controversie sopraddette, ma sia tenuto farle decidere al Magistrato sopra i Feudi solamente, ovvero alli detti Rettori delle città, in quel modo e forma, ch'è di sopra espressa.

Potendo i detti Provveditori sopra i Feudi, per la buona regola, direzione e conservazione della materia feudale, in esecuzione delle leggi di questo Consiglio e delle investiture dal loro Magistrato concedute, scriver lettere alli detti Rettori, o altri pubblici rappresentanti nostri, quali siano tenuti obbedirle, ovvero rescrivere, giusto le leggi; mentre però con quelle non siano impedite le giudicature che ad essi spettano in prima istanza nel modo e forma sopraddetta. Dichiarando che ogni atto e giudicio che, *de caetero*, fosse fatto da qualunque altra persona, o giudice o magistrato, o altro pubblico rappresentante, sì di questa città, come delle città suddite, sopra qualunque sorta, natura e condizione di giurisdizioni, o altri feudi e ragioni di essi, senza espressa autorità di questo Consiglio, e che facesse effetto contrario alla presente deliberazione, quelli siano e s' intendano, *ipso facto*, *cum secutis*, nulli e di nessun valore.

E perchè nel Polesine Nostro di Rovigo si ritrovano molti feudi censuali, livelli e altri beni enfiteotici, quali si sogliono affittare a nome della Signoria Nostra, e furono già raccomandati da questo Consiglio alli Provveditori Nostri sopra le Camere, però sia dichiarito: Che questi solamente, per essere feudi impropri, e non altri, restino, come prima, sotto la cura delli detti Provveditori sopra le Camere, quali dovranno in quello, che ad essi spetta, osservare la presente Deliberazione in tutte le sue Parti. Dovendo cadaun Rettore, e pubblico rappresen-

tante, al loro ritorno alla patria, portare nota particolare all' Officio sopra i Feudi dei feudi, de' quali averanno investito.

La esecuzione della presente Parte sia commessa alli detti Provveditori sopra i Feudi, quali doveranno farla stampare e pubblicare nelli luoghi soliti, a chiara intelligenza di ognuno, mandandola anche a tutt' i Rettori e Pubblici Rappresentanti delle Città Nostre, acciocchè in ogni luogo sia interamente eseguita, per pubblico e privato interesse, nella conservazione dei feudi e feudatari dello Stato Nostro.

1626, Addì 19 Decembre. Pubblicata sopra le Scale di S. Marco e di Rialto.

1629, 5 *Aprile.*

IN CONSIGLIO DI DIECI.

Al Luogotenente della Patria.

Non restando presso Noi alcun pur minimo dubbio, perchè così è stato in altre occorrenze decretato e dichiarito dal Consiglio di Dieci, che sotto la parola generica, solita mettersi nelle confiscazioni de' beni de' delinquenti di ogni sorta, si debbono anche intendere, non già le giurisdizioni e feudi, ma bensì i frutti e rendite di essi, durante la vita dei feudatari possessori, alli quali vengono confiscati i loro beni, perchè altrimente resteriano le sentenze e la giustizia medesima delusa e pregiudicata: Vi diciamo col Consiglio di Dieci, in risposta di quello ci avete significato in tale proposito, con lettere del primo del corrente, per occasione dei beni confiscati, in virtù della vostra Giustizia contro G.... S.... e B.... suo avo, imputati di grave ed enorme delitto, che dobbiate far eseguire la detta confiscazione contro i frutti solamente dei feudi, spettanti e goduti dalli sopraddetti delinquenti, durante la vita loro; non ammettendo suffragi, nè atti che fossero seguiti in contrario.

E da Mò sia preso: Che della presente deliberazione sia data notizia alli Provveditori sopra i Feudi, per esecuzione in quello che può spettare al loro Magistrato.

1633, 17 *Febbraro.*

IN PREGADI.

Al Luogotenente di Udine.

Utilissima e di compita nostra soddisfazione riesce la vostra commendabile applicazione nella materia de'feudi, e dalle vostre lettere abbiamo inteso gli ordini, a tal effetto dati da voi, e quanto il vostro vicario e il fiscale di quella Camera con loro sottoscrizioni hanno rappresentato. Essendo ben gradite da noi le loro diligenze e fatiche e i ricordi in questo negozio, il quale avendo preso per mano, col fondamento anche dell'opinione delli Provveditori sopra i Feudi, principale parte giudichiamo essere, a ben incamminare e raddrizzare affare di tanto momento, terminare e perfezionare, in conformità di precedente deliberazione del Senato, il Catastico di tutt' i beni soggetti a'feudi, colli confini, nomi de'possessori, e con ogn'altro maggior particolare che più complisca alla conservazione del patrimonio della Signoria Nostra: volendo noi credere che possa esso Catastico trovarsi a buon termine, e ci avviserete a quale segno di presente sia, non intermettendo ogni maggiore sollecitudine perchè l' opera sia eseguita nella più perfetta maniera, come richiede il pubblico servizio, e si è altre volte ben chiaramente espressa la pubblica volontà in questo particolare. Non resteremo poi di aggiungervi collo stesso Senato quello che il ricordo, continuato nella Scrittura delli suddetti Vicario e Fiscale stimiamo necessario, e che doverà essere da voi fatto puntualmente eseguire, ed è che il Catastico sia fatto in più capi, o libri: In uno si contengano i censi che si chiamano affitti di corte, col censo che cadauno paga a quella Camera: nell' altro quei beni non giurisdizionali, obbligati a carico militare: nell' altro i beni che pagano regalie al Luogotenente. E quando altra natura di feudi vi fosse diversa dalli predetti, si debba farne un altro; in modo che ogni sorta di feudo abbia il suo particolare Catastico, senza confondere l' uno coll' altro, e con lasciare in capo di ogn' investitura che si farà, una carta in bianco, dove siano descritti di tempo in tempo, da chi spetta, i pagamenti che saranno fatti in Camera dalli possessori de' censi decorsi, onde, con maggiore distinzione e facilità, si possano vedere i pagamenti e debiti di cadauno.

Altri particolari pure ci occorre di commettervi nella stessa ben grave materia: Che, a quelli successori nelli detti feudi, che eccettuano ogni legittimo impedimento, nel tempo prescritto dal-

le leggi, non riceveranno la debita investitura nelle loro persone, siano fatti sequestrare i frutti de'feudi, nè li sia permesso il godimento di essi, se non averanno riconosciuta la Sovranità del Principe con attuale investitura; e quando per negligenza restassero maggiormente contumaci, vogliamo col Senato, che così da voi, come da' vostri successori siano dichiariti incorsi nella pena della perdita di parte, o di tutt' i frutti, corsi nel tempo della detta contumacia, come meglio sarà giudicato, avuto riguardo agli accidenti congiunti con essa contumacia.

Intorno al rinnovare ogni dieci anni i confini de' beni feudali e censuali a quelli che hanno preso e piglieranno le investiture, vogliamo sia del tutto eseguita la Parte 1588 23 Agosto, e siano specificatamente, non in generale, dati e descritti i medesimi confini.

Che non si possano alienare beni conceduti dalla Signoria Nostra ad alcuno, o per ragione di feudo, di livello, o di censo, ma sia in questo osservata la Parte del Consiglio Nostro di Dieci e Zonta 29 Decembre 1563, e del Senato 13 Decembre 1586, al Capitolo VI.

Che non si possa rinnovare investitura ad alcuno, se non mostrerà di aver effettivamente pagato il censo, o altro aggravio, a che fossero obbligati quei beni.

Che i possessori delli detti beni, volendo tra loro dividerli, debbano nel termine di giorni quindici susseguenti comparire in quella Cancellaria, e fatta rinnovare la investitura da essi ricevuta, vi facciano notare in margine i campi che ad ognuno di essi saranno toccati, colli loro confini: altrimente le predette divisioni siano e s'intendano nulle; nè possa alcuno servirsi di esse in Giudizio, nè stragiudizialmente.

Questo è quanto ci occorre di significarvi col Senato, per espressione della pubblica volontà, e per esecuzione puntuale in ogni tempo e occasione alle presenti commissioni nostre, che doveranno essere a tale fine fatte registrare dove sarà bisogno, acciò non si possa pretendere ignoranza, ma sia interamente prestata la dovuta obbedienza.

1634, 30 *Marzo*.

IN PREGADI.

Al Provveditor generale di Palma.

Nella materia de' beni della Castaldia di Cividal del Friuli, che sono feudali, avendoci con particolare Scrittura rappresentato i

Provveditori sopra i Feudi molti particolari di rilevante interesse pubblico, ai quali fatto da Noi 'l conveniente riflesso, per provvedere al bisogno, e per divertire la continuazione degli abusi e de' disordini, veniamo in risoluzione, col Senato, di appoggiare alla vostra virtù negozio di tanta importanza, e coll' oggetto di non apportare tanto incomodo e aggravio di molta spesa a quei sudditi, col farli venire in questa città, mentre, massime dal Fiscale di quella Camera, si trova già, di ordine pubblico, formato un diligente Catastico, ed è egli benissimo informato di questi beni, e commettervi, che col mezzo di pubblico proclama in tutte le chiese e Cividal del Friuli dobbiate far sapere a cadaun possessore de' beni feudali di detta Castaldia, che nel termine di mesi due debba venire a dar in nota, senza spesa alcuna, in quella Cancellaria la vera quantità dei beni, goduti di detta ragione, con rinnovare le loro Investiture, siccome, per ogni ragione, sono tenuti di farlo, e si conviene non trascurare l' effetto, per i rispetti che militano alla conservazione del patrimonio della Repubblica Nostra, e col darsi dalla prudenza vostra, a questo fine, gli ordini propri e convenienti, e con i ricordi del predetto Fiscale, molto ben istrutto di questo negozio, ci rendiamo certi che resterà di maniera facilitato l' incamminamento e la perfezione dell'affare, che non rimarrà in Noi che desiderare in servizio così necessario e importante. Doverà cadauno venir a prendere la Investitura, per la parte dei beni che possede, senza spesa maggiore che di soldi due per ogni campo, da essere divisi, la metà al Fisco e la metà ai Ministri per loro mercede: e non venendo nel tempo prescrittogli, come di sopra, decadano dal godimento e benefizio di essi beni, e siano investiti altri in luogo loro, ovvero, essendovi 'l denunziante, sia lui medesimo l' investito, e abbia a godere il possesso e il comodo della quantità dei beni denunziati.

E perchè sono seguite vendite e alienazioni, per varie cause, de' beni di essa Castaldia contro la forma delle leggi, onde richiede il pubblico servizio, che, cogli opportuni ordini, non resti ammesso il corso di questo inconveniente, pregiudiziale alle pubbliche ragioni, vogliamo però col Senato: Che, così per vendite, come per qualsivoglia altra via, con che sia stata fatta l' alienazione e smembrazione de' feudali, sia, col mezzo di pubblico proclama, statuito termine di mesi due, per venir a darne la nota e la particolare notizia in quella Cancellaria; nel quale tempo prestando la dovuta obbedienza, sia rimessa a cadauno ogni pena per il mancamento commesso, contro la disposizione delle Leggi Nostre, e siano a cadauno fatte da voi le Investiture col Laudemio, come conviene; e non venendo nel termine predetto, siano e s'intendano incorsi e decaduti nella perdita

dei beni, i quali, essendovi denunziante, siano devoluti al medesimo, perchè ne goda il comodo e il benefizio, colle Investiture necessarie.

Non possano, *de caetero*, essere fatte investiture a quelli che pagano censi, o altra ricognizione per i feudi, se non mostreranno prima Riceveri autentici di aver interamente soddisfatto a' loro debiti; e quelli che saranno stati difettivi nelli detti pagamenti per tre anni continui, caschino nella pena di pagare il doppio.

E perchè alcuni che legittimamente possedevano porzione di questi campi, colla contribuzione alla Castaldia di un tanto all'anno, sono devenuti alla libera vendita di parte di essi campi, senza obbligo di alcun interesse, lasciando la intera gravezza sopra quella porzione de' campi che si sono ritenuti, il che risulta a pregiudizio delle pubbliche ragioni, vogliamo pertanto col Senato: Che non abbia luogo, nè resti ammesso questo inconveniente di sottrarre dal pagamento alcuna parte di tali beni, sebbene liberamente venduti, ma che anche sopra questi resti fermo l'obbligo della solita dovuta contribuzione, e siano tutti tenuti di farlo senz' alcuna esenzione immaginabile, e senza poter essere ammessa escusazione alcuna di aver liberamente corrisposto; ma nelle investiture restino essi campi alle medesime condizioni e obblighi di prima, senza però alcun pregiudizio delle ragioni loro contro i loro autori. Quanto alli campi Pustoti di questa ragione, se i veri patroni vogliono averli per derelitti, crederessimo fosse bene, in conformità della opinione delli Provveditori sopra i Feudi, distinguerli in tanti masi, al più di 40 campi per maso, e ritrovare nuovi vassalli, che gli pigliassero in feudo, per ridurli a coltura, con quella ricognizione alla Castaldia che paresse spediente, liberandoli da ogni sorta di debito che avessero contratto colla Signoria Nostra per tale conto, il che però vogliamo, col Senato, che resti rimesso alla prudenza vostra, la quale averà la considerazione che ben conviene sopra ciò ch' è stato con sommo zelo ricordato dalli medesimi Provveditori sopra i Feudi.

1634, 7 *Ottobre.*

IN PREGADI.

Al Podestà di Padova, e agli altri delle Città di Terra Ferma e Successori.

Nelle occasioni d' Investiture de' Feudi, spettanti a farsi e che si conferiscono da quel Vescovato e altri Prelati Ecclesiastici

per i Feudi che hanno nello Stato Nostro, nostra risoluta volontà è, che, semprechè venga il caso, siano fatte così da quel Reverendissimo Vescovo presente, come da' suoi successori, e altri Prelati Ecclesiastici, colla clausola speciale che dica, *Salva Fidelitate Serenissimae Reipublicae*, e quanto per la debita conservazione dell'alto dominio della Signoria Nostra, com' è giusto e conveniente. Il che farete, come vi commettiamo col Senato, sapere, a nome pubblico, a quel Reverendissimo Vescovo, con procurare che per l' intera e puntuale esecuzione del presente ordine siano da Sua Signoria Reverendissima ordinate le note necessarie nella sua Cancellaria, come pure voi farete a tal fine registrare le presenti in quella Cancellaria, e ove farà bisogno, perchè non se ne possa in alcun tempo pretendere ignoranza.

E da Mò sia preso: Che della presente deliberazione sia mandata copia alli Provveditori sopra i Feudi, per loro compita informazione, e in riguardo di quello che concerne l' interesse e il servizio delle cose nostre.

1635, 14 *Agosto.*

IN PREGADI.

Nella Patria del Friuli si trova diversa quantità di beni feudali, semplici, censuali e livellari di ragione della Signoria Nostra, che sebbene per Parte di questo Consiglio 24 Maggio 1594 sono di natura di feudo proprio, tuttavia per antica consuetudine sono alienabili, colla previa licenza del pubblico rappresentante. Ma perchè, nel fare tali alienazioni e in altra maniera, vengono inferiti diversi gravi pregiudizi, a' quali si deve, con efficace modo, dare quelle buone regole, che sono conosciute convenevoli e opportune in una materia così importante, come chiaramente dimostrano le lettere e scritture, mandate dal Luogotenente Nostro di Udine, pienamente consigliano i Provveditori sopra i Feudi, ed espressamente si conosce essere necessario, per altre scritture di dottori e periti; Però

L' anderà parte: Che si debba quanto prima dare perfezione al Catastico de' detti beni, già principiato dalli predecessori Luogotenenti di Udine, d' ordine di questo Consiglio, facendo di nuovo pubblicamente in Udine, e in ogn' altra terra e villa della Patria, proclamare, che quelli che non sono ancora comparsi a dare in nota, o fare descrivere i beni feudali, semplici, censuali e livellari, da essi in qualunque modo posseduti, colla intera quantità, qualità, confini, aggravi, e ogn' altro particolare, deb-

bano nel termine di mesi tre prossimi comparire avanti il Luogotenente, colla polizza distinta de' detti beni nel modo antedetto; altrimente, passato detto termine, s' intendano da quelli decaduti. E se nel termine di altri tre mesi saranno quelli denunziati da' convassalli, compresi dalle antiche investiture, siano quelli, senza eccezione alcuna, immediatamente investiti di tutt' i detti beni, cogli stessi obblighi e carichi, e conforme il tenore delle antiche investiture. E se, passati questi altri tre mesi, saranno detti beni da altri denunziati, o se ne venirà in cognizione per altra via, doveranno quelli essere deliberati al pubblico incanto, a nome della Signoria Nostra. E sia data al denunziante, senza contraddizione alcuna, la parte che gli spetta, in virtù delle leggi, e il rimanente, oltre quello che spetta al Rettore che farà la esecuzione, sia posto in Camera, a credito della stessa Signoria, cosicchè però il compratore resti feudatario, giusto la forma delle leggi, e obbligato come di sopra.

Che a quelli che finora hanno dato nota distinta delli beni sopraddetti, e che hanno obbligo di pagare censo, o livello, o altra ricognizione alla Signoria Nostra, se non fossero ancora stati fatti i conti sopra i loro libri, o altre scritture di quello e quanto siano, o non siano, debitori per la suddetta, debba quanto prima esserli fatto, e tirato in resto quello e quanto cadauno anderà debitore; del che sia fatta nota particolare nel Catastico sotto la partita delli detti beni, su' quali corre il debito, e siano detti debitori abilitati a fare il pagamento in due rate di tre mesi in tre mesi, e non pagando la prima, debbano essere astretti al pagamento del tutto in una sol volta. E lo stesso sia osservato anche con quelli che daranno, *de caetero*, la nota di detti beni loro.

Quelli veramente che nell' avvenire anderanno difettivi nelli loro pagamenti di detti censi o livelli, da farsi a debiti tempi, se, per lo spazio di tre anni non pagheranno, doveranno pagare un terzo di più, e se per sei anni, pagare due terzi di più; se poi continuerà la loro negligenza o inobbedienza per il corso di anni dieci, paghino alla Signoria Nostra il doppio; e debba il Luogotenente far sequestrare tutte l' entrate, non solo de' beni su' quali avessero fatto il debito, ma anche di altro che possedessero i debitori. E di quelli che si debba soddisfare interamente tutto il detto debito, e darli credito nel libro a tal effetto tenuto.

Quelli che hanno dato o daranno in nota i detti loro beni, se avessero occultato, ovvero occulteranno parte di essi, in pena della fraude loro, debbano, e s'intendano, *ipso facto*, decaduti da tutt'i beni, non solo occultati, ma anche degli altri non occultati; concedendo però tempo di altri tre mesi a quelli che gli avessero finora occultati, a denunziarli e farli descrivere co-

gli altri loro beni. Altrimente, passato detto tempo, se saranno denunziati da' convassalli compresi dalle antiche investiture, siano immediatamente di tutt' i beni investiti; e passati questi altri tre mesi, se saranno da altri denunziati, o se venirà a cognizione per altra via, siano questi immediatamente venduti e data la sua porzione al denunziante e ad altri, in tutto come di soprà si è detto. E lo stesso si osservi nelli beni che fossero occultati per l'avvenire, che i convassalli nel termine di mesi tre, dopo la occultazione e poi la denunzia, o inquisizione, si ammettano.

E perchè nelli tempi passati sono state commesse diverse fraudi in grave pregiudizio della Signoria Nostra, e molti beni della suddetta ragione sono stati, o per varie alienazioni, o per altri accidenti, occultati, affine di reintegrare le pubbliche ragioni, doveranno i comuni delle ville e luoghi dove abitano, ovvero abitano i debitori, descritti nei pubblici libri, deputare persone ben informate, le quali, usata ogni diligenza, per rintracciare i beni, trovati che gli averanno, gli denunzino senza altro premio e siano nel catastico descritti; e non trovandosi i predetti beni nel termine di due mesi, siano tenuti quelli che sono descritti nei libri, e in loro difetto gli eredi e successori, a mostrare i beni; altrimente, non li mostrando nel termine di un altro mese, debbano conseguire un altro fondo idoneo, che si descriva nei pubblici libri del catastico, il quale sia e s' intenda essere feudale, e sotto le medesime condizioni del primo.

Che, per maggiormente facilitare e assicurare la esazione di questi censi, e livelli, o altri aggravi, a' quali sono tenuti i detti beni feudali, sia deliberato: Che nel termine di mesi due i convassalli eleggano uno de' consorti per capo di maso, che sia atto a sostenere tale carico, quale sia obbligato fare i soliti pagamenti di tempo in tempo per tutt' i consorti, col regresso ad esso contro cadauno consorte di quello se gli spetta per sua porzione, e con tutti que' privilegi che averia la Camera Fiscale per tal esazione. Dovendo detti consorti andar a denunziare la detta elezione al Luogotenente, acciò faccia descriverla alla partita del detto feudo, e si possa con ogni facilità e sicurezza sapere da chi si doverà fare, a' debiti tempi, la esazione delli detti censi, o livelli.

E non facendo essi consorti nel tempo predetto detta elezione, debba il Luogotenente immediatamente farla e dare notizia a quello sarà eletto, acciò sappia ancora lui l' obbligo che gli sarà stato ingiunto.

Questo capo di maso si possa mutare dalli detti consorti, conforme a quello li parerà spediente, previa la licenza però del Luogotenente; e lo stesso possa far anch' esso Luo-

gotenente, come meglio gli parerà conveniente al pubblico servigio.

Ne de questa elezione possa sottrarsi alcuno, se non minore di anni 20, e donne, il che anche s' intenda, salva sempre la obbligazione che hanno i beni, e qualsivoglia parte loro *insolidum*.

Le alienazioni delli detti beni feudali, che *de caetero* si faranno, debbano passare con questa sola forma, e non altrimente: Che quel vassallo che vorrà vendere detti beni, debba comparire avanti 'l Luogotenente, e dargli parte in scrittura della qualità e quantità di essi beni, prezzo, confine, compratore, e ogn' altro particolare, e sopra la sua istanza debba il Luogotenente prendere quelle informazioni che pareranno spedienti alla qualità del negozio, o parendo ad esso di dargli tale licenza, debba far notare il decreto della licenza dal notaro, che sarà a ciò deputato, e immediatamente debba il compratore pagare il Laudemio delli dieci per cento, giusto le leggi nostre, del quale se ne debba far nota nei libri, a tal effetto tenuti. Il che eseguito, si debba dare la copia al venditore, o compratore, di detta licenza e pagamento, acciò possa con quella far stipulare lo strumento, nel quale doverà inserirsi, *ad litteram*, la detta licenza e pagamento, acciocchè apparisca in ogni tempo e luogo, che detta alienazione sia stata fatta legittimamente. E ogni alienazione, che fosse fatta contro il tenore della presente, sia, *ipso facto*, nulla, con tutte le cose da quella dipendenti; nè possa per il corso di tempo, benchè lunghissimo, ricevere sussistenza alcuna.

E perchè nelli tempi passati sono state fatte diverse vendite e alienazioni delli beni sopraddescritti, delli quali non è stato pagato il debito Laudemio, volendo questo Consiglio esercitare la solita benignità, ordiniamo: Che quelli che possedono detti beni per via di acquisto, sebbene fossero passati in più persone, per più mano di alienazioni, debbano pagare un solo Laudemio per l' ultima alienazione fatta, e questo nel termine di mesi sei, in due rate, e non pagando la prima, siano costretti a pagarlo tutto, col sequestro de' frutti, o in altra maniera, salve le ragioni del possessore contro il suo autore, che per la forma dell' acquisto potessero competergli.

E se per l'avvenire alcuno in fraude alienasse tutti, o parte dei beni soprascritti, senza licenza del pubblico rappresentante, e dicendo essere allodiali e liberi, ingannasse il compratore, con pregiudizio espresso delle pubbliche ragioni, debba intendersi perciò detta vendita, *ipso facto*, nulla e di nessun valore, e il venditore parimente, *ipso facto* e senz' alcuna dichiarazione, decaduto da tutte e cadauna sorta de' beni feudali che possedesse, restando obbligato restituire il prezzo al compratore.

E perchè tali vendite e alienazioni fraudolenti si fanno palliate, acciò non si scuopra il mancamento loro, sia preso: Che se nel termine di mesi quattro sarà denunziata tale alienazione da convassallo, o compreso nelle antiche investiture, debba dei detti beni essere investito colli soliti censi e livelli, e conforme al tenore delle antiche investiture.

Se veramente, passato detto tempo, sarà da altri denunziato, debba il denunziante avere, *immediate*, la solita porzione, giusto le leggi, e in tutto conforme a quanto di sopra è stato ordinato.

E perchè l'avere formato il Catastico non servirebbe perfettamente al pubblico servizio, se non si dessero anche buoni ordini, acciò con regola passi alla perpetuità, sarà perciò preso: Che nel Catastico suddetto continuamente si descrivano le alienazioni, che verranno fatte col nome del venditore e compratore, e colla quantità de' beni, del prezzo, notaro, giorno e anno, insieme col decreto del Rettore. Obbligando il compratore, in termine di mesi due dopo la compreda, fargli levare la investitura, e susseguentemente rinnovarla di dieci in dieci anni colle solennità debite e consuete. Alla quale condizione di rinnovare ogni dieci anni siano tenuti tutt' i possessori in perpetuo. Ed essendochè finora molti possono essere caduti dalli feudi predetti, e anche per l'avvenire possono decadere, però resti preso: Che quanto alle caducità passate, usando questo Consiglio il solito della sua clemenza, siano in tutto rimesse a quelli che fra un giorno e un anno compariranno avanti chi spetta, e faranno rinnovare le investiture; e non venendo essi nel detto termine, gli altri compresi nella investitura possano fra un altro giorno e anno comparire, e farsi investire; le quali investiture si facciano conforme alle antiche, e non comparendo nè anche questi, si apra il luogo al procedere per via d'inquisizione e di denunzia, e s'intenda decaduto il feudo, e i beni posti in Signoria, dovendo il denunziante e il magistrato avere quanto dalle leggi, in tale caso, li viene conceduto.

Quanto veramente spetta alle caducità future, nelle quali, o per non avere alcuno dimandata la rinnovazione della investitura, o per alienazioni senza decreto e licenza, o per altri rispetti, sarà caduto, sia decretato: Che il Luogotenente faccia sequestrare i frutti nelle mani di chi meglio gli parerà, e quelli faccia portare nella Camera della Signoria Nostra: e se, dopo tale sequestro, resterà l'investito in mora di un anno e un giorno, si apra il luogo prima alli compresi nella investitura, per dimandare la rinnovazione, e non comparendo nel termine di un anno e un giorno come di sopra, restino tali beni incorporati nei beni della Signoria Nostra. In caso poi che non si potesse avere notizia dei

beni, si proceda per via di denuncia e inquisizione, e in tutto come di sopra.

E acciò negozio così importante sia maneggiato da persona di quella fedeltà, perizia e sperienza, ch' è necessaria, doverà il Luogotenente far elezione di quel soggetto che meglio gli parerà complire al pubblico servizio, il quale abbia carico di fare tutte le investiture e rinnovazione delli beni sopraddetti, dei quali abbia per sua mercede soldi due per campo, giusto la Parte di questo Consiglio addì 30 Marzo 1634. Doverà anche tenere appresso di sè, in luogo separato, a tal effetto, nel palazzo pubblico i catastici ed altre scritture, spettanti a questa materia, nella quale lui solo doverà scrivere le licenze sopraddette delle alienazioni, e altro che alla giornata occorresse, con quella mercede che dal Luogotenente gli sarà assegnata; non dovendo però quelli che verranno a denunziare beni, in virtù della presente, perchè siano catasticati, sentire per le denunzie loro alcuna spesa.

Che la presente deliberazione sia in ogni sua parte puntualmente eseguita dal Luogotenente di Udine e dal Provveditore di Cividale rispettivamente, secondo i casi occorrenti nelle loro giurisdizioni, non intendendosi pregiudicato da alcun' altra legge, fatta in questo proposito, alla presente non ripugnante. Dovendo i Provveditori Nostri sopra i Feudi aver cura che queste e altre leggi, come di sopra, abbiano la loro intera esecuzione.

E perchè potrebb'essere che alcuno non avesse adempito per il passato, o per l'avvenire non adempisse le condizioni prescritte dalle leggi, impedito, o da minore età, o da sesso, o da assenza, la quale però non sia per causa di delitto, o altra ragionevole causa, doverà il Luogotenente e Provveditore sopraddetti ascoltarli, e farli, sopra tali impedimenti, quella giustizia che loro meglio parerà.

E la presente Parte sia stampata, pubblicata e mandata a Udine e Cividale, per la sua pubblicazione ed esecuzione, e a chiara intelligenza di ognuno; onde nessuno abbia escusazione di non adempiere il suo debito, e quanto da essa viene prescritto e stabilito.

Addì 21 *Agosto* 1635.

Pubblicata sopra le Scale di S. Marco e di Rialto.

1635, 11 *Gennaro.*

IN PREGADI.

Franciscus Erizzo, *Dei Gratia Dux Venetiarum etc.*

Nobili et sapienti viro Georgio Contareno, de suo mandato Locumtenenti Patriae Fori-Julii, fideli, dilecto, salutem, et dilectionis affectum.

Da vostre lettere, addì 28 Novembre, intendessimo le due difficoltà che si andavano frapponendo nella esecuzione della Parte del Senato addì 14 Agosto, in materia de' beni feudali, per le dubbie interpretazioni dei sensi di essa: E perchè vogliamo che abbia il debito adempimento Deliberazione che può mettere regola a negozio rilevante e ai pregiudizi, per le fraudi che del continuo si commettono da' possessori dei beni, abbiamo fatto scrivere a Monsignor di Lonigo l' aggiunta informazione che vi mandiamo in copia, perchè da essa riceva lume maggiore la vostra virtù, e continui a ben regolarsi.

Conoscerete, restare in quella, colle ragioni espresse, terminato, doversi in tutt'i casi di qual si sia permuta pagare il laudemio dei beni onerosi, conforme il prezzo che saranno stati venduti; e dei lucrativi, conforme la stima che sarà fatta di presente, dovendo essere detratti gli aggravi anticipatamente. Così vi commettiamo, col Senato, di eseguire, come pure di mandare quelle informazioni che, col solito di vostra diligenza, potrete cavare, con quale privilegio, dal 1603 in qua, sono date le investiture delle castaldie dei luoghi di questa giurisdizione che nominate nelle medesime vostre lettere, e se furono con decreto del Senato.

Dat. in Nostro Ducali Palatio, die xi Januarii. Indictione iv. MDCXXXV.

1637, 4 *Settembre.*

IN PREGADI.

Sebbene, con più Parti di questo Consiglio, 1526 15 Decembre, 1615 10 Aprile, 3 Novembre 1621, 29 Aprile 1625 e 23 Settembre 1634, fu procurato di dare forma e regola alla esecuzione dei pagamenti nella materia de' censi, livelli, feudi e affitti, che si riscuotono dal Magistrato sopra le Camere, non se ne vede non di meno alcun effetto, con pubblico rilevante

pregiudizio, e non essendo conveniente che più oltre passi il disordine, e se ne cavi quel frutto che si deve e si ricerca, col porgere qualche abilità maggiore pegli esborsi a' debitori; però

L'anderà parte: Che tutti quelli, che, per occasione de'censi, feudi, livelli e affitti, come sopra, fossero andati in resto, e si trovassero debitori della Signoria Nostra, debbano soddisfare il debito loro dentro il termine di mesi due, con doppia pena: e tralasciando alcuno degli investiti di pagare poi per anni quattro il censo, o livello, com'è predetto, decadano dal possesso delli beni, i quali siano devoluti alla Signoria Nostra; e i Provveditori sopra le Camere doveranno esser esecutori del presente ordine col far pubblicare proclama in conformità, a intelligenza di cadauno, con comminazione a' trasgressori del rigore della Parte 1625 29 Aprile, che da' medesimi doverà, in tale caso, inviolabilmente eseguirsi.

1642, 7 *Giugno.*

IN PREGADI.

Che, per il merito di Monsignor F... P..., che in ogni occasione, colla sua famiglia, ha dimostrato piena divozione verso la Repubblica Nostra, gli sia, per autorità di questo Consiglio, conceduto, *che, non ostante il titolo di Ecclesiastico, quale lo rende inabile a subentrare nella porzione de'Feudi* di P..., e R..., per grazia speciale, possa essere investito del feudo giurisdizionale, retto, legale e nobile della porzione delli castelli suddetti di P... e R..., nel modo e forma conceduta al Fratello e altri suoi consorti; *dispensando in ciò le consuetudini feudali e legali del Dominio Nostro*, le quali però s' intendano nel rimanente restare nel suo vigore. E il tenore della presente deliberazione sia nella investitura inserto di parola in parola.

1643, 27 *Giugno.*

IN PREGADI.

Al Luogotenente della Patria del Friuli.

Con deliberazione di questo Consiglio, addì 14 Agosto 1635, sopra la materia de' beni feudali, semplici, censuali e livellari nella Patria del Friuli, fu stabilita la forma delle alienazioni di

tali beni; con obbligo al compratore di pagare dieci per cento per il Laudemio; la quale gravezza riuscendo ora di molto incomodo a quei fedelissimi nostri, per le ragioni espresse nella loro riverente supplicazione, col mezzo dei loro ambasciatori, deve la pubblica carità, mirando al loro sollievo, renderli in alcuna parte consolati, acciò possano, nella frequenza che occorre farsi simili alienazioni, per loro particolare interesse, provare anche in ciò gli effetti della pubblica grazia, riuscendoli, per la povertà loro, impossibile fare tal pagamento,

L'anderà parte: Che, rimanendo fermo quanto fu decretato nella suddetta deliberazione 14 Agosto 1635, sia in questa parte solamente regolata: Che in luogo delli dieci per cento, per il Laudemio, debbano in avvenire, per le alienazioni che si faranno di simile sorta de' beni, essere pagate da tutt' indifferentemente così dalla Patria, come dalla contadinanza, cinque per cento solamente, il quale pagamento doverà essere fatto colle forme prescritte nella suddetta Parte, e non altrimente; di che doverà essere dato avviso al Luogotenente di Udine, perchè così faccia dar esecuzione alla presente, che doverà principiare, finita che sarà la corrente condotta.

1643, 3 *Agosto.*

IN PREGADI.

È chiamata la Pubblica Prudenza, non pure nelle presenti congiunture di guerra, ma per tutte le altre che potessero accadere nei tempi avvenire, a valersi del soccorso e ajuto dei propri sudditi, ma particolarmente di quelli, quale, oltre l' obbligazione naturale, hanno quella del vassallaggio, per i Feudi giurisdizionali e non giurisdizionali, conferitili dalla Pubblica Grazia e Benignità. Pertanto trovandosi nello Stato Nostro di Terra Ferma molti Feudatari giurisdizionali e non giurisdizionali, come sopra, e altri, che possedono quelli, non sono tassati, per contribuire il dovuto servizio personale con armi, cavalli, o quegli altri ajuti che in tempo di guerra sono dovuti, in difesa del proprio Principe, e in adempimento della obbligazione, nella quale si sono costituiti, nelle occasioni, a ricevere il servizio e il comodo in vantaggio pubblico; però

Sia commesso al Magistrato sopra i Feudi, colla desterità propria, di far chiamare, valendosi dei Rettori Nostri, a parte a parte i Feudatari Nostri, così giurisdizionali, come non giurisdizionali, e anche per donazione, e, rivedendo le loro Investiture a quelli che in tempo di guerra non averanno espressa

alcuna obbligazione in particolare, far quella Tassa che sarà conosciuta conveniente, avuto riguardo alla qualità dei Feudi, alla quantità dei Beni, rispettivamente ascoltando gl' interessati, e devenendo a città per città, e territorio per territorio, ad essa Tassa, la quale formata, doveranno presentare nel Collegio Nostro, per essere poi portata, per l'approvazione, a questo Consiglio, non potendo venire alla tassazione di un altro, se prima non sarà perfezionata quella di un territorio.

1645, 31 *Ottobre.*

IN PREGADI.

Come, sopra tutto, necessaria e conferente riesce la provvisione di danaro nelle angustie e nei bisogni presenti, così la Prudenza Pubblica deve in primo capo studiare i modi, che più facile ne possano far godere il conseguimento. E perchè non vi è cosa più aggiustata e abbracciabile, che il disporre dei propri capitali,

L'anderà parte: Che, trovandosi nella città di Udine e Patria del Friuli un patrimonio della Signoria Nostra, il quale consiste in censi, chiamati *Affitti di Corte*, fondati sopra beni feudali semplici, censuali, che al presente rende ducati 4460 l'anno, sia questo con tutte le pubbliche ragioni e azioni ad esso unite e dipendenti, e la porzione ancora di Laudemio spettante, eretto in Contea Nobile, e venduto *Jure Pheudi*, per linea mascolina di legittimo matrimonio in perpetuo; e al Magistrato sopra i Feudi sia commessa, in efficace e risoluta maniera, la esecuzione.

Doverà, elevando le polizze d'incanto, così quì, come in Udine e per tutta la Patria, far pubblicare i proclami, con termine mesi due ognuno che vorrà comparire in questa città per la compreda. Spirato detto tempo, lo delibererà al prezzo, e col vantaggio maggiore, per essere il tutto approvato poi con due terzi de' voti del Collegio Nostro: dovendo il compratore obbligarsi a corrispondere annualmente, per l' alto dominio, una piccola ricognizione alla Signoria Nostra nel modo che parerà alla prudenza del Magistrato.

Ma, perche la carità verso i sudditi non deve pretermettersi, conforme al pio istituto della Repubblica Nostra, sia ai detti proclami aggiunto: Che, nello stesso termine, prefisso delli due mesi prossimi, abbiano facoltà e libertà i possessori de' detti Affitti di Corte di affrancarsi a ragione di cinque per cento, contando il capitale della Camera di Udine, come appunto ricorda quel Luogotenente.

Siano innoltre, in tutto e per tutto, e come stesse preaccennate forme, incamminate pubblicamente le vendite delle due Castaldie di Fagagna e Tolmezzo, Capitaniati di Tricesimo e di Gemona, tutte col proprio separato Laudemio, onde, col danaro che doverà trarsi da questa deliberazione, possa in alcuna parte supplirsi alle correnti gravissime emergenze.

E della presente sia data notizia al Luogotenente di Udine, come parimente al Magistrato sopra i Feudi, alle città di Terra Ferma, a intelligenza comune.

1646, 22 *Decembre.*

IN PREGADI.

Alli Rettori di Padova.

Nelle correnti gravissime urgenze della presente guerra, quale riguarda la difesa de' sudditi, e particolarmente quella della nostra Santa Religione contro barbari infedeli, conviene che da cadauno si contribuisca al sostentamento di opera così grande e accetta al Signore Iddio. Pertanto trovandosi in questa giurisdizione numero grande di laici, quali possedono Feudi ed Enfiteusi d'ecclesiastici, conferiti loro con minima ricognizione da' Vescovi e altri, ben conveniente cosa sarà, che questi pure concorrano ai bisogni della Repubblica in questa causa, che rende però l'oggetto di questa deliberazione accompagnato da tutta la giustizia.

Vi commettiamo però, col Senato, di far chiamare a voi il Cancellier vescovile, e altri de' Monasteri e degli Abati, e colla considerazione di quello possa servire al pubblico interesse nelle congiunture presenti, gli ecciterete, senza dilazione, a cavar nota, e consegnarvela, di tutti i nomi dei possessori di tali predetti beni, colla quantità di essi, e aggravi de' censi, quali farete capitare, nel più breve termine, al Magistrato sopra i Feudi, quale poi eseguirà quello che nel suddetto particolare gli sarà commesso. Voi opererete con ogni diligenza, come sappiamo, col vostro ordinario zelo.

E *da mò* sia commesso al Magistrato de' Feudi, venute le sopraddette note, di eseguire anche con questi quanto fu deliberato da questo Consiglio addì 7 Novembre pegli altri.

E doverà poi essere scritto nella suddetta conformità alli Rettori delle altre città di Terra Ferma, a parte a parte.

1647, 8 *Giugno.*

IN PREGADI.

Non può aver effetto la Parte di questo Consiglio, addì 3 Agosto 1643, in proposito di tassarsi tutti i Feudatari, se non resta prima eseguita quella 11 Marzo 1625, che dichiara tutte le giurisdizioni, di qualsisia sorta, doversi intendere pure feudali, nè poter alcuno goderle o esercitarle sotto qualunque titolo, sennon per ragione di vero e reale Feudo; Che però, sia tenuto cadauno a darle in nota al Magistrato sopra i Feudi, e ricevere da esso le investiture. Alla quale giusta e necessaria deliberazione è stato anche da molti prestata la dovuta obbedienza, ma altri l'hanno poi interamente trascurata, e altri hanno bensì dato in nota le giurisdizioni, ma non ricevute le investiture, e non mancano anche altri, che pretendono di non essere tenuti, in conseguenza di non dover al presente essere tassati. In questo stato di affari rappresentato, con molta virtù, dalli Provveditori sopra i Feudi, è chiamata la prudenza di questo Consiglio alle proprie deliberazioni; però

L'anderà parte: Che, restando ferma e valida quella degli 11 Marzo 1625, in aderenza di essa sia nuovamente decretato, che tutti i Nobili Nostri, e tutti gli altri, nessuno eccettuato, che godono giurisdizioni di qualsisia sorta, sotto qualunque titolo o nome, e pretendono non esser essi soggetti alle Camere di Terra Ferma, o non comprese le loro giurisdizioni in alcun territorio, ma solo sottoposte alla Sovranità della Signoria Nostra, siano tenuti indifferentemente portare, nel termine di mese uno prossimo, i loro titoli al Magistrato suddetto, e ricevere le investiture e le tasse che li saranno date; in pena, non lo facendo nel detto tempo, di restarli in tutto e per tutto sospeso e interdetto l'esercizio di dette giurisdizioni, non esclusi da questa obbligazione di dare in nota i titoli, nè anche chi pretendesse-ro di non essere tenuti a ricever esse investiture, o altra ricognizione, a' quali, veduti che si siano gli stessi loro titoli, doverà da essi Provveditori essere amministrata giustizia.

Passato il suddetto mese, siano incaricati i Provveditori medesimi, non solo portare nel Collegio nota di tutti quelli che averanno trasgredito, ma inquirire diligentemente contro essi renitenti, per renderli privi dei feudi e giurisdizioni, come si è detto, dovendo pur venire, di tempo in tempo, a riferire quanto sopra ciò anderanno operando, affine che in ogni modo eseguite rimangano le pubbliche disposizioni in questa importantissima materia.

1647, 12 *Settembre.*

IN PREGADI.

Nella necessità sempre maggiore di provvedere di danari, per supplire agli eccessivi continuati dispendi, devesi mirare di cavar frutto da quanto ricordano i cinque Deputati sopra la Provvisione del Danaro, e consigliano i Provveditori sopra i Feudi nelle Scritture prudentissime, ora lette, con erigere in giurisdizione, contee, o altre dignità quei villaggi e luoghi, che fossero ricercati da' particolari, con convenienti esibizioni, e con quelle autorità che restassero accordate.

L'anderà parte: Che i sopraddetti cinque Deputati sopra la Provvisione del danaro debbano formare un Proclama, da essere approvato dal Collegio Nostro, e poi pubblicato nella Città, e in tutta la Terra Ferma, invitando quelli che desiderassero acquistare alcun titolo specioso, o ridurre in giurisdizione, contea, o altro maggior grado, e ornamento alcun fondo, villaggio, o beni, di venire, o mandare al loro Magistrato, nel termine di mesi uno, a presentare Scrittura della domanda e della offerta, e a trattare le condizioni con essi Deputati, potendo anche acquistare autorità di giudicare fino a un limitato segno, e inoltre qualche annua entrata da alcuna Camera della somma che fosse di loro maggiore soddisfazione, con oggetto, che come queste dignità saranno cospicue e nobili, colle maggiori prerogative, preminenze e onori, così si rendono anche più desiderabili coll'utile del danaro, che fosse loro annualmente corrisposto dalle Camere stesse, potendo pur essere portate polizze secrete colle medesime esibizioni, perchè, senza rispetti, ognuno abbia modo e sicurezza di compiacere a' suoi fini, e non trascurare quelle occasioni di accomodarsi, che, perdute una volta, difficilmente più s'incontrano. Siano, e s'intendano eccettuati da simili trattati e accordi i beni compresi nei Vicariati, e quelli ancora situati a' confini dello Stato, avendosi pure riguardo di fare tali alienazioni proporzionatamente nei Territori, cosicchè uno non resti eccedentemente, l'altro di poco o di niente aggravato; *e tali concessioni debbano continuare nelle linee mascoline colle ordinarie condizioni e obbligazioni, come interamente dispongono le Leggi Feudali.*

Doveranno poi essi Deputati portare le Scritture delle convenzioni, insieme colli loro sensi, e colle notizie di quanto si potessero sostenere gli affari, per riportare da questo Consiglio le proprie risoluzioni.

1649, 17 *Luglio.*

IN PREGADI.

Al Podestà di Verona.

Ricevute le informazioni, che abbiamo credute necessarie, sopra l'editto che intendeva pubblicare questo Reverendissimo Vescovo, perchè i Feudatari al suo Vescovato sottoposti debbano nuovamente andare a ricevere la investitura, dobbiamo dirvi col Senato:

Che osservando, che nell'editto predetto vengono chiamati a ricevere nuovamente la investitura tanto i Feudatari, come i Livellari, Conduttori e Possessori di decime ed enfiteusi, e ogni altro bene, sottoposto alla Mensa Vescovile, *vediamo non convenirsi che siano obbligati altri che i Feudatari, quali non hanno ricevuta la investitura del Feudo che godono, dopo ch'egli risiede al Vescovato stesso*, ad altro non intendendo Noi, che siano obbligati; e ciò gli doverete far sapere con quei concetti che vi pareranno propri, perchè sia così eseguito.

1649, 15 *Settembre.*

IN PREGADI.

Franciscus Molino, *Dei Gratia Dux Venetiarum etc.*

Nobili et sapienti viro Petro Gabrieli, de suo mandato Potestati et Capitaneo Feltri, fideli, dilecto, salutem, et dilectionis affectum.

Dall'aggiunta Scrittura delli Provveditori Nostri sopra i Feudi, rimarrete bene informato di quello che ci fu esposto dal vostro precessore, con zelo commendabile, in materia de' Feudi di questo Vescovo, e osserverete come la Investitura data dal Vescovo antecessore del Feudo di C...., per capo della persona, e per l'alterazione delle clausule prime, sia seguita in maniera non conforme alle Leggi Nostre. Vogliamo però col Senato, per rimediare quanto si possa al disordine, che, oltre al sostenersi in quel Feudo l'interesse dell'arcivescovato dei Conti di L ...., stante la sua contraddizione annotata, sostenute insieme siano le Nostre Leggi. Dovendo però voi commettere a questa Cancellaria Vescovile, tenendo anche proposito con Monsi-

gnor Vescovo medesimo, perchè non segua simili alienazioni contro la forma di esse leggi, *e non si faccia alterazione alcuna nelle rinnovazioni, le quali siano, in tutto e per tutto, giusto la forma delle antiche*, per conservazione delle ragioni de' privati e del Vescovo medesimo. E potrete aggiungere questo avvertimento: che Noi attenderemo, che in avvenire proceda sempre in materia tale, *per le vie canoniche, disposte dagli usi feudali*, conforme alle Nostre Leggi, colle concessioni a persone suddite nostre, quanto sia possibile. E della ricevuta ed esecuzione aspettiamo avviso.

Datum in Nostro Ducali Palatio, die xv Septembris. Indict. ix. MDCXLIX.

1650, 11 *Febbraro.*

IN PREGADI.

Al Luogotenente di Udine.

Col proprio riflesso a ciò che prudentemente avete in vostre Lettere, addì 4 Agosto decorso, rappresentato, e colle considerazioni proprie a quanto sopra di esso ha il Magistrato de' Feudi, e i Dottori esposto, risolviamo dirvi col Senato: Che, quanto alli Censi, o Livelli, che sono stati venduti per liberi, o che sono stati affrancati, non vi è il caso di devoluzioni, o investitura, poichè tutto è passato, *Pleno Jure*, nel Compratore.

Quanto a quelli che sono stati venduti, *Jure Pheudi*, e che i possessori ricevevano le Investiture dalli Luogotenenti di Udine, è intenzione Nostra, che gli stessi possessori del fondo debbano continuare a ricevere le investiture dagli stessi Luogotenenti, come prima facevano, ma coll'aggiunta, che paghino quanto sono tenuti, e a quelli che *Jure Pheudi* avessero comprato, come anche in caso di devoluzione, alla Signoria Nostra spetterà la disposizione di essi Beni, salva la ragione al compratore di essi per il censo, o livello, che riscuoteva avanti la devoluzione. Circa poi le Castaldie, erette in contea, e vendute *Jure Pheudi*, perchè i censi, o livelli, che ad esse appartenevano, non si pagavano alla Camera di Udine, nè i possessori de' fondi dalli Luogotenenti ricevevano investitura, ma dal Castaldo, avendo i compratori, per la forma delli capitoli dell'Incanto, acquistato con tutte le autorità ed entrate che spettavano alla Castaldia, nel modo praticato dai Castaldi, permetterete ch' essi compratori diano la Investitura, come faceva il Castaldo, dovendo ad essi spettare tutto ciò che al Castaldo apparteneva.

E perchè, per la conservazione delle Ragioni Pubbliche, è

necessario che sempre appariscano i Fondi, sottoposti a' censi, o livelli, non venduti *Jure Liberi*, o affrancati, farete fare un Catastico di tutt' i fondi, sottoposti al pagamento di essi livelli o censi, colli confini distinti, quanto potrete, a perpetua memoria. Quale Catastico doverà essere con altro nuovo ogni dieci anni incontrato, acciò apparisca, se i confini fossero alterati, ovvero mutati i possessori confinanti, cosicchè, di tempo in tempo si possa avere certezza della quantità e sito di essi Beni.

1651, 7 *Marzo*.

IN PREGADI.

Restò deliberato da questo Consiglio, addì 26 Novembre decorso, che dai Provveditori sopra i Feudi fosse fatto formare un distinto Catastico di tutt' i Feudi Ecclesiastici posseduti dai Laici, come anche hanno eseguito con molta puntualità. Dalla Scrittura letta di monsignor Lonigo e Dottor Valle, consultori *in Jure*, si è inteso pienamente quanto riferiscono nello stesso importante affare, e però è necessario devenire a qualche Deliberazione, onde i predetti Beni soccombano a proporzionata gravezza, com' è conveniente.

L'anderà parte: Che siano incaricati i predetti Provveditori sopra i Feudi di commetter espressamente a tutt' i possessori de' Feudi Ecclesiastici, descritti nelle Note, già trasmesse al loro Magistrato dai Rettori delle Città di Terra Ferma, e nel Catastico, formato da' loro Ministri, perchè debbano far apparire, colle Copie degli Estimi e Condizioni, che abbiano portato in esse i detti Beni e Feudi Ecclesiastici, perchè siano pagate dai possessori di essi tutte le gravezze ordinarie e straordinarie, alle quali sono obbligati tutti gli altri Beni, e come doveranno puntualmente eseguire.

Se non mostreranno i predetti Feudatari di aver posto finora i medesimi Beni alle condizioni ed estimi laicali, debbano gli stessi Provveditori farli subito descrivere, portando Nota precisa e distinta nel Collegio Nostro di tutt' i Beni posseduti e non descritti, da quanto tempo in qua godano i Benefizi interi dei frutti, e quanto possano i medesimi rilevare, onde siano prese quelle deliberazioni che saranno stimate più conferenti nel medesimo proposito.

1651, 7 *Ottobre.*

IN PREGADI.

Rappresentano i Provveditori sopra i Feudi, colla esatta, virtuosa Scrittura, ora letta, venire da' particolari interessati male interpretata la Parte di questo Consiglio 11 Marzo 1625, ed essendo di Pubblico Servizio devenire a qualche specifico decisivo Decreto in materia tanto importante,

L'anderà parte: Che, inerendo ad altre Pubbliche Deliberazioni in questa materia disponenti, sia dichiarito, che tutte le Concessioni, che, unite a'Beni, contengono anche Giurisdizione, nonostantechè le Concessioni medesime fossero spiegate con parole, o titolo di semplice donazione, siano sottoposte alle Leggi Feudali; cosicchè tanto i Beni, quanto le Giurisdizioni s'intendano tenute a una medesima condizione e obbligazione, e devolvere si debbano nella Signoria Nostra, dopo estinte le linee beneficate. Di questa maniera saranno levate tutte le cavillazioni, e chiaramente spiegata la Pubblica Volontà. E della presente sia commessa la esecuzione al Magistrato sopra i Feudi.

Sia pubblicata e stampata.

Addì 9 *Ottobre* 1651.

Pubblicata sopra le Scale di S. Marco e di Rialto.

1652, 6 *Luglio.*

IN PREGADI.

Abusi di perniciosissime conseguenze e rilevante pregiudizio pubblico si praticano nella materia de' Beni, che, in virtù delle Confiscazioni, debbono essere infeudati. Mentre, per Legge, venendo applicati Carati DIECI e DUE TERZI agli eredi degli offesi in Feudo, essi, o non si fanno investire, o dispongono di questo Pubblico Patrimonio contro l'obbligo loro. Inoltre, ricusando alcuni tale assegnazione, restano i Beni negli stessi rei compratori. E quello maggiormente rileva, in molte Confiscazioni si vendono tutt' i VENTIQUATTRO Carati, e si dividono all' Officio dell' Avvogaria, e altrove; onde il Pubblico riceve pregiudizio delli Carati DIECI E DUE TERZI di sola sua propria ragione; a che dovendosi rimediare, Però

L' anderà parte: Che, restando ferme tutte le Leggi in questo proposito, e precisamente quella addì 11 Marzo 1625, resti espressamente stabilito, che delli Beni, che, in virtù delle Confiscazioni, doveranno essere infeudati, siano solamente venduti i Carati TREDICI e UN TERZO, colla solita compartita delle porzioni, spese e interessi che vi concorrono. Dovendo gli altri Carati DIECI e DUE TERZI essere applicati agli offesi in feudo: ma quando essi gli ricusassero, debbano cedere interamente a Pubblico Benefizio, e andare in Signoria, come dispongono tanti Decreti.

E perch' è necessario provvedere, che i Provveditori sopra i Feudi abbiano lume delle Confiscazioni che anderanno giornalmente seguendo: Però sia commesso alli Fanti dell' Avvogaria, che anderanno a prendere le tenute de' Beni confiscati, di dare di volta in volta notizia, lume, e ogni particolare incontro al detto Magistrato de' Feudi delle tenute medesime, che saranno seguite.

Delle quali tenute, e Scritture concernenti, doverà essere lasciata pigliar copia alli Ministri de' Feudi, in conformità dell'obbligo, che loro viene ingionto; e in caso di inobbedienza e trasgressione, incorreranno i Fanti nella pena della privazione del carico, alla quale doveranno essere irremissibilmente astretti dalli Provveditori sopra i Feudi. Con che potendosi credere rimediato a negozio così importante, resti anche il Pubblico Servizio avvantaggiato.

1656, 26 *Agosto.*

IN PREGADI.

Dalla diligenza e zelo dei Provveditori sopra i Feudi viene, con esattissima scrittura, rappresentato, attrovarsi molti Feudi Giurisdizionali, devoluti in Pubblico, che potrebbero essere disposti e venduti pure in ragione di Feudo. Dovendosi però ricavare da essi il possibile profitto nelle presenti ristrettezze e obbligazioni,

L' anderà parte: Che sia commesso ai Provveditori Sopra i Feudi predetti di poter alienare, a titolo di Feudo, tutt' i beni, nella Scrittura suddetta rappresentati, già devoluti nella Signoria Nostra, colle condizioni e forme solite; ben certo il Senato del zelo degli stessi Provveditori, che invigileranno con applicato studio e particolare diligenza a maggior pubblico vantaggio.

Dovendo poi delle vendite stesse portare con loro Scrittura

le notizie più distinte nel Collegio Nostro, per pubblico lume e informazione.

1661, 7 *Ottobre.*

IN PREGADI.

Con diligente applicazione attenti i Provveditori sopra i Feudi a divertire i pregiudizi, che al pubblico e al privato interesse potessero essere inferiti, rappresentano ciocchè, circa il *Jus* di decimare, conceduto ai NN. HH. G..., e P... F..., sia occorso, e la pronta rassegnazione degl' Infeudati di sottoporre la propria volontà al pubblico arbitrio; Però

L'anderà parte: Che, restando la Investitura, conceduta dal Vescovato di Padova alli NN. HH. G..., Z..., e P... F..., *tagliata nella parte che concerne la facoltà di decimare sopra Beni Novali*, sia al Magistrato medesimo commesso di abolire la confermazione alla stessa, e di ogni altra, che con tale clausula fosse stata fatta, come, in questa parte, contraria alle Leggi ed al giusto; portando della esecuzione le notizie nel Collegio Nostro, e nel resto non s'intenda inferito pregiudizio alle ragioni di alcuno.

1661, 4 *Febbraro.*

IN PREGADI.

Dallo zelo commendabile de' Provveditori sopra i Feudi vien espresso a questo Consiglio nella Scrittura, ora letta, quanto stimano necessaria la istituzione di un Libro, nel quale, a Città per Città, distintamente si vegga quanti Feudi Giurisdizionali si trovano, e quanti non Giurisdizionali ancora, colli nomi dei possessori insieme; rappresentando pure i Provveditori stessi, che molto potrà contribuire a' pubblici vantaggi la formazione, già da loro stabilita, di altro Libro sopra il quale, a Città per Città, siano arrolati tutti quei titoli, che, coi fondamenti delle Scritture, faranno conoscere, possedere legittimamente i titoli che pretendono usare. Conoscendosi però, che le disposizioni di queste regole molto possano conferire al pubblico servizio,

L'anderà parte: Che resti incaricato il Magistrato stesso dei Provveditori sopra i Feudi di far formare un Libro, nel quale, a Città per Città, si vegga la quantità dei Feudi Giurisdizionali, coi nomi dei possessori loro ancora, come pure siano vivamente eccitati gli stessi Provveditori alla diligente perfezione, già

da essi stabilita, dell'altro Libro, per i ruoli dei titolati sopraespressi, acciò tutto cammini con distinzione e facilità, non meno che senza confusioni e disordini. Particolare incombenza del Magistrato stesso dovrà essere invigilare, che in tali operazioni non vi concorrano incomodi o dispendi dei particolari.

Per quello poi riguarda le difficoltà incontrate dal Magistrato medesimo nella esazione delle Tasse Feudali, potendo in questi luoghi, ove si trovasse l'Inquisitore in Terraferma, supplire lo stesso colla propria virtù, anche in questo essenzialissimo proprio interesse. Restano pure incaricati i Provveditori medesimi a somministrare all'Inquisitore stesso quei lumi che stimassero necessari a tale oggetto; portando poi agli altri luoghi dello Stato, ove occorresse, rigorosi eccitamenti, ed efficaci premure a' Rappresentanti, acciò questa considerabile esecuzione non resti in modo alcuno ritardata.

1662, 22 *Maggio.*

IN PREGADI.

Dominicus Contareno, *Dei Gratia Dux Venetiarum etc.*

Nobilibus et sapientibus viris Jacobo Vitturi, de suo Mandato Potestati et Vice-Capitaneo Vincentiae, et Successoribus, fidelibus dilectis, salutem, et dilectionis affectum.

Con Scrittura, fatta presentare da' suoi intervenienti, ha questo monsignor reverendissimo Vescovo portate le sue istanze, perchè siano obbligati i Feudatari e Livellari della sua mensa vescovile a prendere e rinnovare le Investiture, perchè non vengano tentate usurpazioni indebite e inconvenienti. Fattosi però da Noi il conveniente riflesso all'affare, e prese le necessarie informazioni, vi diciamo col Senato Nostro: Che dobbiate, quando vi sia fatta istanza, con Pubblico Proclama, sotto le pene che vi pareranno, far intendere, che tutti quelli che possedono beni di ragione di questo Vescovato, sotto qualsivoglia colore o titolo, senza investitura del Vescovo, che sono obbligati ricevere, siano questi tali obbligati, in termine di mesi tre prossimi e susseguenti al Proclama, prendere ed effettivamente ottenere le Investiture suddette, conforme l'ordinario uso, col pagamento dei diritti soliti e consueti. Per tenere poi in Officio quelli che possedono beni di detta mensa vescovile, a riconoscere il Prelato, col prendere le debite investiture, per conservazione delle ragioni della sua Chiesa, farete intimare, a nome e ad ogni istanza che vi fosse fatta dal Vescovo, o suoi intervenienti, il

suddetto Proclama in persona, ovvero per tre volte alla casa, a quelli fossero nominati per renitenti, acciò debbano, per riconoscersi, avere tre termini, il primo di mese uno, il secondo di giorni 15, e il terzo di giorni 8, che doveranno intendersi principiati dalla notizia, che, come sopra, averanno ricevuta; e, se non averanno effettuato quanto si conviene, sia in libertà il Vescovo, passati detti termini, d'investire, in luogo di quelli che saranno caduti in contumacia, altre persone laiche, le più prossime de' stessi contumaci e inobbedienti, colla stessa ricognizione alla Chiesa, e forma d'investitura ordinaria, non derogandosi però con questa ad altre leggi di questo Consiglio, disponenti in materia de' Feudi e Investiture de' Beni Novali, e, se alcuno pretendesse aggravio, ricorra alla Serenissima Signoria.

Dat. in Nostro Ducali Palatio, die xx Maii, Indictione xv. MDCLXII.

1663, 3 *Marco.*

IN PREGADI.

Fanno spiccare i Provveditori sopra Feudi la puntualità e diligenza loro nella Scrittura, ora letta, raccogliendosi in questa i loro prudentissimi ricordi, per la riscossione del credito rilevante, che tiene la Signoria Nostra con Feudatari, ascendente alla somma di ducati 41000 in circa, e come a ciò si convengono le rimostranze del pubblico aggradimento, così non avendo sortito l'effetto ch'era di pubblica intenzione i reiterati vigorosi Decreti di questo Consiglio in tale proposito, proprio si riconosce devenire a nuova vigorosa Deliberazione, che vaglia a ridurre ognuno all'adempimento debito, ora massime che i bisogni pubblici più si rendono stringenti; Però

L'anderà parte: Che siano in efficace maniera incaricati i Provveditori sopra i Feudi a proseguire nell'uso delle loro aggradite accuratezze, applicandosi, colle forme che sono proprie della loro virtù e prudenza, alla esazione dei pubblici crediti. E perchè da alcun debitore non possa essere pretesa inscienza della risoluta volontà del Senato, finora espressa con Proclami, che a tal effetto hanno i Provveditori sopra i Feudi fatto promulgare nelle città di Terra-ferma, affliggere e stampare, debbano essi Provveditori, a più sicura notizia di cadauno, devenire a Intimazioni, con mandati a stampa, rilasciati alla persona, ovvero alla casa di quei debitori, che al presente esistono liquidi nel Magistrato, prescrivendoli, a dimostrazione della Pubblica Benignità, termine mese uno alla intera dovuta soddisfazione, dopodichè s' intendano senz' altro decaduti del feudo

stesso, quale resti devoluto nella Signoria Nostra, e siano in tutto e per tutto sottoposti a quanto è statuito dalli Decreti di questo Consiglio 2 Giugno 1660 e 15 Luglio 1661, quali restino nel loro vigore e puntuale osservanza.

Per quelli Feudatari, che avessero presentate, o presentassero nel Collegio Nostro suppliche di realdizione ed altro, doveranno i medesimi Provveditori, dopo corse le intimazioni suddette, assegnarli termine mesi tre, dentro i quali abbiano a produrre le sue ragioni, e resti definito l'affare, mentre spirati questi, doverà intendersi legittimato e autenticato il loro debito, decaduti dal Feudo, quando non avessero soddisfatto, e sottoposti alle condizioni tutte di sopra dichiarite. Dovendo, terminate che siano le prescrizioni sopraddette, significare nel Collegio Nostro quanto averà partorito le diligenze loro, onde questo Consiglio, col fondamento delle notizie de' medesimi, possa deliberare quel di più ricercasse il pubblico servizio.

1664, 23 *Agosto.*

IN COLLEGIO.

Rappresentando i Provveditori sopra i Feudi la necessità della spiegazione della pubblica volontà sopra l'importante particolare dei debitori alla Signoria Nostra di tasse feudali, nella forma cioè che debbano praticarsi i pagamenti,

L'anderà parte: Che, non essendo nel pagamento stesso di tasse feudali incluso nè il benefizio del dono, nè l'aggravio della pena', non s'intendano i debitori di tale ragione compresi nel grazioso indulto dalla Pubblica benignità a' debitori della Signoria Nostra ultimamente conceduto.

Per quelli Feudatari poi che, in virtù del Decreto di questo Consiglio addì 3 Marzo 1663 sono decaduti dal godimento dei loro Feudi, resta animata la virtù e l'applicazione de' Provveditori suddetti a portarsi *immediate* sopra l'incanto, per far seguire la vendita, com'è pubblica intenzione. Dovendo, di mese in mese, rappresentare nel Collegio Nostro quello da' medesimi sarà operato, per pubblico lume.

1665, 11 *Aprile*

IN PREGADI.

Con molto zelo ricordano i Provveditori sopra le Camere, poter conferire il praticarsi l'affrancazione de' livelli e affitti, ch'è

solito riscuotere il loro Magistrato da certi beni nel Polesine di Rovigo, con qualche agevolezza maggiore di quello fu prescritto addì 27 Decembre 1627 da questo Consiglio.

Alla Insinuazione commendabile però convenendo prestare orecchio, sperandosi che possa far pervenire qualche somma alla Pubblica Cassa nelle ristrettezze correnti,

Sia Preso: Che impartita rimanga la facoltà al Magistrato sopra le Camere di potere, col mezzo d'Incanti, praticare le affrancazioni sopraddette, anche a DUE, TRE, QUATTRO e CINQUE per CENTO, dentro le somme rispettivamente che sono nel sopraddetto Decreto 1627 specificate, le quali doveranno anche, di tempo in tempo, essere approvate dal Collegio Nostro colle solite forme; e tutto il danaro che di questa ragione si anderà ricavando, doverà contarsi nella cassa del Provveditore agli Ori e Argenti.

1665, 7 *Novembre.*

IN PREGADI.

Altro notabile pregiudizio osservandosi poi nell'affrancazione seguita in ordine al Decreto di questo Consiglio addì 31 Ottobre 1645, dei censi, o siano affitti di Corte della Patria, a ragione di CINQUE O SEI per CENTO sopra Beni Feudali, per l'equivoco evidente presosi nel Laudemio, quale non dovendo in alcun modo essere abbracciato dall'affrancazione dei semplici censi, sia rimessa copia al Magistrato sopra Feudi, col contenuto della Relazione intorno tale proposito; e restano incaricati quei Provveditori a riflettervi, prendendo le informazioni e lumi necessari, per rappresentare quanto prima i loro sensi, onde possa no aggiustarsi le Deliberazioni al Pubblico Servizio.

1665, 24 *Febbraro.*

IN PREGADI.

DOMINICUS CONTARENO, *Dei Gratia Dux Venetiarum etc.*

Nobili et sapienti viro Aloysio Fuscari, de suo Mandato Locumtenenti Patriae Fori-Julii, fideli, dilecto, salutem, et dilectionis affectum.

Sopra il contenuto de' particolari espressi nelle vostre Lettere addì 13 Decembre passato, presisi altri lumi da' Magistrati pro-

pri, abbiamo ora occasione di commendare l'applicazione del vostro zelo, e andarvi impartendo le proprie commissioni, per regolare il disordine, che nel Laudemio di questa Patria va correndo a pregiudizio del pubblico servizio. Propri sono i ricordi del fu Luogotenente Zen vostro precessore; venendo però i medesimi anche da voi, e dal Magistrato sopra i Feudi approvati,

Col Senato deliberiamo il commettervi: Che facciate pubblicare Proclame, acciò, nel termine di mesi due, debba ognuno dare in nota le comprede o vendite fatte de' Beni con i censi feudali, e per esse doverete obbligare i medesimi al pagamento, nel termine di altri due mesi, del Laudemio, ch' è contribuzione riservata a Pubblico Benefizio, come dall' annessa copia di Decreto di questo Consiglio addì 7 Novembre decorso, osserverete specificatamente dichiarito: Non intendendosi, coll'affrancazione de' beni censuali, liberati i particolari dall' obbligo del Laudemio stesso. Doverete poi stabilire gli ordini propri, acciò sia nell' avvenire ancora ben regolato l'affare presente, e debba da ognuno essere soddisfatta questa ricognizione, che riuscirà con aumento delle Pubbliche Rendite.

OMMISSIS.

Dat. in Nostro Ducali Palatio, die XXIV Februarius, Ind. IV. MDCLXV.

1666, 31 *Luglio.*

IN PREGADI.

Zelante è l' applicazione de' Provveditori sopra i Feudi, quali invigilando a tuttociò complire possa al Pubblico Interesse nella materia importantissima de' Beni feudali e Giurisdizioni, rappresentano quanto fu compreso nella Scrittura, ora letta. E mentre in più tempi vari Decreti si sono stabiliti in tale proposito, doveranno però, in conformità dei medesimi, obbligare quei Feudatari che non avessero rinnovate le loro Investiture, portarsi a riceverle nel termine che loro parerà di prescriverli, e sotto le pene e obbligazioni espresse in altre Deliberazioni, facendo che dagli stessi siano, nella medesima occasione, notificati i beni che possedono, e così di tempo in tempo saranno da' Feudatari ricevute le Investiture, e studieranno essi Provveditori, colla loro vigilanza, che restino ai medesimi rimosse le vessazioni. Rivederanno pure i libri vecchi del loro Magistrato, rappresentando quelle mancanze che vi fossero, onde

possano darsi gli ordini dovuti per la perfezione de' medesimi libri. E perchè molto preme a questo Consiglio la esazione dai Feudatari delle dette tasse, per le quali in altri Decreti si è espressa la Pubblica risoluta Volontà, a questa applicheranno il loro sollecito studio, eseguendo contro gl'inobbedienti, che hanno abusato della Pubblica clemenza, quei rigori che sono più rilevanti, portando di tempo in tempo il frutto, che, in questa occasione, averanno prodotto le diligenze loro, che si confidano molto conformi al Pubblico Servizio.

1667, 16 *Luglio.*

IN PREGADI.

Mentre sempre più pressanti si fanno conoscere le urgenze di danaro, per le gravi occorrenze presenti, è chiamata la pubblica prudenza a procurare la unione, colla riscossione in particolare dai pubblici debitori di tasse feudali, i quali, con tanti graziosi indulti, invitati alla soddisfazione, resi contumaci, vanno grossamente difettivi di ducati cinquantamille e più. Deve perciò la Pubblica Autorità essere riconosciuta, e andarsi eseguendo la pratica vigorosa di quelle risoluzioni, che sono stabilite da più Decreti di questo Consiglio, e particolarmente da quello addì 13 Decembre 1664; Però

L'anderà parte: Che, inerendosi al Decreto stesso, resti incaricata la diligenza dei Provveditori sopra i Feudi a prestare al medesimo intera la esecuzione, col formare un estratto di dieci nomi debitori feudatari, i più contumaci e renitenti, e più grossamente debitori, inviando i nomi stessi, con loro Lettere particolari, a'Rettori di Terra-Ferma, ove esistono i Feudi, acciò da essi, conforme da questo Consiglio li resta commesso, siano *immediate* interamente spossessati dalli Feudi, quali s'intendano devoluti in Pubblico, e i particolari restino totalmente privi.

Pegli altri debitori meno contumaci e di somme più deboli, si abbraccia il ricordo dei Provveditori sopra i Feudi, di applicare ai Rettori e Ministri, in luogo dell'Esattore, la pena del VENTI per CENTO per la esecuzione. Cura de' Provveditori stessi però doverà essere, d'inviare *immediate* il Ristretto de' suddetti debitori, perchè s'incamminino subito le esecuzioni medesime, quali nella forma stessa doveranno essere praticate per le tasse feudali, che annualmente si maturano, colla forma stessa del VENTI per CENTO, dopo trascorso il termine prescritto al pagamento.

Il medesimo Magistrato doverà poi frequentemente andare rappresentando nel Collegio Nostro quello si sarà da' Rettori della Terraferma operato nei suddetti capi di così importante pubblico servizio.

Addì 19 Luglio 1667 pubblicata sopra le Scale di S. Marco e di Rialto.

1670, 13 *Maggio.*

IN PREGADI.

Ben comprende la prudenza di questo Consiglio quanto si rende necessaria al pubblico servizio la cognizione perfetta di tutt' i Feudi dello Stato, qualità, quantità e origine de'medesimi. Altre volte la Pubblica Sapienza stabilì, in ordine a ciò, varie disposizioni, e i Provveditori ai Feudi, che sono attenti, con uguale studio, al servizio ch'è di rimarco, suggeriscono propri ricordi, e quanto sia per riuscire utile lo stabilimento del Catastico, per lume necessario de' Feudi stessi. Aggradendosi però il zelo applicato de' Provveditori stessi,

Resti a' medesimi conceduta la facitura del Catastico stesso, valendosi di quelle Scritture e lumi che hanno nel Magistrato, mentre per quello poi che mancasse alla perfezione, ben s' intenderanno colli Rettori Nostri, per ritrarre quelle notizie che si rendessero necessarie, il che debba seguire senz' alcun aggravio e dispendio de' Sudditi. Alla facitura del medesimo Catastico doverà sopraintendere uno delli tre Provveditori, da deputarsi dal Magistrato, per riferire ed eseguire quello sarà ordinato dalla prudenza del Magistrato medesimo a regola e perfezione dell' opera.

Le ragioni poi addotte persuadendo alla facitura del Catastico de'beni decimali ed enfiteotici, estenderanno le loro diligenze per l'effetto, ben intendendosi così per questo come per l'altro, con i Rettori di Terra-Ferma per le necessarie notizie.

E mentr' è importante anche il terzo punto suggerito del pubblico pregiudizio per quei feudi che seguono per confiscazione, resti rimesso il capitolo della loro Scrittura in tale proposito agli Avvogadori di Comun, incaricati delle loro giurate informazioni, pegli opportuni Decreti.

1670, 13 *Maggio.*

Alli Rettori delle Città di Terra-Ferma, ove esistono feudi.

IN PREGADI.

Commessa al Magistrato sopra Feudi la facitura di Catastico de' Feudi, necessario a pubblica cognizione, restano incaricati quei Provveditori alla raccolta delle Scritture e lumi, che si trovano in esso loro Magistrato; e potendo occorrere alla perfezione del medesimo qualche maggior notizia, voi li trasmetterete quello che anderanno ricercando, coadiuvando colle vostre diligenze a tutto ciò occorresse per stabilire così importante servizio.

1673, 13 *Settembre.*

IN PREGADI.

Mossi dal proprio distinto zelo i Provveditori sopra i Feudi, portano in loro diligente Scrittura, a notizia di questo Consiglio, il pregiudizio che notabile s' inferisce alle pubbliche ragioni nel non infeudarsi quella porzione che, per più Decreti, spetta alla Signoria Nostra delli DIECI Carati cioè e due TERZI dei Beni che si confiscano ai rei banditi e si applicano agli offesi. Benchè però si sia molto chiaramente espressa intorno ciò la volontà del Senato, nella Deliberazione addì 6 Luglio 1652, e in altre antecedenti, continua ciò non ostante così pernicioso abuso, oltre l' altro poi di cadere a benefizio della Cassa degli Avvogadori di Comun, come si è inteso dalle loro risposte, il Tratto di essi Carati DIECI e due TERZI, che vendono quando non vi sono gli offesi, rimanendo così indebitamente spogliato del tutto il Pubblico. Meritando dunque regola il disordine, e che sia redento all' Erario tale suo giusto assegnamento,

L' anderà parte: Che, inerendo alla sopraddetta Deliberazione 6 Luglio 1652, e altre anteriori (che doveranno restare ferme e nel suo intero vigore) fu nuovamente stabilito, che ogniviltachè succedano nell' avvenire confiscazioni dei Beni, abbiano i DIECI Carati e due TERZI, che si applicheranno agli offesi, a riceversi da questi in Feudo, colle solite Investiture, giusto la ordinazione delle Leggi; dovendo nel termine di mesi due, dopo seguite le confiscazioni, dichiarare nel Magistrato de' Feudi, se accettano o no essi Carati DIECI e due TERZI; altrimente de-

cadano dal benefizio, e si devolvano, conforme il solito, alla Signoria Nostra, per essere venduti a pubblico vantaggio; in che userà il detto Magistrato tutto il rigore, per rendere puntualmente adempita questa risoluta volontà del Senato.

In caso poi dei Fischi, che non vi fossero gli offesi, o essendovi, ricusassero di prendere in Feudo, come sopra, la porzione dei Carati DIECI e due TERZI, doveranno questi essere parimente venduti per conto pubblico, e il Tratto non più trattenersi nella Cassa dell'Avvogaria di Comun, ma passare per metà in quella del Consiglio di Dieci, e l'altra metà al Conservatore del Deposito, per intendersi questa a libera disposizione del Senato medesimo, con carico alla vigilanza del Savio Cassiere, e delli tre Deputati sopra la Provvisione del Danaro, ben intendendosi col Camerlengo alla Cassa del Consiglio di Dieci, di prestare la necessaria attenzione, perchè detta metà capiti allo stesso Consiglio, da valersene nelle occorrenze della Patria.

Nel rimanente farà esso Magistrato sopra i Feudi istituire un Libro, per tenere in quello un puntuale registro della porzione come sopra a sè spettante di tutti i Beni che saranno nell'avvenire confiscati, e impiegherà ogni più accurato studio per avere in qualunque tempo esatta notizia delle confiscazioni tutte che accaderanno, così per esercitare severamente il rigore delle Leggi contro quelli che usurpassero il possesso, senza prendere le Investiture, come per lume delle vendite che seguissero dei detti DIECI Carati e due TERZI toccanti al Pubblico, affine poi di bene, anche in ciò, corrispondersi col detto Savio Cassiere e tre Deputati, e cooperare a far confluire tale danaro a pubblica disposizione come sopra, e a sollievo delle ristrettezze correnti.

Rappresenteranno poi detti Provveditori di due mesi in due mesi (portandosi nel Collegio) quanto anderà seguendo in ordine al presente Decreto.

E da mò: Sia fatta tenere in copia alli Capi del Consiglio di Dieci la presente Deliberazione, e siano ricercati di fare, nella forma che loro parerà propria, passare a notizia del Camerlengo, che *pro tempore* si troverà alla Cassa dello stesso Consiglio, il contenuto della medesima Deliberazione, perchè sia puntualmente eseguita, anche per quello spetta alla Cassa predetta.

Sia parimente data in copia al Savio Cassiere, tre Deputati sopra la Provvisione del Danaro, e Conservatore del Deposito, per loro lume, e per adempire in conformità.

1673, 12 *Gennaro.*

IN CONSIGLIO DI DIECI.

E da mò sia preso: Che, convenendo ai Provveditori sopra Feudi, in esecuzione della Parte del Senato 13 Settembre decorso, come rappresentano nella Scrittura ora letta, avere notizia delle Sentenze che portano seco confiscazione de' beni a' rei, sia al Tribunale de' Capi istituito un Libro, nel quale dal Secretario di mese di tempo in tempo debba descriversi tutti i rei, ai quali fossero confiscati beni, non solo da questo Consiglio ma da' Rettori di fuori, e che il medesimo sia sempre a libera disposizione del Secretario de' Provveditori sopra Feudi, per poter prendere le Note che occorressero a chiaro lume del Magistrato medesimo.

1684, 10 *Giugno.*

IN PREGADI.

Il peso gravissimo della guerra co' Turchi portando la necessità indispensabile di provvedere i mezzi necessari per sostenerla, obbliga di esigere da' Feudatari (col riguardo però al loro minor incomodo) quel concorso a che sono tenuti in occasione così importante, nella quale si accerta il Senato di ricevere quello più pieno de' fedelissimi Sudditi; Però

L'anderà parte: Che dal Magistrato sopra Feudi sia fatto sapere ai Feudatari tutti, a' quali è dichiarata la Tassa Militare, di contribuire all'obbligo loro, concorrendo il Senato, a facilità maggiore, di lasciarli in libertà di ridurre il servizio personale alla corrisponsione di ducati 5 mensuali per ogni Fante, e ducati 14 per ogni Cavallo, come si è benignamente praticato con alcuno l'anno 1645, con Decreto addì 23 Giugno, senza pregiudizio delle pubbliche ragioni.

Per i Feodatari Giurisdizionali del Friuli e altri luoghi del Dominio, non per anche tassati, come pure per quelli di confiscazione, e pegli altri, sopra quali non è perfezionata la Tassa, doverà il Magistrato sollecitare l'effetto con quelle diligenze che crederà proprie, scansando il possibile ai particolari le spese per occasione de' Ministri, e scriverà alli Rettori di Terra-Ferma per i lumi e fondamenti necessari, per potere dentro il più breve termine e con giusta uguaglianza devenire alle Tasse, da essere colle forme solite approvate.

E acciò il Magistrato possa adempire a queste moltiplici incombenze con frequenti riduzioni e sollecita spedizione, sia preso: Che siano eletti due Aggiunti, quali possano essere tolti da ogni luogo, dovendo però assumere l'impiego, senza levarsi da qualunque Magistrato ove fossero al presente.

Per i Feudi laici provenienti dall'Ecclesiastico, verserà il Magistrato col lume delli Decreti moltiplici in questa materia, e particolarmente 1646 22 Decembre, 1650 26 Novembre e 7 Marzo 1651, portando sollecitamente a questo Consiglio estesa informazione a lume delle proprie deliberazioni.

E da mò sia preso: Che tutto il Danaro che entrerà nella ragione suddetta, sia fatto passare in Cassa di Affrancazione.

1684, 10 *Febbraro.*

IN PREGADI.

Nella esatta Scrittura, ora letta, dei Provveditori sopra i Feudi, si ricevono le informazioni commessegli da questo Consiglio addì 9 Decembre passato, sopra capitolo della Relazione del dilettissimo N. H. Alvise Contarini, ritornato Luogotenente di Udine, concernente l'affare de' Beni Feudali, Censuali e dei Luoghi Pii di quella Città e Patria. Accennato il rappresentato in altri tempi da' loro precessori, i Decreti del Senato in tale proposito, e quale sia il loro parere in sì importante materia; fatti i propri riflessi,

L'anderà parte: Che, restino incaricati i Provveditori sopra Feudi a prendere per mano il Decreto di questo Consiglio 14 Agosto 1635, in materia de' Feudi, e in ordine al medesimo e ad altri in esso nominati, applicare col mezzo dei Proclami alla loro puntuale esecuzione; cosicchè vengano dai Feudatari adempiti colla dovuta puntualità gli obblighi che gl' incombono circa dare in nota le Investiture e pagare i dovuti censi ed altro: dovendo a tal effetto invitare i Sudditi nel modo e colla concessione di termine che meglio parerà alla loro prudenza, e circa l'esibizioni de' volontari osservare quanto fu altre volte praticato addi 5 Luglio e 17 Settembre 1616. Trasmetteranno poi essi Proclami per la loro pubblicazione al Luogotenente di Udine, col quale bene s' intenderanno, ordinando il Senato al medesimo di fare lo stesso con essi Provveditori, quali riferiranno poi con loro Scritture quanto si sarà operato a dovuto lume di questo Consiglio.

1691, 12 *Giugno.*

IN PREGADI.

Invigilando con benemerita applicazione i Provveditori sopra i Feudi, colle altre incombenze che restano al loro zelo appoggiate, a quella nondimeno importante dei Feudi per Confiscazione, sono andati scuoprendo varii disordini ed abusi che sono invalsi a pregiudizio in questa parte del pubblico interesse; e contribuiti i loro savi riflessi alla qualità dell' affare, non che preso il parere del Consultore *in Jure* Bertoli e Fiscali della Signoria Nostra, suggeriscono nella Scrittura ora letta quei ripieghi che reputano per propria prudenza opportuni a dare buona regola e direzione a così importante riguardo. Annuendo però il Senato ai loro zelanti ricordi, e aggradendosi in piena maniera l'applicazione che prestano al sostenimento maggiore del Pubblico Servizio,

L' anderà parte: Che, salvi e riservati tutti i Decreti in tale proposito al presente non ripugnanti, e particolarmente quello 1682 26 Novembre, debbano i Compratori delli TREDICI Carati e un TERZO, nello stesso tempo che esborsano il prezzo delli Carati medesimi, o all'Avvogaria di Comun, o alle Camere della Terra-Ferma, poner anche con Mandati del Magistrato ai Feudi in deposito al Provveditore agli Ori ed Argenti in Zecca l'importare delli Carati DIECI e DUE TERZI, che debbono per il Decreto 1682, come sopra essere venduti, a ciò col ragguaglio al valore delli TREDICI e un TERZO sopraccennati, non potendo senza Fede del Magistrato medesimo di avere supplito a tal esborso, essergli rilasciato il possesso dei beni confiscati. E perchè anche per quello riguarda alla parte degli offesi, devesi col lume di quanto ricordano quei Provveditori deliberare quello sia giusto e conveniente, sia preso:

Che venendo gli offesi dentro il termine delli sei mesi prescritto, resti loro conceduta la investitura del suddetto capitale depositato, da essere in tal caso con Mandati del Magistrato medesimo fatto passare in uno dei Pubblici Depositi per restare sempre al Feudo soggetto, e il pro corrisposto agl' Investiti, durante la linea loro, in conformità delle Leggi. Ma non capitando gli offesi al tempo come sopra stabilito, doverà il denaro suddetto essere fatto passare la metà alla Cassa del Consiglio di Dieci, e l'altra metà al Conservatore del Deposito in Zecca, dove resta, giusto i Pubblici Decreti, destinato. Dovendo nei casi ne' quali non vi fossero offesi essere pure lo stesso puntualmente eseguito.

E sia vivamente eccitata la vigilante attenzione dei Provvedi-

tori stessi a far noto dove occorre il presente Decreto a chiara intelligenza di ognuno, perchè riporti in ogni parte la sua dovuta osservanza, com' è della Pubblica risoluta Intenzione, a sicurezza del Pubblico Patrimonio, e a giusta soddisfazione degli offesi.

1702, 14 *Febbraro.*

IN PREGADI.

Al Podestà e Capitanio di Cividale, di Belluno e Successori.

È stata sempre ferma intenzione della Repubblica, che i Beni di Chiesa non vengano indebitamente usurpati; e benchè siano in vari tempi stati fatti diversi Decreti, obbligando i Feudatari e i Livellari di questo e altri Vescovati ed Abbazie a ricevere le Investiture, ad ogni modo venendoci esposto dagl' Intervenienti di questo Reverendissimo Vescovo, che non ostante gl' inviti da esso fatti a' Feudatari o Livellari del medesimo Vescovato, venga da alcuni ricusato di ricevere le solite Investiture, ricercando la Pubblica Protezione;

Però, in ordine a quanto altre volte si è deliberato in tali materie, vi commettiamo col Senato: Che semprechè sarete da esso Reverendissimo Vescovo o da' suoi Intervenienti ricercato, dobbiate con Pubblico Proclama, sotto le pene che vi pareranno, far intendere,

Che tutti quelli che possedono Beni Feudali o Livellari del detto Vescovato, e che sono obbligati ricevere le Investiture dal medesimo Vescovo, siano questi tali e non altri obbligati nel termine di mesi sei prossimi susseguenti aver prese ed effettivamente ottenute le Investiture, conforme l' uso ordinario, col pagamento dei diritti soliti e consueti. E se passato detto termine non le averanno ricevute, siano fatte tre Intimazioni in persona o alla casa de' possessori, una nel termine di un mese, la seconda di giorni quindici, e la terza di giorni otto, che debbano ricevere le Investiture; il che non facendo, sia in libertà esso Monsignor Vescovo d' investire persone laiche, le più prossime alli contumaci ed inobbedienti, colla stessa ricognizione e forma d' Investitura, senza alcuna alterazione; e occorrendo, presterete il braccio della vostra giustizia a sostenimento delle ragioni del Vescovato.

Non derogandosi però con questa ad altre Leggi di questo Consiglio disponenti in materia de' Feudi e Investiture de' Beni

Novali: e se alcuno si sentisse aggravato, debba avere ricorso alla Signoria Nostra.

1720, 27 *Aprile.*

IN PREGADI.

Al Luogotenente di Udine, e Successori.

Ad oggetto di troncare qualunque pretesto di sinistra interpretazione al Decreto 18 Giugno 1716, come supposto contrario alle Leggi 1594 e 1635 nel proposito di questi Feudi mentre è Pubblica intenzione abbiano anche que' censuali a soggiacere alle vendite per debiti di gravezze, e i Successori nei medesimi obbligati a soddisfare le decorse nel tempo del precessore feudatario, benchè annotata fosse la repudia; perciò a maggiore dichiarazione vi resta espresso:

Che non ostante il Decreto stesso 1716 non s' intendano derogate in veruna parte le precitate Leggi 24 Maggio 1594 e 14 Agosto 1635, come viene di suggerire anche il Magistrato dei Feudi nella Scrittura che vi uniamo in copia; il che sia a vostro lume e per dar fine a qualunque difficoltà che fosse per promuoversi, e perchè abbiate a farla puntualmente eseguire in ogni incontro.

1733, 12 *Agosto.*

IN PREGADI.

Commendabili le applicazioni dei Provveditori sopra i Feudi in seguito a quelle dei loro Precessori nella importante materia per mantenere nella dovuta osservanza le Pubbliche Leggi, e nel presente buon ordine quelle Scritture, trova di suo servizio il Senato assecondare parimente il savio sentimento della Scrittura ora letta, per esigere da così lungo e laborioso studio quel frutto che particolarmente dipende dalla obbedienza dei Feudatari.

Giovando però a quest' oggetto il suggerito Proclama, deveniranno alla estesa, facendo poi che sia trasmesso e pubblicato a universale notizia in cadauna parte dei Nostri Stati, tanto della Terra-Ferma, che da Mare, cosicchè tutti i possessori di giurisdizioni con beni annessi o senza beni, o di soli beni feu-

dali retti, che si trovassero in difetto delle investiture o delle rinnovazioni e notificazioni, restino obbligati a prendere in ordine alle Leggi le loro investiture dal Magistrato predetto, e di notificare i beni, stato e grado di quelli con i suoi moderni confini; e ciò dentro quel termine di tempo che alla prudenza di essi Provveditori sembrerà rispettivamente convenirsi; passato il quale, averanno a intendersi caduti i difettivi nelle pene cominate da' Pubblici Decreti, i quali in tal caso abbiano ad essere irremissibilmente eseguiti.

OMISSIS.

1743, 7 *Settembre.*

IN PREGADI.

OMISSIS.

Dalli fondati, buoni e maturi riflessi che si raccolgono dall'accurata Scrittura, desumendosi poi quanto ubertoso fonte per la Pubblica Cassa fosse in passato la volontaria esibizione che veniva fatta da' Sudditi o di effettivo contante, o d'infeudazione dei loro beni per ottenere o il solo titolo di Conte o il grado di Nobile Feudatario, o qualche Giurisdizione, alle volte accompagnata anche dal titolo di Conte, e che in presente si alienino da simili offerte, per non esporsi alle strettezze delli QUATTRO QUINTI del Collegio e di questo Consiglio, dichiarata anche con precisione dal Magistrato la volontà della Legge 1647 12 Settembre nel proposito, trova dell'interesse suo e di giustizia il Senato, che in avvenire, quando da' sudditi, che abbiano per altro i due requisiti di civiltà e corrispondente potere, per sostenere con decoro il titolo che implorassero, verranno fatte esibizioni o di contanti o d' infeudazione dei propri beni, in misure però convenienti, e che corrispondano all'Interesse Pubblico, e quando siano accompagnate dal Magistrato colle informazioni sue, nelle quali precisamente spiegata sia la vera condizione delle persone con tutte le altre necessarie circostanze, debbano essere proposte col metodo delle ordinarie ballottazioni, perchè queste saranno per via di contratto e per prezzo convenuto per ottenere l'implorato titolo.

Per quelli che supplicassero poi per il merito di sua famiglia o persona, come la cosa è di grazia, così per questi doverà essere posta parte colle strettezze delli QUATTRO QUINTI, così nel Collegio, che nel Senato, relativamente al Decreto 1653 30 Aprile, ravvivato nell'anno 1705 20 Febbraro.

OMISSIS.

1747, 11 *Marzo.*

IN PREGADI.

Donde avvenga la renitenza al concorso negli acquisti dei Feudi resi vacanti nello Stato, e quali essi siano, chiaramente lo spiegano le due ora lette scritture del Magistrato sopra Feudi, colle altre dei Consultori *in jure*, che passando quindi a trattare in punto di giustizia e di ragione questa materia, e nelli veri suoi oggetti riconoscendola, discendono a quei suggerimenti che vagliano a tutelarla e per decoro del Principato e per vantaggio del Pubblico Erario.

Nel rilevarsi però che tutto il riflesso da cui apparisce ella combattuta va a cadere sopra il non credersi che non si possa da' Feudatari far uso del titolo di Nobile, quando non meno per le leggi e per le dottrine, che per la pubblica fede ad essi converrebbesi il titolo medesimo, o in riguardo alle loro stesse Concessioni, o in riguardo alla qualità e natura dei loro Feudi, trovasi persuaso il Senato di deliberare di propria sua autorità quanto con esse scritture viene in massima proposto.

Al Magistrato sopra i Feudi resta impartita pertanto la facoltà di poter dichiarare espressamente il titolo di Nobile, colle prerogative che dipendenti fossero a tutti quelli che coperti d'idonei requisiti vi aspirassero, ma nelle due sole classi compresi de' Feudatari che tengono o tenessero feudi qualificati per nobili delle loro investiture, e degli altri che possedono o possedessero feudi giurisdizionali, consistenti nel godimento ed esercizio dei regali maggiori del Principato. Mentre un tal titolo non doverà estendersi fuori delle due classi medesime, nè derogare in veruna minima parte alli privilegi, ragioni e diritti delli Corpi Nobili delle Città suddite.

E comechè conveniente è poi che quelli che dal Magistrato stesso dichiariti fossero per Nobili a soggiacere avessero in grazia di una tale speciosa Concessione a qualche aggravio, doverà questo essere loro imposto nelle misure ch' egli riputerà opportune; cosicchè nel tempo medesimo che si stabilisce sopra un sistema di equità questa materia, agevolata per tal modo resti la vendita dei Feudi vacanti, e vengano pure insieme ad aprirsi nuovi fonti, da' quali derivi alcun profitto alla Pubblica Cassa.

1753, 24 *Marzo.*

IN PREGADI.

I divisamenti che circa le persone de' Livellarii nel Friuli ha partecipato con benemerita diligenza il Commissario ai Confini N. H. Zuanne Donà, si sono dai Consultori Nostri ordinari e straordinari, e dal Magistrato sopra i Feudi presi in esame, sulla base di legali principii e con oggetti giustamente congiunti alla materia di che si tratta.

E perchè nella Scrittura di esso Magistrato sopra i Feudi si vede con molto zelo e prudenza suggerito quanto conviene intorno a quei Feudi che derivano dalla soppressa Curia Patriarcale di Aquileja, ch' esistono nella Patria del Friuli, si comprende appieno la gravità dell'affare e gl' importanti riguardi; nè può il Senato se non accogliere e assecondare con particolare approvazione gli studii del Magistrato medesimo.

Resta a questo fine deliberato: Che non ostante la seguita soppressione del Patriarcato suddetto, abbiano in ogni tempo e caso a sussistere ferme e inviolabili le Investiture antiche dei Patriarchi, cosicchè se in esse apparirà descrizione di censo, non possa quello alterarsi nè in qualità nè in quantità a pregiudizio de' possessori de' beni. E se all' incontro in dette Investiture saranno unicamente espressi beni, terre, masi, ville e simili, abbiano sempre i fondi e beni tutti a rimanere di piena ragione Feudale degli Investiti, dovendo in caso di devoluzione restare della Signoria Nostra. E quanto all'utile e diretto dominio, s'intenderà nullo ed invalido qualunque contratto e novità che venisse ad alterare lo stato originario dei Feudi predetti; tale essendo la risoluta Pubblica Volontà per le gelose circostanze ed oggetti di Stato che accompagnano questa grave materia.

1756, 19 *Agosto.*

IN PREGADI.

Colla serie de' varii Decreti enunciati nell' ora letta Scrittura de' Provveditori sopra i Feudi, si rileva stabilita e riconfermata la pubblica massima, che i possessori de' Feudi Ecclesiastici adempire debbano agli obblighi loro, col prendere le debite rispettive Investiture da quei Prelati, di ragione de' quali sono i Feudi stessi. Dietro i moltissimi esempi addotti, si delibera perciò:

Che a tenore del Memoriale prodotto dall' attuale Vescovo di Concordia, debbano i particolari possessori dei Feudi spettanti alla di lui Mensa eseguire il proprio dovere, non trascurando le Investiture, nè abbiano a defraudare i diritti di quella Carica, e ciò massime per i titoli coi quali da'Vescovi suoi precessori furono ottenute le rispettive Investiture dalla Signoria Nostra; al quale oggetto il Magistrato rilascierà gli ordini relativi che occorressero.

1758, 31 *Agosto.*

IN PREGADI.

Dalla controversia promossa dalle NN. DD. sorelle M.... contro i conti fratelli M... C..., per miglioramenti professati nella restituzione del Feudo di Cavernago, di cui rese conto al Senato con precedente Scrittura il Magistrato sopra i Feudi, datosi argomento alle benemerite sue applicazioni sopra l'universale della materia de'miglioramenti feudali, compariscono a questo Consiglio i promessi utilissimi effetti.

Versa con molta esattezza e con vere ragioni sopra l'importante affare nella diligente sua letta Scrittura, e distinguendo in tre generi i miglioramenti, cioè naturali, casuali e industriali, dimostra non essere per i due primi tenuto nè il Principe in caso di devoluzione, nè i vassalli chiamati alla successione dei Feudi, in estinzione di qualche linea trasversale e discendente da comune stipite ad alcun risarcimento.

Quanto poi agl' industriali, essendo questi pure di tre sorta, necessarii, voluttuosi ed altri utili; come per i due riflette che nè il Principe nè il vassallo ne' respettivi casi può essere tenuto ad alcun risarcimento, così per i miglioramenti utili, che accrescono le rendite del Feudo, giusto e conveniente si riconosce, che tanto il Principe nel caso di devoluzione, quanto il vassallo in quello di successione abbiano a sottostare al risarcimento dei miglioramenti, che constassero in fatto utili al Feudo. A norma e in conformità di tali divisamenti, e suggerite ordinazioni, colla opinione anche degli Avvocati Fiscali della Signoria Nostra, che dal Senato restano pienamente approvate, dovendo in qualunque caso dirigersi ogni disposizione, e procedere l' affare, resta pure a scanso di qualunque questione stabilito:

Che i miglioramenti utili abbiano a computarsi nello stato in cui si trovano al tempo de' casi preaccennati, e apprezzarsi giusto all'attuale loro valore, salvo però se l' aumento dipendesse non tanto dalle spese del vassallo, quanto dall'opera della

natura, o dalla fecondità del terreno, o da qualche eventualità. Nel qual caso doverà unicamente calcolarsi la spesa del miglioramento, come saviamente riflette e ricorda il Magistrato predetto, merito del quale sarà disporre quanto occorre alla sua esecuzione.

1759, 19 *Aprile*

IN PREGADI.

Si sono intese con aggradimento le diligenti Scritture del Magistrato sopra i Feudi, degli Avvocati Fiscali della Signoria Nostra e dei Consultori *in jure* sull' importante punto dei Feudi, che deducono la origine loro da Concessioni della Mensa Patriarcale di Aquileja, e benche la maturità del Senato, in vista di gravissimi oggetti, abbia già stabilita la massima colli Decreti 1753 24 Marzo e 1754 27 Febbraro, da osservarsi dopo la estinzione del Patriarcato, per qualunque genere di Feudo conceduto da esso nel Friuli: pure trattandosi di materia che conosce e dichiara di Stato, determina ancora più espressa e precisa la sua volontà, onde resti in ogni tempo e caso invariabilmente sempre adempita:

Ordina pertanto che anche dopo la soppressione della Cattedra Patriarcale debbano bensì sussistere ferme e inalterabili sempre le antiche sue investiture, ma con questa espressa condizione, che in quelle nelle quali sarà specificato attributo di censo, non possa questo alterarsi nè in qualità nè in quantità a pregiudizio dell' Investito de' beni, perchè di essi è divenuto proprietario assoluto in modo, che devolvere non si possono alla Signoria Nostra per reversione; ma che in tutte le altre Investiture, nessuna eccettuata, nelle quali nella loro fondazione non fosse specificato l' attributo di censo, non si leggessero assegnati Masi, Giurisdizioni, Ville, Terre e simili, debbano bensì i fondi e beni di tale carattere rimanere per ogni ragione feudale in potere e godimento delle famiglie beneficate, ma con questo, che in mancanza di esse debbano passare si per l' utile che per il diretto nella Signoria Nostra per titolo di devoluzione.

Si vuole pure che nullo ed invalido debba essere qualunque contratto fatto in qualsisia tempo, o si facesse in avvenire, che in qualunque escogitabile modo trasformasse la natura dei Feudi, in configurazione diversa dalla originaria sua istituzione.

Determinata così dal Senato la precisa invariabile sua volontà in materia importantissima, perchè interessa riguardi di Sta-

to, resta raccomandata la sua inviolabile esecuzione in ogni tempo e caso allo zelo del Magistrato sopra i Feudi, che doverà l'intera ispezione.

1761, 31 *Marzo.*

IN PREGADI.

Nuovo e distinto merito giustamente retribuire deve questo Consiglio all'opera zelante e con pubblico vantaggio contribuita dal dilettissimo Nobile Nostro sier Niccolò Erizzo 2.° Savio Cassier del Collegio per il Feudo di Prodolone in Friuli.

OMISSIS.

Ma perchè sia tolto per tutti i casi avvennire l'adito di contendere la successione al Pubblico nei Feudi, fermamente si dichiara e si stabilisce:

Che nei casi di estinzione di linee beneficate de' vassalli, non possano succedere, ad esclusione del Fisco, nei loro rispettivi Feudi se non quelli che hanno certa vocazione per il patto e provvidenza delle prime o più antiche Investiture che esistono, come eredi e discendenti dei primi Investiti, espressamente chiamati al benefizio dei Feudi in dette Investiture; tale essendo il volere delle Leggi Feudali e delle massime pubbliche in tale materia.

1763, 29 *Decembre.*

IN PREGADI.

Le due ora lette diligenti e zelanti Scritture del Magistrato sopra i Feudi fanno benemerita prova al Senato della esattezza e dell'impegno con cui vengono trattate dagli esperti Cittadini che lo compongono le materie alle ispezioni loro raccomandate. Varii sono i punti esaminati nelle medesime, e che posti in chiara luce chiamano le determinazioni del Senato.

Per tutte le cose esposte concorre in primo luogo a consolazione delle due ricorrenti Comunità di S. Vito e Daniele nella Patria del Friuli ad esaudire le loro oneste istanze, commettendo al Luogotenente di Udine di rimuovere tosto e dall'una e dall'altra le figure ch'erano state destinate nel tempo del Pa-

triarcato di Aquileja, ora soppresso, restituendo alla Comunità di S. Vito la facoltà di eleggere il suo Capitanio del corpo dei suoi concittadini, da essere approvato dal Luogotenente di Udine, che, unito agli astanti, abbia ad esercitare la giurisdizione di Prima Istanza, a tenore del privilegio ad essa conceduto nell'anno 1420, salve sempre però le appellazioni al N. H. Luogotenente di Udine e le altre volute dalle Pubbliche Leggi, e preservando, insieme al Capitolo che sarà eletto, quelle utilità ed emolumenti che sono stati fino al presente a tale carico corrisposti; cosicchè ritorni per conseguenza a godere il suo privilegio, quale lo godeva prima della traslazione che fu fatta nel giorno 18 Giugno 1445, colla Carica estinta Patriarcale. E quanto alla Comunità di S. Daniele, il Senato concorre che debba questa eleggersi del corpo dei suoi Cittadini un Capitanio, il quale, approvato dal predetto Luogotenente di Udine, abbia a godere i diritti e prerogative che gode il Capitaniato di Gemona, colle appellazioni però sempre volute dalle Leggi, come suggerisce il Magistrato sopra i Feudi.

Come però dalli diligenti Catastici che si intendono fatti con ogni più desiderabile precisione dalli Magistrati destinati dopo la estinzione del Patriarcato a prendere possesso in nome della Signoria Nostra di tutte le rendite, censi feudali e tutt'altro, si è liquidata l'annua rendita di ducati 3136 e grossi 17, e che la Comunità di S. Daniele si è esibita nel suo Memoriale addì 16 Marzo decorso di assumere in sè la esazione, senz'alcun pubblico aggravio, della porzione di dette rendite esigibile nella sua Comunità; e la Comunità di S. Vito col suo Costituto nel giorno 23 Decembre corrente, annotato nel Magistrato sopra i Feudi, si assume lo stesso impegno di esazione e di manutenzione di quanto averà esatto della porzione sua di dette rendite, così doveranno esse Comunità adempire l'impegno assuntosi, esigendo e rendendo puntuale conto al Luogotenente di Udine perfinochè dal Senato venga altrimente disposto.

E quanto alla giurisdizione superiore di detta Comunità, che alla intera giurisdizione delle tre ville di Percoto, Pavia e Trivignan devolute a Pubblica Disposizione, resta demandata alla Carica del Luogotenente di Udine, la quale doverà soprantendere alla esazione delle rendite di esse tre ville, e farà anche rendere conto dalle due Comunità suddette delle Rendite Pubbliche alla loro fede commesse.

Come però è Massima Pubblica, che non solo di detta annua rendita, ma anche delli due stabili patriarcali, estinti in San Vito e San Daniele, debba essere procurata la più sollecitata e insieme più vantaggiosa vendita, così si raccomanda allo zelo benemerito ed utile sempre alle cose pubbliche del Savio Cassier del Collegio, di suggerire quelle misure, e col ben inten-

dersi col N. H. Luogotenente di Udine, e col prendere i lumi tutti che gli occorressero dal Magistrato sopra i Feudi, che credere possa le più opportune a conseguire, coi metodi voluti dalle Leggi, l'effetto, o colla vendita di tutta l'intera rendita predetta e de'stabili, o a parte a parte, come si offerissero gl'incontri.

In quanto poi alla mercede e risarcimento delle spese del Ministro, che ha il merito di un'opera così bene eseguita, nell'atto che si ordina al Magistrato sopra i Feudi di custodire i due Catastici, che gli furono da Udine trasmessi, si ordina al Luogotenente di custodire pur quello rimasto presso la Carica, e di ricuperare i Catastici tutti patriarcali e tutte le carte relative, per essere trasmesse in custodia del Magistrato medesimo; s'incarica il di lui zelo di suggerire la somma che crederà conveniente alle spese, al tempo ed alle fatiche impiegate dal Ministro medesimo per sua giusta ricognizione.

1791, 8 *Giugno.*

IN PREGADI.

Le pesate riflessioni e i zelanti suggerimenti che il Magistrato sopra i Feudi con lodevole avvedimento ed opportuno consiglio ha prodotti nella ora letta Scrittura intorno quei Feudi Ecclesiastici, che furono svincolati dalla dipendenza ecclesiastica, e passati, o in libero potere dei laici, ovvero sotto il diretto dominio, con marca feudale, e le cose che colla propria dottrina aggiungono in appresso i consultori Nostri *in jure* su di così grave ed importante argomento, quanto meritano di essere accolte con sensi di laude ed aggradimento, altrettanto chiamano la maturità di questo Consiglio a prevenire con adattate deliberazioni quei tentativi che potessero per avventura promuoversi dagli Ecclesiastici in offesa del Regio Sovrano Diritto.

Ad oggetto pertanto che sia tolto ogni adito a qualunque innovazione, che per una sinistra interpretazione delle Pubbliche Massime e Leggi in tale proposito disponenti diretta fosse a sovvertire le Pubbliche Disposizioni, e a sturbare e sconvolgere la polizia e la pratica da si gran tempo osservata; si dichiara a maggior spiegazione delle Leggi predette:

Che possano bensì i Prelati e Vescovi rilasciare le Investiture di quei Feudi che sono rimasti sempre sotto il dominio loro, e nel caso di estinzione di linee beneficate, possono quelli devolversi alle proprie Mense, purchè immediatamente reinvestono altre persone laiche, nè appresso di sè gli ritengano, e le loro

Investiture cadano sotto la revisione e conferma del Magistrato predetto sopra i Feudi; ma che non sia giammai lecito ai Prelati medesimi e Vescovi di pretendere la disposizione di quei fondi che contengono giurisdizione di qualunque sorta, o che fossero stati laicati o svincolati di fatto e pubblica autorità dalle rispettive Mense Ecclesiastiche, e costituiti di privata ragione laicale o di pubblica feudale, nè richiamarli alla originaria loro costituzione; Volontà Pubblica essendo ch' essi rimangano nello stato in cui si trovano.

1766, 19 *Novembre.*

IN PREGADI.

Rilevato per le Scritture, ora lette, il sentimento del Magistrato sopra i Feudi sulle Istanze dei Deputati Fed. Co... G... S... e P... Z... in nome dei Castellani e Feudatarii della Patria del Friuli, per essere disimpegnati al caso della morte dei fratelli, coi quali hanno comuni le Investiture dei loro Feudi dall' obbligo di rinnovarle colli presenti aggravii che esigonsi eccedenti alle loro ristrettezze; trova conveniente il Senato, trattandosi d' Investiture promiscue, di sminuire ai superstiti 'l soverchio dispendio annesso alle solenni usate rinnovazioni. Volendosi però che da essi sempre si riconosca la Pubblica Autorità, concorre a stabilire, che per lo innanzi si ricevano dai fratelli le Investiture in via di Terminazione colla sola spesa dipendente dalla fissata Tariffa; e però resta approvata quella che conformemente venne con vero zelo dal Magistrato predetto formata ed esibita a questo Consiglio.

1770, 30 *Agosto.*

IN PREGADI.

OMISSIS.

In aggiunta di tutto questo, diretto altresì a tutelare i reali diritti del Feudale Patrimonio, e a mantenere in una esatta osservanza le già emanate Pubbliche Prescrizioni, comparendo il Proclama riguardante le rinnovazioni delle Investiture che fossero in difetto da farsi, secondo le rispettive consuetudini e qua-

lità de' provvidi suggerimenti del Magistrato medesimo, che alle cose in esso espresse unito pure vi abbia ad essere (onde giunga a universale notizia), che spirato qualora sia il termine che dalla Clemenza Pubblica viene accordato per ultimo perentorio a tali rinnovazioni, non potranno i trasgressori ottenere ulteriore *venia*, se non previe le informazioni del Magistrato, e con Parte sola presa colli QUATTRO QUINTI del Collegio e del Senato, e che anzi non ottenendola per qualsivoglia motivo dentro il periodo di anni tre dal giorno dell' ulteriore difetto, resterà ad essi per sempre intercluso l'adito alla grazia.

E giacchè poi il Magistrato deve in presente prestarsi al riconoscimento di tutte le rinnovazioni e conformazioni, trova pure di giustizia e conveniente l' Autorià Pubblica di impartirgli la facoltà di dichiarire nulle e di nessun valore tutte quelle che, non appoggiate a precisi Decreti Pubblici, dissonanti gli risultassero dalle prime rispettive Investiture, e qualora ravvisasse egli difetto ed alterazione degna di emenda nel tenore del patto e provvidenza in alcuna di quelle che convalidate sono dai Decreti, lo riferirà per le ulteriori deliberazioni di questo Consiglio, che, rapporto al tempo avvenire, incarica la di lui sperienza a riflettere se conveniente fosse di restringere d' ora innanzi le Investiture nel caso di devoluzione ai soli fondi e titoli speciosi, con quel di più che, rapporto anche alla elezione del Consultore, gli fu già commesso colle recenti Pubbliche Deliberazioni.

OMISSIS.

1770, 22 *Settembre.*

IN PREGADI.

ALOYSIUS MOCENICO, *Dei Gratia Dux Venetiarum etc.*

Nobili et sapienti viro Dominico Michaeli de suo mandato Locumtenenti Patriae Fori-Jurii, fideli, dilecto, salutem, et dilectionis affectum.

Per le informazioni della straordinaria Deputazione *ad Pias Causas*, si riconobbe d' indubitato giuspatronato annesso alli diritti feudali dei Conti di Porcia e Brugnara il Benefizio sotto titolo di S. Maria esistente nella terra di Porcia in questa Patria. Ora volendosi dalla equità del Senato che alli giuspatronati medesimi e successori del Feudo resti integro in ogni sua parte il feudale diritto, farete loro sapere:

Che nelle future vacanze del Benefizio medesimo debbano essi eleggere il Sacerdote secolare suddito nostro amovibile a loro beneplacito, giusto i metodi degli altri Benefizii di laico giuspatronato, colla presentazione sua all'ordinario Diocesano, e coll'obbligo all'eletto di soddisfare personalmente alli carichi tutti annessi al Benefizio, e ingionti al medesimo nella istituzione sua. E intenzione essendo che ciò abbia fermamente ad osservarsi, sarà dello zelo vostro ordinare anche delle presenti, tanto in questa che nella Pretoria e Vescovile Cancellaria di Concordia, il registro, per la inviolabile esecuzione.

Dat. in Nostro Ducali Palatio, die XXII, Septembris, Indict. III, MDCCLXX.

1773, 2 *Settembre.*

IN PREGADI.

OMISSIS.

E poichè nella vacanza delle Commende di qualsivoglia qualità lo spirituale governo doverà appartenere all'ordinario Diocesano, così la giurisdizione feudale resterà di appartenenza del Principe, dovendo perciò assumere prontamente l'esercizio il Magistrato sopra i Feudi, anche col mezzo dei Pubblici Rappresentanti, giusto le Leggi, le massime e i metodi correnti nella feudale materia: eccettuandosi per altro da queste disposizioni i Priorati e le Commende degli Ordini militari, i Giuspatronati Laici, e le Unioni Perpetue, fatte prima d'ora, e dal Senato autorizzate cogli assensi suoi.

OMISSIS.

1774, 29 *Settembre.*

IN PREGADI.

Degno di aggradimento e di laude apparve al Senato il suggerimento ora inteso dalla benemerita Scrittura del Magistrato sopra i Feudi, di sopprimere l'incongruo e superfluo aggravio che soffrono i possessori dei Feudi Ecclesiastici, nell'obbligo della ripetizione delle loro Investiture ad ogni cambiamento del rispettivo Prelato collatore, quando più ragionevole consuetudi-

ne non astringe alle rinnovative i Feudatarii di laica disposizione, se non che nei soli casi di morte degl' investiti, e di nuova successione di persone nel Feudo.

Pertanto siccome chiaramente si scorge, che nessuna lesione possano patire nè i diritti delle Mense dispositrici dei Feudi, nè l'alto dominio del Senato, con togliere tali inutili rinnovative, per le quali il supplemento alle tasse, prima verso l'Ecclesiastico, indi verso il Secolare Ministero, assorbendo bene spesso la rendita feudale di un triennio, può alcuna volta succedere che la repetizione delle medesime rinnovative renda, contro ogni dovere e giustizia, oneroso anzichè utile il Feudo alla persona; così per effetto della pubblica equità stabilmente si delibera: Che d'ora innanzi le rinnovative dei Feudi Ecclesiastici, a imitazione di quanto si osserva per i Feudi da potestà laica derivanti, non abbiano ad aver luogo, se non per cambiamento delle feudatarie persone, postochè siano una volta al possesso della Investitura del Feudo.

1774, 29 *Settembre.*

IN PREGADI.

Alli Rappresentanti Capi di Provincia ove esistono Vescovi.

Trasmettiamo a cognizione vostra la inserta Deliberazione, che vuole abolite le inutili e onerose rinnovative dei Feudi derivanti dall' Ecclesiastico, fuorchè nei casi di cambiamento delle persone una volta investite di alcun feudale possesso, come si pratica per i Feudi di laica disposizione.

La conosciuta esattezza vostra si darà dunque il merito di far registrare esse Deliberazioni nell' Archivio di questa Cancellaria, e nello stesso tempo di comunicarle con proprii e convenienti modi a questo savio Prelato, acciò parimente segua il pronto registro anche nella di lui Cancellaria Ecclesiastica, per quella puntuale sua esecuzione che il Senato pienamente si promette dalla di lui non meno che dalla vostra plausibile osservanza.

E delle presenti sia data copia al Magistrato sopra i Feudi per lume.

1775, 23 *Novembre.*

IN PREGADI.

Alla massima spiegata dal Senato nel Decreto 26 Febbraro 1773 per la estinzione degli aggravii anteriori alle due Parti 1536 e 1605, corrispondono in pieno modo le dotte e prudenti riflessioni della Deputazione estraordinaria *ad Pias causas*, onde verificarle generalmente sopra quei medesimi principii di equità e proporzione, che furono già stabiliti per l'affrancazione dei carichi posteriori ad esse Parti dai Decreti 12 Marzo, 22 Aprile e 14 Gennaro 1768; e ciò coll'oggetto di preservare i fondi e le sostanze nelle famiglie secolari, quale base fondamentale delle forze e della felicità di ogni Stato: preservazione presidiata con molte Leggi antiche e recenti dalla sapienza de'Nostri Maggiori, specialmente dall'ultima del Maggior Consiglio 20 Settembre 1767.

In conseguenza delle Leggi stesse, furono coi Decreti predetti stabiliti i metodi e i prezzi per la estinzione degli aggravi perpetui introdotti dopo le dette Parti 1536 ultimo Decembre e 1605 26 Marzo. Ma per i possedimenti laici, quantunque tutelati dalle medesime Leggi, dall'antica Consuetudine e dal titolo di Prescrizione, restano tuttavia inviluppati in moltiplici pericolose confusioni, e generalmente soffrono un altro ingombro pesantissimo di carichi anteriori ad esse Parti, con grave danno del pubblico e del privato interesse. Perciò necessario si riconosce di aggiungere quelle dichiarazioni e provvidenze che insieme colla quiete dei possessori assicurino il sistema delle massime prese con tanta maturità, e sciolti gli ostacoli promuovano la circolazione del Patrimonio inserviente alle giornaliere esigenze delle famiglie della Patria e del Principato.

A questo fine si delibera: Che la pensione, canone, censo, legato o qualsivoglia altra contribuzione sotto qualunque nome, titolo e causa, nessuna eccettuata, pagata dal laico con misura sempre uniforme alle Chiese, Monasteri, Ecclesiastici ed altre Mansionarie per lo spazio continuato di anni QUARANTA determinati dalla Parte di questo Consiglio 1451 23 Decembre, renda sicuro e fermo il possesso dello stesso Laico, cosicchè il medesimo in verun escogitabile modo non possa mai essere spogliato del Feudo, nè essere costretto ad alterare la pensione e corrisponsione, e ciò non solo per esecuzione dei due Decreti del Senato stesso 1602 23 Maggio e 1759 15 Decembre, ma per la debita osservanza ancora della Suprema Legge del Maggior Consiglio 20 Settembre 1767, che vuole preservati tutti i beni e rendite di qualsivoglia natura, in ora posse-

duti dai sudditi secolari, e che ha vietate parimente le consolidazioni,

Tolta d'ora innanzi la distinzione de' cannoni, censi, pesi e contribuzioni anteriori alle Parti 1536 ultimo Decembre e 1605 26 Marzo, che sussistono con marca di perpetuità, si dichiarano tutti ugualmente e indistintamente, siano essi di qualunque derivazione, tempo e nome, costituiti nella condizione di poter essere affrancati ed estinti dal laico debitore, collo stesso nome, prezzo e metodi già comandati dalli Decreti del Senato 22 Aprile e 14 Gennaro 1768 per i posteriori e spiegate dalle Terminazioni a stampa ad essi relative; potendo altresì l'Ecclesiastico, il Luogo Pio e chiunque lo rappresenta reinvestire il capitale ristretto nelle forme da quelli prescritte.

Dalla permessa generale affrancabilità ed estinzione restano per altro eccettuati i soli contratti che, dietro le suppliche dei contraenti, hanno conseguita la espressa approvazione del Senato con suo speciale Decreto, a senso delle Leggi.

Resta pure eccettuata quella classe de' Feudi affetti tuttora alla disposizione delle Mense Ecclesiastiche, le Investiture dei quali sono permesse dalle Deliberazioni del medesimo Senato 1765 8 Giugno, 1774 29 Settembre, e vengono in conseguenza autorizzate di tempo in tempo dal Magistrato sopra i Feudi; dovendo però nel giuramento che prestano gl'infeudati alle dette Mense essere sempre espressa la clausula, SALVA LA FEDELTA' ALLA SERENISSIMA REPUBBLICA, come esigono i diritti della sovranità territoriale e dispongono i Decreti anteriori.

OMISSIS.

1776, 21 *Marzo.*

IN PREGADI.

Quanto sia estesa nei suoi rapporti, diversa nelle modificazioni, e sia ben regolata, decorosa e utile al Sovrano la materia feudale e giurisdizionale, lo comprese la Sapienza dei Maggiori, ch'ebbero tanta cura di ricondurla di tratto in tratto a quella misura nella quale congiungasi la onorificenza dei vassalli, col conseguimento dei buoni oggetti che indussero a preservare loro queste speciose insegne onorevoli, e lo comprese questo Consiglio, che colli Decreti 1770 30 Agosto e posteriori diede un nobile argomento da esaminarsi allo zelo dei Provveditori sopra i Feudi, sopra del quale versano le quattro ora intese Scritture.

Fondate queste sulla propria loro sperienza, sulle allegazioni degli Avvocati Fiscali della Signoria Nostra, del Pubblico Professore nella Università di Padova Annibale Bassani, e sopra diligenti informazioni, ritratte dalle Pubbliche Rappresentanze, tendono a dimostrare lo stato presente dei Feudi semplici e giurisdizionali, e a porre in vista le ragioni, per le quali convenga in massima la sussistenza degli uni e degli altri.

Considerati poi li riguardi al Principato e all'Erario per le vendite dei devoluti e per i casi delle militari esigenze, e alli sudditi per la retta e pronta amministrazione della giustizia, particolarmente nei luoghi lontani dalla residenza delle primarie cariche e fori territoriali, passano in fine al dettaglio di quelle modificazioni che credono opportune, affinechè la ragione feudale e giurisdizionale stia nei limiti relativi alla potestà inseparabile del Principe, e siano al sicuro i sudditi dalla violenza.

La clemenza del Senato però persuasa, che sia conforme alla costanza di sua predilezione verso quei sudditi che in avvenire giungessero a conseguire giurisdizioni, conservare loro il prezioso onore di questi privilegi, e anche quello di esercitare l'illustre officio di render ragione; ma persuasa altresì, che la sua dignità e il servizio stesso della giustizia non permettano, che possa d'ora innanzi lasciarsi l'adito ad acquistare questa preminenza e facoltà, oltre certi determinati confini, delibera d'incamminare le provvidenze opportune a sistemare la materia.

Per massima ferma si stabilisce pertanto, rispetto alle giurisdizioni feudali che sono già devolute e che in avvenire si devolveranno alle disposizioni del Fisco, che siano esse sempre concesse e vendute, detratto il privilegio di esercitare in nessun modo giurisdizione in criminale, e colla espressa condizione altresì che qualunque Concessione o Vendita de' Feudi e giurisdizioni, con titolo o senza, non si faccia che per la linea mascolina dell' acquirente, a tenere delle Leggi; conservando però sempre a' Feudi medesimi il Predio annesso e i titoli speciosi.

Quanto alla facoltà della giudicatura in civile, accogliendosi il parere del Magistrato medesimo, fondato sulle Scritture Fiscali e del Pubblico Professore, prima di determinare intorno alla suggerita riduzione alla sola prima istanza (sempre però per quelle giurisdizioni che si devolveranno col progresso dei tempi), trova necessario la Pubblica Provvidenza di rilevare (al quale fine s'incarica lo zelo del Magistrato medesimo) quante, quali e dove siano quelle che hanno prima e seconda istanza, e quali Costituzioni Municipali delle rispettive provincie potessero avere connessione o rapporto coll'ordine degli affari

civili dei Fori giurisdizionali, a fondamento delle precise deliberazioni. Niente con ciò togliendosi al lustro della feudale giurisdizione, ma solo col progresso dei tempi ponendosi regole all'esercizio che il Senato affida a' suoi sudditi, che per la propria grandezza e per segno di vera predilezione si compiace voler decorati; e persuaso ugualmente di adottare il suggerimento di annettere a' Feudi con giurisdizione e senza di essa, che si devolveranno, prima di nuovamente disporli, i titoli speciosi, se non gli avessero; e però il Magistrato medesimo facendo studio proprio di riconoscere quali essi siano nelle differenti parti dello Stato, al caso della loro devoluzione, e suggerirà insieme, coi modi delle disposizioni, il titolo specioso, del quale crederà opportuno di decorarli.

Ma come nella massa dei Feudi sparsi per lo Stato varia la presente appartenenza, oltrechè a private persone e famiglie, a Comunità, Consorzii, Dignità e Corpi Ecclesiastici, per i quali non può presumersi devoluzione, così volendo riconoscere nel suo totale questa materia, trovasi necessario di aggiungere alla sperienza del Magistrato di riferire in quali e quanti Ecclesiastici Corpi, Dignità e Comunità si trovino Feudi semplici o con giurisdizione annessa, e in quali tempi siano pervenuti nella proprietà presente, per quelle deliberazioni che convenissero.

Considerando in fine, dopo gli oggetti accennati, anche i riguardi dell'Erario, merita i pubblici riflessi l'articolo delle esenzioni da gravezze, fazioni e dazii, le quali senzachè abbiano neppure un immediato rapporto colle ragioni di Feudo o di giurisdizione, si trovano in alcuni congiuntamente accordate.

Per queste però internandosi il Magistrato medesimo, riconoscerà in quali Feudi e Giurisdizioni se ne incontrino, e uguale cura si demanda all'attenzione del Magistrato dei Revisori e Regolatori delle Entrade Pubbliche, perchè riferisca cadauno per la parte propria le risultanze, a norma delle Pubbliche Determinazioni.

1777, 16 *Agosto.*

IN PREGADI.

OMISSIS.

Premessa la dottrina sulle alienazioni de' Feudi tra privati, contrarie alla ragione, pregiudiciali al pubblico interesse, esamina pure il Magistrato, colla gradita opera del Pubblico Professore Bassani, le Leggi Imperiali, le pratiche de' Dominii esteri

e dell'Ecclesiastico; e, dietro a' principii di Sovranità, di Erario e di retta giustizia, passa a considerare che l'alienazione di un Feudo possa nascere, sempre cogli assensi del Principe, tra privati o in sussistenza di linea, o in prossimità di devoluzione al Fisco, stante la preveduta estinzione de' chiamati dal patto e provvidenza, o in via di concessione in aspettativa. Apponendosi però l'autorità del Senato, in virtù delle sode ragioni adotte, al regolamento di questi abusi, quanto alle alienazioni per via di permuta e di contratto, che dimostra una apparente pubblica indennità, ma impetrato però talvolta, non senza fine indiretto ed effetto pernicioso alla ragione del Fisco, distingue la sua provvidenza.

Vietandole pertanto assolutamente, trattandosi de' Feudi giurisdizionali, per la incertezza delle basi di apprezzare il valore per la importanza della sollecita devoluzione al Fisco, attesi i rispetti di erario, e per quelle modificazioni che da' precedenti Decreti al caso di devoluzioni fu prescritto di apporvisi, si riserva unicamente a concederle rispetto a' Feudi Prediali, previe però le condizioni che non possano seguire se non tra beni FEUDALI e beni LIBERI, crescenti questi di un TERZO a vantaggio del Feudo, i quali subentrino in luogo e alle condizioni stesse di quelli che restano privi di marca feudale, che però sciolti da questa, s'intenderanno nulladimeno obbligati al caso di qualunque evizione de' beni subentrati nel Feudo; e tutto ciò doverà chiaramente comprovarsi colle stime e locali perizie, e col mezzo delle informazioni giurate degli Avvocati Fiscali della Signoria Nostra e Consultore ai Feudi, da essere accompagnate al Senato per fondamento delle Pubbliche Deliberazioni.

Intorno le vendite impetrate dal Pubblico in aspettativa o colla offerta di un dato prezzo, alla vista della vicina devoluzione al Fisco, o con titoli di particolari benemerenze, o colle obblazioni ad arbitrio de' ricorrenti, vedendosi patentemente per esse violata la Legge della devoluzione al Fisco, ignoto fin dove possa giungere il pregiudizio dell'Erario e quello del Feudo stesso nella estesa de' suoi confini, defraudate le lusinghe de' sudditi che vi aspirassero, e convenendo perciò assicurare la osservanza della Legge di devoluzione, si delibera:

Che, a tenore della Parte 1651 7 Ottobre, siano totalmente vietate queste vendite in aspettativa de' Feudi di qualunque natura e condizione, essendo costante volontà del Senato, non solo per il contemplato caso di aspettativa, ma ancora qualora sia eseguita l'effettiva devoluzione, che non possa mai essere conceduta nessuna investitura di Feudo, se non col metodo dei legali incanti.

E se mai per caso singolare di distinta straordinaria bene-

merenza, o per qualunque altro motivo, ne fosse alcuna impetrata o fosse creduto di proporre la concessione, tanto in istato di aspettativa, quanto per Feudo già devoluto, non possa essere Posta e Presa, se non con Parte sola co'CINQUE SESTI del Collegio e Senato, e previe le informazioni del Magistrato, nelle quali siano tenuti riferire le Leggi, e rendere esatto conto dei pregiudizii che fossero per derivare all' Erario.

Rispetto a quelle aspettative già concedute e da verificarsi, il Magistrato riferirà alla Pubblica Autorità la quantità e qualità di esse, per quelle ulteriori deliberazioni che convenissero.

Come poi la Volontà del Senato dev' essere promulgata per norma al contegno de' sudditi, così il Magistrato nei Punti Statutari da questa Deliberazione denominati, valendosi dell' opera del Pubblico Professore Bassani, e nei modi che risulterà proprii, estenderà Terminazione da assoggettare alla Pubblica Approvazione, perchè poi, diffusa colla stampa, riporti la dovuta obbedienza.

1779, 22 *Luglio.*

IN PREGADI.

Datosi riflesso dalla maturità del Senato a quanto con benemerito zelo rappresenta il vigile Inquisitorato alle CINQUE per CENTO coll' ora intesa aggradita Scrittura, con oggetti plausibili del più esatto adempimento delle Leggi nella materia all'Officio suo raccomandata, si conferma la Pubblica Volontà di tenere costantemente obbligato anche il Feudale nei casi de' passaggi a' gradi per Legge sottoposti, e reputa poi la maturità di questo Consiglio di dichiarire:

Che il conteggio delle CINQUE per CENTO continuare debba su del Prediale, cioè delle rendite e rispettivo valore de' fondi feudali, lasciando esenti i diritti giurisdizionali, come appunto si è fin qui praticato.

E perchè importa e si vuole che proceda questo argomento con precisa esecuzione, nè sfugga alcun caso dalla debita contribuzione, si conferma quanto fu già deliberato col Decreto di questo Consiglio addì 4 Febbraro 1772, perchè immancabilmente preceda la notizia all'Inquisitorato e le rispettive Licenze, prima del possesso di alcuna feudale Investitura.

Mentre però sarà distinto merito dell' Inquisitore di dirigersi in conformità, si eccita la benemerita diligenza del Magistrato sopra i Feudi a prestarvisi, perchè derivino all' Inquisitorato alle CINQUE per CENTO i riscontri delle Investiture, che venissero di tempo in tempo supplicate.

1780, 6 *Decembre.*

IN PREGADI.

Spiega con molta sperienza il diligente Magistrato sopra i Feudi il riputato suo sentimento intorno le istanze di...., affine di poter acquistare indipendentemente dagl' incanti i beni esistenti in Villa di....., i quali, posseduti già con marca feudale dal Fed....., sono ora devoluti a pubblica disposizione.

Nel raccogliersi però dall'ora intesa Scrittura, che la facoltativa accordata col Decreto 11 Marzo 1625 ad ogni feudataria famiglia non si estende agli acquisti de' beni devoluti, e le Leggi citate del 1770 e 1777 espressamente inibiscono le Investiture o Vendite de' Feudi, es non col metodo degl' Incanti, la maturità del Senato, che comprende inoltre le conseguenze dannose all' Erario e al buon sistema che da ciò potrebbero derivare, viene in determinazione di licenziare il relativo Memoriale 3 Settembre decorso, come se non fosse stato prodotto, e quindi incarica la nota esattezza del Magistrato predetto a continuare, ferma la Offerta, ritratta di ducati 5000 V. P., gli sperimenti d'Incanto al contemplato oggetto di promuovere nella Vendita de' beni surriferiti il pubblico migliore vantaggio.

APPENDICE

DEI DECRETI ITALICI ED AUSTRIACI

EMANATI IN MATERIA DI FEUDI.

PARTE ITALICA.

N. 1.

Legge 22 Pratile anno IV (10 *Giugno* 1796) *del Governo provvisorio di Milano.*

Art. 4. « *Sarà abolita ogni feudale autorità ed ogni cac-* » *cia riservata* ».

N. 2.

Legge 6 Termidoro anno V (24 *Luglio* 1797).

Art. 3. « Dalla pubblicazione della presente Legge si dichia- » ra annullato qualsivoglia vincolo fedecommessario in oggi vi- » gente sotto qualsivoglia denominazione, tanto in forza di dis- » posizione tra vivi, quanto di ultima volontà, e le sostanze » vincolate s'intendono fatte libere nella persona dell'attuale pos- » sessore, che ne potrà disporre come di ogni altra sua so- » stanza » (*a*).

N. 3.

Legge 5 Pratile anno VI.

Art. I. « Sono richiamati alla Nazione tutti i diritti così det- » ti fiscali o regali, tutti i diritti di esazione di qualsivoglia da- » zio o imposta, sotto qualunque denominazione possa essere » compresa, anche di pedaggio, transito, passaggio di ponti, fiu- » mi, laghi ed altri simili in qualunque modo e tempo alienati ».

Art. XVI. « Sono totalmente aboliti tutti i privilegi di esen- » zione, come pure tutte le privative di osteria, di forno, di » molino, di macello, di torchio, ecc., anche annesse *ai già feu-* » *di*, o concesse per qualsivoglia titolo ... ».

(*a*) Questa legge non parla veramente dei feudi, ma siccome alcuni vorrebbero estenderla anche a questi, per quei paesi che altre volte formarono la Repubblica Cisalpina (sebbene, a quanto pare, erroneamente); così si è creduto opportuno di qui riferirla. D' altronde essa fu estesa agli Stati Veneti col Decreto 15 Aprile 1807.

N. 4.

Costituzione della Repubblica Cisalpina 15 *Fruttidoro anno VI (1 Settembre* 1798*).*

Art. 347. « Nelle successioni dirette la legge non conosce » distinzione tra i figli tanto maschi che femmine ».

N. 5.

Legge 9 *Nevoso anno IX.*

Art. VI. « È confermata la Legge 6 Pratile anno VI risguardante l'abolizione dei diritti così detti altre volte *feudali* o » regali ».

N. 6.

Decreto 23 *Agosto* 1803.

Sono restituiti agli ex-feudatarj o loro legittimi eredi i beni allodiali stati occupati dalla Nazione, e dei quali sia la medesima attualmente in possesso, come pure quelli che sono stati occupati dalle Municipalità.

Sono pure loro restituiti i documenti, le carte ed i ricapiti di loro ragione riguardanti i suddetti Beni che esistessero presso la Nazione o rispettivamente presso le Municipalità.

L'allodialità dei Beni viene comprovata, quanto a quelli attualmente esistenti presso la Nazione, avanti il Ministro delle Finanze, e quanto a quelli stati occupati dalle Municipalità, avanti il Ministro dell'Interno.

È assegnato agli ex-feudatarj o loro eredi il termine di tre mesi, decorrenti dal giorno d'oggi, a giustificare presso l'Ufficio Generale di liquidazione e classificazione del Debito Pubblico i crediti che pretendessero d'avere a titolo d'indennizzazione per i Beni allodiali stati alienati dalla Nazione, e per i frutti dei Beni medesimi, tanto alienati, che non alienati.

È loro assegnato un egual termine a liquidare, giusto il disposto della legge 21 Settembre 1802 anno I, i crediti che pretendessero di avere per indennizzazione dei frutti dei Beni allodiali stati occupati dalle Municipalità.

Il Ministro del Tesoro Pubblico e quello dell'Interno informano rispettivamente il Governo del risultato di tali liquidazioni per le ulteriori determinazioni.

I suddetti Ministri e quello delle Finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che lo risguarda, dell'esecuzione del presente

Decreto, che sarà stampato, pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

N. 7.

Decreto 15 *Aprile* 1806.

Art. I. « La giurisdizione, i diritti di privativa, i dazii e diritti d'ogni natura annessi ai feudi, o per qualunque altro titolo posseduti o esercitati si dai comuni che dai privati, sono e s'intenderanno col primo giorno di Maggio 1806 avocati allo Stato ».

Art. II. « I Beni e le Rendite feudali indipendenti dall'esercizio di un diritto regale, rimarranno presso i possessori attuali, conservate per ora le obbligazioni inerenti ai detti Beni, tanto a favore dei chiamati, che dello Stato ».

Art. III. « L'indennizzazione dei possessori dei diritti avocati allo Stato sarà verificata e liquidata secondo i principii e le forme prescritte dalle Leggi generali del Regno ».

Art. IV. « Il primo Maggio prossimo il Ministro delle Finanze sarà incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà provvisoriamente pubblicato nel Territorio Veneto, sotto la sorveglianza del Consigliere di Stato Amministratore delle Finanze » (*a*).

N. 8.

Decreto 12 *Gennaio* 1807.

Sopra rapporto del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. I. « Tutti quelli che possedono nel nostro Regno d'Italia beni e redditi feudali in attuale amministrazione del Demanio o dei Comuni, dovranno entro il mese di Febbraio prossimo averne presentata la dichiarazione al protocollo della Direzione del Demanio del dipartimento in cui sono situati detti beni o redditi, colle indicazioni seguenti, che sono di rigore ».

Art. II. « Dovranno esprimersi nella dichiarazione,

1. « Il nome e cognome, la patria, il domicilio, l'età del dichiarante, se maritato o celibe; se abbia o no figli, di qual sesso, e quanti ».

2. « La natura del feudo, se e quali linee, famiglie, per-

(*a*) Questo Decreto fu nuovamente pubblicato il 21 Maggio 1808 all'atto dell'aggregazione al cessato Regno d'Italia dei dipartimenti romani del Metauro, del Musone e del Tronto; e successivamente li 14 Agosto 1810, per l'unione del Dipartimento dell'Alto Adige.

» sone siano chiamate al feudo alla morte del possessore at-
» tuale ».

3. « La qualità, la quantità e situazione dei beni e redditi
» feudali, quale sia il loro prodotto annuale brutto, quali le
» spese di percezione, e a quanto, avuto ad ogni cosa riguardo,
» calcolare si possa l'ordinaria rendita annua depurata ».

4. « Le obbligazioni inerenti al feudo, come l'obbligo dell'in-
» vestitura, i laudemj, i canoni annuali ».

Art. III. « Si dovranno unire alla dichiarazione l'ultima in-
» vestitura ottenuta dal possessore attuale e da' suoi autori, e
» l'investitura originaria, o la più antica almeno, la prova del-
» l'età del dichiarante, e in generale i titoli e documenti giu-
» stificativi della dichiarazione in ogni sua parte ».

Art. IV. « I Direttori del Demanio prenderanno sotto seque-
» stro tutti i beni e redditi feudali, pei quali non fosse stata
» fatta dichiarazione al 1 Marzo 1807 ».

Art. V. « Le dichiarazioni e i documenti annessi si trasmet-
» teranno, entro i primi dieci giorni di Marzo, al Direttore Ge-
» nerale dell'Amministrazione del Demanio e Diritti Uniti, che
» ne farà formare gli Stati classificati secondo le istruzioni del
» Ministro delle Finanze, il quale ci sottometterà il lavoro per
» le nostre determinazioni».

Art. VI. « Il nostro Ministro delle Finanze del Regno d'Ita-
» talia è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che
» sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi ».

N. 9.

Col Decreto 30 Aprile 1807 si rinnovarono gli ordini per la notificazione dei beni e redditi feudali occulti o posseduti senza titolo; si protrasse a tutto Luglio 1807 il termine stabilito coll'antecedente Decreto; e si stabilirono, una multa ai contravventori ed un premio ai denunzianti. Col Decreto 8 Febbraio 1812 fu accordato a coloro che possedevano titoli feudali sotto gli antichi governi la facoltà di prendere uno de' nuovi titoli del Regno, come pure nuove armi e livree.

PARTE AUSTRIACA.

N. 10.

ATTI DEL GOVERNO VENETO.

Notificazione Governativa 24 *Aprile* 1818 *N.* 10352.

Colla Sovrana Patente in data 3 Maggio 1817 fu prescritto il termine di quattro mesi dalla promulgazione a tutti i possessori di beni, redditi o pertinenze feudali, entro i quali devono presentare al Governo gl'istrumenti d'investitura, i titoli o documenti precisati dalla sullodata Patente, e fu nello stesso tempo fissato il termine di un anno per chiedere una nuova investitura, prestare il dovuto omaggio, e pagare le tasse e diritto della investitura.

All'oggetto però che non siavi equivoco sulla decorrenza di questi termini, si prevengono tutti i possessori di detti beni, ai quali incombe l'osservanza dei termini stessi, che questi si devono ritenere decorribili dal giorno 15 Maggio 1818, sicchè col giorno 15 Novembre venturo va a spirare quello per la produzione dei titoli, e col giorno 15 Maggio 1819 compiesi l'altro per domandare la rinnovazione delle investiture.

Affinchè poi la presentazione degl'istrumenti, titoli ed altro prescritti dalla Sovrana Patente sullodata proceda colla desiderabile semplicità e chiarezza, e ne sia facilitato il disimpegno, dovranno i singoli possessori feudali uniformarsi pienamente alla seguente modula:

Provincia di	Distretto		
	Comune		
Descrizione del Feudo			
Nome del possessore			
Data dell'anno e giorno	della prima investitura		
	dell'ultima investitura		
Tasse ed obblighi feudali			
INDICAZIONE dei Documenti presentati all'appoggio			
AVVERTENZE. Qualità e carattere del Feudo, se mascolino o femminino, retto od improprio. Notizie, se ve ne sono, sulla origine e vicissitudini cui fosse stato soggetto il Feudo			

N. 11.

Sovrana Patente 3 *Maggio* 1817, *pubblicata in Venezia li* 2 *Maggio* 1818.

Ad oggetto di garantire legalmente nel nostro Regno Lombardo-Veneto ai possessori attuali di beni e redditi feudali, dipendenti dal Dominio diretto del Principe, ovvero dello Stato, come non meno a quelli che vi sono chiamati, i giusti loro diritti e titoli da una parte, e di preservare dall'altra alla nostra Corona i diritti ad essa spettanti sui beni feudali medesimi; eccitiamo mediante questa nostra Patente tutti quelli che posse-

dono nel suddetto nostro Regno beni, redditi o pertinenze feudali di qualsivoglia specie derivanti da una mediata od immediata collazione del Principe o dello Stato, ovvero vi partecipano, di farne la denunzia *entro quattro mesi* dalla data della promulgazione di questa nostra Sovrana Patente ai nostri Governi di Milano e di Venezia, secondochè nella giurisdizione dell'uno o dell'altro dei detti Governi si trova l'oggetto feudale, e di presentare nello stesso tempo:

I. Gl'istrumenti della prima e delle successive investiture, specialmente quello dell'ultima.

II. Una precisa, dettagliata e circostanziata descrizione del corpo feudale, di cui si trova in possesso, della sua situazione ed area, marcando il numero, sotto del quale trovasi portato nella mappa censuaria. Siffatta descrizione dovrà essere firmata dal possessore feudale, e corroborata col di lui sigillo.

III. Finalmente la prova del titolo, col quale l'attuale proprietario è pervenuto al possesso dell'oggetto feudale, e nel caso ch'egli lo possegga per diritto di ereditaria successione, la prova della figliazione.

Si eccitano inoltre tutti i possessori dei beni e redditi feudali a ricercare dovutamente entro l'anno, che decorrerà dalla data della promulgazione di questa nostra Sovrana Patente, da quel Governo nella giurisdizione del quale è situato l'oggetto feudale, la nuova investitura, prestare il dovuto omaggio, e pagare le tasse e i diritti della investitura, qualora questi non fossero già stati soddisfatti da taluno altro possessore in conseguenza della investitura da noi precedentemente ottenuta.

Quei possessori di beni e redditi feudali, che nel termine prescritto non avranno eseguito quanto loro viene imposto, mediante questa nostra Sovrana Patente, dovranno attribuire a propria colpa se dopo spirato il termine prefisso verrà proceduto contro di essi, a tenore delle leggi vigenti, col sequestro e conseguentemente confisca del feudo Chi occultasse una parte del corpo feudale soggiacerà alla perdita d'un intiero feudo, nè potrà alcuna preterizione di tempo autorizzare il possesso di un bene o dei redditi feudali, senza che sieno state osservate le norme necessarie a renderlo valevole.

Chiunque denunzierà alle Autorità costituite un oggetto feudale in parte o in tutto occultato, otterrà una rimunerazione corrispondente alla importanza del suddetto oggetto.

N. 12.

Notificazione Governativa 22 *Ottobre* 1822 *N.* 34953.

Le varie cause e difficoltà che impedirono ad alcuni dei possessori dei beni feudali in queste Provincie di eseguire la rego-

lare documentata denuncia dei beni stessi entro il termine stabilito dalla Sovrana Patente 3 Maggio 1817, ed il desiderio di risparmiare ai difettivi di tali denuncie gli effetti delle comminatorie nelle quali erano incorsi per aver lasciato trascorrere tanto tempo senza soddisfare a quanto loro incombeva, determinarono il Governo ad invocare dall'Eccelsa I. R. Aulica Cancelleria Riunita una speziale autorizzazione per accordare una nuova, ma però finale, dilazione alla denuncia di tutti quei beni che o non fossero stati finora notificati, oppure lo fossero stati imperfettamente.

Compiaciuta essendosi la prefata Aulica Superiorità con ossequiato Dispaccio 20 Settembre n. 15734-1217, di aderire graziosamente alle preposizioni statele sul proposito assoggettate, si dichiara colla presente, che resta accordato per ultimo e final termine il periodo di mesi tre, i quali spireranno col 31 Gennaio 1823 prossimo futuro, per produrre tanto le denuncie regolari e documentate che fossero tuttora da eseguirsi, quanto la insinuazione dei titoli legali che tuttora si dovessero dai possessori de'beni feudali di qualunque natura, compresi pur quelli conferiti dalle mense vescovili, e pei quali esigesi la Sovrana placitazione.

Spirato però questo nuovo termine, sarà senza ulteriore indugio proceduto contro i morosi alla più rigorosa e stretta applicazione delle pene determinate dalla sullodata Sovrana Patente senza valutarsi veruna altra giustificazione; sicchè ogni difettivo non avrà che ad incolpare sè stesso delle conseguenze che per fatto della propria indolenza gliene potessero derivare.

N. 13.

Notificazione Governativa N. 35757.

Per togliere qualunque dubbio che potesse essere insorto nella esecuzione della Sovrana Patente 3 Maggio 1817, relativa alli possessori de'beni o redditi feudali, l'Eccelsa I. R. Aulica Cancelleria Riunita si è degnata con ossequiato Decreto 4 Agosto anno corrente n. 23474 di emanare le seguenti dichiarazioni:

Art. I. Sono compresi per l'obbligo delle prescritte denuncie:

a) I possessori di beni o redditi procedenti da dotazioni o donazioni fatte dal Principe, di loro natura reversibili allo Stato.

b) Quelli che possiedono beni o redditi procedenti a titolo di feudo o subfeudo conceduto dai Vescovi o rispettive Curie, o da qualunque altra Podestà ecclesiastica, non ostante che le dette investiture rinnovate a tempi moderni fossero state rivestite delle semplici forme enfiteutiche o livellarie.

c) I possessori di beni vincolati a feudo improprio o censo feudale, o per altri titoli sottoposti al diretto dominio, o di eventuale reversibilità allo Stato.

Art. II. Riguardo ai possessori contemplati sotto *a* e *b*, l'ob-

bligo è ora ristretto alla denunzia de'beni o redditi, quelli indicati sotto *c* continueranno a riportare le legali ricognizioni o conferme a norma delle investiture e della pratica in corso.

Art. III. Le denunzie dovranno essere presentate all'I. R. Governo o alle R. Delegazioni delle rispettive Provincie, entro quattro mesi dalla pubblicazione, e dovranno essere corredate di documenti, ed esposte colle modalità richieste per le denuncie dei beni feudali.

Art. IV. In caso di mancanza o ritardo, si dichiarano applicabili ai contravventori le sanzioni portate dalla suddetta Patente 3 Maggio 1817.

Venezia li 24 Settembre 1825.

N. 14.

Circolare Governativa N. 26166.

Sopra quesito: « Se la spesa di qualche perizia che occorresse » ad oggetto di liquidare l'ente feudale e di fissarne l'estimo do- » vesse incombere al feudatario, oppure al Regio Erario », il Governo ha trovato di decidere che tale spesa debba sostenersi dal feudatario, siccome quello cui spetta di conservare e garantire la consistenza del feudo non solo per sè, ma pel caso anche della devoluzione a favore dello Stato, dal quale ne fu investito.

Ove però emergesse qualche ragionevole dubbio al Regio Demanio sulla sostanza di un più esteso corpo di fondi a favore del feudo contro la eccezione di allodialità che venisse opposta dal feudatario, in questo caso la spesa della perizia debbe in ultimo stato soddisfarsi dalla parte soccombente, e se dovesse procedersi contro un terzo possessore per vindicare al feudo qualche fondo illegalmente distratto, siccome in questo caso sarebbe tenuto il feudatario a promuovere l'azione vindicatoria di concerto col Regio Fisco; così qualunque fosse per esserne l'esito, tranne il caso di soccombenza del terzo possessore, la spesa della perizia debbe essere a carico del feudatario, meno il caso, non però presumibile, che desso avesse dovuto per un espresso superiore ordine, e malgrado le sue eccezioni, assumere la causa.

Venezia li 12 Aprile 1825.

N. 15.

Circolare Governativa N. 23006-6039, 4 *Gennaio* 1828.

Ad opportuna norma e direzione di codesta I. R. . . . le si comunica in copia un Dispaccio Aulico di data 30 Novembre prossimo passato N. 48644, prescrivente una norma di massima sulla valutazione dei servigi degl' Impiegati addetti alle Preture Feudali.

(Segue la copia del Dispaccio della I. R. Camera Aulica Universale 30 Novembre 1827, N. 48644-5184.)

Dopo preventiva intelligenza col Senato Lombardo-Veneto dell'I. R. Tribunal Supremo di Giustizia in Verona trovasi di significare per sicuramente schivare insussistenti proposizioni per l'avvenire, come norma invariabile, che nel calcolo di pensioni erariali e provvisioni per individui che furono impiegati nelle Preture Feudali sussistenti durante l'anteriore possesso austriaco delle Provincie, ed anche più tardi nella Lombardia, come pure per quelle delle loro vedove ed orfani, devonsi porre in conto solo gli anni che furono occupati in servizio delle medesime dal 10 Giugno 1796 in poi, qual epoca in cui in quella Provincia ha cessato qualunque giurisdizione feudale, e tutte le Preture senza eccezione sono divenute Autorità dello Stato, mentre all'incontro tutti gli anni scorsi prima della suddetta epoca presso queste Autorità sono da considerarsi come semplici servigii privati, ed adunque non devono prendersi in riguardo nel calcolo di pensione o provvisione.

N. 16.

Notificazione Governativa N. 10896.

Sua Maestà I. R. A. si degnò di approvare colla veneratissima Sovrana Risoluzione 5 Gennaio 1836 le seguenti disposizioni:

« Tutte le contestazioni che versano sopra oggetti dipendenti » da feudi di regia collazione immediata o mediata, e nelle quali » ha preso parte come Attore o come Reo Convenuto l'Uffizio » Fiscale, quale difensore dei diritti dello Stato, deggiono trat- » tarsi conformemente al § 5 della norma di giurisdizione 29 » Settembre 1819 innanzi al Tribunale civile della città dove » risiede il Governo nel cui territorio è situato l'oggetto sul » quale si controverte.

» Le contestazioni al contrario versanti sopra oggetti dipen- » denti da feudi di regia collazione immediata o mediata, e nelle » quali l'Ufficio Fiscale non sia intervenuto come Attore o come » Reo Convenuto, sono di competenza del Tribunale della pro- » vincia ove emerge la questione, quand'anche l'Ufficio Fiscale » avesse assunta la difesa di una delle parti contendenti.

» Se l'Ufficio fiscale non avesse assunta la difesa di alcuna tra le » parti contendenti, il Tribunale dovrà, in quei processi, dalla cui » decisione potesse risentire pregiudizio il diritto dello Stato o la » sostanza del feudo, comunicare prima della decisione gli atti as- » sunti all'I. R. Ufficio Fiscale per le sue deduzioni, e perchè possa » provvedere come sarà di ragione, onde il diretto dominio dello Stato non resti eventualmente pregiudicato dall'esito della lite.

„Alle decisioni che si proferiscono sulle contestazioni versanti sopra oggetti feudali di regia collazione immediata o mediata, dovrà in tutte le istanze intervenire il rappresentante politico".

23 Aprile 1836.

N. 17.

Circolare Governativa N. 13180.

Sua Maestà I. R. A., con Sovrana Risoluzione dei 26 Marzo prossimo passato, si è compiaciuta riguardo ai feudi vescovili di emanare le seguenti determinazioni:

« Lo Statuto della Repubblica di Venezia dei 8 Giugno 1765, „ per cui i Vescovi sono tenuti di conferire senza ritardo i loro feudi resi vacanti ad altro individuo dello stato secolare, „ è abolito e devesi procedere nei singoli casi di vacanza a tenore delle vigenti prescrizioni, a norma delle quali dovranno „ quindi le Autorità in ogni caso di devoluzione eseguire quanto occorre dietro le loro attribuzioni; e qualora avvenisse che „ le Autorità trovassero una disposizione adequata, ma sorpassasse la loro attività, dovranno esse specialmente aver cura „ di mantenere ogni pia istituzione e di aver riguardo allo interesse del Tesoro dello Stato, allorchè da esso fosse stata „ somministrata la dotazione vescovile, o il supplemento della „ medesima, o che esistesse tuttora un tal rapporto, oppure che „ si dovesse attendere in avvenire; si dovrà quindi invigilare „ onde le Autorità rispettive vengano messe in tempo opportuno a cognizione di ogni caso di devoluzione e di ogn'innovazione feudale che avesse relazione al caso stesso ».

Questa Sovrana Determinazione, in ordine al dispaccio 2 corrente N. 8662-1075 dell'Eccelsa I. R. Aulica Cancelleria Riunita, viene recata a notizia per norma nei casi evenienti e per l'adequato adempimento.

29 Aprile 1836.

N. 18.

Notificazione Governativa 1 *Febbraio* 1840.

Le moltiplici domande presentate anche da chi non ha verun titolo, tendenti ad ottenere copia delle partite registrate nel catasto feudale, fanno arguire, essere comunemente ritenuto il catasto feudale per un libro pubblico destinato a far conoscere a tutti il vincolo feudale delle relative proprietà stabili nell'interesse dei terzi.

L'Imperiale Regia Aulica Cancelleria del Regno, a scioglimento di dubbietà ha dichiarato in proposito che il catasto feudale non

può essere considerato per un libro pubblico destinato a far conoscere a tutti il vincolo feudale delle relative proprietà stabili nello interesse dei terzi.

Nel riflesso però che nel Regno Lombardo-Veneto non sono ancora istituiti i libri pubblici per le proprietà fondiarie, dai quali si possono rilevare eziandio i vincoli feudali, l'Aulico Dicastero permette al Governo di autorizzare che sieno rilasciate in forma di certificato le copie delle partite registrate nel catasto feudale a chi ne fa speciale concreta domanda in iscritto. A tal uopo dovranno i petenti giustificare di avere interesse e bisogno delle copie che domandano.

Dovranno obbligarsi di non mai prevalersene col farne uso in vertenze o contestazioni col regio Fisco, ed in generale contro il regio Erario, e sì pure di soddisfare al pagamento delle normali tasse.

Sono queste stabilite nella tariffa compresa nel Regolamento generale per gli archivii dello Stato, il quale regolamento fu attivato fino dall'anno 1825, ed è ostensibile nei rispettivi archivii o registrature ai petenti privati per norma ed istruzione loro.

Tanto viene portato a comune notizia, in esecuzione dei dispacci 27 Settembre 1838 e 28 Novembre 1839 della I. R. Aulica Cancelleria Riunita.

ATTI DEL GOVERNO DI MILANO.

N. 10951-561.

N. 19.

La Patente Sovrana 3 Maggio 1817, riportata al N. 11, fu pubblicata in Lombardia li 15 Luglio 1818, a senso della Notificazione di quel Governo 4 Luglio 1818, colla quale fu dichiarato che col 15 Novembre successivo andava a spirare il termine assegnato dalla sullodata Sovrana Patente alla produzione dei titoli, e col 15 Luglio 1819 l'altro prefisso alla domanda della rinnovazione delle investiture.

N. 20.

CIRCOLARE

L'I. R. Tribunale di Appello Generale
a tutte le prime istanze delle Provincie Lombarde.

Insorti vari dubbi sulla competenza dei Tribunali provinciali a decidere le cause involgenti quistioni di diritto feudale a fronte delle veglianti generali prescrizioni che gli affari di tutte le Provincie, i quali godono il patrocinio del Fisco, debbano

essere ventilati avanti l'I. R. Tribunale Civile di Prima Istanza in Milano, il Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia con venerato Decreto del 23 Novembre ora scorso, N. 3532, ha trovato opportuno di richiamare ad osservanza le disposizioni portate dall'Aulico Decreto 23 Settembre 1785, N. 469 della Collezione delle leggi:

« Che in tutti i processi ove subentra un feudo regio, attesa » la cura per l'interesse che può avere l'alto dominio feudale » del principe, debba sempre avanti la prolazione della senten- » za sentirsi l'I. R. Ufficio Fiscale per la sua opinione; e ciò » anche nel caso che il medesimo non fosse intervenuto nel » processo, e che questo fosse stato trattato soltanto dai vassalli » fra di loro, o contro un terzo pel solo esercizio di un dirit- » to, acciocchè prima di proferire la sentenza segua la dovuta » dilucidazione, e venga presa preliminarmente a favore del so- » vrano servizio in dovuta considerazione la circostanza *se il* » *vassallo non abbia forse fatta la lite in pregiudizio del* » *dominio diretto del principe* » ed altrettanto quelle portate dall'aulico Decreto 22 Giugno 1789 N. 1024, della Collezione delle leggi, virtualmente riassunto nell'analogo tenore dei §§ 58 e 336 del vegliante Regolamento Giudiziario:

« Che se un processo assegnato dalla legge al patrocinio' dell' » ufficio fiscale non fosse stato trattato dal medesimo, ma bensì » da un altro patrocinatore a ciò non abilitato, o che fosse stato » deciso da un giudice incompetente, e non da quello che dalla » legge è specialmente instituito per gli affari del fisco, debba » il giudice superiore sempre annullare la trattazione unitamente » alla sentenza già proferita, ed istradare l'affare al regolare suo » patrocinio ed al giudice competente ».

Ciò si partecipa a tutte le prime istanze dipendenti, a loro intelligenza e norma.

Milano li 10 Dicembre 1819.

N. 35545-3759.

N. 21.

Imperiale Regio Governo di Milano.

NOTIFICAZIONE.

Avendo l'I. R. Cancelleria Aulica Unita con decreto 20 Settembre prossimo passato N. 25734-1217 autorizzato il Governo ad accordare un' ultima proroga perentoria di tre mesi alle denunzie ed insinuazioni dei beni, redditi o pertinenze feudali sussistenti in queste provincie, le quali, giusta la Sovrana Patente 3 Maggio 1817 e relativo Avviso del Governo 4 Luglio 1818,

avrebbero dovuto essere eseguite pel 15 Novembre detto anno, si determina quanto segue:

I. La detta proroga definitiva ed assolutamente perentoria di tre mesi decorrerà dal primo Febbraio dell'anno corrente, giorno della pubblicazione del presente decreto.

II. Spirato il detto termine, si procederà senza riguardi ulteriori contro i possessori di beni, redditi o pertinenze feudali non notificate, a tenore della prescrizione e cominatoria di detta Sovrana Patente 3 Maggio 1817.

Milano li 25 Gennaio 1823.

N. 22.

Il Dispaccio 4 Agosto 1825 N. 23474 della I. R. Aulica Cancelleria Unita, pubblicato nelle Provincie Venete colla Governativa Notificazione riportata al N. 13, fu in quelle Lombarde recato a pubblica notizia con Governativa Notificazione 15 Ottobre 1825 N. 29992-4577.

N. 23.

N. 37803-5570.

CIRCOLARE.

L'I. R. Governo alle I. R. Delegazioni Provinciali, all'I. R. Magistrato Camerale, ed all'I. R. Fisco.

È stato subordinato all'Eccelsa I. R. Cancelleria Aulica Riunita il quesito in materia di feudi « se l'intestazione di un fondo all'e- » rede successore competa all'autorità politica amministrativa » istituita qual corte feudale, o piuttosto all'autorità giudiziaria » presso cui pende la ventilazione dell'asse ereditario ».

La suddetta I. R. Cancellaria Aulica partecipò ora mediante rispettato Dispaccio 31 Ottobre prossimo passato N. 27430-2489, che tenendosi presenti le massime ed i principii dai quali vengono disciplinati i diversi rapporti dei feudi e fedecommessi, ha di concerto coll'I. R. Senato Lombardo-Veneto nel Supremo Tribunal di Giustizia riconosciuto e dichiarato:

« Spetta all'autorità giudiziaria il decidere sul punto suscettibile » bene spesso di controversia, chi nel caso di ventilazione di un » asse ereditario debba considerarsi qual erede, e spetta quindi » l'immissione del chiamato nel possesso dei beni costituenti ta- » le eredità pure al Giudice competente; nel caso però in cui » risultasse essere tali beni o parte di essi soggetti a vincolo feudale, » non può seguire l'immissione nel possesso quando l'erede » non si fosse pria legittimato di essere stato dall'autorità am- » ministrativa politica costituita come corte feudale riconosciuto » come il chiamato a succedere nel feudo, e di avere ottenuta » da essa corte feudale la formale investitura ».

Ciò si comunica a cotesta I. R. Delegazione Provinciale per conveniente sua norma, e perchè ne renda istrutti gli Ufficii dalla medesima dipendenti.

Milano 24 Novembre 1834.

N. 24.

Con Circolare 25 Febbraio 1836 N. 3083 dell'I. R. Tribunale d'Appello Generale di Lombardia, e con altra di quel Governo del 23 Aprile successivo N. 9968, fu pubblicata colà la veneratissima Sovrana Risoluzione 5 Gennaio 1836 circa la procedura giudiziaria da seguirsi nelle contestazioni sopra oggetti dipendenti da feudi di regia collazione immediata o mediata, e fu dichiarato in pari tempo che per essa Sovrana Risoluzione restava abrogato l'Aulico Decreto 23 Novembre 1819 e la relativa Circolare dell'I. R. Tribunale d'Appello suddetto 10 Dicembre 1819, riportata al N. 20 di questa Raccolta.

N. 25 (*a*).

CIRCOLARE.

L'I. R. Governo alle I. R. Delegazioni Provinciali.

S. M. I. R. con veneratissima Risoluzione del 26 prossimo passato Marzo si è degnata di abolire lo Statuto della Repubblica di Venezia 8 Giugno 1765, portante l'obbligo nei Vescovi di tosto riconferire i loro feudi vacanti ad altro individuo dello stato secolare, dovendosi procedere nei casi di devoluzione a tenore dei vigenti regolamenti in confronto delle autorità tutorie, giusta le rispettive attribuzioni. Ordinò però la stessa M. S. che nell'atto di aver cura di mantenere ogni pia istituzione, si abbia pure riguardo all'interesse del Tesoro dello Stato allorchè da esso fosse stata somministrata la dotazione vescovile o il supplemento della medesima, o che esistesse tuttora un tal rapporto, oppure che si dovesse attendere in avvenire; invigilando onde le rispettive Autorità vengano messe in tempo opportuno in cognizione di ogni caso di devoluzione o di ogni innovazione feudale che avesse relazione al caso stesso.

Due sono gli oggetti da osservarsi in adempimento della preindicata Sovrana Risoluzione; cioè, verificare l'attuale consistenza dei diversi feudi e subfeudi propri ed impropri vescovili, e stabilire le norme nel caso di loro devoluzione anche nei rapporti d'interesse del regio erario.

Sebbene pei precedenti rapporti delle Delegazioni Provinciali siavi luogo a presumere che non esistano altri feudi ecclesiastici oltre quelli già da esse denunziati e raccolti in appositi prospetti,

(*a*) Si è creduto opportuno d'inserire questa Circolare, perchè contiene molte disposizioni che non furono pubblicate con quella 29 Aprile 1836 N. 13180 del Governo Veneto, che tratta dello stesso soggetto (*V. N.* 17).

dall'I. R. Commissione pel catasto feudale, pure il Governo trova opportuno d'invitare le Delegazioni stesse a far praticare delle nuove più accurate indagini allo scopo di meglio accertarsi se per avventura sussistessero altri feudi o subfeudi della summentovata natura. Nel caso che ciò si verificasse, le Delegazioni faranno compilare e rassegneranno al Governo due separati elenchi, nel primo dei quali verranno descritti i feudi e subfeudi propri, e nell'altro gl'impropri che si fossero nuovamente scoperti, coll'aggiunta di tutte quelle notizie e quegli schiarimenti che risultassero necessari.

Ad ogni modo poi dovranno comunicarsi le risultanze di queste ulteriori pratiche nel termine di due mesi.

Frattanto parteciperanno esse al rispettivo Ordinario, nonchè agli altri titolari ecclesiastici la surripetuta Sovrana Rissoluzione, soggiungendo che inerentemente alla medesima e per la giusta tutela dei feudi vescovili e l'indennità dei diritti della Regia Camera vengono stabilite le seguenti norme:

I. I soli feudi ecclesiastici riconosciuti di qualità retta e propria saranno registrati nel gran libro feudale, fermo l'obbligo negli investiti di riportarne la conferma dal Governo, e ritenuto che in caso che tali feudi si abbiano a riconferire, i vassalli o provassalli debbano ricevere direttamente la investitura e prestare il giuramento di fedeltà davanti il Governo, quale corte feudale.

II. Quanto ai feudi impropri, che non sarebbero da registrarsi nel catasto feudale, come quelli che possono considerarsi piuttosto di natura enfiteutica, e pei quali sarebbe da conservarsi alle curie vescovili la facoltà di rilasciare la conferma d'investitura a forma d'enfiteusi, dovranno le stesse curie vescovili, in caso di consolidazione o devoluzione a loro favore dei beni feudali, inoltrarne pronta notificazione al Governo col mezzo delle Delegazioni, non senza proporre il modo che reputino più conveniente onde utilizzare i relativi beni o rendite a favore della mensa direttaria, per indi riportarne le superiori dichiarazioni sia dallo stesso Governo, sia dall'Aulico Dicastero, secondo le speciali circostanze o l'importanza dell'affare.

Milano li 4 Aprile 1837.

N. 26.

La Notificazione Governativa circa le copie di partite registrate nel catasto feudale (*Vedi N.* 11), essendo dell'anno 1840, in cui si è incominciato a stampare a Milano una sola Collezione delle Leggi per tutto il Regno Lombardo-Veneto, vale anche per le Provincie Lombarde.

FINE.

ERRATA-CORRIGE

Pag.	5	lin.	24	aperse le porte — aprisse le porte
»	7	»	29	sottrarsi dal servizio — sottrarsi al servizio
»	12	»	4	che ne derivarono, e ciò — che ne derivarono, da ciò
»	19	»	9	8 prove — 8. proem.
»	id.	»	27	fu desunta dalle consuetudini costà vigenti — fosse desunta dalle consuetudini colà vigenti
»	22	»	8	all'indole e ai costumi — giusta all'indole ed ai costumi
»	29	»	15	detto appunto — detta appunto
»	32	»	6	del determinare — nel determinare
»	57	»	8	restavano esclusi dal — non restavano esclusi che dal
»	id.	»	14	la coinvestitura. — la coinvestitura
»	74	»	27	di canocchia — di conocchia.
»	79	»	23	di tre sorta — di tre sorte
»	93	»	22	*feminei sexus vel ex femmineo — foeminei sexus vel ex foemineo sexu*
»	98	»	15	*locus feminae — locus foeminae*
»	112	»	30	*ut nemo mile — ut nemo miles*
»	115	»	26	infeduzione — infeudazione
»	136	»	11	definizione convenuta — definizione contenuta
»	id.	»	35	o che aggravi — e che non aggravi
»	143	»	23	quello che li avesse — quello che le avesse
»	148	»	17	pagar coi parenti — pagar coi proventi
»	151	»	5	obbligati ed estinguere — obbligati ad estinguere
»	id.	»	27	affetta la casa — affetta la cosa
»	155	»	ult.	*juxta absentia — justa absentia*
»	158	»	18	*feudum suum omittat — feudum suum amittat*
»	168	»	6	grazie fudali — grazie feudali
»	id.	»	7	sorvana disposizione — sovrana disposizione
»	172	»	6	l'intenzione — l'intensione

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 104211450